



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii.)

PARTE SPECIALE



La Parte Speciale del Modello è così composta:

ALLEGATO A) Rev. 1 BST Mappatura Reati-Presupposto 231

ALLEGATO B) Rev. 1 BST Mappatura delle Aree Sensibili e dei processi a rischio

ALLEGATO 1) Reati-Presupposto contro la Pubblica Amministrazione

ALLEGATO 2) Reati-Presupposto informatici e trattamento illecito di dati

ALLEGATO 3) Reati-Presupposto di criminalità organizzata

ALLEGATO 4) Reati-Presupposto contro l'industria e il commercio

ALLEGATO 5) Reati-Presupposto societari

ALLEGATO 6) Reati-Presupposto di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

ALLEGATO 7) Rev. 1 Reati-Presupposto di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

ALLEGATO 8) Reati-Presupposto in materia di violazione del diritto d'autore

ALLEGATO 9) Reati-Presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

ALLEGATO 10) Reati-Presupposto ambientali

ALLEGATO 11) Reati-Presupposto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ALLEGATO 12) Reati-Presupposto di razzismo e xenofobia

ALLEGATO 13) Reati-Presupposto tributari

ALLEGATO 14) Protocollo speciale gestione emergenza SARS COV-2

ALLEGATO 15) Reati-Presupposto di contrabbando

ALLEGATO 16) Reati-Presupposto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

ALLEGATO 1 – REATI-PRESUPPOSTO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il presente Allegato 1 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto contro la Pubblica Amministrazione: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 24 DEL D.LGS. 231/2001 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE¹

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.*

ART. 25 DEL D.LGS. 231/2001 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO²

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

¹ Rubrica modificata dal D.Lgs. 14.7.2020, n. 75, il quale recepisce la Direttiva (UE) n. 2017/1371 relativa “alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”.

² Articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” e dal D.Lgs. 14.7.2020, n. 75, il quale recepisce la Direttiva (UE) n. 2017/1371 relativa “alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”.



5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 “.

CONSIDERAZIONI GENERALI

In relazione alla fattispecie di cui **all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001**, tali reati mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, sotto due diversi profili temporali: **nel momento di erogazione e nel successivo arco temporale dell'utilizzazione dei finanziamenti**. Per quanto riguarda le singole fattispecie di reato, esse possono essere così individuate:

- a) delitto di “*Malversazione a danno dello Stato*” di cui all'art. 316-bis C.P.;
- b) delitto di “*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*” di cui all'art. 316-ter C.P.;
- c) delitto di “*Frode nelle pubbliche forniture*” di cui all'art. 356 C.P.;
- d) delitto di “*Truffa*” di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, C.P.;
- e) delitto di “*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*” di cui all'art. 640-bis C.P.;
- f) delitto di “*Frode informatica*” di cui all'art. 640-ter C.P., se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea;
- g) delitto di “*Frode in agricoltura*” di cui all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898.

In particolare, l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei reati applicabili all'attuale contesto societario, si irrogino all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Malversazione a danno dello Stato (previsto dall'art. 316-bis C.P.)		
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (previsto dall'art. 316-ter C.P.)	Da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Frode nelle pubbliche forniture (previsto dall'art. 356 C.P.)		
Truffa (previsto dall'art. 640, comma 2, n. 1, C.P.)		

<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (previsto dall'art. 640-<i>bis</i> C.P.)</p> <p>Frode informatica (previsto dall'art. 640-<i>ter</i> C.P.)</p>		
<p>Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote</p>	<p>Da 200 a 600</p>	<p>Min 51.600 Max 929.400</p>
<p>Frode in agricoltura (previsto dall'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898)</p>	<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min 25.800 Max 774.500</p>
	<p>Da 200 a 600</p>	<p>Min 51.600 Max 929.400</p>
<p>In relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nelle ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, a cui si aggiunge l'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovverosia la pubblicazione della sentenza a seguito dell'irrogazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.</p>		

Sin da subito si premette che, delle fattispecie sopracitate, le norme di cui all'art. 356 C.P. e all'art. 2, della Legge 23 dicembre 1986, n. 898, non tenderebbero a trovare applicazione nello specifico contesto societario, secondo quanto esposto nel proseguo del paragrafo.

Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti sopracitati – ossia al momento di erogazione della utilità pubblica – identificate nelle fattispecie di cui agli artt. 316-*ter*, 640, comma 2, n. 1), 640-*bis* e 640-*ter* C.P. sono modellate sullo schema tipico della “*truffa*”, ove tenderebbe ad assumere rilevanza una rappresentazione distorta di una determinata realtà di fatto o giuridica – attraverso “*artifici*” o “*raggiri*” – suscettibile di sorprendere l'altrui buona fede – “*inducendo taluno in errore*” –, la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione, ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione pubblica. Nella “*malversazione*”, di cui all'art. 316-*bis* C.P., viceversa, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione. Venendo alle specifiche fattispecie di reato, si può evincere quanto segue.

- (i) Con riferimento al delitto di cui all'art. 316-*bis* C.P., rubricato "*Malversazione a danno dello Stato*", come quanto sopraesposto, tale fattispecie tenderebbe ad estrinsecarsi nella mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione. Il concetto di "mancata destinazione" evocato dalla norma tenderebbe ad avere una connotazione alquanto ampia, non profilandosi meramente nello storno di tali somme per finalità aliene a quelle previste dalla Pubblica Amministrazione erogante il bando, bensì anche attraverso una ritenzione delle medesime, con conseguente mancato utilizzo del finanziamento per le finalità pattuite.
- (ii) Per quanto riguarda, invece, il delitto di "*Truffa*" di cui all'art. 640 C.P., tale fattispecie, ai fini della sua rilevanza quale Reato-Presupposto, non tenderebbe a trovare integrale applicazione, trovando cittadinanza la sola ipotesi contemplata dal comma 2, n. 1), ossia qualora la condotta venga posta in essere dal reo a danno dello Stato o di un Ente Pubblico. In considerazione della specifica fisionomia del reato, tale fattispecie tenderebbe a mantenere il suo schema classico, ossia assumendo rilevanza una rappresentazione distorta di una determinata realtà di fatto o giuridica – attraverso "*artifici*" o "*raggiri*" – suscettibile di sorprendere l'altrui buona fede – "*inducendo taluno in errore*" –, determinando contemporaneamente una lesione alla sfera giuridico-patrimoniale del soggetto passivo e un beneficio economico in favore del soggetto agente. La peculiarità risiede nel soggetto passivo, la cui identificazione tenderebbe ad essere ristretta allo Stato o Ente Pubblico.
- (iii) Il delitto di "*Truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni*", ex art. 640-*bis* C.P., è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che precedono rapporti o contatti con la Pubblica Amministrazione, la cui modalità perfezionativa spazierebbe dall'utilizzo di artifici, raggiri o altri mezzi fraudolenti – anche mediante produzione di documentazione materialmente o ideologicamente falsa – nelle fasi procedurali preliminari della procedura ad evidenza pubblica volta alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti dal richiedente di specifiche erogazioni pubbliche oggetto del reato – contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ecc. –, il cui intento finalistico, decettivo del regolare svolgimento dell'*iter* amministrativo, è atto all'ottenimento indebito dell'erogazione pubblica oggetto del procedimento.
- (iv) Per quanto riguarda invece il delitto di cui all'art. 316-*ter* C.P., rubricato "*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*", tale fattispecie tenderebbe a discostarsi dal reato di cui all'art. 640-*bis* C.P. con riferimento alle modalità perfezionative della condotta, risultando comune l'intento del reo diretto ad ottenere indebitamente l'erogazione pubblica oggetto del procedimento. In tale contesto l'attività decettiva risulterebbe essere perfezionata, non mediante l'utilizzo di artifici, raggiri o altri mezzi fraudolenti, bensì mediante produzione di documentazione ideologicamente o materialmente falsa, in modo tale da falsare la procedura amministrativa volta all'erogazione del beneficio contemplato dalla norma, ovvero dall'omessa indicazione di informazioni dovute in favore della Pubblica Amministrazione erogante il bando.
- (v) La frode informatica, di cui all'art. 640-*ter* C.P., invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'Ente solo se realizzata in danno alla Pubblica Amministrazione. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di "*truffa*", ma tenderebbe a sua volta a distinguersi in quanto l'attività illecita investe non la persona in senso fisico, bensì un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza – a differenza di quanto previsto per il reato di truffa – il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, in quanto l'elemento oggettivo del reato è individuabile nell'alterazione del sistema informatico – e/o dati in esso disponibili. Si tratterebbe, quindi, di un reato consistente nel trarre in inganno un elaboratore elettronico, al fine di ricavarne un guadagno economico – per sé o per altri soggetti concorrenti –, a danno di un soggetto terzo, solitamente il detentore dell'elaboratore elettronico.

I reati in esame tendono ad assumere una caratterizzazione "comune", ossia ai fini della loro realizzazione non è necessario che il soggetto agente ricopra una specifica qualifica soggettiva (ad eccezione del delitto di cui all'art. 316-*bis* C.P. la cui portata applicativa è ristretta a soggetti esercenti una qualsivoglia attività imprenditoriale ed economica beneficiari delle erogazioni tipizzate nella norma), potendo eventualmente trovare applicazione, in tale caso specifico, la circostanza aggravante comune prevista ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 11, C.P., nel caso in cui la condotta tipica sia stata posta in essere mediante "*abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità*" da parte del reo. La loro realizzazione può avvenire sia in forma monosoggettiva, ossia attraverso una violazione diretta del precetto penale insito nella norma da parte dell'autore del reato, sia in modalità

concorsuale ai sensi degli artt. 110 C.P. e ss, presupponendo, tali fattispecie, ipotesi di dolo specifico, la cui intensità tenderebbe a variare da fattispecie di dolo intenzionale a dolo diretto, potendosi escludere la fattispecie di dolo eventuale.

Infine, l'art. 5 del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 rubricato "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" ("**D.Lgs. 75/2020**") ha previsto una significativa estensione dell'elenco dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In particolare, la modifica riguarda anche il novero dei reati contemplati all'interno dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, ora rubricato "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*". In forza di tale modifica, la responsabilità degli Enti è stata estesa anche ai reati di "*Frode nelle pubbliche forniture*" (art. 356 C.P.) e "*Frode in agricoltura*" (art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898). In considerazione di tale mutamento, la riforma ha riguardato reati che completano il quadro di quelli già richiamati dal previgente art. 24 del D.Lgs. 231/2001, caratterizzati dall'appropriazione e/o dalla distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dello Stato, dell'Unione europea o dai bilanci da questa gestiti o gestiti per suo conto. Non si tratta, pertanto, di nuovi profili di rischio, ma del rafforzamento e dell'estensione di rischi che, dove esistenti, dovrebbero già aver trovato riscontro nell'analisi del rischio effettuata ai fini della redazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, la cui portata, in particolar modo, è riconducibile a realtà operanti nel settore delle pubbliche forniture e/o nel settore agro-alimentare, attività, tra l'altro, quest'ultime, estranee al *business* aziendale. Limitatamente a tali ipotesi, sarà essenziale provvedere a un aggiornamento del *risk-assessment* al fine di verificare la tenuta delle prassi e delle procedure in essere anche con riferimento a questi nuovi Reati-Presupposto.

In conclusione, alla luce di tali premesse argomentative, la modifica normativa attuata dal D.Lgs. 75/2020 con riferimento all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, non tenderebbe a determinare un mutamento della sfera di rischio già tutelata dalle attuali misure preventive in essere, non ravvisandosi, quindi, la necessità di adeguare il Modello in tal senso.

In relazione alla fattispecie di cui all'art. **25 D.Lgs. 231/2001**, la norma fa esplicito riferimento a fattispecie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o che esercitino una pubblica funzione o un pubblico servizio. Per quanto riguarda le singole fattispecie di reato contemplate dalla legge, esse possono essere così individuate:

- a) delitto di "*Peculato*" di cui all'art. 314, comma 1, C.P. (**quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea**);
- b) delitto di "*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*" di cui all'art. 316 C.P. (**quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea**);
- c) delitto di "*Concussione*" di cui all'art. 317 C.P.;
- d) delitto di "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" di cui all'art. 318 C.P., il cui fatto è esteso anche nei confronti del corruttore ai sensi dell'art. 321 C.P.;
- e) delitto di "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" di cui all'art. 319 C.P., il cui fatto è esteso anche nei confronti del corruttore ai sensi dell'art. 321 C.P., nonché nel caso in cui il fatto sia aggravato ai sensi dell'art. 319-bis C.P. ("*Circostanze aggravanti*") quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;
- f) delitto di "*Corruzione in atti giudiziari*" di cui all'art. 319-ter C.P.;
- g) delitto di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*" di cui all'art. 319-quater C.P.;
- h) delitto di "*Istigazione alla corruzione*" di cui all'art. 322 C.P.;
- i) delitto di "*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*" di cui all'art. 320 C.P.;

- j) delitto di “*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*” di cui all’art. 322-bis C.P.;
- k) delitto di “*Abuso d’ufficio*” di cui all’art. 323 C.P. (**quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea**);
- l) delitti di “*Traffico di influenze illecite*” di cui all’art. 346-bis C.P.

In particolare, l’art. 25 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei reati applicabili allo specifico contesto societario, si irroghino all’Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Corruzione per l’esercizio della funzione (previsto dall’art. 318 C.P.) Pene per il corruttore (previsto dall’art. 321 C.P.) Istigazione alla corruzione (previsto dall’art. 322, commi 1 e 3 C.P.) Traffico di influenze illecite (previsto dall’art. 346-bis C.P.)	Da 100 a 200	Min 25.800 Max 309.800
Se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea, per la commissione dei seguenti delitti: Peculato (previsto dall’art. 314, comma 1, C.P.) Peculato mediante profitto dell’errore altrui (previsto dall’art. 316 C.P.) Abuso d’ufficio (previsto dall’art. 323 C.P.)	Da 100 a 200	Min 25.800 Max 309.800
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (previsto dall’art. 319 C.P.)	Da 200 a 600	Min 51.600 Max 929.400

<p>Corruzione in atti giudiziari (previsto dall'art. 319-ter, comma 1, C.P.)</p> <p>Pene per il corruttore (previsto dall'art. 321 C.P.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (previsto dall'art. 322, commi 2 e 4, C.P.)</p>		
<p>Concussione (previsto dall'art. 317 C.P.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (previsto dall'art. 319 C.P.) aggravato ai sensi dell'art. 319-bis C.P. ("Circostanze aggravanti") quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (previsto dall'art. 319-ter, comma 2, C.P.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (previsto dall'art. 319-quater C.P.)</p> <p>Pene per il corruttore (previsto dall'art. 321 C.P.)</p>	<p>Da 300 a 800</p>	<p>Min 77.400 Max 1.239.200</p>
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (previsto dall'art. 320 C.P.)</p> <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (previsto dall'art. 322-bis C.P.)</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis C.P.</p>	

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nelle ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, al quale si aggiunge l'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovvero sia la pubblicazione della sentenza a seguito dell'irrogazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.

Tali sanzioni interdittive si applicano:

- per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni se il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale;
- per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reato è stato commesso da un Soggetto Sottoposto.
-

Se prima della sentenza di primo grado l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.

Sin da subito si premette che delle fattispecie sopracitate, le norme di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 C.P., non tenderebbero a trovare applicazione nello specifico contesto societario, secondo quanto esposto nel proseguo del paragrafo.

Venendo alle specifiche fattispecie di reato, si può evincere quanto segue.

- (i) Relativamente al delitto di corruzione (artt. 318 e 319 C.P.), tale fattispecie di reato può essere realizzata sia attraverso condotte corruttive c.d. “attive” (ad es. l'amministratore o il dipendente di un singolo Ente corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio per far ottenere all'Ente medesimo uno specifico vantaggio), sia eventi corruttivi c.d. “passivi” (ad es. un amministratore di un Ente pubblico riceve denaro per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio). Tale ultima forma di illecito, nell'ottica del Decreto 231, tenderà a verificarsi con minore frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica, senza, cioè, che sia configurabile un interesse o vantaggio dell'Ente. Tuttavia, anche in questi casi, non è possibile escludere che si verifichino ipotesi di corruzione passiva che tendano a generare una responsabilità dell'Ente – es. laddove quest'ultimo abbia tratto un vantaggio, eventualmente anche indiretto, dalla commissione del reato da parte del proprio esponente – e ciò, verosimilmente, si potrà verificare proprio con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico, la cui attività sia, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio. Nell'ambito dei reati in esame, rilevanti modifiche sono state apportate dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*” (la “**L. 190/2012**”), di cui si è trattato nella “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia. In particolare, per quanto in questa sede interessa, la L. 190/2012 oltre a determinare importanti effetti nel più ampio contesto normativo, in un'ottica di un complessivo rafforzamento degli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi, anche mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati e a favorire la maggiore trasparenza nell'azione amministrativa, ha introdotto importanti novità, con significativi riflessi anche nella specifica materia del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il legislatore ha provveduto a rimodulare il reato di corruzione con l'inserimento, tra l'altro, della "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" (art. 318 C.P.) in luogo del precedente reato di "*Corruzione per un atto d'ufficio*". Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro – o altre utilità – tra esponenti aziendali o privati e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato un nesso causale fra la prestazione o l'utilità erogata e un singolo specifico provvedimento o atto della Pubblica Amministrazione, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 319 C.P. rubricata "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*", il cui indebito mercimonio pubblico-privato ha per oggetto un singolo atto, ovvero la sua omissione, in deroga ai crismi normativi riconducibili all'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda le modalità realizzative dei delitti in questione, tali presuppongono un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva necessaria, ravvisandosi la consumazione del reato nel momento di perfezionamento dell'accordo illecito (c.d. "*pactum sceleris*") fra corrotto e corruttore. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, tale tenderebbe a diversificarsi in relazione alle due ipotesi delittuose: con riferimento alla corruzione di cui all'art. 318 C.P., la fattispecie tenderebbe a contemplare la sola ipotesi del dolo specifico, mentre in riferimento all'ipotesi corruttiva prevista dall'art. 319 C.P., la norma alluderebbe ad un'ipotesi di dolo specifico in riferimento alla corruzione c.d. "antecedente", ossia nel caso in cui la dazione indebita sia antecedente al compimento o alla omissione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, mentre sarebbe generico in riferimento alla corruzione c.d. "sussequente", ossia nel caso in cui la dazione indebita abbia seguito il perfezionamento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. Comune alle due fattispecie riguarda l'intensità del dolo, la quale può assurgere a dolo intenzionale o diretto.

- (ii) Facendo sempre riferimento alla L. 190/2012, tale intervento normativo ha comportato talune modifiche in relazione alla fattispecie delittuosa dedicata alla concussione. Il delitto di "*Concussione*" (art. 317 C.P.) è riferibile sia alla figura del pubblico ufficiale sia dell'incaricato di un pubblico servizio – e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la "*costrizione del privato*" –. La distinta ipotesi di "*Concussione per induzione*", precedentemente prevista nell'ambito dell'art. 317 C.P., ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l'introduzione del nuovo reato di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*" (art. 319-*quater* C.P.). L'aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell'Ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato, corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità, nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. La differenza ontologica intercorrente fra i due delitti sarebbe ravvisabile relativamente ai soggetti attivi e alle modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consisterebbe nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione – il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizzerebbe, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario dell'offesa; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un vantaggio personale. Tali reati prima descritti si differenziano in modo netto dalla fattispecie corruttiva, in quanto nell'accordo corruttivo, il medesimo, viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti – su di un piano di parità sinallagmatica –, mentre nella fattispecie di "*Concussione*" e di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", si presuppone una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del destinatario. Relativamente all'elemento soggettivo si osserva che tali fattispecie sottendono una forma di dolo generico, la cui intensità è variabile fra il dolo intenzionale e quello diretto.
- (iii) Per quanto riguarda il reato di "*Corruzione in atti giudiziari*" (art. 319-*ter* C.P.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo *status* di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituirebbe "*atto giudiziario*", qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza. Con riferimento all'elemento soggettivo l'impostazione è del tutto simile a quella prevista per gli artt. 318 e 319 C.P.
- (iv) L'avvento della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (c.d. "*Spazzacorrotti*") ("**L. 3/2019**"), ha portato alla soppressione della figura delittuosa del

“*Millantato credito*” (art. 346 C.P.) prevedendo, inoltre, l’inserimento, all’interno del Decreto 231, della figura delittuosa prevista dall’art. 346-bis C.P. “*Traffico di influenze illecite*” – introdotto attraverso la L. 190/2012 nell’ordinamento giuridico italiano –. Il delitto di “*Millantato credito*”, presente nel codice penale nel capo dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione, puniva due diverse azioni: quella di chi, “millantando” credito – e cioè vantando un’influenza – presso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, si faceva dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della mediazione, e quella di chi si faceva dare o promettere danaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico agente o di doverlo remunerare. In entrambe le forme indicate, la “vanteria” dell’agente – la c.d. “*venditio fumi*” – era fondata, però, su una rappresentazione non veritiera della possibilità di influenzare le decisioni del pubblico funzionario. Tale ultimo aspetto avvicinava l’ipotesi criminosa in esame alla truffa, reato, in questo caso, contro il patrimonio, consistente nel procurarsi un ingiusto profitto, attraverso artifici o raggiri tali da indurre qualcuno in errore. Di converso, il delitto di cui all’art. 346-bis C.P. tenderebbe a punire chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico agente, si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio. L’ambito di applicazione della fattispecie è delimitato da una iniziale clausola di riserva che consente l’applicazione della norma – *expressis verbis* – “*fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322-bis*”, rendendo ancora più plasticamente evidente la funzione prodromica della nuova incriminazione rispetto alla corruzione. Pur presentando evidenti analogie con il millantato credito, il traffico di influenze illecite si differenzia sotto vari aspetti. Innanzitutto, è presupposto esplicito quello della reale – e non vantata – esistenza di relazioni fra l’intermediario ed il pubblico ufficiale; questo profilo traccia il confine con la pregressa incriminazione, nella quale restano ricomprese quelle condotte in cui il rapporto con il funzionario pubblico è vantato ma inesistente. Nella nuova fattispecie devono, di conseguenza, confluire anche quelle ipotesi - che la giurisprudenza aveva fatto rientrare nel millantato credito - in cui le relazioni con l’agente pubblico sono esistenti, ma surrettiziamente ingigantite, enunciando espressamente la norma la condotta di chi “*sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio*”, potendo far rientrare nell’alveo letterale della norma anche finalità decettive della condotta. L’altra differenza è costituita dalla costruzione del traffico di influenze come “*reato-contratto*” con la previsione della punibilità, con identica pena del mediatore, anche di colui che offre denaro o altro vantaggio patrimoniale. Con riferimento all’elemento soggettivo del reato, entrambe le ipotesi tenderebbero a contemplare un’ipotesi di dolo specifico, la cui intensità varierebbe da un’ipotesi di dolo intenzionale a dolo diretto.

- (v) Con specifico riferimento all’art. 322-bis C.P., rubricato “*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*”, la fattispecie in esame prevede al proprio interno ipotesi delittuose prodromiche all’instaurazione delle relazioni ivi indicate, tra cui le fattispecie di corruzione e concussione, tentate o consumate, nei confronti di pubblici funzionari – pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio – appartenenti ad istituzioni europee o ad organismi internazionali, la cui mera eventualità di realizzo richiede un intervento preventivo atto a minimizzare il rischio di perfezionamento di tali fattispecie all’interno del contesto societario. Visionando la struttura del reato, possiamo scorgere due macro-aree rilevanti di fatti delittuosi: la prima quella riconducibile a fattispecie di reato tipizzate dalla norma (peculato, concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione di cui agli artt. 318 e 319 C.P., corruzione in atti giudiziari) poste in essere dai pubblici funzionari dell’Unione Europea ed internazionali a scapito e prevaricazione di interessi privati, mentre la seconda ipotizza l’eventualità di fattispecie di reato poste in essere da “soggetti privati” – ossia estranei alla dotazione organica delle istituzioni prima citate – in pregiudizio di funzionari pubblici europei ed internazionali. Entrambe tali fattispecie risultano essere potenzialmente perfezionabili nello specifico contesto societario, stante l’estensione della punibilità del fatto tipico di reato di cui all’art. 319-*quater* C.P. (“*Induzione a dare o promettere utilità*”) anche al soggetto “privato” – ossia colui che subisce l’induzione al fatto delittuoso perpetrata dal pubblico funzionario –, all’interno di quelle Aree Rischio deputate ad intrattenere tali tipologie di rapporti:

- “*Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali*”;

- “Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizione della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazione in Joint Ventures/RTC)”.

In ultimo, degne di menzione, sono le modifiche introdotte dalla L. 3/2019, la quale, da un punto di visto soggettivo, ha esteso la platea dei potenziali soggetti attivi e passivi del reato, estendendone la portata anche a pubblici funzionari appartenenti ad enti ed organismi extraeuropei, nonché in tema di elemento psicologico del reato, la novella normativa ha provveduto alla soppressione del dolo specifico all'interno della strutturazione del reato, non rilevando quindi, ai fini della colpevolezza del reato, l'intento finalistico della condotta delittuosa posta in essere dal reo.

Con riferimento alle singole fattispecie di reato, si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario o un incaricato di un pubblico servizio. L'inserimento come delitto presupposto nel Decreto 231 si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di “*induzione indebita a dare o promettere utilità*” o della corruzione attiva, mentre, nelle altre tipologie di reato, il privato può concorrere come concorrente nel reato proprio ai sensi degli artt. 110 C.P. e ss., anche in relazione dell'art. 117 C.P. Inoltre, nel nostro ordinamento, non è raro che la qualità di soggetto pubblico – pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio – sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti. A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina, ciò che rileva è, infatti, l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Ne consegue che il nostro ordinamento accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo “*oggettivo*”, che comporta la necessità di una valutazione “*caso per caso*” delle singole funzioni ed attività svolte, sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato, al fine di stabilire la natura giuridica delle azioni attuate dal soggetto agente. Da ciò discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse. Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 C.P.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es., il R.U.P.);
- sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 C.P.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es., l'impiegato addetto allo svolgimento di funzioni o di processi inerenti l'affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016).

Sempre con riferimento ai reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 75/2020 è intervenuto sull'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, prevedendo l'inserimento tra i Reati-Presupposto *ivi* menzionati delle fattispecie di “*peculato*” (art. 314 C.P.), “*peculato mediante profitto dell'errore altrui*” (art. 316 C.P.) e “*abuso d'ufficio*” (art. 323 C.P.). Tuttavia, in accoglimento delle osservazioni già formulate dalla II Commissione permanente della Camera, rese con riferimento allo schema del D.Lgs. 75/2020, il testo definitivo prevede che l'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti a questi reati sia limitata ai casi di danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Come è noto, infatti, la Direttiva (UE) 2017/1371, della quale il D.Lgs. 75/2020 costituisce attuazione, prevede che gli Stati membri garantiscano una tutela efficace e persuasiva rispetto alle condotte lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea. Per questo motivo, la prospettiva di una generalizzata introduzione di Reati-Presupposto, quali quelli di “*peculato*” e “*abuso d'ufficio*”, astrattamente realizzabili a prescindere dalla lesione di interessi unionali, aveva sollevato dubbi di illegittimità costituzionale per “*eccesso di delega*” ai sensi dell'art. 76 Costituzione. Preoccupazioni, infine, accolte dal legislatore delegato, il quale ne ha limitato l'operatività alle sole ipotesi in cui tali reati arrecano un concreto pregiudizio agli interessi economici e finanziari imputabili



all'Unione Europea (es., il direttore generale di una società che riesca a persuadere un funzionario U.E. ad appropriarsi di fondi dell'Unione e ad investirli nella sua società).

In virtù di tali premesse argomentative, avuto riguardo alla specifica realtà della Società, la modifica normativa attuata dal D.Lgs. 75/2020 con riferimento all'art. 25 del Decreto, non tenderebbe a determinare un mutamento della sfera di rischio già tutelata dalle attuali misure preventive in essere, non ravvisandosi, quindi, la necessità di adeguare il Modello in tal senso, stante l'assenza di qualsivoglia rapporto giuridico con autorità od organismi di rilevanza europea. Eventuali modifiche potranno essere apportate al Modello nel momento in cui la Società intenda partecipare a bandi predisposti da organismi ed Autorità Europee finalizzati all'erogazione di risorse comunitarie a sostegno e sviluppo delle attività produttive, nonché attività dirette alla negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.

Tutto ciò premesso, ai fini dell'aggiornamento del Modello, si può ritenere che, nel nuovo contesto normativo, acquisiscono significativa rilevanza le aree di attività aziendale che comportano l'affidamento di contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nonché rapporti con la Pubblica Amministrazione (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc.), in particolare – ma non in via esclusiva – laddove tali rapporti assumano un carattere di continuità. In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici o privati. Sono altresì da considerare a rischio ulteriori attività – quali a titolo esemplificativo i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti d'acquisto, la gestione delle risorse finanziarie ecc. – che, pur non comportando contatti o rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Si tratta, nello specifico, di processi che, anche se svolti nell'ambito di rapporti fra privati, possono risultare strumentali ai fini della costituzione di una "provvista" da impiegarsi per successive attività corruttive. In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica Decreto 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale – tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o servizi accessori eventualmente correlati alla fornitura di beni – nonché le offerte commerciali non standardizzate che comportano, pertanto, profili di *customizzazione*; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità – sia del corrotto che del corruttore – per occultare un'ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata dall'azienda venditrice per rientrare del costo dell'azione corruttiva, si presentano normalmente più ampi. In materia di controlli specifici, si può rilevare che, anche le attività di monitoraggio, tipicamente svolte a valle delle operazioni, possono sortire un effetto di prevenzione agendo come deterrente rispetto ad azioni illecite.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società ha adottato ed applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto contro la Pubblica Amministrazione oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate.

Con riferimento all'Area Rischio "Contratti pubblici":

- 1) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 50/2016, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, per quanto attiene alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere, servizi e forniture;
- 2) specifiche previsioni di cui al Codice Etico;
- 3) specifiche previsioni di cui al P.T.P.C.;



- 4) richiesta una adeguata e puntuale istruttoria e motivazione all'atto di adozione dei provvedimenti, quali, a titolo esemplificativo, in sede di:
 - programmazione;
 - scelta procedura, sistema di affidamento e tipologia contrattuale;
 - pubblicazione di gara;
 - se derogato il termine minimo per la stipula del contratto;
 - valutazione dell'anomalia;
 - autotutela;
- 5) nomina di soggetti quali Responsabili del Procedimento solo se in possesso di requisiti di indipendenza e professionalità;
- 6) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane":

- 1) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013, tra cui i bandi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale, tenendo quindi aggiornato l'elenco dei bandi in corso, di quelli espletati e le informazioni in materia di titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
- 2) con l'adozione da parte della Società di specifica regolamentazione in materia di reclutamento di personale è stato definito l'*iter* procedurale per l'assunzione del personale, precisati i criteri di valutazione utilizzati e le modalità di gestione e controllo delle informazioni inerenti ai candidati e, nello specifico:
 - sono stati definiti i compiti delle Aree Aziendali deputate alla gestione ed al controllo delle risorse umane;
 - è stata prevista la tracciabilità della documentazione utilizzata durante dell'*iter* procedurale;
 - è stata richiesta l'adozione di provvedimenti con adeguata e puntuale istruttoria e motivazione rispetto alle motivazioni che hanno portato alla loro adozione. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti inerenti la scelta della tipologia del contratto, a quelli inerenti le fasi di selezione, valutazione o nel caso di progressione di carriere o economica;
 - è stata richiesta la compilazione di dichiarazioni ai soggetti chiamati a svolgere determinati incarichi, quali i commissari per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale o in materia di inconfiribilità ed incompatibilità nel momento d'assunzione di un determinato ruolo;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Conferimento incarichi di collaborazione e nomine interne":

- 1) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013;
- 2) con l'adozione da parte della Società di specifica regolamentazione in materia è stato definito l'*iter* procedurale per il conferimento di incarichi di collaborazioni e/o consulenze;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti terzi, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing* e l'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento all'Area Rischio "Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizione della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazione in Joint Ventures/RTC)":

- 1) nel caso in cui la Società si occupi di progetti speciali e necessari di un *partner*, inteso come controparte contrattuale od un soggetto con il quale la Società forma una collaborazione contrattuale regolata, sono previsti alcuni principi specifici:
 - le modalità di selezione del *partner* prescelto devono garantire una verifica dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
 - se è necessario, viene prevista una specifica procura per rappresentare la Società dinanzi alla Pubblica Amministrazione, indicandone le modalità ed i termini;
 - formalizzazione del contratto, prevedendo, all'atto del conferimento dell'incarico, la specifica accettazione del Codice Etico, del Modello e del P.T.P.C. ed i successivi aggiornamenti. È inoltre specificato che, nel caso in cui il soggetto violi le regole ed i principi di comportamento espressi nel Codice Etico, nel Modello e nel P.T.P.C., si potrà determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca dell'eventuale procura conferita;
- 2) segregazione dell'attività di selezione e conferimento dell'incarico dall'attività di controllo sull'operato del Consulente o Collaboratore nonché da quella di valutazione delle sue *performance*;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (e.s. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (e.s. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici competenti per l'espletamento degli obblighi relativi alla gestione e manutenzione del parco automezzi e del servizio TPL": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione contratti di concessione con Clienti Pubblici": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli Enti Pubblici in materia di lavoro o previdenza": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Attività di verifica dei titoli di viaggio e gestione della sanzione amministrativa": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.



Con riferimento all'Area Rischio "Acquisizione Servizi Atipici": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Affari legali e contenzioso":

- 1) segregazione delle funzioni per i soggetti responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale ed in quella giudiziale;
- 2) previste efficaci e celeri modalità per la trasmissione della contestazione dai soggetti che la ricevono a quelli che si occupano della gestione ed una relazione illustrativa delle circostanze di fatto sulla cui base si poggia la contestazione stessa;
- 3) tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di attività in quest'area, sono previsti specifici flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- 4) previste specifiche linee di *reporting* tra i soggetti responsabili della gestione della contestazione e la Direzione Societaria, in particolar modo per quanto attiene allo stato della vertenza e le possibilità e termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;
- 5) previsto che il ricorso sia basato su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dai soggetti titolari di un'apposita procura e delega *ad litem*, che contempli il potere di conciliazione o transigere la controversia;
- 6) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario":

- 1) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013, quali, ad esempio quelle attinenti ai beni immobili e la gestione del patrimonio oppure riguardanti i tempi di pagamento della Società.
- 2) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti":

- 1) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013, quali quelle previste per i componenti degli organi di indirizzo politico.
- 2) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione del sistema informatico": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione sponsorizzazioni e/o contributi": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Assistenza tecnica ad Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali/altre società partecipate pubbliche": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.



La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 “*Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti*”, UNI EN ISO 14001:2015 “*Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso*”, UNI ISO 45001:2018 “*Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso*”, a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono tenuto conto dell'Area Rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo “*GBM Appalti*”;
- macro processo “*GBM Comunicazione*”;
- macro processo “*GBM Direzione*”;
- macro processo “*GBM Legale*”;
- macro processo “*GBM Risorse Finanziarie*”;
- macro processo “*GBM Risorse Umane*”;
- macro processo “*GBM Servizio Informatico*”;
- macro processo “*GBM Sistema Integrato*”;
- macro processo “*GBM Sistema Privacy*”;
- macro processo “*BT impianti*” e relativi processi:
 - “*BT impianti – installazione*”;
 - “*BT Impianti – manutenzione*”;
- macro processo “*BT Impianti fissi*” e relativi processi:
 - “*BT Impianti fissi - installazione e sostituzione*”;
 - “*BT Impianti fissi - servizi var*”;
- macro processo “*BT Magazzino*”;
- macro processo “*BT Officina autorizzata*” e relativi processi:
 - “*BT Officina autorizzata – manutenzione*”;
 - “*BT Officina autorizzata – revisione veicoli*”;
- macro processo “*BT Parco autobus*”;
- macro processo “*BT Servizi atipici*” e relativi processi:
 - “*BT Servizi atipici – erogazione servizio di persone diversamente abili*”;
 - “*BT Servizi atipici – erogazione servizio gran turismo*”;
 - “*BT Servizi atipici – erogazione servizio scolastico*”;
 - “*BT Servizi atipici – erogazione servizio urbano*”;



- macro processo “BT Servizio TPL” e relativi processi:
 - “BT Servizio TPL – Progettazione del servizio”;
 - “BT Servizio TPL – Piattaforma di gestione del servizio”;
 - “BT Servizio TPL – Gestione abilitazione personale viaggiante”;
 - “BT Servizio TPL – Erogazione del servizio”;
 - “BT Servizio TPL – Verifica regolarità del servizio”;
 - “BT Servizio TPL – Verifica titoli di viaggio”;
 - “BT Servizio TPL – Deviazioni”;
- macro processo “BT Titoli di viaggio” e relativi processi:
 - “BT Titoli di viaggio – Produzione”;
 - “BT Titoli di viaggio – Vendita”;
 - “BT Titoli di viaggio – piani di rientro”;
- macro processo “BT Desenzano” e relativi processi:
 - “BT Desenzano – Attività varie”;
 - “BT Desenzano – Erogazione del servizio”;
 - “BT Desenzano – Pulizia lavaggio e rifornimento”.

MISURE ANTICORRUZIONE

Alcune Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto contro la Pubblica Amministrazione oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "*direzione e coordinamento unitari*" di tale società ai sensi dell'art. 2497-*bis* del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto contro la Pubblica Amministrazione, come indicate nel documento Allegato B (“*MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001*”). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento “*Parte Generale*” del Modello.

ART. 24 D. LGS. 231/2001 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato- Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato- Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Malversazione e danno dello Stato di cui all'art. 316-bis C.P.	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali	<ul style="list-style-type: none"> - Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute. - Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento ed al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte del soggetto aggiudicatario. - Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso le sedi della Società. - Induzione a pianificare, laddove non 	1	3	3 BASSO	<p>a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo eventuali strumenti di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.</p> <p>b) Previsti specifici strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti prodotti per accedere a contributi e/o finanziamento, come la verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento.</p>			

			<p>previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della Società.</p> <p>- Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità nei presupposti del finanziamento e/o omissioni rilevati nel corso di verifiche e controlli, anche al fine di agevolare o non interrompere il processo di erogazione del finanziamento agevolato.</p>				<p>c) Tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di tali attività sono richiesti flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento</p> <p>d) Individuazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso la P.A. nazionale o straniera.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316-ter C.P.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,</p>	<p>Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali</p>	<p>- Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del finanziamento stesso alla Società, anche tramite l'attestazione della presenza in capo alla medesima di requisiti e referenze non veritieri (es. informazioni contabili e di</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo eventuali strumenti di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.</p>			

	<p>finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione</p>		<p>bilancio, referenze, caratteristiche tecniche delle soluzioni e dei servizi proposti, dati sul dimensionamento o dell'organizzazione aziendale etc.).</p>				<p>b) Previsti specifici strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti prodotti per accedere a contributi e/o finanziamento, come la verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento.</p> <p>c) Tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di tali attività sono richiesti flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.</p> <p>d) Individuazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso la P.A. nazionale o straniera.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.								
Truffa ai sensi dell'art. 640, comma 2, lett. 1) C.P.	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p> <p>1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>- Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale dell'immobile, sia ai fini della vendita sia ai fini del calcolo del canone di locazione, qualora parte contrattuale del negozio risulti essere un Ente pubblico.</p> <p>- Valutazione non congrua rispetto al valore commerciale dell'immobile.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria, inerente alla quantificazione del valore reale dell'immobile ai fini del perfezionamento della vendita o della locazione dell'immobile, nelle more della stipulazione del contratto.</p> <p>b) Obbligo di adeguata istruttoria all'atto dell'assunzione del mandato di pagamento, al fine di verificare: i requisiti e presupposti relativi ai pagamenti dovuti, il presupposto e la motivazione che legittimano il pagamento ed idonea documentazione istruttoria/probatoria.</p> <p>c) Provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministratore Unico, con riferimento a vendite o locazioni di beni aziendali di rilevante entità economica.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o</p>		

	<p>2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;</p> <p>2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p>						ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
<p>Truffa ai sensi dell'art. 640, comma 2, lett. 1) C.P.</p>	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la</p>	<p>Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali</p>	<p>- Induzione in errore circa la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando di gara, allo scopo di</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Individuazione delle funzioni autorizzate a rappresentare la Società verso la P.A. b) Previsione di flussi che garantiscano la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento e momenti di confronto attraverso</p>			

	<p>reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p> <p>1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;</p> <p>2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della</p>	<p>ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazioni e a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizioni relative documentazioni (compresi eventuali casi di partecipazioni e in Joint Ventures/RT C)</p>	<p>ottenere l'assegnazione del relativo contratto anche in assenza dei requisiti richiesti.</p> <p>- Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare la gara alla Società.</p> <p>- Induzione in errore circa le condizioni economiche ed il tipo di prestazione oggetto del contratto.</p>				<p>lo svolgimento di apposite riunioni, fra i soggetti preposti alla predisposizione del bando.</p> <p>c) Segregazione delle funzioni dei titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione della stessa, prevedendo forme di verifica della congruità dell'offerta.</p> <p>d) In sede di definizione dell'offerta, previste misure di controllo (soprattutto garantendo la partecipazioni di più soggetti al medesimo procedimento) al fine di evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti, che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza di condizioni o di requisiti per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico attraverso altre procedure, ovvero che determinino il rischio di contestazioni da parte di soggetti terzi o varianti in corso d'opera.</p> <p>e) Previsione di flussi informativi fra il responsabile del procedimento e i soggetti che intervengono in esso, garantenti la tracciabilità delle informazioni scambiate e il corretto adempimento delle varie fasi.</p> <p>f) Segregazione delle attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti.</p> <p>g) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p>						ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
<p>Truffa ai sensi dell'art. 640, comma 2, lett. 1) C.P.</p>	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno</p>	<p>Gestione contratti di concessione con Clienti Pubblici</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Induzione ad accettare condizioni negoziali favorevoli alla Società . - Induzione ad accettare condizioni contrattuali, fuori mercato, favorevoli alla Società. - Induzione in errore alla stipula del contratto sulle effettive condizioni economiche del bene oggetto di concessione. 	1	3	3 BASSO	<p>a) Obbligo di adeguata istruttoria all'atto dell'assunzione del mandato di pagamento, al fine di verificare: i requisiti e presupposti relativi ai pagamenti dovuti, il presupposto e la motivazione che legittimano il pagamento ed idonea documentazione istruttoria/probatoria. b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti concessori garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati. c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	<p>dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p>									
<p>Truffa ai sensi dell'art. 640, comma 2, lett. 1) C.P.</p>	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto</p>	<p>Gestione degli adempimenti societari e rapporti con</p>	<p>- Induzione a certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello</p>			

	<p>con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p>	<p>gli Enti coinvolti</p>	<p>compiuti tardivamente mediante artifici o raggiri.</p>				<p>stesso, nella gestione dei rapporti con gli Enti pubblici considerati. b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati. c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	---	--	--	--

	Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.									
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis C.P.	La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali	- Induzione a predisporre un bando di finanziamento in modo tale che la Società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione mediante artifici o raggiri. - Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione in capo alla Società, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione del finanziamento (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione	1	3	3 BASSO	a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo eventuali strumenti di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo. b) Previsti specifici strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti prodotti per accedere a contributi e/o finanziamento, come la verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo			

			e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare il finanziamento alla Società mediante artifici o raggiri.				sulla gestione del contributo e/o finanziamento. c) Tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di tali attività sono richiesti flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento. d) Individuazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso la P.A. nazionale o straniera. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Frode Informatica di cui all'art. 640-ter C.P.	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre	Gestione del sistema informatico	- Utilizzo strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici di dominio di un Ente pubblico. - Attivazione di apparati di trasmissione dati in grado di superare le protezioni di sicurezza informatiche adottate	1	3	3 BASSO	a) Rispetto del "Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica". b) Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti /informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema Service Desk. d) Misure specifiche di cui all'All. 2 Parte Speciale Modello inerente ai Delitti Informatici e trattamento illecito di dati. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			

	<p>anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste</p>		<p>da un Ente pubblico. - Duplicazione non consentita di programmi originali . – Installazione e utilizzo di programmi non contrassegnati SIAE e/o protetti da proprietà intellettuale (licenze di utilizzo).</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ART. 25 D. LGS. 231/2001 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato- Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato- Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
ConcuSSIONE e di cui all'art. 317 C.P.	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la	Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazion	- Induzione a modificare il bando di gara (per procedure ad evidenza pubblica ovvero per gare a procedura ristretta) in modo tale che la Società possa risultare	1	3	3 BASSO	a) Individuazione delle Aree Aziendali autorizzate a rappresentare la Società verso la P.A. b) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti responsabili per la gestione dei rapporti iniziali con la Pubblica Amministrazione, prevedendo la possibilità di effettuare controlli al fine di verificare la regolarità e la legittimità delle richieste di informazioni			

<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater C.P.</p>	<p>reclusione da sei a dodici anni</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>	<p>e a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizioni della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazioni e in Joint Ventures/RTC)</p>	<p>favorita in fase di aggiudicazione , anche attraverso violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare la gara alla Società, anche attraverso violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione ad accettare condizioni commerciali o clausole contrattuali svantaggiose,</p>				<p>avanzate dalla Società verso la P.A. o da rappresentanti di quest'ultima verso la Società.</p> <p>c) Previsione di flussi che garantiscano la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento e momenti di confronto attraverso lo svolgimento di apposite riunioni, fra i soggetti preposti alla predisposizione del bando.</p> <p>d) Segregazione delle funzioni dei titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione della stessa, prevedendo forme di verifica della congruità dell'offerta.</p> <p>e) In sede di definizione dell'offerta, previste misure di controllo (soprattutto garantendo la partecipazioni di più soggetti al medesimo procedimento) al fine di evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti, che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza di condizioni o di requisiti per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico attraverso altre procedure, ovvero che determinino il rischio di contestazioni da parte di soggetti terzi o varianti in corso d'opera.</p> <p>f) Previsione di flussi informativi fra il responsabile del procedimento e i soggetti che intervengono in esso, garantenti la tracciabilità delle</p>			
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>ovvero a sottoscrivere un contratto in assenza di effettive esigenze (per licitazioni private o ristrette), anche attraverso violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione posta in essere dal funzionario pubblico preposto all'affidamento del contratto diretta ad avvantaggiare la Società nel procedimento ad evidenza pubblica.</p>				<p>informazioni scambiate e il corretto adempimento delle varie fasi.</p> <p>g) Segregazione delle attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti.</p> <p>h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Concussion e di cui all'art. 317 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni</p>	<p>Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali</p>	<p>- Induzione a predisporre un bando di finanziamento in modo tale che la Società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione, anche attraverso violenza o minaccia.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo eventuali strumenti di controllo al fine di</p>			

<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater C.P.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>	<p>- Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione in capo alla Società, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione del finanziamento (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare il finanziamento alla Società, anche attraverso violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso la sede della Società, anche attraverso violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione posta in essere</p>				<p>garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.</p> <p>b) Previsti specifici strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti prodotti per accedere a contributi e/o finanziamento, come la verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento.</p> <p>c) Tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di tali attività sono richiesti flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.</p> <p>d) Individuazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso la P.A. nazionale o straniera.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	---	--	--	--	--	---	--	--	--

			dal funzionario pubblico preposto all'affidamento del bando diretta ad avvantaggiare la Società all'interno della procedura.						
<p>Concussione e di cui all'art. 317 C.P.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da</p>	<p>Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (es. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)</p>	<p>- Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri in mancanza dei requisiti richiesti, anche mediante violenza o minaccia / Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste, anche attraverso violenza o minaccia (presentazione e progetto).</p> <p>- Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze,</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli Enti pubblici considerati.</p> <p>b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		

	<p>sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>		<p>autorizzazioni, concessioni e pareri in mancanza dei requisiti richiesti, anche mediante violenza o minaccia / Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste, anche attraverso violenza o minaccia (attività preliminari avvio cantiere). - Induzione posta in essere dal funzionario pubblico preposto alla gestione del procedimento diretta ad avvantaggiare la Società ai fini del rilascio dell'autorizzazione, licenza o concessione richiesta.</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>Concussion e di cui all'art. 317 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni</p>	<p>Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (es. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletament o degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di manteniment o dello stesso</p>	<p>- Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri in mancanza dei requisiti richiesti, anche mediante violenza o minaccia. - Induzione del funzionario pubblico ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste, nulla osta o atti di assenso, anche attraverso violenza o minaccia. - Induzione posta in essere dal funzionario pubblico preposto alla gestione del procedimento diretta ad avvantaggiare la Società ai fini del rilascio del provvedimento</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici considerati. b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati. c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater C.P.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli</p>									

	interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.		o atto amministrativo richiesto.							
<p>Concussione e di cui all'art. 317 C.P.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità</p>	<p>Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici competenti per l'espletamento degli obblighi relativi alla gestione e del parco automezzi e del servizio TPL.</p>	<p>- Induzione a rinnovare/ rilasciare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri, anche in mancanza dei requisiti richiesti, afferenti alla gestione e manutenzione degli automezzi adibiti al TPL, anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione posta in essere dal funzionario pubblico preposto alla gestione del procedimento diretta ad avvantaggiare la Società ai fini del rilascio del provvedimento o atto amministrativo richiesto.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici considerati.</p> <p>b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	<p>è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>								
<p>Concussione e di cui all'art. 317 C.P.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da</p>	<p>Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli Enti Pubblici in materia di lavoro o previdenza.</p>	<p>- Induzione in errore circa la valutazione dell'idoneità fisica del personale viaggiante al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla Società, anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione posta in essere dal funzionario pubblico preposto alla gestione del procedimento diretta ad avvantaggiare la Società ai fini del rilascio del provvedimento o atto</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli Enti pubblici considerati.</p> <p>b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		

	<p>sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>		<p>amministrativo richiesto.</p>							
<p>Concussione e di cui all'art. 317 C.P.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce</p>	<p>Attività di verifica dei titoli di viaggio e gestione della sanzione amministrativa</p>	<p>- Induzione, violenza o minaccia posta in essere dal verificatore nei confronti del potenziale trasgressore finalizzata all'omessa predisposizione e di un verbale di sanzione, in cambio di denaro a titolo di oblazione illegittima, al fine di garantire alla Società un indebito vantaggio patrimoniale.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Obbligo di adeguata motivazione in sede di redazione del verbale di sanzione da parte del soggetto verificatore, circa i presupposti di fatto e di legge che hanno portato all'irrogazione della sanzione nei confronti del trasgressore, nonché dell'importo monetario della stessa.</p> <p>b) Divieto assoluto da parte del personale verificatore di palesare al potenziale trasgressore forme di oblazione della sanzione differenti rispetto a quelle previste dalla L. 689/81.</p> <p>c) Obbligo di immediata comunicazione al personale aziendale competente circa la ricezione di reclami o segnalazioni ad oggetto episodi di violenza, minaccia o</p>			

	<p>taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>		<p>- Induzione posta in essere dal verificatore nei confronti del potenziale trasgressore diretta all'emissione di un verbale di sanzione sulla base di presupposti inesistenti, pretestuosi ed illegittimi, anche mediante violenza o minaccia, al fine di garantire alla Società un indebito vantaggio patrimoniale.</p> <p>- Induzione posta in essere dal soggetto preposto alla gestione della pratica amministrativa finalizzata alla riscossione della sanzione, diretta alla richiesta di una maggiorazione illegittima dell'entità monetaria della sanzione,</p>				<p>persuasione inerenti al personale verificatore durante le attività di accertamento dei titoli di viaggio.</p> <p>d) Verifica da parte dell'Ufficio Movimento circa la legittimità dei presupposti giustificanti l'irrogazione della sanzione elevata dal verificatore nei confronti del trasgressore, in base ai contenuti del verbale di sanzione consegnato a fine turno.</p> <p>e) Obbligo di verifica da parte dell'Ufficio Cassa circa la congruità economica della sanzione elevata nei confronti del trasgressore, antecedentemente all'iscrizione della somma versata a titolo di saldo della sanzione all'interno delle scritture contabili aziendali e alla registrazione dell'infrazione nei <i>software</i> aziendali.</p> <p>f) Segregazione delle funzioni afferenti all'accertamento, riscossione e versamento delle somme ingiunte a titolo di sanzione.</p> <p>g) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti responsabili del procedimento diretto alla riscossione della sanzione, prevedendo la possibilità di effettuare controlli al fine di verificare la regolarità e la legittimità delle richieste avanzate nei confronti del trasgressore, anche inerenti le</p>			
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>ovvero interessi di mora non dovuti, anche mediante violenza o minaccia, al fine di determinare alla Società un indebito vantaggio patrimoniale.</p>			<p>modalità e tipologie di saldo del credito.</p> <p>h) Previsione di flussi che garantiscano la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento fra i soggetti preposti alla riscossione delle somme ingiunte a titolo di sanzione.</p> <p>i) Obbligo di utilizzo di strumenti informatici garantenti adeguata tracciabilità ed autenticità dei contributi informativi scambiati, ad oggetto comunicazioni e notifiche perfezionate nei confronti del trasgressore in pendenza del procedimento di riscossione della sanzione elevata.</p> <p>l) Segregazione delle funzioni afferenti soggetti preposti alla scelta ed attuazione dei piani di rientro ad oggetto somme di denaro ingiunte a titolo di sanzione.</p> <p>m) Preliminare quantificazione del mandato transattivo rimesso all'Ufficio Affari Generali ad oggetto procedimenti di riscossione delle sanzioni elevate nei confronti di utenti trasgressori.</p> <p>n) Previsione di modalità di pagamento adeguatamente tracciabili ai fini del pagamento della sanzione, qualora la stessa non sia stata contestualmente saldata all'atto della contestazione.</p> <p>o) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C.</p>		
--	--	--	---	--	--	---	--	--

							con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
<p>Concussion e di cui all'art. 317 C.P.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre</p>	<p>Acquisizione Servizi Atipici</p>	<p>- Induzione a predisporre un bando di gara in modo tale che la Società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione , anche attraverso violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione in capo alla Società, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione del contratto (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare il contratto alla</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Individuazione delle Aree aziendali autorizzate a rappresentare la Società verso la P.A.</p> <p>b) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti responsabili per la gestione dei rapporti iniziali con la Pubblica Amministrazione, prevedendo la possibilità di effettuare controlli al fine di verificare la regolarità e la legittimità delle richieste di informazioni avanzate dalla Società verso la P.A. o da rappresentanti di quest'ultima verso la Società.</p> <p>c) Previsione di flussi che garantiscano la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento e momenti di confronto attraverso lo svolgimento di apposite riunioni, fra i soggetti preposti alla predisposizione del bando.</p> <p>d) Segregazione delle funzioni dei titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione della stessa, prevedendo forme di verifica della congruità dell'offerta.</p> <p>e) In sede di definizione dell'offerta, previste misure di controllo (soprattutto garantendo la partecipazioni di più soggetti al medesimo procedimento) al fine di evitare il rischio di produzione alla P.A.</p>			

	anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.		Società, anche attraverso violenza o minaccia. - Induzione posta in essere dal funzionario pubblico preposto all'affidamento del contratto diretta ad avvantaggiare la Società all'interno della procedura ad evidenza pubblica.				di documenti incompleti o inesatti, che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza di condizioni o di requisiti per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico attraverso altre procedure, ovvero che determinino il rischio di contestazioni da parte di soggetti terzi o varianti in corso d'opera. f) Previsione di flussi informativi fra il responsabile del procedimento e i soggetti che intervengono in esso, garantenti la tracciabilità delle informazioni scambiate e il corretto adempimento delle varie fasi. g) Segregazione delle attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti. h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Concussion e di cui all'art. 317 C.P.	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro ed in ambito ambientale e	- Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli, anche mediante	1	3	3 BASSO	a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli Enti pubblici considerati.			

<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater C.P.</p>	<p>o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>	<p>presso i cantieri della Società, da parte della Autorità di Pubblica Vigilanza e in ambito previdenziale</p>	<p>violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione ad ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o ad omettere/ attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati, anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero ad omettere/ attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate, anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione in errore circa la correttezza e veridicità dei dati</p>				<p>b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>comunicati, relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla Società, anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione posta in essere dal funzionario pubblico preposto alla gestione del procedimento diretta ad avvantaggiare la Società, mediante astensione allo svolgimento del controllo, ovvero all'irrogazione della sanzione dovuta.</p>							
<p>Concussion e di cui all'art. 317 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro ed in ambito ambientale e</p>	<p>- Induzione ad omettere la verifica ispettiva, presso la sede della Società, da parte dell'AE, anche mediante</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli Enti pubblici considerati.</p>			

<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater C.P.</p>	<p>o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>	<p>presso i cantieri della Società, da parte della Autorità di Pubblica Vigilanza e in ambito previdenziale</p>	<p>violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli, anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione posta in essere dal funzionario pubblico preposto alla gestione del procedimento diretta ad avvantaggiare la Società, mediante astensione allo svolgimento del controllo, ovvero all'irrogazione della sanzione dovuta.</p>				<p>b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Concussion e di cui all'art. 317 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	<p>Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti</p>	<p>- Induzione a certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente nei confronti di funzionari pubblici preposti, anche mediante violenza o minaccia. - Induzione posta in essere dal funzionario pubblico preposto alla gestione del procedimento diretta ad avvantaggiare la Società tramite attestazioni o certificazioni di adempimenti inattuati o tardivi.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli Enti pubblici considerati. b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati. c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319- quater C.P.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli</p>									

	interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.									
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p>	<p>Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione della procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di personale, al fine di favorire un determinato soggetto. - Tempi di pubblicazione del bando di selezione tali da condizionare la partecipazione alla procedura. - Prestituzione e dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati. - Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati. 	1	3	3 BASSO	<p>a) Osservanza del "Regolamento per il reclutamento del personale" adottato dalla Società e della normativa vigente in materia.</p> <p>b) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione nella fase di predisposizione ed esecuzione di un bando concorsuale o altra idonea procedura consentita dalla legge finalizzata all'assunzione di personale.</p> <p>c) Predisposizione di criteri di selezione e valutazione dei candidati sufficientemente specifici, oggettivi, e legati alle effettive esigenze societarie e coerenti con le caratteristiche richieste per il ruolo da ricoprire in sede di predisposizione del bando concorsuale finalizzato all'assunzione di personale.</p> <p>d) Verifica circa la coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati nell'esecuzione di una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di personale.</p> <p>e) Acquisizione di apposita dichiarazione dei componenti della commissione in merito al possesso dei requisiti richiesti, all'atto dell'adozione del provvedimento di nomina.</p>			

<p>pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>		<p>- Composizione della commissione non <i>super partes</i> e non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p>				<p>f) Verifica preliminare dell'insussistenza di cause ostative al perfezionamento del rapporto lavorativo, con particolare riferimento alle ipotesi di <i>pantouflage</i>, in relazione alla copertura di posizioni lavorative ad alto rischio corruttivo. g) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è</p>	<p>Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane</p>	<p>- Progressioni economiche accordate illegittimamente e allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. - Mancato rispetto della normativa in materia di assenza, presenze, premialità, permessi al fine di avvantaggiare determinati soggetti.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione all'atto dell'adozione del provvedimento accordante progressioni economiche o avanzamenti di carriera. b) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione all'atto dell'adozione del provvedimento accordante premialità e permessi in favore del Dipendente. c) Rispetto delle procedure adottate dalla Società, all'atto dell'adozione di provvedimenti afferenti assenze, presenze, premialità e permessi. d) Controllo da parte di più soggetti (doppia firma) all'atto dell'adozione di provvedimenti afferenti assenze, presenze, premialità e permessi. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime</p>			

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>						<p>(o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è</p>	<p>Conferimento incarichi di collaborazioni e e nomine interne</p>	<p>- Conferimento di incarichi collaborativi in assenza della verifica dei requisiti richiesti dalla legge e del mantenimento dei medesimi ai fini dello svolgimento dell'incarico.</p> <p>- Nomina e assegnazione di incarichi amministrativi e di controllo da parte del socio pubblico, in deroga alle prescrizioni discendenti dalla disciplina "anticorruzione" di cui alla L. 190/2012 e al</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Osservanza del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni" predisposto dalla Società.</p> <p>b) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria con riferimento alle reali esigenze aziendali giustificanti il conferimento dell'incarico, anche per quanto attiene all'individuazione dei corrispettivi.</p> <p>c) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria con riferimento ai criteri di serietà, professionalità e competenza del consulente e del professionista titolare dell'incarico.</p> <p>d) Obbligo, all'atto del conferimento dell'incarico, della specifica accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del P.T.P.C. in capo al</p>			

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>		<p>D.Lgs. 39/2013.</p>				<p>soggetto affidatario dell'incarico.</p> <p>e) Obbligo di liquidazione degli onorari sulla base dell'attività svolta in modo da valutare la conformità e congruità della prestazione svolta.</p> <p>f) Verifica, da parte dell'Ufficio Legale, all'atto della nomina, della insussistenza in capo a titolari di incarichi di collaborazione esterna, ovvero ai titolari di incarichi amministrativi e di controllo designati dal Socio pubblico, delle ipotesi di inconfiribilità, incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico previste dalla disciplina "anticorruzione", nonché fenomeni di <i>pantouflage</i>.</p> <p>g) Verifica del mantenimento dei requisiti succitati in pendenza dell'incarico.</p> <p>h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Formalizzazione della richiesta di acquisto, da parte dell'area aziendale richiedente la fornitura o il servizio, tendente a definire le esigenze,</p>			

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>		<p>un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati.</p>			<p>modalità, contenuti e tempistiche del contratto.</p> <p>f) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando.</p> <p>g) Trasmissione delle informazioni dirette al soggetto responsabile per la gestione del bando di gara mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema.</p> <p>h) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate.</p> <p>i) Obbligo di indicazione e motivazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, criteri di scelta del contraente etc.) ai sensi della normativa vigente in materia in sede di predisposizione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016.</p> <p>l) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime</p>			
---	---	--	---	--	--	---	--	--	--

							(o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Nomina o designazione di soggetti preposti alla predisposizione e tecnica dei capitolati speciali di appalto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto uscenti)</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Formalizzazione della richiesta di acquisto definendo esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa da parte dell'Area aziendale richiedente la fornitura o il servizio.</p> <p>b) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino adeguate garanzie di condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando.</p> <p>c) Trasmissione e comunicazione delle informazioni di gara in favore del R.U.P. attraverso sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema.</p> <p>d) Segregazione delle funzioni ed attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, prevedendo all'uopo specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate.</p> <p>e) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e</p>			

<p>pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>						<p>controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p> <p>Corruzione di</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Rispetto del "Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato", adottato dalla Società, in conformità alla normativa vigente in materia, nelle singole fasi dell'affidamento del contratto. e) Richiesta da parte dei soggetti coinvolti di dichiarazioni in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e l'impegno a mantenere la segretezza della documentazione. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

<p>persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>									
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Redazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Formalizzazione della richiesta di acquisto, da parte dell'area aziendale richiedente la fornitura o il servizio, tendente a definire le esigenze, modalità, contenuti e tempistiche del contratto. f) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando. g) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema. h) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del</p>			
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>									
<p>Corruzione di persona</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche</p>									

<p>incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>						<p>bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate.</p> <p>i) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.</p> <p>l) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione in sede di predisposizione della documentazione di gara dei requisiti soggettivi di professionalità richiesti al concorrente coerenti con le caratteristiche tecniche ed economiche oggetto dell'affidamento.</p> <p>m) Definizione dei criteri di scelta dei potenziali fornitori della Società cui assegnare l'ordine di acquisto, utilizzando appositi strumenti con i quali possano essere verificati i requisiti di estraneità alla P.A., integrità, lealtà ed onestà necessari.</p> <p>n) Predisposizione e/o aggiornamento di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali tecnici etc.) con la previsione di clausole</p>			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale (obblighi dell'affidatario, penali, garanzie e/o fidejussioni, varianti in corso di esecuzione, revisione corrispettivo, modifiche e/o integrazioni al contratto, risoluzione contrattuale, recesso, etc.) in conformità alla normativa vigente in materia, nella predisposizione della documentazione di gara.</p> <p>o) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto dell'affidament o per favorire un determinato operatore economico.</p> <p>- Elusione delle normative ad evidenza pubblica mediante lo strumento dell'artificioso frazionamento del contratto per favorire un</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Formalizzazione della richiesta di acquisto, da parte dell'Area aziendale richiedente la fornitura o il servizio, tendente a definire le esigenze, modalità, contenuti e tempistiche del contratto. f) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino condivisione ed approvazione</p>			

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>		<p>determinato operatore economico.</p> <p>- Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione degli atti di cui all'art. 29 ("Principi in materia di trasparenza") del D.Lgs. 50/2016.</p> <p>- Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico.</p> <p>- Definizione in sede di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell'offerta al fine di favorire un determinato operatore economico.</p>				<p>congiunta dei contenuti del bando.</p> <p>g) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema.</p> <p>h) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate.</p> <p>i) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.</p> <p>l) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione all'atto della definizione dell'oggetto del contratto e dei suoi elementi essenziali ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016.</p> <p>m) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione in sede di predisposizione della documentazione di gara dei requisiti soggettivi di professionalità richiesti al concorrente coerenti con le</p>			
---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							<p>caratteristiche tecniche ed economiche oggetto dell'affidamento.</p> <p>n) Definizione dei criteri di scelta dei potenziali fornitori della Società cui assegnare l'ordine di acquisto, utilizzando appositi strumenti con i quali possano essere verificati i requisiti di estraneità alla P.A., integrità, lealtà ed onestà necessari.</p> <p>o) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Nomina della commissione giudicatrice, sia esterna sia interna, non in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida dell'A.N.A.C. in materia</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Utilizzo "Archiflow".</p> <p>b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto".</p> <p>c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori".</p> <p>d) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo,</p>									

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>									
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico.</p> <p>- Inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici.</p> <p>- Mancata previsione degli elementi di bando previsti dalla normativa</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Formalizzazione della richiesta di acquisto, da parte dell'area aziendale richiedente la fornitura o il servizio, tendente a definire le esigenze, modalità, contenuti e tempistiche del contratto. f) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando.</p>			

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>		<p>vigente in materia al fine di avvantaggiare determinati operatori economici.</p>				<p>g) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema.</p> <p>h) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate.</p> <p>i) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.</p> <p>l) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione in sede di predisposizione della documentazione di gara dei requisiti soggettivi di professionalità richiesti al concorrente coerenti con le caratteristiche tecniche ed economiche oggetto dell'affidamento.</p> <p>m) Definizione dei criteri di scelta dei potenziali fornitori della Società cui assegnare l'ordine di acquisto, utilizzando appositi strumenti con i quali possano essere verificati i</p>			
---	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--

							requisiti di estraneità alla P.A., integrità, lealtà ed onestà necessari. n) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.	Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)	- Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri.	1	3	3 BASSO	a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema. f) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate. g) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.			
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.									
Corruzione di	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si									

<p>persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>						<p>h) Rispetto della normativa in materia di pubblicità delle sedute di gara laddove non si utilizzi il portale telematico durante l'espletamento delle procedure di gara. i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Fissazione di tempi minimi di pubblicazione del bando di gara, tali da condizionare la partecipazione alla stessa – brevità del periodo. - Mancato rispetto del termine di <i>stand still</i>, laddove previsto dalla normativa vigente in materia per la stipula del contratto, al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema. f) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate. g) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di</p>			

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>						<p>permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi. h) Obblighi di adeguata motivazione in ordine al mancato rispetto del termine di legge nelle more dell'aggiudicazione del contratto. i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il Fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Formalizzazione della richiesta di acquisto, da parte dell'area aziendale richiedente la fornitura o il servizio, tendente a definire le esigenze, modalità, contenuti e tempistiche del contratto. f) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/ il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando. g) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli</p>			

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>					<p>passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema.</p> <p>h) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate.</p> <p>i) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.</p> <p>l) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione in sede di predisposizione della documentazione di gara dei requisiti soggettivi di professionalità richiesti al concorrente coerenti con le caratteristiche tecniche ed economiche oggetto dell'affidamento.</p> <p>m) Definizione dei criteri di scelta dei potenziali fornitori della Società cui assegnare l'ordine di acquisto, utilizzando appositi strumenti con i quali possano essere verificati i requisiti di estraneità alla P.A., integrità, lealtà ed onestà necessari.</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>n) Obblighi di adeguata motivazione in riferimento all'assegnazione dei punteggi tecnici ed economici in sede di valutazione delle offerte.</p> <p>o) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare il contratto a concorrenti indesiderati.</p> <p>- Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara, al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Utilizzo "Archiflow".</p> <p>b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto".</p> <p>c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori".</p> <p>d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre".</p> <p>e) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema.</p> <p>f) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate.</p> <p>g) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di</p>			

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>						<p>permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi. h) Obblighi di adeguata motivazione circa il corretto utilizzo di strumenti di autotutela di cui al D.Lgs. 50/2016. i) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori. l) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Sussistenza di offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate".</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema. f) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate.</p>			

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>						<p>g) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.</p> <p>h) Verifiche in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/ accordo tra i partecipanti alla gara in sede di valutazione delle offerte, con specifico riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2359 e ss C.C.</p> <p>h) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori.</p> <p>i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>- Alterazione dei contenuti delle verifiche per</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow".</p> <p>b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto".</p> <p>c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori".</p> <p>d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre".</p> <p>e) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i</p>			

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>		<p>pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa. 				<p>soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema.</p> <p>f) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate.</p> <p>g) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.</p> <p>h) Obblighi di adeguata motivazione ed istruttoria circa le verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016 in sede di valutazione delle offerte.</p> <p>i) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori.</p> <p>l) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, previsti specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.</p>			
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. - Violazione delle previsioni di cui all'art. 29 (<i>"Principi in materia di Trasparenza"</i>) del D.Lgs. 50/2016 al fine di evitare o ritardare la proposizione di 							

			ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.				m) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.	Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)	- Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali.	1	3	3 BASSO	<p>a) Utilizzo "Archiflow".</p> <p>b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto".</p> <p>c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori".</p> <p>d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre".</p> <p>e) Formalizzazione della richiesta di acquisto, da parte dell'area aziendale richiedente la fornitura o il servizio, tendente a definire le esigenze, modalità, contenuti e tempistiche del contratto.</p> <p>f) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando.</p> <p>g) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema.</p> <p>h) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito</p>			
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.									
Corruzione di persona incaricata di un	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.									

<p>pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>						<p>da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate. i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p> <p>Corruzione di</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si</p>	<p>Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)</p>	<p>- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito al fine di favorire determinati concorrenti.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Formalizzazione della richiesta di acquisto, da parte dell'area aziendale richiedente la fornitura o il servizio, tendente a definire le esigenze, modalità, contenuti e tempistiche del contratto. f) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando. g) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema. h) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione,</p>			

<p>persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>					<p>pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate.</p> <p>i) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.</p> <p>l) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione in sede di predisposizione della documentazione di gara dei requisiti soggettivi di professionalità richiesti al concorrente coerenti con le caratteristiche tecniche ed economiche oggetto dell'affidamento.</p> <p>m) Definizione dei criteri di scelta dei potenziali fornitori della Società cui assegnare l'ordine di acquisto, utilizzando appositi strumenti con i quali possano essere verificati i requisiti di estraneità alla P.A., integrità, lealtà ed onestà necessari.</p> <p>n) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)</p>	<p>- Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Formalizzazione della richiesta di acquisto, da parte dell'area aziendale richiedente la fornitura o il servizio, tendente a definire le esigenze, modalità, contenuti e tempistiche del contratto. f) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando. g) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema. h) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate. i) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara,</p>			
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>									
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>									

						<p>conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.</p> <p>l) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione in sede di predisposizione della documentazione di gara dei requisiti soggettivi di professionalità richiesti al concorrente coerenti con le caratteristiche tecniche ed economiche oggetto dell'affidamento.</p> <p>m) Definizione dei criteri di scelta dei potenziali fornitori della Società cui assegnare l'ordine di acquisto, utilizzando appositi strumenti con i quali possano essere verificati i requisiti di estraneità alla P.A., integrità, lealtà ed onestà necessari.</p> <p>n) Definizione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare, sulla base dei principi di cui all'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016.</p> <p>o) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico. - Inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici. - Mancata previsione degli elementi di bando previsti dalla normativa vigente in materia al fine di avvantaggiare determinati operatori economici. 	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Formalizzazione della richiesta di acquisto, da parte dell'area aziendale richiedente la fornitura o il servizio, tendente a definire le esigenze, modalità, contenuti e tempistiche del contratto. f) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando. g) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema. h) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate. i) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara,</p>			
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>									
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>									

						<p>conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.</p> <p>l) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione in sede di predisposizione della documentazione di gara dei requisiti soggettivi di professionalità richiesti al concorrente coerenti con le caratteristiche tecniche ed economiche oggetto dell'affidamento.</p> <p>m) Definizione dei criteri di scelta dei potenziali fornitori della Società cui assegnare l'ordine di acquisto, utilizzando appositi strumenti con i quali possano essere verificati i requisiti di estraneità alla P.A., integrità, lealtà ed onestà necessari.</p> <p>n) Obblighi di puntuale ed adeguata motivazione in sede di predisposizione della determina a contrarre, con riferimento agli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016.</p> <p>o) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazioni analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia. - Divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure negoziate. - Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte pre-individuate. - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicaz 	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Formalizzazione della richiesta di acquisto, da parte dell'area aziendale richiedente la fornitura o il servizio, tendente a definire le esigenze, modalità, contenuti e tempistiche del contratto. f) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando. g) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema. h) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate. i) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara,</p>			
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>									
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>									

			<p>ione della stessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamenti dei contratti per la manutenzione degli autobus: violazione regole trasparenza nell'affidamento. - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il Fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici. 			<p>conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi.</p> <ul style="list-style-type: none"> l) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione in sede di predisposizione della documentazione di gara dei requisiti soggettivi di professionalità richiesti al concorrente coerenti con le caratteristiche tecniche ed economiche oggetto dell'affidamento. m) Definizione dei criteri di scelta dei potenziali fornitori della Società cui assegnare l'ordine di acquisto, utilizzando appositi strumenti con i quali possano essere verificati i requisiti di estraneità alla P.A., integrità, lealtà ed onestà necessari. n) Obblighi di puntuale ed adeguata motivazione in sede di predisposizione della determina a contrarre, con riferimento agli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016. o) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori. p) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. 		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p>	<p>Contratti pubblici (Subappalto ed esecuzione)</p>	<p>- Mancato o insufficiente rispetto del procedimento di autorizzazione del subappalto ai sensi della normativa vigente in materia di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016.</p> <p>- Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere disposizioni normative.</p> <p>- Mancata valutazione circa la sussistenza in capo alla ditta appaltatrice delle ipotesi di</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Utilizzo "Archiflow".</p> <p>b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto".</p> <p>c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori".</p> <p>d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre".</p> <p>e) Trasmissione delle informazioni dirette al R.U.P. mediante sistemi che consentano di tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che hanno inserito tali dati nel sistema.</p> <p>f) Segregazione delle funzioni delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, il cui adempimento viene garantito da specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate.</p> <p>g) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi</p> <p>h) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta</p>			

<p>pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>		<p>esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, soprattutto nei settori merceologici ad alto rischio di infiltrazioni mafiose previsti dalla legge (es. noli a freddo di macchinari, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, autotrasporti per conto di terzi ecc.).</p>				<p>esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori. i) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione nella predisposizione della documentazione di gara circa la disciplina del regime di subappalto di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016. l) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per</p>	<p>Contratti pubblici (Subappalto ed esecuzione)</p>	<p>- Gestione dell'ordine aperto con più affidatari prescelti in violazione della normativa e della <i>Lex Specialis</i> di Gara. - Abusi e non trasparenza negli affidamenti a valle dell'ordine aperto.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". e) Segregazione delle attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto e gestione dello stesso, prevedendo specifici flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, al fine di permettere un coordinamento e controllo reciproco tra gli stessi. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C.</p>			

<p>cui all'art. 319 C.P.</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>						<p>con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver</p>	<p>Contratti pubblici (Subappalto ed esecuzione)</p>	<p>- Nomina della commissione di collaudo, o del collaudatore, sia esterno sia interno, non in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida dell'A.N.A.C. in materia, ai fini del rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità della prestazione</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

<p>cui all'art. 319 C.P.</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>		<p>oggetto del contratto.</p>							
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto</p>	<p>Contratti pubblici (Fattispecie comune)</p>	<p>Mancata comunicazione di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Rispetto Codice Etico. b) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>									
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di</p>	<p>Gestione sponsorizzazioni e/o contributi</p>	<p>- Mancata o inesatta attuazione della delibera del C.d.A. di Brescia Mobilità autorizzante l'erogazione della sponsorizzazione.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni" adottato dalle Società del Gruppo.</p> <p>b) Segregazione delle funzioni tra i soggetti competenti a ricevere la richiesta, i soggetti chiamati ad esprimersi in merito all'accoglimento della stessa ed i soggetti che si occupano della successiva attuazione.</p> <p>c) Osservanza del carattere vincolante della delibera del C.d.A. di Brescia Mobilità ai fini dell'affidamento della sponsorizzazione.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>									
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 C.P.</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 C.P.</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé</p>	<p>Attività di verifica dei titoli di viaggio e gestione della sanzione amministrativa</p>	<p>- Induzione avanzata nei confronti del verificatore al fine di omettere l'irrogazione della sanzione o di determinare un importo inferiore a quello previsto, qualora l'utilità ottenuta determini un indebito vantaggio patrimoniale in favore della Società.</p> <p>- Induzione avanzata nei</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Obbligo di adeguata motivazione in sede di redazione del verbale di sanzione da parte del soggetto verificatore, circa i presupposti di fatto e di legge che hanno portato all'irrogazione della sanzione nei confronti del trasgressore, nonché dell'importo monetario della stessa.</p> <p>b) Divieto assoluto da parte del personale verificatore di palesare al potenziale trasgressore forme di oblazione della sanzione differenti rispetto a quelle previste dalla L. 689/81.</p> <p>c) Verifica da parte dell'Ufficio Movimento circa la legittimità dei presupposti giustificanti l'irrogazione della sanzione elevata dal verificatore nei</p>			

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'art. 320 C.P.</p>	<p>o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>		<p>confronti del soggetto aziendale preposto alla riscossione della sanzione irrogata, qualora l'utilità ottenuta determini un indebito vantaggio patrimoniale in favore della Società.</p>				<p>confronti del trasgressore, in base ai contenuti del verbale di sanzione consegnato a fine turno.</p> <p>d) Obbligo di verifica da parte dell'Ufficio Cassa circa la congruità economica della sanzione elevata nei confronti del trasgressore, antecedentemente all'iscrizione della somma versata a titolo di saldo della sanzione all'interno delle scritture contabili aziendali e alla registrazione dell'infrazione nei <i>software</i> aziendali.</p> <p>e) Segregazione delle funzioni afferenti all'accertamento, riscossione e versamento delle somme ingiunte a titolo di sanzione.</p> <p>f) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti responsabili del procedimento diretto alla riscossione della sanzione, prevedendo la possibilità di effettuare controlli al fine di verificare la regolarità e la legittimità delle richieste avanzate nei confronti del trasgressore, anche inerenti le modalità e tipologie di saldo del credito.</p> <p>g) Previsione di flussi che garantiscano la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento fra i soggetti preposti alla riscossione delle somme ingiunte a titolo di sanzione.</p>			
---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

						<p>h) Obbligo di utilizzo di strumenti informatici garantenti adeguata tracciabilità ed autenticità dei contributi informativi scambiati, ad oggetto comunicazioni e notifiche perfezionate nei confronti del trasgressore in pendenza del procedimento di riscossione della sanzione elevata.</p> <p>i) Segregazione delle funzioni afferenti soggetti preposti alla scelta ed attuazione dei piani di rientro ad oggetto somme di denaro ingiunte a titolo di sanzione.</p> <p>l) Preliminare quantificazione del mandato transattivo rimesso all'Ufficio Affari Generali ad oggetto procedimenti di riscossione delle sanzioni elevate nei confronti di utenti trasgressori.</p> <p>m) Utilizzo di forme di pagamento adeguatamente tracciabili ai fini della liquidazione della somma dovuta a titolo di sanzione, qualora il saldo non avvenga contestualmente alla contestazione della sanzione da parte del verificatore.</p> <p>n) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter, comma 1, C.P. [per favorire o danneggiare e una parte processuale]</p>	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>	<p>Affari legali e contenzioso</p>	<p>- Induzione a favorire la Società all'interno di un procedimento civile, penale, amministrativo e contabile. - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero ad omettere/attendere l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate. - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Collegialità nella gestione delle pratiche giudiziarie. b) Sistema di deleghe. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter, comma 2, C.P. [ingiusta condanna alla detenzione]</p>	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta</p>	<p>Affari legali e contenzioso</p>	<p>- Induzione a favorire la Società all'interno di un procedimento penale.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Collegialità nella gestione delle pratiche giudiziarie. b) Sistema di deleghe. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.									
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali	- Induzione a predisporre un bando di finanziamento erogato da istituzioni europee o internazionali in modo tale che la Società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione, anche mediante violenza o minaccia. - Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione in capo alla Società,	1	3	3 BASSO	a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo eventuali strumenti di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo. b) Tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di tali attività sono richiesti flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.			

<p>oni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri di cui all'art. 322-bis C.P.</p>	<p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano</p>	<p>ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione del finanziamento (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare il finanziamento alla Società, anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del finanziamento alla Società, anche tramite l'attestazione della presenza in capo alla Società medesima di requisiti e referenze non veritieri (es. informazioni contabili e di</p>				<p>c) Individuazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso la P.A. nazionale o straniera.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati</p>	<p>bilancio, referenze, caratteristiche tecniche delle soluzioni e dei servizi proposti, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.), anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del finanziamento alla Società, anche tramite la predisposizione e di <i>business plan</i> e piani di investimento non sostenibili, anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso la sede della Società, anche</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>		<p>mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la sede della Società, anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità nei presupposti del finanziamento e/o omissioni rilevati nel corso di verifiche e controlli, anche al fine di agevolare o non interrompere il processo di erogazione del finanziamento agevolato, anche mediante violenza o minaccia.</p>							
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri di cui all'art. 322-bis C.P.</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p>	<p>Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazioni e a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizioni della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazioni e in Joint Ventures/RTC)</p>	<p>- Induzione in errore circa la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando di gara erogato da istituzioni europee o internazionali, allo scopo di ottenere l'assegnazione del relativo contratto anche in assenza dei requisiti richiesti, ovvero anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Individuazione delle funzioni autorizzate a rappresentare la Società verso la P.A.</p> <p>b) Previsione di flussi che garantiscano la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento e momenti di confronto attraverso lo svolgimento di apposite riunioni, fra i soggetti preposti alla predisposizione del bando.</p> <p>c) Segregazione delle funzioni dei titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione della stessa, prevedendo forme di verifica della congruità dell'offerta.</p> <p>d) Previsione di flussi informativi fra il responsabile del procedimento e i soggetti che intervengono in esso, garantenti la tracciabilità delle informazioni scambiate e il corretto adempimento delle varie fasi.</p> <p>e) Segregazione delle attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti.</p> <p>f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime</p>			

	<p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano</p>		<p>stessa (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare la gara alla Società, anche mediante violenza o minaccia.</p> <p>- Induzione in errore circa le condizioni economiche ed il tipo di prestazione oggetto del contratto, anche mediante violenza o minaccia.</p>				<p>(o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>									
<p>Traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis C.P.</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico</p>	<p>Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali</p>	<p>- Conferimento di mandato di incarico, ad oggetto la richiesta e percezione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria con riferimento ai criteri di serietà, professionalità e competenza del consulente e del professionista titolare dell'incarico. b) Obbligo, all'atto del conferimento dell'incarico, della specifica accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e</p>			

	<p>ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di</p>		<p>nazionali e sovranazionali in luogo e per conto della Società, in favore di un soggetto vantate relazioni reali o asserite con i funzionari pubblici preposti alla gestione del procedimento.</p>				<p>del P.T.P.C. in capo al soggetto affidatario dell'incarico.</p> <p>c) Preventiva identificazione ed autorizzazione dei soggetti deputati alla gestione dell'attività di consulenza, nonché dei relativi rapporti con l'Ente pubblico erogante, all'atto del conferimento dell'incarico.</p> <p>d) Conferimento del mandato ai soggetti autorizzati previa identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici eroganti.</p> <p>e) Obblighi di trasparenza nella conduzione della consulenza, mediante predisposizione di apposita relazione illustrante l'<i>iter</i> procedurale seguito.</p> <p>f) Verifica da parte dell'ufficio legale, all'atto della nomina, della insussistenza in capo a titolari di incarichi di collaborazione esterna delle ipotesi di inconfiribilità ed incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico previste dalla disciplina "anticorruzione", nonché fenomeni di <i>pantouflage</i>.</p> <p>g) Obbligo di liquidazione degli onorari sulla base dell'attività svolta in modo da valutare la conformità e congruità della prestazione svolta.</p> <p>h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>						<p>con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis C.P.</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri</p>	<p>Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazioni e a procedure ad evidenza</p>	<p>- Conferimento di mandato di incarico, ad oggetto la negoziazione e stipula di contratti pubblici e banditi da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali in luogo e per conto della Società, in</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria con riferimento ai criteri di serietà, professionalità e competenza del consulente e del professionista titolare dell'incarico. b) Obbligo, all'atto del conferimento dell'incarico, della specifica accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del P.T.P.C. in capo al soggetto affidatario dell'incarico.</p>			

	<p>soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p>	<p>pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizione della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazione e in Joint Ventures/RTC)</p>	<p>favore di un soggetto vantate relazioni reali o asserite con i funzionari pubblici preposti alla gestione della procedura ad evidenza pubblica.</p>				<p>c) Preventiva identificazione ed autorizzazione dei soggetti deputati alla gestione dell'attività di consulenza, nonché dei relativi rapporti con l'Ente pubblico erogante, all'atto del conferimento dell'incarico.</p> <p>d) Conferimento del mandato ai soggetti autorizzati previa identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici eroganti.</p> <p>e) Obblighi di trasparenza nella conduzione della consulenza, mediante predisposizione di apposita relazione illustrante l'iter procedurale seguito.</p> <p>f) Verifica, all'atto della nomina da parte dell'ufficio legale, della insussistenza in capo a titolari di incarichi di collaborazione esterna delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico previste dalla disciplina "anticorruzione", nonché fenomeni di <i>pantouflage</i>.</p> <p>g) Obbligo di liquidazione degli onorari sulla base dell'attività svolta in modo da valutare la conformità e congruità della prestazione svolta.</p> <p>h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>									
<p>Traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis C.P.</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa</p>	<p>Assistenza tecnica ad Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali/altre società partecipate pubbliche</p>	<p>- Sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, finalizzato a dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Preventiva identificazione ed autorizzazione dei soggetti deputati alla gestione dell'attività di consulenza, nonché dei relativi rapporti con l'Ente pubblico beneficiante, all'atto del conferimento dell'incarico.</p> <p>b) Conferimento del mandato ai soggetti autorizzati previa identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici considerati.</p> <p>c) Obblighi di trasparenza nella conduzione della consulenza,</p>			

<p>dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione</p>		<p>illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, durante un procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione e di atti di gara con riferimento a procedure di gara di competenza di altra Amministrazione Pubblica/ Ente Locale/ altra società partecipata pubblica, con l'intento di agevolare il concorrente.</p> <p>- Sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con</p>				<p>mediante predisposizione di apposita relazione illustrante l'iter procedurale seguito.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	---	--	--	--	---	--	--	--

	<p>all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>		<p>un incaricato di un pubblico servizio, finalizzato a dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio durante un procedimento di assistenza tecnica nella predisposizione e di atti di selezione del personale con riferimento a procedimenti di selezione del personale</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			di competenza di altra Amministrazione Pubblica/ Ente Locale/ altra società partecipata pubblica, con l'intento di favorire uno specifico soggetto.							
Pene per il corruttore di cui all'art. 321 C.P.	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazioni e a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizioni della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazioni e in Joint	- Induzione a modificare il bando di gara (per procedure ad evidenza pubblica ovvero per gare a procedura ristretta) in modo tale che la Società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione . - Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della	1	3	3 BASSO	a) Individuazione delle Aree aziendali autorizzate a rappresentare la Società verso la P.A. b) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti responsabili per la gestione dei rapporti iniziali con la Pubblica Amministrazione, prevedendo la possibilità di effettuare controlli al fine di verificare la regolarità e la legittimità delle richieste di informazioni avanzate dalla Società verso la P.A. o da rappresentanti di quest'ultima verso la Società. c) Previsione di flussi che garantiscano la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento e momenti di confronto attraverso lo svolgimento di apposite riunioni, fra i soggetti preposti alla predisposizione del bando. d) Segregazione delle funzioni dei titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione della stessa,			
Istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 C.P.	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,									

	<p>soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o</p>	<p>Ventures/RTC)</p>	<p>stessa (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare la gara alla Società.</p> <p>- Induzione ad accettare condizioni commerciali o clausole contrattuali svantaggiose, ovvero a sottoscrivere un contratto in assenza di effettive esigenze (per licitazioni private o ristrette).</p>				<p>prevedendo forme di verifica della congruità dell'offerta.</p> <p>e) In sede di definizione dell'offerta, previste misure di controllo (soprattutto garantendo la partecipazioni di più soggetti al medesimo procedimento) al fine di evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti, che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza di condizioni o di requisiti per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico attraverso altre procedure, ovvero che determinino il rischio di contestazioni da parte di soggetti terzi o varianti in corso d'opera.</p> <p>f) Previsione di flussi informativi fra il responsabile del procedimento e i soggetti che intervengono in esso, garantenti la tracciabilità delle informazioni scambiate e il corretto adempimento delle varie fasi.</p> <p>g) Segregazione delle attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti.</p> <p>h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.									
Pene per il corruttore di cui all'art. 321 C.P.	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali	- Induzione a predisporre un bando di finanziamento in modo tale che la Società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione - Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione in capo alla Società, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione del finanziamento (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione	1	3	3 BASSO	a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo eventuali strumenti di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo. b) Previsti specifici strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti prodotti per accedere a contributi e/o finanziamento, come la verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento. c) Tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di tali attività sono			
Istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 C.P.	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia									

	<p>accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una</p>		<p>ne) o comunque ad assegnare il finanziamento alla Società.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso le sedi della Società. - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la sede della Società. - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate nei presupposti del finanziamento dichiarati dalla Società e/o omissioni rilevati nel corso di verifiche e controlli, anche al fine di agevolare o non interrompere il processo di 				<p>richiesti flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.</p> <p>d) Individuazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso la P.A. nazionale o straniera.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--

	promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.		erogazione del finanziamento agevolato.							
Pene per il corruttore di cui all'art. 321 C.P.	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (es. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)	- Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti / Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste (presentazioni e progetto). - Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti / Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni,	1	3	3 BASSO	a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici considerati. b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati. c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 C.P.	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo									

	<p>318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un</p>		<p>concessioni, pareri, richieste <u>(attività preliminari avvio cantiere).</u></p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	privato per le finalità indicate dall'articolo 319.									
<p>Pene per il corruttore di cui all'art. 321 C.P.</p> <p>Istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 C.P.</p>	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo</p>	<p>Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (es. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento o dello stesso</p>	<p>- Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti.</p> <p>- Induzione del funzionario pubblico ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri richieste, nulla osta o atti di assenso.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli Enti pubblici considerati.</p> <p>b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

<p>318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	privato per le finalità indicate dall'articolo 319.									
<p>Pene per il corruttore di cui all'art. 321 C.P.</p> <p>Istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 C.P.</p>	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo</p>	<p>Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici competenti per l'espletamento o degli obblighi relativi alla gestione e del parco automezzi e del servizio TPL</p>	<p>- Induzione a rinnovare/ rilasciare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri, anche in mancanza dei requisiti richiesti, afferenti alla gestione e manutenzione degli automezzi adibiti al TPL.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici considerati.</p> <p>b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

<p>318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	privato per le finalità indicate dall'articolo 319.									
Pene per il corruttore di cui all'art. 321 C.P.	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli Enti Pubblici in materia di lavoro o previdenza	- Induzione in errore circa la valutazione dell'idoneità fisica del personale viaggiante al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla Società.	1	3	3 BASSO	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli Enti pubblici considerati.</p> <p>b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
Istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 C.P.	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.									

<p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	indicate dall'articolo 319.									
Pene per il corruttore di cui all'art. 321 C.P.	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	Acquisizione Servizi Atipici	- Induzione a predisporre un bando di gara in modo tale che la Società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione - Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione in capo alla Società, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione del contratto (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare il contratto alla Società.	1	3	3 BASSO	a) Individuazione delle Aree aziendali autorizzate a rappresentare la Società verso la P.A. b) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti responsabili per la gestione dei rapporti iniziali con la Pubblica Amministrazione, prevedendo la possibilità di effettuare controlli al fine di verificare la regolarità e la legittimità delle richieste di informazioni avanzate dalla Società verso la P.A. o da rappresentanti di quest'ultima verso la Società. c) Previsione di flussi che garantiscano la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento e momenti di confronto attraverso lo svolgimento di apposite riunioni, fra i soggetti preposti alla predisposizione del bando. d) Segregazione delle funzioni dei titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione della stessa, prevedendo forme di verifica della congruità dell'offerta. e) In sede di definizione dell'offerta, previste misure di controllo (soprattutto garantendo la partecipazioni di più soggetti al medesimo procedimento) al fine di evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o			
Istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 C.P.	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per									

<p>indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>							<p>inesatti, che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza di condizioni o di requisiti per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico attraverso altre procedure, ovvero che determinino il rischio di contestazioni da parte di soggetti terzi o varianti in corso d'opera.</p> <p>f) Previsione di flussi informativi fra il responsabile del procedimento e i soggetti che intervengono in esso, garantenti la tracciabilità delle informazioni scambiate e il corretto adempimento delle varie fasi.</p> <p>g) Segregazione delle attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti.</p> <p>h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Pene per il corruttore di cui all'art. 321 C.P.</p>	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro ed in ambito ambientale e presso i cantieri della Società, da parte della Autorità di Pubblica Vigilanza e in ambito previdenziale</p>	<p>- Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli. - Induzione ad ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o ad omettere/attendere l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati. - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate. - Induzione in errore circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati,</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici considerati. b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati. c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 C.P.</p>	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un</p>									

	<p>pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>		<p>relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla Società.</p>							
Pene per il corruttore	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318,	Controlli, verifiche,	- Induzione ad omettere la verifica	1	3	3 BASSO	a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati			

<p>di cui all'art. 321 C.P.</p> <p>Istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 C.P.</p>	<p>nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del</p>	<p>ispezioni e sanzioni, in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro ed in ambito ambientale e presso i cantieri della Società, da parte della Autorità di Pubblica Vigilanza e in ambito previdenziale</p>	<p>ispettiva, presso la sede della Società, da parte dell'AE.</p> <p>- Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.</p> <p>- Ritardo o omesso controllo degli introiti del sistema di bigliettazione.</p>				<p>mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici considerati.</p> <p>b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--

	<p>suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>									
<p>Pene per il corruttore di cui all'art. 321 C.P.</p>	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e</p>	<p>Gestione degli adempimenti societari e rapporti con</p>	<p>- Induzione a certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti</p>			

<p>Istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 C.P.</p>	<p>nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il</p>	<p>gli Enti coinvolti</p>	<p>compiuti tardivamente nei confronti di funzionari pubblici preposti.</p>				<p>dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici considerati.</p> <p>b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti pubblici competenti.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su un **valore "basso" (compreso, quindi, tra 2 e 3)**, la Società, in ragione dei Protocolli Generali e dei Protocolli Specifici indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, mantenuto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del "rischio accettabile" rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.



ALLEGATO 2 – REATI-PRESUPPOSTO INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Il presente Allegato 2 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto informatici e il trattamento illecito di dati: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

CONSIDERAZIONI GENERALI

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato, nel corso degli anni, modifiche sostanziali nell'organizzazione del *business* di impresa, incidendo sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare od occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti ma anche fattispecie nuove, tipiche del c.d. “mondo virtuale”. A ciò si aggiunga l'ingresso massivo di dispositivi mobili (es. *tablet*, *smartphone*, ecc.) e l'utilizzo di *server* di *cloud computing*, che moltiplicano le opportunità di realizzazione di un reato informatico, introducendo criticità in relazione al loro utilizzo aziendale. Quanto ai soggetti maggiormente esposti a tali fattispecie di reato, essi possono potenzialmente coinvolgere qualsiasi Ente che utilizzi in maniera rilevante strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attività. È chiaro, tuttavia, che tale categoria di reato risulta di più probabile accadimento in quei settori attivi nell'erogazione di servizi legati all'*Information Technology* – es. gestione delle infrastrutture informatiche di rete, sistemi di *e-commerce*, ecc. – ovvero in cui tali servizi costituiscono un valore aggiunto per il cliente. Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di Reato-Presupposto, l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici, determinanti un interesse o un vantaggio economico per l'Ente. Ai fini dell'organizzazione ed implementazione di un adeguato sistema preventivo, è giocoforza verificare che lo stato in tema di *ICT Security Governance & Management* sia tale da aspirare al riconoscimento dell'esimente di responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001, in caso di commissione di un delitto informatico. In tal senso è auspicabile:

- la previsione di specifiche indicazioni volte ad impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno dell'Ente sia tramite apparecchiature non soggette al controllo dello stesso;
- la previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari – o vincoli contrattuali nel caso di terze parti – a carico dei Dipendenti o altri Destinatari del Modello, che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni dei comportamenti forniti;

- la predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o a impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei Dipendenti e, in particolare, di quelli appartenenti alle strutture aziendali più esposte a tale rischio;
- la predisposizione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali e previsione di idonee clausole nei contratti conclusi con i *provider* di servizi tecnologici legati all'*Information Technology*.

A ciò si aggiunge la necessità – in virtù dei recenti sviluppi tecnologici – di adottare *policy* e procedure organizzative concernenti l'utilizzo di apparecchi personali sul luogo di lavoro, qualora ammessi, e l'utilizzo di sistemi di c.d. *cloud computing*. Il sistema di controllo per la prevenzione dei reati di criminalità informatica dovrà altresì basarsi, ove applicabili, sui seguenti principi di controllo:

- separazione dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio;
- tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio;
- procedure e livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio;
- raccolta, analisi e gestione di segnalazioni di fattispecie a rischio di reati informatici rilevati da soggetti interni ed esterni all'Ente;
- procedure di *escalation* per la gestione di fattispecie a rischio di reato caratterizzate da elevate criticità.

In linea con tali premesse, l'articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti alla quasi totalità dei reati informatici, qualora tali reati siano commessi nel loro interesse o al loro vantaggio dai Soggetti Apicali o dai Soggetti Sottoposti. Le tipologie di reato informatico si riferiscono ad una pluralità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta, e, in altri casi, lo strumento attraverso cui l'autore del reato intende realizzare altre fattispecie penalmente rilevanti. Tali fattispecie di reato possono essere così individuate:

- a) delitto di "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" di cui all'art. 615-*ter* C.P.;
- b) delitto di "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche" di cui all'art. 617-*quater* C.P.;
- c) delitto di "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche" di cui all'art. 617-*quinquies* C.P.;
- d) delitto di "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici" di cui all'art. 635-*bis* C.P.;
- e) delitto di "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità" di cui all'art. 635-*ter* C.P.;
- f) delitto di "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici" di cui all'art. 635-*quater* C.P.;
- g) delitto di "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità" di cui all'art. 635-*quinquies* C.P.;
- h) delitto di "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici" di cui all'art. 615-*quater* C.P.;
- i) delitto di "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" di cui all'art. 615-*quinquies* C.P.;
- j) delitto di cui all'art. 491-*bis* C.P. riferibile alla falsità ideologica o materiale di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria;
- k) delitto di "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica" di cui all'art. 640-*quinquies* C.P.;
- l) delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 21.9.2019, n. 105 (convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019, n. 133).

In particolare, l'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei sopra riportati delitti, si applichino all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (previsto dall'art. 615-ter C.P.)</p>		
<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (previsto dall'art. 617-quater C.P.)</p>		
<p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (previsto dall'art. 617-quinquies C.P.)</p>		
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (previsto dall'art. 635-bis C.P.)</p>	Da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (previsto dall'art. 635-ter C.P.)</p>		
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (previsto dall'art. 635-quater C.P.)</p>		
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (previsto dall'art. 635-quinquies C.P.)</p>		

<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (previsto dall'art. 615-<i>quater</i> C.P.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (previsto dall'art. 615-<i>quinqües</i> C.P.)</p>	<p>Da 100 a 300</p>	<p>Min. 25.800 Max 464.700</p>
<p>Delitto riferibile alla falsità ideologica o materiale di un documento informatico avente efficacia probatoria (previsto dall'art. 491-<i>bis</i> C.P.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (previsto dall'art. 640-<i>quinqües</i> C.P.)</p> <p>Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 21.9.2019, n. 105</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min 25.800 Max 619.600</p>
<p>In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>ter</i>, 617-<i>quater</i>, 617-<i>quinqües</i>, 635-<i>bis</i>, 635-<i>ter</i>, 635-<i>quater</i> e 635-<i>quinqües</i> del C.P., si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. del 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente in ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, a cui si aggiunge l'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovverosia la pubblicazione della sentenza a seguito dell'irrogazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.</p>		
<p>In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>quater</i> e 615-<i>quinqües</i> del C.P., si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive: la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente in ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, a cui si aggiunge l'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovverosia la pubblicazione della sentenza a seguito dell'irrogazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.</p>		
<p>In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-<i>bis</i>, 640-<i>quinqües</i> del C.P. e per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica</p>		

Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente in ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, a cui si aggiunge l'applicazione dell'art. 18 D.Lgs. 231/2001, ovvero la pubblicazione della sentenza a seguito dell'irrogazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.

Sin da subito, si evidenzia che la fattispecie dei delitti di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. 105/2019, richiamati nel terzo comma dell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, non sembrano rientrare nella specifica sfera di rischio della Società, in quanto la stessa, ad oggi, non rientra fra le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti da tale norma.

Allo stesso modo non pare rientrare nella specifica sfera di rischio della Società, la macro-area inerente alle “frodi informatiche”, considerato che la fattispecie - prevista dall'art. 640-quinquies C.P. - ricalca quella prevista dall'art. 640-ter C.P., con la precisazione che la frode informatica deve essere posta in essere da un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. La Società, non occupandosi di qualsivoglia attività afferente all'erogazione di servizi di certificazione di firma digitale, risulterebbe essere esclusa dal campo applicativo della norma di cui all'art. 640-quinquies C.P.

Le fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 possono essere raggruppate in **quattro macro-aree** così suddivise:

- 1) “*frodi informatiche*”;
- 2) “*falsificazioni*”;
- 3) “*integrità dei dati e dei sistemi informatici*”;
- 4) “*riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche*”.

i. Relativamente alla prima macro-area inerente alle “*frodi informatiche*”, si rinvia a quanto precedentemente esposto.

Venendo all'analisi delle **singole fattispecie di Reato-Presupposto astrattamente applicabili al contesto aziendale della Società** si evidenzia quanto segue.

- ii. La seconda macro-area è quella inerente alle “*falsificazioni*”. Il documento informatico è sostanzialmente un documento immateriale e dinamico ed è la “*rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*” – come inizialmente definito dall'art. 1, lett. a), del d.P.R. 10.11.1997, n. 513 (poi abrogato) e ribadito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (il “**d.P.R. 445/2000**”), in quanto non vi è alcuna distinzione tra l'originale e la copia del documento medesimo. Non si tratta, dunque, di un mero cambio di supporto rispetto al preesistente documento cartaceo, ma di un cambio nella concezione vera e propria di documento che nell'informatica, come anticipato, assume i caratteri di “*rappresentazione*”. Un documento informatico, per essere valido, deve poter essere autenticato e se ne deve poter attribuire la paternità al suo sottoscrittore. A tale scopo interviene la “*firma digitale*”, definita dall'art. 1, comma 1, lett. n) del d.P.R. 445/2000 quale “[...] *particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici*”. Tutto ciò è confermato dall'art. 20, comma 1-bis del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e ss.mm.ii. (“*Codice dell'amministrazione digitale*”) (il “**D.Lgs. 82/2005**”), in cui si specifica che il

documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta, avendo la medesima efficacia giuridica prevista dall'art. 2702 C.C., allorché sul documento stesso sia apposta legalmente una firma digitale. Per completezza analitica si rimanda ai contenuti di cui al D.Lgs. 82/2005 al cui rispetto la Società è obbligata, come si tratterà oltre.

- iii. Il C.P. regola poi una terza macro-area, che riguarda “*l'integrità dei dati e dei sistemi informatici*” - caratterizzata da un *range* di fattispecie dirette a danneggiare e menomare fisicamente un sistema informatico – individuate nel Libro II “*Dei delitti in particolare*”, nel Titolo XIII “*Dei delitti contro il patrimonio*”, Capo I “*Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone*”, del C.P. La fattispecie di “*danneggiamento*” presa in considerazione non è solamente riferibile alle sole apparecchiature informatiche o telematiche, ma anche ai dati, informazioni o programmi in esse contenute, necessariamente caratterizzati da immaterialità e difficili da punire con il generico reato di “*danneggiamento*”. All'interno di tali fattispecie si parla, infatti, di danneggiamento totale o parziale, facendo riferimento alle modalità attraverso cui si può rendere del tutto o in parte inservibile un sistema informatico/telematico, di deterioramento, con riferimento alla creazione di guasti in grado di far scemare le prestazioni del sistema, e di distruzione, riferendosi ad un'azione di annullamento totale di un sistema. Inoltre, attraverso l'art. 615-*quinqies* C.P. (“*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*”), il legislatore mira a reprimere la “*diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico*”.
- iv. Ultima macro-area dei reati informatici è quella inerente alla “*riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche*”. In tale ambito il C.P. interviene con l'intento di reprimere forme di intrusione nella sfera privata altrui. In questo contesto ritroviamo una pluralità di fattispecie, contenute nel Libro II “*Dei delitti in particolare*”, Titolo XII “*Dei delitti contro la persona*”, Capo III “*Dei delitti contro la libertà individuale*”, sezione IV “*Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio*” del C.P. e sezione V “*Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti*”, volte a presidiare tale bene giuridico, di cui si citano:
- l'art. 615-*ter* C.P. “*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*”, diretto a tutelare un sistema informatico, inteso come vera e propria estensione del domicilio dell'individuo, al fine di proteggerlo da accessi non autorizzati e da permanenza non gradita;
 - gli artt. 615-*quater* e 615-*quinqies* C.P., attraverso cui il legislatore punisce la detenzione non autorizzata di codici di accesso - intendendosi con tale espressione non solo le *password*, ma anche P.I.N., *smart card* criptate o eventuali sistemi biometrici, come le impronte digitali ed il riconoscimento vocale –, ma anche la loro diffusione illecita a terzi non autorizzati;
 - gli artt. 617-*quater*, 617-*quinqies* C.P. per tutelare la riservatezza delle comunicazioni informatiche proprio come nello stesso C.P. sono tutelate le comunicazioni per mezzo di apparecchiature telefoniche, telegrafiche ed epistolari.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

La Società ha adottato ed applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto informatici e trattamento illecito di dati oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate:

- 1) definiti i ruoli e le competenze dei soggetti che possono operare sul sistema informatico aziendale;
- 2) nomina dei soggetti delegati ad operare sul sistema informatico aziendale;
- 3) procedure e regole aziendali per i Dipendenti;
- 4) utilizzo credenziali personali per l'utilizzo degli strumenti informatici forniti ai Dipendenti;
- 5) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.



La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 “*Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti*”, UNI EN ISO 14001:2015 “*Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso*”, UNI ISO 45001:2018 “*Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso*”, a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia.

Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono, tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai reati informatici e trattamento illecito di dati, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo “*GBM Servizio Informatico*” e relativi processi:
 - “*GBM Servizio Informatico – Sistemi Informativi*”;
 - “*GBM Servizio Informatico – Networking*”;
 - “*GBM Servizio Informatico – Reti Pubbliche*”;
 - “*GBM Servizio Informatico – Help Desk*”;
 - “*GBM Servizio Informatico – Riparazioni*”;
- macro processo “*GBM Sistema privacy*” e relativo processo:
 - “*GBM Sistema privacy – Valutazione Trattamento dei dati personali*”;
- macro processo “*GBM Sistema Integrato*”;
- macro processo “*GBM Comunicazione*”;
- macro processo “*GBM Direzione*”;
- macro processo “*BT Impianti*”;
- macro processo “*BT Impianti fissi*”;
- macro processo “*BT Magazzino*”;
- macro processo “*BT Servizio TPL*”;
- macro processo “*BT Titoli di Viaggio*”;
- macro processo “*BT Videosorveglianza*”.

MISURE IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 82/2005

Come anticipato nella “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia, le norme di cui al D.Lgs. 82/2005 si applicano anche nei confronti della Società. L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 prevede che la finalità del D.Lgs. medesimo sia quella di assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e di far sì che i destinatari di tale normativa si organizzino ed agiscano a tale fine, utilizzando, con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'art. 6-ter del D.Lgs. 82/2005 prevede che, al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi, è stato istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “*Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le Pubbliche Amministrazioni, i gestori



di pubblici servizi e i privati. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 82/2005, la Società ha provveduto a dotarsi di un proprio domicilio digitale e ad effettuare la registrazione sull'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni). L'art. 17 del D.Lgs. 82/2005 ("Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale") prevede che ogni soggetto tenuto all'applicazione delle norme di cui al medesimo D.Lgs. individui un unico ufficio dirigenziale generale al quale affidare la transizione alla modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 82/2005, la Società ha individuato un Responsabile per la Transizione Digitale, limitatamente ai servizi, ai sistemi ed ai processi informatici di dominio del Gruppo, gestiti da Brescia Mobilità nel proprio *Data Center* e forniti quale servizio a Brescia Trasporti nell'ambito di apposito contratto di servizio, a cui è affidato lo svolgimento dei compiti indicati dalla citata normativa. Inoltre, tenuto conto dell'organizzazione aziendale e delle indicazioni normative, la Società ha costituito un gruppo di lavoro – a *staff* del Direttore Generale – presieduto dal nominato Responsabile, composto da personale in possesso delle necessarie competenze nei vari settori e dedicato allo svolgimento delle attività sia per l'attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 82/2005 sia per l'attuazione della transizione alla modalità operativa digitale ed ai conseguenti processi di riorganizzazione aziendale.

Come anticipato nella "*Parte Generale*" del Modello, nel percorso di attuazione delle misure di cui al D.Lgs. 82/2005, si è reso necessario procedere all'individuazione ed alla nomina di altre importanti funzioni, tenuto conto dell'organizzazione documentale della Società ed in forza della specifica normativa in materia; nello specifico, la Società ha individuato un Responsabile per la Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici per lo svolgimento delle attività di cui alla sopracitata normativa. Considerato, inoltre, che la sopra citata normativa prevede l'obbligo, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni spettanti al Responsabile per la Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici, di nominare un vicario, la Società ha valutato di individuare e nominare un soggetto, in possesso di competenza tecniche complementari a quelle del Responsabile medesimo, per tale ruolo e per entrambe le funzioni. Tenuto infine conto dell'organizzazione aziendale, delle articolate e settoriali incombenze spettanti al Responsabile per la Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici, la Società ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro, presieduto da tale Responsabile, composto da professionalità in possesso delle necessarie competenze, nei vari settori, specificatamente dedicato allo svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. 82/2005 e ai dd.PP.CC.MM. del 3.12.2003, sia pur nei limiti di quanto applicabile alla Società medesima.

MISURE ANTICORRUZIONE

Alcune Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto informatici e trattamento illecito di dati oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "*direzione e coordinamento unitari*" di tale società ai sensi dell'art. 2497-*bis* del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto informatici e trattamento illecito di dati, come indicate nel documento Allegato B (“MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001”). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento “Parte Generale” del Modello.

ART. 24-BIS D. LGS. 231/2001 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato-Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato-Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria di cui all'art. 491 bis C.P.	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	Gestione sistema informatico	- Utilizzazione di un certificato di firma digitale falsificato, scaduto o non valido in sede di sottoscrizione di un documento informatico. - Utilizzazione di un certificato di firma digitale da parte di un soggetto diverso dal titolare in sede di sottoscrizione di un documento informatico. - Utilizzo della firma digitale da parte del titolare,	2	3	6 MEDIO	a) Rispetto del “ <i>Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica</i> ”. b) Rispetto del “ <i>Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali</i> ” adottato dalla Società. c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i> . d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.	1) Verifica preventiva all'acquisizione di un certificato di firma digitale, della qualificazione ed accreditamento del soggetto rilasciante il certificato di firma digitale all'esercizio dell'attività suddetta da parte dall'AgID ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 82/2005, nonché di requisiti di legalità, onorabilità e professionalità posseduti dal soggetto rilasciante il certificato di firma digitale secondo le disposizioni di cui all'art. 24, comma 4-ter del D.Lgs. 82/2005, qualora il soggetto non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE (Tempestivo).	1) Amministratore di Sistema 2) Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti 3) Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti 4) Dirigente e/o Responsabile Area Personale	<i>Audit</i> , con cadenza annuale, da parte dell'ufficio <i>Internal Auditing</i>

			<p>in deroga alle limitazioni d'uso contenute nel certificato di firma digitale.</p> <p>- Detenzione o possesso di <i>software</i> o apparecchiature informatiche atte a falsificare, modificare, alterare o decriptare la chiave crittografica asimmetrica contenuta nel dispositivo di autenticazione di firma digitale.</p>					<p>2) Verifica preventiva alla sottoscrizione di un contratto o documento digitale della validità e delle limitazioni afferenti il certificato di firma digitale da parte del titolare (Tempestivo).</p> <p>3) Obblighi permanenti di corretta custodia e conservazione del dispositivo di firma digitale, nonché degli strumenti di autenticazione contenenti la chiave crittografica privata nei confronti di soggettività aziendali titolari di firma digitale (Tempestivo).</p> <p>4) Formazione specifica del personale aziendale preposto quotidianamente all'utilizzo di strumenti informatici sulle tematiche afferenti la <i>cybersecurity</i>, secondo criteri di approfondimento calibrati in base alla posizione gerarchica e sfera di competenza – (secondo Piano Formazione).</p>		
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all'art. 615-ter C.P.</p>	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero</p>	<p>Gestione sistema informatico</p>	<p>- Attivazione o possesso di apparati di trasmissione dati in grado di superare le protezioni di sicurezza</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Rispetto del “<i>Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica</i>”.</p> <p>b) Rispetto del “<i>Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali</i>” adottato dalla Società.</p> <p>c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/</p>			

	<p>vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento</p>		<p>informatiche adottate. - Utilizzazione di applicativi informatici protetti da misure di sicurezza, sia <i>hardware</i> sia <i>software</i>, nonché di accessi e consultazioni a <i>database</i> aziendali ed ogni altro sistema di salvataggio dati in violazione del regime autorizzatorio stilato dall'Amministratore di Sistema.</p>				<p>informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>.</p> <p>d) Obblighi permanenti di corretta custodia e conservazione delle <i>password</i> abilitanti l'accesso a sistemi informatici aziendali, <i>database</i> e ogni altro sistema di salvataggio dati nei confronti di soggettività aziendali titolari di <i>password</i>.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-quater C.P.</p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater.</p>	<p>Gestione sistema informatico</p>	<p>- Detenzione di apparati di trasmissione dati in grado di superare le protezioni di sicurezza informatiche adottate.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Rispetto del “<i>Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica</i>”. b) Rispetto del “<i>Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali</i>” adottato dalla Società. c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	--	---	----------	----------	---------------------------	---	--	--	--

<p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di cui all'art. 615-quinquies C.P.</p>	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>	<p>Gestione sistema informatico</p>	<p>- Utilizzo di strumenti <i>software</i> e/o <i>hardware</i> atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Rispetto del “<i>Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica</i>”. b) Rispetto del “<i>Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali</i>” adottato dalla Società. c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	----------	----------	---------------------------	--	--	--	--

<p>Intercettazioni e impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 617 quater C.P.</p>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno</p>	<p>Gestione sistema informatico</p>	<p>- Utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Rispetto del “<i>Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica</i>”. b) Rispetto del “<i>Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali</i>” adottato dalla Società. c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	--	--	----------	----------	---------------------------	---	--	--	--

	<p>a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>									
<p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare,</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature</p>	<p>Gestione sistema informatico</p>	<p>- Utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare,</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Rispetto del “Disciplinare tecnico per l’utilizzo di internet e della posta elettronica”.</p> <p>b) Rispetto del “Regolamento sull’utilizzo degli strumenti aziendali” adottato dalla Società.</p>			

<p>impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 617 quinquies C.P.</p>	<p>atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.</p>		<p>alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.</p>				<p>c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 bis C.P.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con</p>	<p>Gestione sistema informatico</p>	<p>- Utilizzo di strumenti <i>software</i> e/o <i>hardware</i> atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Rispetto del "<i>Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica</i>". b) Rispetto del "<i>Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali</i>" adottato dalla Società. c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.									
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità di cui all'art. 635 ter C.P.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni,	Gestione sistema informatico	- Utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.	1	3	3 BASSO	<p>a) Rispetto del “Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica”.</p> <p>b) Rispetto del “Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali” adottato dalla Società.</p> <p>c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.									
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di cui all'art. 635 quater C.P.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la	Gestione sistema informatico	- Utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.	1	3	3 BASSO	<p>a) Rispetto del "Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica".</p> <p>b) Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società.</p> <p>c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.								
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità di cui all'art. 635 quinquies C.P.	Se il fatto di cui all'articolo 635- <i>quater</i> c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile,	Gestione sistema informatico	- Utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.	1	3	3 BASSO	<p>a) Rispetto del “<i>Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica</i>”.</p> <p>b) Rispetto del “<i>Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali</i>” adottato dalla Società.</p> <p>c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		



	<p>la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato **(i)** sia su un **valore “basso” (compreso, quindi, tra 2 e 3)** **(ii)** sia su **un valore “medio” (compreso, quindi, tra 4 e 6)**, la Società, in ragione dei Protocolli Generali, dei Protocolli Specifici, nonché dei Protocolli Integrativi indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, rispettivamente, **(i)** mantenuto ad un livello accettabile **(ii)** nonché contenuto e ridotto ad un livello accettabile. Poiché l’identificazione del “rischio accettabile” rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.

ALLEGATO 3 – REATI-PRESUPPOSTO DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il presente Allegato 3 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto di criminalità organizzata: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 407 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'articolo 2, comma 29, della Legge 15.7.2009, n. 94 (*“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*) ha introdotto all'interno del D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter, con il quale è stata estesa la responsabilità degli Enti anche alle ipotesi di delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, anche straniera, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope ed, in genere, ai delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. L'intervento del legislatore ha eliminato una asimmetria del sistema che sanzionava i delitti di criminalità organizzata solo qualora assumessero i connotati della “transnazionalità”, ai sensi della Legge del 16.7.2006, n. 146 (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*) e non già qualora esaurissero i loro effetti nell'ambito del territorio dello Stato. Infatti, i delitti associativi ed i delitti di criminalità organizzata “transnazionali” già figuravano tra i Reati-Presupposto della responsabilità degli Enti ai sensi della L. 146/2006. Inoltre, la fattispecie in esame può concretamente realizzarsi sia all'interno dell'Ente – anche eventualmente nell'ipotesi che lo stesso si configuri quale “schermo dell'associazione” – sia all'esterno dell'Ente – coinvolgendone un unico appartenente.

Per quanto riguarda le singole fattispecie di reato contemplate dall'articolo in esame, esse possono essere così individuate:

- a) “Associazione per delinquere” di cui all'art. 416 del C.P., ad eccezione del comma 6 del medesimo articolo;
- b) “Associazione per delinquere” di cui all'art. 416, comma 6, del C.P. finalizzata alla realizzazione dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della Legge 1.4.1999, n. 91;

- c) "Associazioni di tipo mafioso anche straniere" di cui all'art. 416-bis del C.P.,
- d) "Scambio elettorale politico-mafioso" di cui all'art. 416-ter del C.P.;
- e) "Associazione a delinquere finalizzata al sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione" di cui al combinato disposto fra gli artt. 416, 416-bis e 630 del C.P.;
- f) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del C.P. ("Associazioni di tipo mafioso anche straniere") ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- g) "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" di cui all'art. 74 del d.P.R. 9.10.1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza");
- h) "Associazione per delinquere finalizzata all'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18.4.1975, n. 110" di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) del C.P.P.

In particolare, l'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei sopra riportati delitti, si applichino all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Associazione per delinquere diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della Legge 1.4.1999, n. 91 (previsto dall'art. 416, comma 6, del C.P.)		
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (previsto dall'art. 416-bis del C.P.)		
Scambio elettorale politico-mafioso (previsto dall'art. 416-ter del C.P.)		
Associazione per delinquere finalizzata al sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	Da 400 a 1000	Min 103.200 Max 1.549.000

<p>(di cui al combinato disposto fra gli artt. 416, 416-<i>bis</i> e 630 C.P.)</p> <p>Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-<i>bis</i> del C.P. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (previsto all'art. 74 del d.P.R. 9.10.1990, n. 309)</p>		
<p>Associazione per delinquere, ad eccezione del comma 6 del medesimo articolo (previsto dall'art. 416 C.P.)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata all'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18.4.1975, n. 110 [previsto dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) del C.P.P.]</p>	<p>Da 300 a 800</p>	<p>Min. 77.400 Max 1.239.200</p>
<p>In relazione alla commissione dei Reati-Presupposto di cui all'art. 24-<i>ter</i> D.Lgs. 231/2001 si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive, per una durata non inferiore ad un anno: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente in ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, a cui si aggiunge l'applicazione dell'art. 18</p>		

del D.Lgs. 231/2001, ovvero sia la pubblicazione della sentenza a seguito dell'irrogazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale. Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei Reati-Presupposto di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

Sin da subito, si evidenzia che le fattispecie dei delitti di cui all'art. 416, comma 6, C.P., del combinato disposto fra gli artt. 416, 416-bis e 630 C.P., dell'art. 74 del d.P.R. 309/1990 e dell'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), del C.P.P. non sembrano rientrare nella specifica sfera di rischio della Società, in quanto l'oggetto dei citati articoli risulta estraneo o difficilmente realizzabile all'interno dello specifico contesto societario, come specificato nel proseguo del paragrafo.

Di converso, le altre fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 tenderebbero a trovare astratta configurazione all'interno di specifiche attività aziendali in tal modo indentificate:

- 1) affidamento ed aggiudicazione dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis C.P.;
- 2) procedure finalizzate al conferimento di incarichi amministrativi di vertice di prerogativa del Comune in qualità di soggetto pubblico controllante;
- 3) gestione dei rapporti infragruppo, in materia di affidamenti contrattuali di cui al D.Lgs. 50/2016 e verifica conferimento di incarichi e nomine da parte delle società controllate.

Venendo all'analisi delle **single fattispecie di Reato-Presupposto astrattamente applicabili al contesto aziendale della Società** si evidenzia quanto segue.

- i. Relativamente alla prima ipotesi, la fattispecie di Reato-Presupposto astrattamente configurabile risulterebbe essere quella di cui all'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, nella limitata ipotesi in cui l'affidamento e l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sia diretta a favorire ed agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis C.P. Tale limitata operatività è dovuta, in parte all'oggetto di talune fattispecie di reato associative contemplate dalla norma, il quale risulta essere estraneo all'attività caratteristica o alle attività accessorie poste in essere dall'Ente, tra cui le fattispecie di reato ai sensi del d.P.R. 309/1990, quelle previste ai sensi dell'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), del C.P.P. e di quelle previste dal comma 6, dell'art. 416 C.P., ed in parte dal fatto che i presidi prevenzionistici congegnati nel Modello sono tendenti a minimizzare l'insorgenza delle fattispecie di Reato-Presupposto astrattamente applicabili alla Società nella loro modalità monosoggettiva, la cui operatività è a *fortiori* servente a limitarne una loro realizzazione in modalità associativa, ai sensi dell'art. 416 C.P., ovvero ai sensi dell'art. 416-bis, anche avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo. In considerazione, invece, della fattispecie di Reato-Presupposto relativa al combinato disposto fra gli artt. 416, 416-bis e 630 C.P., tale rischio tenderebbe ad essere meramente trascurabile, stante la peculiarità della condotta delittuosa. Facendo riferimento ai contenuti di cui al P.T.P.C. (2020-2022) adottato dalla Società – a cui si rimanda –, in considerazione dell'analisi del contesto di riferimento interno ed esterno, si può evincere che, dalla particolare connotazione economico-finanziaria che caratterizza il territorio bresciano, nonché in riferimento ad un'economia imprenditoriale fortemente competitiva, tale fattore, da un punto di vista criminogeno, sarebbe suscettibile di determinare concretamente fenomeni corruttivi che potrebbero potenzialmente interessare la Società suddetta, anche, e soprattutto, da parte di sodalizi criminali aventi le peculiari caratteristiche descritte dall'art. 416-bis C.P., quale *quid pluris* della fattispecie di cui all'art. 416 C.P. A tal scopo, le linee progettuali osservabili al fine di elidere tale specifica rischiosità dovrebbero assurgere:

- ad identificare preliminarmente operazioni o affidamenti contrattuali ritenuti anomali per tipologia e/o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia;
 - a verificare preliminarmente, nella fase di affidamento e di aggiudicazione di un contratto, le caratteristiche soggettive del contraente, acquisendo eventuale informativa afferente a segnalazioni emesse dalle autorità nazionali, europee ed internazionali preposte alla prevenzione dei reati di cui all'art. 416-*bis* C.P.;
 - ad intercettare l'esecuzione di prestazioni in favore di terzi soggetti contraenti privati che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.
- ii. Con riguardo invece alle procedure finalizzate al conferimento di incarichi amministrativi di vertice di prerogativa del Comune di Brescia in qualità di soggetto pubblico controllante, in virtù della disciplina "anticorruzione" di cui alla L. 190/2012, la rilevanza criminosa di tale attività aziendale potrebbe assurgere, oltre che alla fattispecie di favoreggiamento ed agevolazione delle associazioni previste dall'art. 416-*bis* C.P. anche a quella di cui all'art. 416-*ter* C.P. Tale fattispecie di reato ha subito nel corso degli anni importanti riforme tendenti ad estenderne l'ambito applicativo rispetto alla sua originaria versione; l'ultima in ordine cronologico, ai sensi della Legge 21 maggio 2019, n. 43 ("*Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso*"), ne ha praticamente stravolto l'impostazione. Tale riforma, oltre a prevedere un pesante inasprimento sanzionatorio, anche in termini di sanzione accessorie, ha portato ad un'estensione dei soggetti attivi, non più individuati nel solo promittente e promissario partecipanti al *pactum sceleris* ad oggetto lo scambio politico-mafioso, essendo, attualmente, la punibilità estesa anche nei confronti del solo "intermediario" di voti, il quale può essere anche un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-*bis* C.P. Altra importante novità introdotta è quella relativa ad una nuova modalità realizzativa del patto elettorale politico-mafioso, precisando che il promissario è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità già contemplati nella normativa precedentemente esposta, anche in quello di mera "*disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa*". Alla luce di tale *excursus* normativo, le linee progettuali osservabili al fine di elidere tale specifica rischiosità dovrebbero assurgere:
- alla predisposizione di specifici protocolli interni tendenti a sondare l'integrità morale del soggetto titolare dell'incarico all'atto della sua nomina;
 - alla partecipazione proattiva da parte del Comune, in qualità di Amministrazione Pubblica controllante cui fa capo il procedimento ad evidenza di scelta degli organi di vertice della Società, alla minimizzazione della concretizzazione di tale rischio.
- iii. In riferimento alla gestione dei rapporti infragruppo, in materia di affidamenti contrattuali di cui al D.Lgs. 50/2016 e verifica conferimento di incarichi e nomine da parte delle società controllate, data la particolare delicatezza inerente alla sfera di rischio specifica, al fine di evitare eventuali *vulnus* caratterizzanti le procedure interne imputabili alle controllate tendenti a favorire le fattispecie di reato di cui agli artt. 416-*bis* e 416-*ter* C.P. nelle modalità succitate, buona prassi sarebbe quella di prevedere, da parte della capogruppo, specifiche *policy* generali tendenti ad attenuare tale rischiosità, al fine di evitare che il loro perfezionamento si riverberi positivamente in un'ottica di interesse e vantaggio imputabile anche alla capogruppo. Chiaro è che in un contesto di gruppo aziendale, grava su ciascuna società attuare un adeguato *assessment* delle rischiosità specifiche potenzialmente verificabili, esimendo la capogruppo da tale onere, potendo quest'ultima limitarsi alla definizione di protocolli e direttive generali, dirette alla corretta gestione della sfera di rischio considerata, in chiave di esimente di responsabilità, nel caso in cui l'interesse e vantaggio derivante dal perfezionamento della fattispecie di Reato-Presupposto possa ritenersi comune al Gruppo e non esclusivo a taluna società¹, nonché in chiave di maggiore responsabilizzazione delle controllate, a tutela dell'immagine e dell'integrità morale del Gruppo. Fatta questa premessa, le linee progettuali da adottarsi in tal senso potrebbero variare:

¹ Ordinanza G.I.P. Tribunale di Milano, 26 febbraio 2007

- dalla previsione di *policy* generali riguardanti la procedura di affidamento dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, con riguardo a fasi dell'affidamento o specifici settori a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa;
- dalla previsione di *policy* generali in materia di controlli interni ai sensi della normativa "anticorruzione" riguardanti affidamenti di incarichi amministrativi di vertice.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La Società ha adottato e applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di criminalità organizzata oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate:

- 1) rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 per la selezione degli affidatari, anche sotto il profilo del possesso e comprova requisiti di ordine morale;
- 2) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 50/2016, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, per quanto attiene alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere, servizi e forniture;
- 3) deleghe di sottoscrizione affidamenti contratti pubblici;
- 4) l'Area aziendale richiedente la fornitura deve provvedere, attraverso la formalizzazione della determina a contrarre e della relativa richiesta di acquisto, a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa;
- 5) tracciabilità iter procedura di gara;
- 6) rispetto del Codice Etico in ordine ai comportamenti da tenere nei rapporti con gli affidatari di contratti pubblici;
- 7) rispetto del Codice Etico in merito agli obblighi di segretezza documentazione di gara;
- 8) richiesta una adeguata e puntuale istruttoria e motivazione all'atto di adozione dei provvedimenti di scelta del contraente, quali, a titolo esemplificativo, in sedi di:
 - programmazione;
 - scelta procedura, sistema di affidamento e tipologia contrattuale;
 - pubblicazione di gara;
 - se derogato il termine minimo per la stipula del contratto;
 - valutazione dell'anomalia;
 - autotutela.
- 9) nomina di soggetti quali responsabili del procedimento solo se in possesso di requisiti di indipendenza e professionalità;
- 10) verifica, in sede di nomina, del possesso, da parte del soggetto che verrà nominato, di tutti i requisiti secondo l'incarico chiamato a svolgere dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia;
- 11) verifica, nel corso dell'incarico, del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina;
- 12) richiesta al soggetto incaricato, all'atto del conferimento dell'incarico, della specifica accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e P.T.P.C.;
- 13) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.



La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 “*Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti*”, UNI EN ISO 14001:2015 “*Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso*”, UNI ISO 45001:2018 “*Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso*”, a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono, tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai reati di criminalità organizzata, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo “*GBM Appalti*” e relativi processi:
 - “*GBM appalti - Programmazione appalti*”;
 - “*GBM appalti - Fornitori qualificati*”;
 - “*GBM appalti - Appalti con affidamento diretto*”;
 - “*GBM appalti - Appalti con bando di gara*”;
 - “*GBM appalti - Autorizzazione subappalto*”;
 - “*GBM appalti - Controllo appalti*”;
- macro processo “*GBM Risorse Finanziarie*”;
- macro processo “*GBM Comunicazione*”;
- macro processo “*GBM Legale*”;
- macro processo “*GBM Segreteria Societaria*”;
- macro processo “*GBM Direzione*”;
- macro processo “*GBM Risorse Umane*”;
- macro processo “*GBM Sistema Integrato*”;
- macro processo “*BT Desenzano*”;
- macro processo “*BT Marketing*”;
- macro processo “*BT Officina autorizzata*”;
- macro processo “*BT Servizi atipici*”;
- macro processo “*BT Servizio TPL*”.

MISURE ANTICORRUZIONE

Le Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di criminalità organizzata oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "direzione e coordinamento unitari" di tale società ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di criminalità organizzata, come indicate nel documento Allegato B ("MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001"). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento "Parte Generale" del Modello.

<u>ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</u>										
<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato-Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato-Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416-bis C.P.	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da	Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)	- Nomina della commissione giudicatrice, con particolare riferimento a soggettività esterne, non in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida dell'A.N.A.C. in materia.	1	3	3 BASSO	<ul style="list-style-type: none"> a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei Fornitori. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. 			

	<p>dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p> aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. </p> <p> Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso </p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416-bis C.P.</p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di</p>	<p>Contratti pubblici (Procedura con bando di gara)</p>	<p>- Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico, anche appartenente ad organizzazioni criminali di cui all'art. 416-bis C.P. - Inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici, anche appartenenti ad organizzazioni criminali di cui all'art. 416-bis C.P. - Mancata previsione degli elementi di bando previsti dalla normativa vigente in materia al fine di avvantaggiare determinati operatori economici,</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei Fornitori. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	--	--	----------	----------	---------------------------	--	--	--	--

	<p>concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o</p>		<p>anche appartenenti ad organizzazioni criminali di cui all'art. 416-bis C.P.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni,</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso								
Associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416-bis C.P.	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del	Contratti pubblici [Affidamento diretto e procedura negoziata]	- Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico, anche appartenente ad organizzazioni criminali di cui all'art. 416-bis C.P. - Inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati operatori economici, anche appartenenti ad organizzazioni	1	3	3 BASSO	a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei Fornitori. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.		

	<p>vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi</p>		<p>criminali di cui all'art. 416-bis C.P.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata previsione degli elementi di bando previsti dalla normativa vigente in materia al fine di avvantaggiare determinati operatori economici, anche appartenenti ad organizzazioni criminali di cui all'art. 416-bis C.P. - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. - Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte preindividuate. - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici 							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a</p>		<p>ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>									
<p>Associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416-bis C.P.</p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o</p>	<p>Contratti pubblici [Subappalto ed esecuzione]</p>	<p>- Mancata valutazione circa la sussistenza in capo alla ditta appaltatrice e subappaltatrice delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, soprattutto nei</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei Fornitori.</p>			

	<p>organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto</p>		<p>settori merceologici ad alto rischio di infiltrazioni mafiose previsti dalla legge (es. noli a freddo di macchinari, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, autotrasporti per conto di terzi ecc.).</p>				<p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--

	<p>o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto,</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	associazioni di tipo mafioso									
Associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416-bis C.P.	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o	Contratti pubblici [Subappalto ed esecuzione]	- Nomina della commissione di collaudo, o del collaudatore esterno, non in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida dell'A.N.A.C. in materia, ai fini del rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità della prestazione oggetto del contratto.	1	3	3 BASSO	<p>a) Utilizzo "Archiflow".</p> <p>b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto".</p> <p>c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori".</p> <p>d) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei Fornitori.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	<p>indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>								
<p>Associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416-bis C.P.</p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso</p>	<p>Conferimento incarichi di collaborazioni e e nomine interne</p>	<p>- Nomina e designazione di incarichi amministrativi e di controllo da parte del socio pubblico, in deroga alle prescrizioni discendenti dalla disciplina "anticorruzione" di cui alla L. 190/2012 e ss.mm.ii.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Verifica, all'atto della nomina, sia da parte del Comune sia da parte della Società dell'insussistenza in capo a titolari di incarichi amministrativi e di controllo, delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico, e del possesso di tutti i requisiti di norma.</p> <p>b) Verifica del mantenimento dei requisiti succitati in pendenza di svolgimento dell'incarico.</p> <p>c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		

	<p>quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Scambio elettorale politico-mafioso di cui</p>	<p>obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso</p> <p>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>all'art. 416-ter c.p.</p>	<p>parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-<i>bis</i> o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-<i>bis</i> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-<i>bis</i>. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è</p>									
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.								
Associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416-bis C.P.	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso	Rapporti Infragrupo	- Mancata identificazione di <i>policy</i> e direttive generali da parte della capogruppo dirette ad attenuare l'incidenza di reati associativi di cui agli artt. 416-bis e 416-ter all'interno di Aree Sensibili comuni afferenti all'affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e nelle procedure di	1	3	3 BASSO	<p>a) Codice Etico della Società e atti in esso richiamati.</p> <p>b) Bilancio Responsabilità Sociale.</p> <p>c) Adozione P.T.P.C. di Gruppo</p> <p>d) Indicazioni e/o direttive impartite dalla capogruppo in ordine all'uniforme adozione da parte delle controllate di regolamentazioni in materia di selezione del personale, affidamento contratti pubblici, in materia anticorruzione e/o trasparenza, antiriciclaggio, etc.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		

	<p>quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da</p>		<p>conferimento di incarichi amministrativi di vertice.</p>							
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Scambio elettorale politico-mafioso di cui</p>	<p>obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso</p> <p>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>all'art. 416-ter c.p.</p>	<p>parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-<i>bis</i> o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-<i>bis</i> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-<i>bis</i>. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è</p>									
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su un **valore “basso” (compreso, quindi, tra 2 e 3)** la Società, in ragione dei Protocolli Generali e dei Protocolli Specifici indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, mantenuto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del “rischio accettabile” rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.



ALLEGATO 4 – REATI-PRESUPPOSTO CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Il presente Allegato 4 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto contro l'industria e il commercio: si tratta di taluni reati, di cui alle norme appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno”.

ART. 25-BIS 1. DEL D.LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con l'articolo 15 della Legge del 23.7.2009, n. 99 (*“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*) è stato modificato l'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 ed è stato introdotto l'art. 25-bis.1. del D.Lgs. 231/2001, prevedendo, così, la punibilità dell'Ente per la commissione dei reati in oggetto, nel caso in cui siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo. Per quanto riguarda le singole fattispecie di reato, esse possono essere così identificate:

- 1) ai sensi dell'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001:
 - a) *“Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”* di cui all'art. 453 C.P.;
 - b) *“Alterazione di monete”* di cui all'art. 454 C.P.;

- c) “*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*” di cui all’art. 460 C.P.;
 - d) “*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*” di cui all’art. 461 C.P.;
 - e) “*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*” di cui all’art. 455 C.P.;
 - f) “*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*” di cui all’art. 457 C.P.;
 - g) “*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*” di cui all’art. 464 C.P.;
 - h) “*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*” di cui all’art. 459 C.P.;
 - i) “*Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*” di cui all’art. 473 C.P.;
 - j) “*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*” di cui all’art. 474 C.P.;
- 2) ai sensi dell’art. 25-bis.1. del D.Lgs. 231/2001:
- a) “*Turbata libertà dell’industria o del commercio*” di cui all’art. 513 C.P.;
 - b) “*Frode nell’esercizio del commercio*” di cui all’art. 515 C.P.;
 - c) “*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*” di cui all’art. 516 C.P.;
 - d) “*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*” di cui all’art. 517 C.P.;
 - e) “*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*” di cui all’art. 517-ter C.P.;
 - f) “*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*” di cui all’art. 517-quater C.P.;
 - g) “*Illecita concorrenza con minaccia o violenza*” di cui all’art. 513-bis C.P.;
 - h) “*Frodi contro le industrie nazionali*” di cui all’art. 514 C.P.

In considerazione delle singole fattispecie di reato previste di cui agli artt. 25-bis e 25-bis.1. del D.Lgs. 231/2001, la normativa prevede tale trattamento sanzionatorio:

- 1) ai sensi dell’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (previsto dall’art. 453 C.P.)	Da 300 a 800	Min. 77.400 Max 1.239.200
Alterazione di monete (previsto dall’art. 454 C.P.)		
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (previsto dall’art. 460 C.P.)	Da 100 a 500	Min. 25.800 Max 774.500

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (previsto dall'art. 461 C.P.)		
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (previsto dall'art. 455 C.P.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (previsto dall'art. 457 C.P.)	Da 100 a 200	Min. 25.800 Max 309.800
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (previsto dall'art. 464, comma 2, C.P.)		
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (previsto dall'art. 459 C.P.)	Le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (previsto dall'art. 464, comma 1, C.P.)	Da 100 a 300	Min. 25.800 Max 464.700
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (previsto dall'art. 473 C.P.)		
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (previsto dall'art. 474 C.P.)	Da 100 a 500	Min. 25.800 Max 774.500
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del C.P. si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nelle ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, nonché dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovvero la pubblicazione della sentenza a seguito dell'applicazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.		

2) ai sensi dell'art. 25-bis.1. del D.Lgs. 231/2001:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (previsto dall'art. 513 C.P.)</p> <p>Frode nell'esercizio del commercio (previsto dall'art. 515 C.P.)</p> <p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (previsto dall'art. 516 C.P.)</p> <p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (previsto dall'art. 517 C.P.)</p> <p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (previsto dall'art. 517-ter C.P.)</p> <p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (previsto dall'art. 517-quater C.P.)</p>	<p>Da 100 a 500</p>	<p>Min. 25.800 Max 774.500</p>
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (previsto dall'art. 513-bis C.P.)</p> <p>Frodi contro le industrie nazionali (previsto dall'art. 514 C.P.)</p>	<p>Da 100 a 800</p>	<p>Min. 25.800 Max 1.239.200</p>
<p>In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 513-bis e 514 del C.P. si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nelle ipotesi di</p>		

svolgimento di un pubblico servizio, nonché dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovvero sia la pubblicazione della sentenza a seguito dell'applicazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.

Sin da subito, si evidenzia che non sono astrattamente configurabili all'interno dello specifico contesto societario le fattispecie di reato riguardanti le sostanze alimentari e prodotti agroalimentari e quelle afferenti a condotte dirette alla falsificazione di monete e valori di bollo, nonché le fattispecie dirette a pregiudicare la legale concorrenza sul mercato, ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 513-bis C.P.

Con riguardo a quest'ultima fattispecie, pur essendo di difficile realizzazione all'interno dello specifico contesto societario, una sua concretizzazione potrebbe profilarsi in riferimento ad attività di manutenzione e revisione di autoveicoli poste in essere dalla Società in qualità di "Officina Autorizzata", la quale, a differenza delle altre, viene svolta in regime di libero mercato. Tale peculiarità potrebbe favorire potenzialmente attività di concorrenza sleale sul mercato, anche nelle forme di cui alla norma succitata, il cui rischio esige una valutazione preliminare di contenimento ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in aderenza all'approccio particolarmente rigoroso scelto in sede progettuale.

Le altre ipotesi di reato, di cui alle fattispecie sopra richiamate, appaiono caratterizzate dall'esigenza di tutelare l'industria e il commercio da possibili frodi e contraffazioni, e, quindi, di potenziale configurazione nel contesto societario di riferimento. Considerata la particolarità dell'attività del settore della Società, tali ipotesi di reato sono astrattamente configurabili in relazione all'esercizio delle attività di manutenzione, sia in proprio sia per conto terzi. Tali attività sono caratterizzate, ad esempio, dall'utilizzo di materiali di ricambio, nonché dalla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), per i quali occorre accertare la provenienza, la conformità a requisiti di acquisto e di utilizzo, ed il rispetto delle specifiche norme di legge (norme tecniche, come ad esempio le omologazioni e certificazioni previste dalle norme nazionali, europee ed internazionali). Le attività di approvvigionamento dei ricambi e dei D.P.I. sono disciplinate dalle normative in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, il rispetto delle procedure ivi previste costituisce già un efficace presidio di controllo interno sulla regolarità degli acquisti, anche ai fini della prevenzione dei reati in questione.

Escludendo, così, le condotte di contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi, rientrano nella specifica sfera di rischio della Società le fattispecie di utilizzo di prodotti alterati o contraffatti, ai sensi degli artt. 473, 517 e 517-ter C.P.; in tali casi, qualora vi sia consapevolezza della contraffazione o alterazione dei prodotti è altresì configurabile un interesse e vantaggio dell'Ente, costituito, ad esempio, dal risparmio economico ottenuto mediante l'utilizzo di beni, D.P.I. o componentistica contraffatta o alterata, come tale rilevante ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Venendo, quindi, all'analisi della singola **fattispecie di Reato-Presupposto astrattamente applicabile al contesto aziendale della Società** si evidenzia quanto segue.

- i. Sotto il profilo strutturale, l'art. 473 C.P. prevede come punibili le condotte di contraffazione, alterazione o di uso di marchi, o altri segni distintivi di prodotti industriali o di brevetti, disegni e modelli industriali. In particolare, rilevante nel contesto societario, è la condotta di chi, senza essere concorso nella falsificazione, faccia uso dei contrassegni contraffatti o alterati: si tratta di una fattispecie residuale destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi falsificati da altri. In considerazione del bene giuridico tutelato dalla norma, tesi prevalente è quella che identifica il medesimo nella c.d. "pubblica fede", ossia della fiducia riposta dai consumatori nella genuinità dei marchi, che fa leva, tra l'altro, sulla collocazione sistematica della norma tra i "*Delitti contro la fede pubblica*", prescindendo dal danno cagionato al titolare del diritto, mentre minoritaria sarebbe la tesi secondo cui lo stesso possa essere qualificato quale reato plurioffensivo, ossia tutelante anche gli interessi patrimoniali imputabili ai titolari dei diritti della proprietà industriale. Si tratta di un reato comune, suscettibile di realizzazione indipendentemente dal fatto che il soggetto agente rivesta una specifica

qualifica soggettiva, trovando eventualmente applicazione la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 11, C.P. nel caso in cui la condotta criminosa sia stata realizzata mediante "abuso di autorità". Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si tratta di fattispecie punibile a titolo di dolo generico, che si estrinseca nella volontà di utilizzare i predetti contrassegni nella consapevolezza che gli stessi siano stati precedentemente contraffatti o alterati, la cui intensità tenderebbe ad assestarsi nel dolo intenzionale e dolo diretto. La sua realizzazione può essere monosoggettiva o plurisoggettiva eventuale, ai sensi degli artt. 110 C.P. e ss.

- ii. L'art. 517 del C.P. esprime un rafforzamento della tutela in materia di segni distintivi delle opere di ingegno e dei prodotti industriali, mediante la punizione di chi utilizzi dei marchi che, pur non oggetto di contraffazione o alterazione, per il loro contenuto o per il rapporto che intercorre con altri prodotti, siano idonei ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità della merce. Invero, ciò che rileva non è la falsità dei medesimi, ma l'artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili, da parte dei consumatori comuni. Si tratta anch'esso di un reato comune ossia suscettibile di realizzazione indipendentemente dal fatto che il soggetto agente rivesta una specifica qualifica soggettiva, trovando eventualmente applicazione la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 11, C.P., nel caso in cui la condotta criminosa sia stata realizzata mediante "abuso di autorità". Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si tratta di fattispecie punibile a titolo di dolo generico che richiede anche la consapevolezza della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato. La sua realizzazione può essere monosoggettiva o plurisoggettiva eventuale, ai sensi degli artt. 110 C.P. e ss.
- iii. L'art. 517-ter C.P., invece, configura una particolare ipotesi di ricettazione del marchio contraffatto. Difatti tale disposizione trova applicazione solamente al di fuori dei casi di cui agli artt. 473 e 474 C.P., nonché al di fuori delle ipotesi di concorso di persone ex art. 110 C.P. negli stessi. Ad ulteriore protezione dei marchi e dei segni distintivi, viene qui prevista la punibilità di chi semplicemente fabbrichi o adoperi i beni utilizzando il marchio contraffatto, con la consapevolezza dell'avvenuta registrazione dello stesso. Presupposto tipizzato del reato è che la registrazione del marchio o del prodotto sia avvenuto in conformità alla normativa interna, europea od internazionale. Si tratta anch'esso di un reato comune, ossia suscettibile di realizzazione indipendentemente dal fatto che il soggetto agente rivesta una specifica qualifica soggettiva, trovando eventualmente applicazione la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 11, C.P., nel caso in cui la condotta criminosa sia stata realizzata mediante "abuso di autorità". Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si tratta di fattispecie punibile a titolo di dolo generico richiedente la consapevolezza, anche eventuale, del marchio o segno distintivo contraffatto, quale elemento distintivo dalla fattispecie di cui all'art. 473 C.P. Altro elemento distintivo è da ricondursi al bene giuridico tutelato dalla norma, la cui copertura è limitata all'integrità della sfera giuridico-patrimoniale riferibile ai titolari di diritti di proprietà industriale, non ravvisandosi l'estensione alla c.d. "pubblica fede". La sua realizzazione può essere monosoggettiva o plurisoggettiva eventuale, ai sensi degli artt. 110 C.P. e ss.
- iv. In merito all'art. 513-bis C.P. l'ipotesi delittuosa in esame va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore come atto di concorrenza sleale. Trattasi di reato proprio, in quanto tale risulta essere perfezionabile solamente da colui che esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, essendo comunque sufficiente anche lo svolgimento di fatto dell'attività. Il reato è inoltre a forma libera, rilevando, quindi, qualsiasi condotta violenta od intimidatoria idonea ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività commerciale, integrando ciò il reato di concorrenza illecita. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di commettere violenza o minaccia, con l'intento ulteriore di eliminare o scoraggiare l'altrui libertà di concorrenza.

Alla luce di tale *excursus* normativo, le linee progettuali osservabili al fine di elidere tale specifica rischiosità dovrebbero assurgere alla generale previsione, all'interno delle procedure di acquisto, del rispetto delle norme afferenti alla tutela della proprietà industriale, nonché degli *standard* tecnici previsti dalle norme



nazionali, europee ed internazionali. Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo, prevedendo specifiche misure che assicurino l'applicazione del principio di separazione e segregazione delle funzioni;
- i controlli devono essere documentati, prevedendo un sistema di *reporting* adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Società ha adottato e applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione di Reati-Presupposto contro l'industria e il commercio, oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate:

- 1) rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 per la selezione degli affidatari, anche sotto il profilo del possesso e comprova dei requisiti richiesti dalla *Lex Specialis*;
- 2) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 50/2016, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, per quanto attiene alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere, servizi e forniture;
- 3) deleghe di sottoscrizione affidamenti contratti pubblici;
- 4) l'Area aziendale richiedente la fornitura deve provvedere, attraverso la formalizzazione della determina a contrarre e della relativa richiesta di acquisto, a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa;
- 5) tracciabilità iter procedura di gara;
- 6) rispetto del Codice Etico in ordine ai comportamenti da tenere nei rapporti con gli affidatari di contratti pubblici;
- 7) rispetto del Codice Etico in merito agli obblighi di segretezza della documentazione di gara;
- 8) richiesta una adeguata e puntuale istruttoria e motivazione all'atto di adozione dei provvedimenti di scelta del contraente, quali, a titolo esemplificativo, in sedi di:
 - programmazione;
 - scelta procedura, sistema di affidamento e tipologia contrattuale;
 - pubblicazione di gara;
 - se derogato il termine minimo per la stipula del contratto;
 - valutazione dell'anomalia;
 - autotutela.
- 9) nomina di soggetti quali responsabili del procedimento solo se in possesso di requisiti di indipendenza e professionalità;
- 10) verifica, in sede di nomina, del possesso, da parte del soggetto che verrà nominato, di tutti i requisiti secondo l'incarico chiamato a svolgere dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia;
- 11) verifica, nel corso dell'incarico, del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina;
- 12) richiesta al soggetto incaricato, all'atto del conferimento dell'incarico, della specifica accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e P.T.P.C.;



13) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "*Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti*", UNI EN ISO 14001:2015 "*Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso*", UNI ISO 45001:2018 "*Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso*", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai delitti contro l'industria e il commercio, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro-processo "*GBM Appalti*" e relativi processi:
 - "*GBM appalti - Programmazione appalti*";
 - "*GBM appalti - Fornitori qualificati*";
 - "*GBM appalti - Appalti con affidamento diretto*";
 - "*GBM appalti - Appalti con bando di gara*";
 - "*GBM appalti - Autorizzazione subappalto*";
 - "*GBM appalti - Controllo appalti*";
- macro-processo "*GBM Comunicazione*";
- macro-processo "*GBM Direzione*";
- macro-processo "*GBM Legale*";
- macro-processo "*GBM Servizio Informatico*"
- macro-processo "*GBM Sistema Privacy*";
- macro-processo "*BT Impianti*" e relativi processi:
 - "*BT Impianti - Installazione*";
 - "*BT Impianti - Manutenzione*";
- macro-processo "*BT Impianti Fissi*" e relativi processi:
 - "*BT Impianti fissi - Installazione e sostituzione*";
 - "*BT Impianti fissi - Servizi vari*";
- macro-processo "*BT Magazzino*" e relativo processo:
 - "*BT Magazzino - ricevimento e immagazzinamento*";
- macro-processo "*BT Officina autorizzata*" e relativi processi:
 - "*BT Officina autorizzata - Revisione veicoli*";
 - "*BT Officina autorizzata - Manutenzione*";
- macro-processo "*BT Parco Autobus*" e relativi processi:
 - "*BT Parco Autobus - Pratiche operative parco mezzi*"
 - "*BT Parco Autobus - Manutenzione*";



- “BT Parco Autobus - Lavaggio pulizia rimessaggio e rifornimento”.

MISURE ANTICORRUZIONE

Alcune Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto contro l'industria ed il commercio oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "*direzione e coordinamento unitari*" di tale società ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto contro l'industria e il commercio, come indicate nel documento Allegato B ("*MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001*"). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento "*Parte Generale*" del Modello:

<u>ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</u>										
<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato-Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato-Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Contraffazione, alterazione o uso di marchi distintivi ovvero di	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni	Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)	- Mancata predisposizione all'interno della determina a contrarre, ad oggetto la fornitura di beni e	1	3	3 BASSO	<ul style="list-style-type: none"> a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Individuazione dei soggetti di volta in volta chiamati a svolgere attività di verifica e 			

<p>brevetti, modelli e disegni di cui all'art. 473 C.P.</p>	<p>distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state</p>	<p>componentistica di ricambio, anche l'<i>hardware</i>, afferente attività manutentive poste in essere dalla Società, nonché dei D.P.I. previsti dal D.V.R., di specifiche clausole contrattuali riguardanti il possesso dei beni medesimi di marchi e segni distintivi legalmente registrati ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante "<i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273</i>".</p>				<p>controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei Fornitori. e) rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.								
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di cui all'art. 473 C.P.	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro	Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)	- Affidamento ed esecuzione di un contratto ad oggetto la fornitura di beni e componentistica di ricambio, anche <i>hardware</i> , afferente attività manutentive poste in essere dalla Società, nonché dei D.P.I. previsti dal D.V.R., i cui beni oggetto di affidamento siano sprovvisti di marchi e segni distintivi, ovvero palesemente contraffatti, in deroga ai contenuti di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante " <i>Codice della proprietà</i> "	1	3	3 BASSO	<ul style="list-style-type: none"> a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". f) Verifica preliminare all'accettazione in magazzino del bene oggetto del contratto, con specifico riguardo all'integrità degli imballaggi, alla verifica della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazioni, nonché dell'integrità e presenza delle etichette previste dalla legge. g) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. 		

	<p>35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale</p>		<p><i>industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273".</i></p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ART. 25-BIS 1. D.LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del reato presupposto</u>	<u>Area sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del reato presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 C.P.	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro	Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)	- Mancata predisposizione all'interno della determina a contrarre, ad oggetto la fornitura di beni e componentistica di ricambio, anche <i>hardware</i> , afferente attività manutentive poste in essere dalla Società, nonché dei D.P.I. previsti dal D.V.R., di specifiche clausole contrattuali riguardanti il possesso dei beni medesimi delle apposite certificazioni tecniche previste dalla normativa nazionale, europea ed internazionale.	1	2	2 BASSO	a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". f) Verifica preliminare all'accettazione in magazzino del bene oggetto del contratto, con specifico riguardo all'integrità degli imballaggi, alla verifica della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazioni, nonché dell'integrità e presenza delle etichette previste dalla legge. g) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			

<p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 C.P.</p>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro</p>	<p>Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)</p>	<p>- Affidamento ed esecuzione di un contratto ad oggetto la fornitura di beni e componentistica di ricambio, anche <i>hardware</i>, afferenti attività manutentive poste in essere dalla Società, nonché dei D.P.I. previsti dal D.V.R., i cui beni oggetto di affidamento siano sprovvisti di apposite certificazioni tecniche previste dalla normativa nazionale, europea ed internazionale.</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". f) Verifica preliminare all'accettazione in magazzino del bene oggetto del contratto, con specifico riguardo all'integrità degli imballaggi, alla verifica della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazioni, nonché dell'integrità e presenza delle etichette previste dalla legge. g) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter C.P.</p>	<p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà</p>	<p>Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)</p>	<p>- Mancata predisposizione all'interno della determina a contrarre, ad oggetto la fornitura di beni e componentistica di ricambio, anche l'<i>hardware</i>, afferente attività manutentive poste in essere</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". f) Verifica preliminare all'accettazione in magazzino del bene oggetto del contratto, con specifico riguardo all'integrità degli imballaggi, alla verifica della loro provenienza e di eventuali</p>			

	<p>industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla</p>		<p>dalla Società, nonché dei D.P.I. previsti dal D.V.R., di specifiche clausole contrattuali riguardanti il possesso dei beni medesimi di marchi e segni distintivi legalmente registrati ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante <i>“Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”</i>.</p>				<p>marchi di qualità o certificazioni, nonché dell'integrità e presenza delle etichette previste dalla legge.</p> <p>g) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--

	tutela della proprietà intellettuale o industriale									
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter C.P.	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i	Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)	- Affidamento ed esecuzione di un contratto ad oggetto la fornitura di beni e componentistica di ricambio, anche <i>hardware</i> , afferente attività manutentive poste in essere dalla Società, nonché dei D.P.I. previsti dal D.V.R., i cui beni oggetto di affidamento siano sprovvisti di marchi e segni distintivi, ovvero palesemente contraffatti, in deroga ai contenuti di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante " <i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273</i> ".	1	2	2 BASSO	<ul style="list-style-type: none"> a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". f) Verifica preliminare all'accettazione in magazzino del bene oggetto del contratto, con specifico riguardo all'integrità degli imballaggi, alla verifica della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazioni, nonché dell'integrità e presenza delle etichette previste dalla legge. g) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. 			

	<p>beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>									
<p>Illecita concorrenza a con violenza o minaccia di cui all'art. 513-bis C.P.</p>	<p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza</p>	<p>Gestione dei rapporti con i clienti privati per l'espletament o degli obblighi relativi alla revisione e manutenzion e di veicoli</p>	<p>- Attuazione di pratiche di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 C.C. mediante violenza o minaccia.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Rispetto delle <i>policy</i> aziendali in tema di tutela del mercato e libera concorrenza, con specifico riferimento al Codice Etico.</p> <p>b) Segregazione di funzioni autorizzative ed esecutive ai fini dell'instaurazione, ovvero gestione di rapporti con riguardo soggetti concorrenti.</p> <p>c) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti</p>			

	<p>riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>					<p>dello stesso, nella gestione di rapporti con soggetti concorrenti.</p> <p>d) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione di comunicazioni e scambi informativi con soggetti concorrenti garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti scambiati.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su un valore "basso" (compreso, quindi, tra 2 e 3), la Società, in ragione dei Protocolli Generali e dei Protocolli Specifici indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, mantenuto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del "rischio accettabile" rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.



ALLEGATO 5 – REATI-PRESUPPOSTO SOCIETARI

Il presente Allegato 5 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto societari: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001 – REATI SOCIETARI

“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- [...]*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.”



CONSIDERAZIONI GENERALI

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11.4.2002, n. 61, recante “*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366.*”, ha aggiunto al D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-ter, contenente un elenco di reati societari – ossia alcuni di quelli previsti dal Titolo XI, Libro V del C.C. – che fungono da presupposto della responsabilità della persona giuridica. In tale elenco sono richiamati tutti gli illeciti penali societari, **ad eccezione di quelli non espressamente richiamati dall'art. 25-ter del Decreto.**

Trattando della normativa, specifiche problematiche interpretative possono derivare da riforme legislative successive all'introduzione del precitato art. 25-ter al D.Lgs. 231/2001, **che ancora menziona al proprio interno gli artt. 2623 C.C. (“Falso in prospetto”) e 2624 C.C. (“Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”)**, nonostante essi siano stati abrogati: la previsione di cui all'art. 2623 C.C. si trova oggi nell'art. 173-bis T.U.F., mentre la previsione di cui all'art. 2624 C.C. all'interno dell'art. 27 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 (“*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*”) (“**D.Lgs. 39/2010**”). Le modifiche apportate ad entrambe le norme in occasione di questi interventi legislativi impediscono di ricorrere all'argomento del c.d. “*rinvio mobile*”: il persistente riferimento dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 a disposizioni non più esistenti, in base al principio di legalità, **escluderebbe qualsiasi possibilità di traslazione del richiamo normativo.** Nonostante questo sia l'orientamento maggioritario, adottato da giurisprudenza e dottrina, la scelta effettuata in sede di progettazione del Modello è stata quella di includere nel novero dei Reati-Presupposto astrattamente configurabili nel contesto della Società anche la fattispecie di cui all'art. 27 del D.Lgs. 39/2010, escludendo, invece, la fattispecie di cui all'art. 173-bis T.U.F., stante l'assenza di qualsivoglia attività di negoziazione ed intermediazione di strumenti finanziari all'interno di mercati regolamentati da parte della Società. Con riferimento ai motivi di tale scelta, **la volontà è stata quella di adottare un approccio preventivo particolarmente rigoroso in un ambito di rischio alquanto insidioso, stante l'importanza strategica dell'attività posta in essere dalla Società di Revisione a garanzia della veridicità dell'informativa societaria contenuta nei documenti di bilancio a beneficio della Società e di tutti gli stakeholders, in coerenza col regime pubblicistico applicabile alla Società medesima, nonché in un'ottica di responsabilizzazione dell'operato imputabile al soggetto revisore.**

Sotto un profilo applicativo, l'accertamento dell'illecito dell'Ente è precluso per quei reati societari perseguibili a querela, ove essa non sia stata presentata nei confronti dell'autore del reato o sia successivamente rimessa (art. 37 D.Lgs. 231/2001); l'estinzione del reato, a seguito di condotte riparatorie ex art. 162-ter C.P., dovrebbe operare nello stesso senso, venendo anche qui a mancare la condizione di procedibilità. L'autonomia della responsabilità della persona giuridica (art. 8, comma 1, D.Lgs. 231/2001) renderebbe, invece, irrilevante l'estinzione del reato della persona fisica a seguito di prescrizione successiva alla contestazione dell'illecito amministrativo (art. 60 D.Lgs. 231/2001) e di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis C.P. e 2621-ter C.C.

Ad eccezione degli artt. 2636 e 2637 C.C., tutti gli illeciti penali societari sono costituiti come **reati propri**, in quanto richiedono nel soggetto attivo una particolare qualifica; la carica di amministratore è sempre prevista, salvo che negli artt. 2630 (“*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi*”) e 2633 (“*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*”) C.C.; ricorrono anche le figure del Direttore Generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili finanziari, del Socio conferente, del Sindaco e del Liquidatore. Ciascuna di queste qualifiche è provvista di una sua tipicità, nel senso che i relativi poteri e doveri trovano espressa disciplina nel C.C. e la loro assunzione nei precetti penali è espressiva di uno specifico collegamento con il bene giuridico tutelato.

Di rilevante importanza è l'art. 2639, comma 1, C.C. (“*Estensione delle qualifiche soggettive*”), ove la **tipizzazione soggettiva degli illeciti societari non poteva, ovviamente, non tenere conto delle qualifiche che sarebbero state poi previste in riferimento ai sistemi di gestione monistico e dualistico.** Per tale ragione l'articolo stesso prevede che per “[...] i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, [...]”. In altre parole, fermo restando che il giudizio di

corrispondenza delle qualifiche va operato esclusivamente sulla base della disciplina normativa e dei relativi obblighi da essa sanciti, **opera qui una clausola di equivalenza fondata sul contenuto delle funzioni.**

Nel suo prosieguo, l'art. 2639, comma 1, C.C. procede ad assimilare “[...] *al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato [...] sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.*”

Rispetto al profilo appena esaminato, ora la norma afferma la configurabilità dei reati propri societari nei confronti di soggetti **privi della qualifica a causa dell'assenza, dell'invalidità o della sopravvenuta decadenza dell'atto di nomina, stabilendo la medesima valenza dell'esercizio di diritto e di fatto di siffatte qualifiche o funzioni.**

L'equiparazione normativa fra qualifica di diritto ed esercizio di fatto ha immediate conseguenze sul piano della responsabilità concorsuale: mentre prima dell'introduzione dell'art. 2639 C.C. era controverso se l'esercizio di fatto desse vita a una responsabilità autonoma o legata attraverso l'art. 110 C.P. al reato commesso dal soggetto di diritto, oggi non si può dubitare che la **ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 2639 C.C. fa sì che il soggetto di fatto possa essere chiamato a rispondere come autore del reato o come concorrente del reato (materiale o morale).**

La questione diviene particolarmente delicata laddove oggetto della contestazione non sia una condotta positiva di agevolazione, bensì **la violazione dell'obbligo giuridico di impedimento dell'altrui reato**, desunta dall'art. 40, comma 2, C.P., e riferita agli artt. 2392, 2403 e 2407 C.C.

La Corte di Cassazione, assumendo la pienezza dell'equiparazione sancita dall'art. 2639 C.C., afferma che **il soggetto di fatto viene gravato dall'intera gamma dei doveri cui è tenuto il corrispondente soggetto di diritto, così divenendo punibile sia per i reati omissivi propri sia per i reati impropri, ex art. 40, comma 2, C.P., per la sua colpevole inerzia dinanzi al verificarsi di illeciti altrui.**

In riferimento all'elemento soggettivo, i reati societari si identificano per essere illeciti dolosi, spesso caratterizzati dal dolo specifico – enfatizzando la finalità e lo scopo della condotta antiggiuridica posta in essere dal soggetto agente –, la cui intensità è essenzialmente assestata nelle fattispecie intenzionali e dirette di dolo, anche se taluni orientamenti ritengono la sussistenza in talune fattispecie di reato del dolo eventuale, quale accettazione del rischio della delittuosità della condotta, la cui volontà dell'agente è quella di non rinunciare agli effetti benefici derivanti dalla condotta antiggiuridica, nell'incerta consapevolezza del carattere delittuoso della propria condotta.

Infine, con riferimento alla loro modalità realizzativa, tale può avvenire sia in forma monosoggettiva o in modalità concorsuale, mediante condotte tendenti a favorire materialmente o moralmente la condotta criminosa posta in essere dall'agente, ai sensi degli artt. 110 C.P. e ss.

Per quanto riguarda le singole fattispecie di reato contemplate, esse possono essere così individuate:

- a) delitto di “*False comunicazioni sociali*” di cui agli artt. 2621 C.C., 2621-bis C.C. e **2622 C.C. (limitatamente a società operanti in contesti quotati)**;
- b) delitto di “*Impedito controllo*” di cui all'art. 2625, comma 2, C.C.;
- c) delitto di “*Indebita restituzione dei conferimenti*” di cui all'art. 2626 C.C.;
- d) contravvenzione di “*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*” di cui all'art. 2627 C.C.;
- e) delitto di “*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*” di cui all'art. 2628 C.C.;
- f) delitto di “*Operazioni in pregiudizio dei creditor*” di cui all'art. 2629 C.C.;
- g) delitto di “*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*” di cui all'art. **2629-bis C.C.**; (**limitatamente a società operante in contesti quotati**)
- h) delitto di “*Formazione fittizia del capitale*” di cui all'art. 2632 C.C.;
- i) delitto di “*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*” di cui all'art. **2633 C.C.** (**operante in pendenza di uno stato liquidativo**);

- j) delitto di “*Illecita influenza sull'assemblea*” di cui all'art. 2636 C.C.;
- k) delitto di “*Aggiotaggio*” di cui all'art. 2637 C.C.;
- l) delitto di “*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*” di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, C.C.;
- m) delitto di “*Corruzione tra privati*” di cui all'art. 2635, comma 3, C.C.;
- n) delitto di “*Istigazione alla corruzione tra privati*” di cui all'art. 2635-bis, comma 1, C.C.;
- o) delitto di “*Falso in prospetto*” di cui all'art. **173-bis** del T.U.F. (**limitatamente a società operanti in contesti quotati**);
- p) reato di “*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*” di cui all'art. 27 del D.Lgs. 39/2010.

In particolare, l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei sopra riportati delitti o contravvenzioni, si applichino all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
False comunicazioni sociali (previsto dall'art. 2621 C.C.)	Da 200 a 400	Min 51.600 Max 619.600
False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità (previsto dall'art. 2621-bis C.C.)	Da 100 a 200	Min 25.800 Max 309.800
False comunicazioni sociali delle società quotate (previsto dall'art. 2622 c.c.)	Da 400 a 600	Min. 103.200 Max 929.400
Impedito controllo (previsto dall'art. 2625, comma 2, C.C.)	Da 200 a 360	Min 51.600 Max 557.640
Formazione fittizia del capitale (previsto dall'art. 2632 C.C.)	Da 200 a 360	Min 51.600 Max 557.640
Indebita restituzione dei conferimenti (previsto dall'art. 2626 C.C.)	Da 200 a 360	Min 51.600 Max 557.640
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (previsto dall'art. 2627 C.C.)	Da 200 a 260	Min 51.600 Max 402.740
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (previsto dall'art. 2628 C.C.)	Da 200 a 360	Min 51.600 Max 557.640

Operazioni in pregiudizio dei creditori (previsto dall'art. 2629 C.C.)	Da 300 a 660	Min 77.400 Max 1.022.340
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (previsto dall'art. 2633 C.C.)	Da 300 a 660	Min. 77.400 Max 1.022.340
Illecita influenza sull'assemblea (previsto dall'art. 2636 C.C.)	Da 300 a 660	Min 77.400 Max 1.022.340
Aggiotaggio (previsto dall'art. 2637 C.C.)	Da 400 a 1000	Min 103.200 Max 1.549.000
Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (previsto dall'art. 2629-bis C.C.)	Da 400 a 1000	Min. 103.200 Max 1.549.000
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (previsto dall'art. 2638, commi 1 e 2, C.C.)	Da 400 a 800	Min 103.200 Max 1.239.200
Corruzione tra privati (previsto all'art. 2635, comma 3, C.C.)	Da 400 a 600	Min 103.200 Max 929.400
Istigazione alla corruzione tra privati (previsto all'art. 2635-bis, comma 1, C.C.)	Da 200 a 400	Min 51.600 Max 619.600
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (previsto dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 39/2010)	Da 200 a 260	Min 51.600 Max 402.740
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (previsto dall'art. 27, comma 2, D.Lgs. 39/2010)	Da 400 a 800	Min. 103.200 Max 1.239.200

Falso in prospetto (previsto dall'art. 173-bis T.U.F.)	Da 400 a 660	Min. 103.200 Max 1.022.340
<p>In relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 (limitatamente ad alcune ipotesi ivi previste) si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nelle ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, nonché dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovverosia la pubblicazione della sentenza a seguito dell'applicazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.</p>		
<p>Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>		

Per quanto riguarda le singole fattispecie di reato contemplate, volendone fare un breve commento limitato ad enfatizzare specifici profili oggettivi caratterizzanti le medesime, si può evidenziare quanto segue.

- i. In riferimento all'ipotesi di cui all'art. 2621 C.C. "*False comunicazioni sociali*", la concretizzazione ontologica di tale reato non è meramente correlata ad ipotesi di alterazione fisica o mancata inserzione di dati contabili riferibili al bilancio o ad altri documenti economici aventi rilevanza esterna – esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o omissione di fatti rilevanti – bensì anche attraverso violazioni legate a valutazioni estimative poste in essere durante la redazione dei documenti di bilancio, essendo i dati contabili (eccetto i c.d. "flussi di cassa") caratterizzanti tali documenti formati mediante valutazioni di stima secondo i principi dettati dalla legge¹, qualora tale condotta sia atta ad indurre in errore gli utilizzatori di tali informazioni – es. fornitori, potenziali contraenti, *partner* commerciali, ecc. –. La fattispecie in esame, inoltre, risulta essere perfezionata a prescindere dal danno cagionato ai soggetti passivi del reato, bastando la concreta potenzialità della condotta delittuosa ad indurre in errore gli utilizzatori dell'informazione succitata, trattandosi di un reato di pericolo concreto. Per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 2621-bis C.C., tale norma tenderebbe a contemplare al comma 1 una circostanza attenuante del fatto tipico di cui all'art. 2621 C.C., in considerazione della natura e delle dimensioni dell'Ente, nonché in considerazione delle modalità perfezionative del reato o degli effetti della condotta posta in essere dai soggetti agenti previsti dalla norma, mentre il comma 2 tenderebbe ad essere qualificato come una fattispecie di reato autonoma, applicabile a quegli Enti le cui dimensioni non superino le soglie quantitative fissate dall'art. 1, comma 2, del Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 ("*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*") – c.d. "Legge Fallimentare" –, **la cui applicazione all'interno dello specifico contesto societario sarebbe da escludere**.
- ii. In considerazione della fattispecie di cui all'art. 2625 C.C. "*Impedito controllo*", limitatamente alla fattispecie prevista dal secondo comma - essendo quella del primo comma mera sanzione amministrativa pecuniaria e, quindi, non qualificabile come Reato-Presupposto ex Decreto 231 - l'elemento oggettivo è

¹ Cass. SS. UU., 31 marzo 2016, n. 22474.

costituito da qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte dell'Organo di Controllo o dei Soci della società.

- iii. L' "*Indebita restituzione dei conferimenti*", di cui all'art. 2626 C.C., prevede quale oggetto materiale della condotta delittuosa "*l'apporto di beni da parte del socio alla società che siano effettivamente imputati al capitale sociale nominale*", ossia l'apporto patrimoniale cui i Soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sociale. La nozione di conferimento in tale contesto fa riferimento solo alle prestazioni in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale. Il disvalore della condotta verrebbe raggiunto attraverso il perfezionamento di qualsiasi atto diretto a violare le norme civilistiche disciplinanti la dazione e la restituzione dei conferimenti.
- iv. L'art. 2627 C.C., "*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*", contemplante due ipotesi di reato contravvenzionali, tenderebbero a punire la condotta degli amministratori diretta alla distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, intaccando in tal modo il capitale sociale e le riserve obbligatorie, arrecando conseguentemente un pregiudizio ai creditori che vedono diminuite le risorse economiche destinate alla soddisfazione delle loro ragioni di credito. Particolarità dei reati contravvenzionali è legata al carattere neutro della norma sotto il profilo dell'elemento soggettivo, potendo tali fattispecie essere penalmente rilevanti sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, nonché dalla non contemplazione dell'ipotesi tentata di cui all'art. 56 C.P.
- v. In riferimento all'art. 2628 C.C., "*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*", il bene giuridico oggetto di tutela è costituito dalla "*integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge*", pregiudicato da operazioni attuate dagli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, in deroga ai limiti normativi previsti dalla legge per il compimento di tali operazioni, finalizzate a formare in modo fittizio quote di capitale sociale meramente apparenti. L'ultimo comma della norma prevede una causa di estinzione del reato "*se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta*".
- vi. Per quanto riguarda invece l'art. 2629 C.C. "*Operazioni in pregiudizio dei creditori*", va considerato che, rispetto alla precedente versione, la fisionomia del reato è passata da un'ipotesi di reato di pericolo presunto, ad una di danno. In particolare, ai fini della configurabilità del reato è necessario che, alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni descritte, sia consequenzialmente connesso "*il danno ai creditori*". Ancora maggiore evidenza acquista la rilevanza "privatistica" dell'attuale fattispecie penale se si considera che la stessa è accompagnata dalla previsione della procedibilità a querela del danneggiato, nonché da una causa di estinzione del reato costituita dal "*risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio*".
- vii. In riferimento all'art. 2632 C.C., "*Formazione fittizia del capitale*", il comportamento incriminato deve consistere nella "*sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione*". La sopravalutazione concerne sia la fase genetica dell'Ente, cioè il momento della costituzione, sia il momento dell'aumento del capitale.
- viii. L'art. 2635 C.C., "*Corruzione tra privati*", rappresenta un "*restyling*" del precedente delitto denominato "*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*", prima previsto dall'art. 2635 C.C. Oltre al *nomen*, la condotta concreta attualmente prevista risulta essere differenziata rispetto a quella precedentemente contemplata, non più solo limitata alla violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, essendo estesa anche alla violazione degli obblighi di fedeltà ai sensi dell'art. 2105 C.C. Inoltre, affinché il reato si realizzi, non è solo necessario che la dazione o la promessa di denaro o altra utilità sia diretta al soggetto agente, prevedendo che il beneficiario possa essere anche un soggetto terzo. La fattispecie di reato *ivi* considerata non tenderebbe a trovare integrale applicazione ai fini della sussistenza dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 231/2001 in forza del richiamo espresso dall'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis), in quanto solo l'Ente di appartenenza del corruttore potrebbe avere un interesse nella consumazione del reato *de quo*, mentre la società interessata dalla corruzione passiva non potrebbe che subire il "nocumento" previsto dalla norma in esame. Medesimo ragionamento è valevole in riferimento anche

all'art. 2635-bis C.C. afferente all'ipotesi delittuosa di "*Istigazione alla corruzione tra privati*". Da menzionare, infine, la soppressione della procedibilità a querela dei reati *ivi* considerati ad opera della L. 3/2019, conferendo, in tal modo, alla norma l'auspicata funzione di presidio pubblicistico della legale concorrenza sul mercato ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.

- ix. L'art. 2636 C.C., "*Illecita influenza sull'assemblea*", ha visto mutuare la propria connotazione tipica di reato proprio a quella di reato comune, a seguito della riforma del 2003, considerando il legislatore meritevole di sanzione anche il comportamento di coloro che non rivestono la qualifica di amministratori, quindi, ad esempio, i soci. Viene peraltro conferita maggiore determinatezza alla condotta, dal momento che ci si richiama ad atti simulati o fraudolenti. Al contempo è richiesto un concreto risultato lesivo, l'illecita determinazione della maggioranza, strumentale al conseguimento della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, espressa dal dolo specifico.
- x. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 2637 C.C., "*Aggiotaggio*", pur essendo di difficile realizzazione all'interno dello specifico contesto in cui opera la Società, una sua concretizzazione ontologica potrebbe rilevarsi con riferimento alla fattispecie tipizzata dalla norma evocante il concetto di diffusione di "*[...] notizie false² [...] idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari³ non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato [...]*", con specifico riferimento all'Area Sensibile dedicata alla comunicazione al pubblico delle notizie aziendali afferente l'Ufficio Stampa e l'Area Customer Care e Comunicazione, considerando trascurabile il rischio del perfezionamento, da parte della Società, di "*operazioni simulate o altri artifici*", in considerazione del regime pubblicistico al quale la stessa soggiace, nonché "*sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari*", stante la diversità di *business* aziendale attuato.
- xi. L'art. 2638 C.C., "*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza*", risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime.
- xii. Il primo comma dell'art. 27 del D.Lgs. 39/2010 riproduce integralmente il fatto tipico disciplinato dall'abrogato art. 2624, comma 1, C.C., diventando la condotta basica per qualsiasi ipotesi di falso del revisore; i commi successivi del medesimo articolo, invece, prevedono le ipotesi aggravate, sanzionate con pene diversamente graduate in funzione dei soggetti coinvolti, dimensioni e grado di apertura al mercato della società e in proporzione alle circostanze in concreto verificatesi. Il fatto base tipizzato al primo comma e richiamato ai successivi commi consiste nella condotta del responsabile della revisione legale che, con "*la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni*", attesta il falso o occulta informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, Ente o del soggetto sottoposto a revisione, in presenza di un elemento soggettivo estremamente qualificato, vale a dire il dolo sia specifico che intenzionale. A quest'ultimo riguardo, infatti, la fattispecie criminosa - anche nella forma contravvenzionale - si configura in presenza del fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri e dell'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni da parte dei soggetti responsabili della revisione legale. Tra questi ultimi possono essere ricompresi la società sottoposta a revisione e i suoi soci, ma anche i creditori e i terzi investitori.

² Per quanto riguarda il concetto di "*falsità*", la norma tenderebbe ad enfatizzare il carattere "*price sensitive*" dell'informazione societaria tendente ad influenzare il valore di mercato di titoli o strumenti finanziari, la quale, se decettiva, è suscettiva di manipolare in modo artificioso tale entità. Il concetto di falsità tenderebbe ad avere una connotazione molto ampia, non tendendo a limitarsi al carattere intrinsecamente "*falso, esagerato e tendenzioso*" dell'informazione, essendo capace di estendersi anche a notizie o informazioni parzialmente vere o incomplete.

³ Ai sensi dell'art. 1 del T.U.F., sono strumenti finanziari: le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni, i Titoli di Stato e gli altri titoli di debito, gli strumenti previsti dal Codice Civile agli artt. 2346 e 2349 C.C., le quote di fondi comuni di investimento, i titoli del mercato monetario, qualsiasi altro titolo che permette di acquisire quelli indicati nei punti precedenti, i contratti *futures*, i contratti *swap*, i contratti a termine, i contratti di opzione, combinazione di contratti e titoli indicati nei punti precedenti.



Con specifico riferimento all'attuale contesto societario, le fattispecie di cui agli artt. 2622 C.C., 2629-bis C.C. e 173 bis T.U.F. non tenderebbero a rientrare all'interno della specifica sfera di rischio imputabile alla Società, in quanto la stessa non attua operazioni di negoziazione, vendita ed emissione di titoli finanziari all'interno di mercati regolamentati, essendo la sua attività caratteristica riguardare la gestione del servizio di trasporto di linea urbano, secondo quanto previsto negli atti contrattuali sottoscritti con l'ente committente – e tenuto conto delle previsioni statutarie, come rappresentato nella "Parte Generale" del Modello.

Altro reato suscettivo di esclusione è identificabile nella fattispecie di cui all'art. 2633 C.C. in quanto la Società, nel contesto odierno, non soggiace ad alcuno stato liquidativo.

Alla luce di tale *excursus* normativo, ai fini della progettazione del Modello, le direttive generali osservabili tenderebbero a riguardare:

- una corretta definizione ed identificazione dei ruoli e delle mansioni dei soggetti tenuti all'applicazione dei presidi preventivi afferenti al rischio specifico;
- una verifica preventiva della opportunità economica e della conformità legale delle operazioni a rischio reato;
- la predisposizione di un adeguato sistema di flussi informativi intercorrenti fra i soggetti deputati allo svolgimento di funzioni di controllo, ad oggetto operazioni sospette o a rischio reato.

Infine, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che deve rispettare una serie di principi di controllo fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo, prevedendo specifiche misure che assicurino l'applicazione del principio di separazione e segregazione delle funzioni;
- i controlli devono essere documentati, prevedendo un sistema di *reporting* adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO SOCIETARI

La Società ha adottato e applica misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto societari oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio":

- 1) la gestione delle risorse finanziarie e dei processi amministrativi della Società deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure/processi adottati dalla Società, o da adottarsi, da parte della Società medesima; in ogni caso, tali attività devono essere improntate ai seguenti principi minimi:
 - la fatturazione attiva deve essere eseguita nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definite dal sistema di organizzazione interno della Società, dai contratti di servizio in essere e dalle procedure e regole stabilite;
 - gli incassi sono effettuati sulla base di strumenti di pagamento tracciabili e sono contabilizzati a cura dell'Ufficio competente; per gli incassi in contanti è necessario seguire le modalità previste dalle specifiche procedure aziendali di riferimento;
 - tutti i flussi finanziari della Società sono gestiti attraverso strumenti di pagamento tracciabili e conti correnti aperti dal personale titolare di apposita procura, utilizzando strumenti informatici che consentono procedure operative automatizzate e tracciabili;

- i dirigenti e/o i responsabili delle Aree competenti della Società devono adottare iniziative e strumenti atti al rispetto, laddove applicabile, della disciplina specifica in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 (“*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”) (“**L. 136/2010**”);
 - i dirigenti e/o i responsabili delle Aree competenti della Società devono adottare iniziative e strumenti atti al puntuale rispetto della disciplina in materia di regolarità contributiva e fiscale;
 - i dirigenti e/o i responsabili e/o i soggetti comunque competenti delle Aree della Società devono effettuare i pagamenti, a qualsiasi titolo, nel rispetto dei presupposti, dei principi di trasparenza, di motivazione, di tracciabilità e comunque nel rispetto della normativa in materia e delle procedure e/o dei regolamenti adottati dalla Società;
- 2) segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione, come identificati nei processi adottati dalla Società;
 - 3) individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi;
 - 4) individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società e delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari;
 - 5) tra i soggetti coinvolti nell’esercizio di attività nell’area in argomento, sono previsti specifici flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
 - 6) garantita la massima comunicazione tra i soggetti responsabili e la direzione societaria;
 - 7) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013, come interpretata dall’A.N.A.C., e, in particolare, delle informazioni inerenti al Bilancio di Esercizio ed ai pagamenti effettuati, con specificazione della tipologia di spesa sostenuta, l’indice di tempestività, l’ammontare complessivo dei debiti; attività di controllo e monitoraggio svolte dal R.P.C.T. in merito all’effettiva pubblicazione di tali informazioni, nonché attività di controllo svolta dall’O.I.V.;
 - 8) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l’*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all’Area Rischio “Gestione dei rapporti con l’Organo di Revisione”:

- 1) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni, come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013 e dall’A.N.A.C., inerenti ai titolari di incarichi di consulenza e collaborazione, tra i quali, come interpretato dall’A.N.A.C., vi rientrano sia l’Organo di Controllo sia l’Organo di Revisione;
- 2) garantita la massima comunicazione tra i soggetti responsabili e la direzione societaria;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l’*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all’Area Rischio “Gestione dei rapporti con l’Organo di Controllo”:

- 1) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni, come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013 e dall’A.N.A.C., inerenti ai titolari di incarichi di consulenza e collaborazione, tra i quali, come interpretato dall’A.N.A.C., vi rientrano sia l’Organo di Controllo sia l’Organo di Revisione;
- 2) garantita la massima comunicazione tra i soggetti responsabili e la direzione societaria;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l’*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all’Area Rischio “Gestione dei rapporti con i Soci”:

- 1) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni, come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013 e dall’A.N.A.C., inerenti ai titolari di incarichi di consulenza e collaborazione;
- 2) garantita la massima comunicazione tra i soggetti responsabili e la direzione societaria;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l’*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario":

- 1) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013, quali, ad esempio quelle attinenti i beni immobili e la gestione del patrimonio oppure quelle riguardanti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;
- 2) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario":

- 1) pubblicazione sul Sito, di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013, quali, ad esempio quelle attinenti i beni immobili e la gestione del patrimonio oppure riguardanti i tempi di pagamento della Società;
- 2) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Affidamento contratti pubblicitari": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione iniziative commerciali o marketing con soggetti terzi": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti":

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013, quali quelle previste per i componenti degli organi di indirizzo politico, amministrativo, di direzione o di governo;
- 2) definiti i ruoli e le competenze dei soggetti responsabili della predisposizione della documentazione oggetto dell'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea o dell'Organo Amministrativo;
- 3) verifica da parte di più soggetti di tale documentazione, dei prospetti, relazioni e soggetti;
- 4) tra i soggetti coinvolti sono previsti flussi informativi che garantiscano la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento e momenti di confronto attraverso lo svolgimento di apposite riunioni;
- 5) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione pratiche risarcimento danni": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione dei rapporti con i clienti privati per l'espletamento degli obblighi relativi alla gestione e manutenzione di veicoli privati": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio inerente alla "Gestione comunicazioni al pubblico, comunicati stampa societari": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia.



A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti", UNI EN ISO 14001:2015 "Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso", UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono, tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai reati societari, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo "GBM Risorse Finanziarie" e relativi processi:
 - "GBM Risorse Finanziarie - Ciclo Attivo";
 - "GBM Risorse Finanziarie - Gestione delle Risorse Finanziarie e Contabilità Banche";
 - "GBM Risorse Finanziarie - Controllo di Gestione";
 - "GBM Risorse Finanziarie - Rapporti con Broker e Enti Assicurativi";
- macro processo "GBM Comunicazione";
- macro processo "GBM Direzione";
- macro processo "GBM Legale";
- macro processo "GBM Segreteria Societaria";
- macro processo "GBM Sistema Integrato";
- macro processo "BT Servizio TPL" e relativi processi:
 - "BT Servizio TPL - Progettazione del Servizio";
 - "BT Servizio TPL - Piattaforma di Gestione del Servizio";
 - "BT Servizio TPL - Gestione Abilitazione Personale Viaggiante";
 - "BT Servizio TPL - Erogazione del servizio";
 - "BT Servizio TPL - Verifica Regolarità del Servizio";
 - "BT Servizio TPL - Verifica Titoli di Viaggio";
 - "BT Servizio TPL - Deviazioni";
- macro processo "BT Marketing" e relativi processi:
 - "BT Marketing - Decorazione e Pubblicità";
 - "BT marketing - Servizi Vari";
- macro processo "BT Officina autorizzata" e relativi processi:
 - "BT Officina autorizzata - Revisione Veicoli";
 - "BT Officina autorizzata - Manutenzione".

MISURE ANTICORRUZIONE

Le Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto societari oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "*direzione e coordinamento unitari*" di tale società ai sensi dell'art. 2497-*bis* del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E PROTOCOLLI SPECIALI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto societari, come indicate nel documento Allegato B ("*MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001*"). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento "*Parte Generale*" del Modello.

<u>ART. 25-TER D.LGS. 231/2001 – REATI SOCIETARI</u>										
<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato - Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato - Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
False comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 C.C.	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria al fine di trarne un ingiusto profitto per la/ Società, contenuta nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai Soci o al pubblico previste dalla legge,	1	2	2 BASSO	a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. f) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi.			

	<p>comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>		<p>mediante esposizione o omissione di fatti materiali rilevanti, ancorché soggetti a valutazione.</p> <p>– Ignorare l'esigenza di un accantonamento al fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente ed iscrivere un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita.</p>				<p>g) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari.</p> <p>h) Tempestiva messa a disposizione dell'Organo Amministrativo della bozza del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Semestrale, prima della riunione per l'approvazione dello stesso, il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione.</p> <p>i) Controllo da parte della Società di Revisione, in sede di predisposizione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Semestrale della corrispondenza e veridicità fra le poste iscritte in bilancio e le scritture contabili aziendali, con particolare riferimento ai valori di bilancio soggetti a valutazione estimativa.</p> <p>l) Messa a disposizione dell'Organo Amministrativo della <i>opinion</i> della Società di Revisione.</p> <p>m) Sottoscrizione da parte del dell'Amministratore Unico della c.d. lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione per il rilascio della relativa <i>opinion</i>. La lettera deve essere altresì siglata dal dirigente dell'Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio di Brescia</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Fatti di lieve entità di cui all'art. 2621-bis C.C.</p>	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>						<p>Mobilità e messa a disposizione dell'Organo Amministrativo.</p> <p>n) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>False comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 C.C.</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>- Induzione in errore dei Soci o del pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società durante la predisposizione di prospetti patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie di fusione/ scissione/trasformazioni/ conferimenti, ecc.</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. f) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. g) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. h) Tempestiva messa a disposizione dell'Organo Amministrativo della bozza del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Semestrale prima della riunione per l'approvazione dello stesso, il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione. i) Controllo da parte della Società di Revisione, in sede di predisposizione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Semestrale della corrispondenza e veridicità fra le poste iscritte in bilancio e le</p>			
---	--	--	---	----------	----------	---------------------------	---	--	--	--

<p>Fatti di lieve entità di cui all'art. 2621-bis C.C.</p>	<p>concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società</p>						<p>scritture contabili aziendali, con particolare riferimento ai valori di bilancio soggetti a valutazione estimativa.</p> <p>l) Messa a disposizione dell'Organo Amministrativo della <i>opinion</i> della Società di Revisione.</p> <p>m) Sottoscrizione da parte dell'Amministratore Unico della c.d. lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione per il rilascio della relativa <i>opinion</i>. La lettera deve essere altresì siglata dal dirigente dell'Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio di Brescia Mobilità e messa a disposizione dell'Organo Amministrativo.</p> <p>n) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.								
Impedito controllo di cui all'art. 2625, comma 2, C.C.	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a</p>	Gestione dei rapporti con l'Organo di Revisione	- Impedimento o comunque ostacolo, da parte dell'Organo Amministrativo, allo svolgimento dell'attività dell'Organo di Revisione nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo.	1	2	2 BASSO	<p>a) Obblighi di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Organo di Revisione.</p> <p>b) Obbligo di trasmissione all'Organo di Revisione, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune.</p> <p>c) Regolazione delle fasi di selezione della Società di Revisione e delle regole per mantenere l'indipendenza della medesima in pendenza del mandato.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime</p>		

	<p>querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>						(o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
<p>Impedito controllo di cui all'art. 2625, comma 2, C.C.</p>	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino</p>	<p>Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo</p>	<p>- Impedimento o comunque ostacolo, da parte dell'Organo Amministrativo, allo svolgimento dell'attività dei componenti dell'Organo di Controllo nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, occultando i</p>	1	2	2 BASSO	<p>a) Obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Organo di Controllo. b) Obbligo di trasmissione all'Organo di Controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	<p>ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>		documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo.							
<p>Impedito controllo di cui all'art. 2625, comma 2, C.C.</p>	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si</p>	<p>Gestione dei rapporti con i Soci</p>	- Impedimento o comunque ostacolo, da parte dell'Organo Amministrativo allo svolgimento delle attività di controllo riservate ai Soci, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri.	1	2	2 BASSO	<p>a) Obbligo di massima collaborazione e trasparenza nella gestione dei rapporti con il Socio Pubblico. b) La garanzia, da parte del responsabile della funzione di riferimento, di completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti al Socio e la messa a disposizione agli stessi di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime</p>			

	<p>applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>						(o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
<p>Indebita restituzione dei conferimenti di cui all'art. 2626 C.C.</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>- Attuazione delle attività di restituzione dei conferimenti in violazione delle norme societarie specifiche previste dal C.C., generando potenzialmente una lesione all'integrità del capitale sociale.</p>	1	2	2 BASSO	<p>a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. b) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. c) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari.</p>			

							<p>d) Controllo da parte della Società di Revisione, in sede di predisposizione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Semestrale della corrispondenza e veridicità fra le poste iscritte in bilancio e le scritture contabili aziendali, con particolare riferimento ai valori di bilancio soggetti a valutazione estimativa.</p> <p>e) Obbligo di trasmissione all'Organo di Controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune.</p> <p>f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve di cui all'art. 2627 C.C.</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili,</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>- Svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve in violazione delle norme societarie specifiche previste dal C.C. generando potenzialmente una lesione</p>	1	2	2 BASSO	<p>a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione.</p> <p>b) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi.</p>			

	<p>che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>		<p>all'integrità del capitale sociale.</p>				<p>c) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari.</p> <p>d) Controllo da parte della Società di Revisione, in sede di predisposizione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Semestrale della corrispondenza e veridicità fra le poste iscritte in bilancio e le scritture contabili aziendali, con particolare riferimento ai valori di bilancio soggetti a valutazione estimativa.</p> <p>e) Obbligo di trasmissione all'Organo di Controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune.</p> <p>f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>- Realizzazione di operazioni sulle azioni o quote sociali, anche relative alle altre Società del Gruppo, in</p>	1	2	2 BASSO	<p>a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione.</p> <p>b) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia</p>			

<p>di cui all'art. 2628 C.C.</p>	<p>cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>		<p>violazione delle norme societarie specifiche previste dal C.C., generando potenzialmente una lesione all'integrità del capitale sociale.</p>				<p>delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi.</p> <p>c) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari.</p> <p>d) Controllo da parte della Società di Revisione, in sede di predisposizione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Semestrale della corrispondenza e veridicità fra le poste iscritte in bilancio e le scritture contabili aziendali, con particolare riferimento ai valori di bilancio soggetti a valutazione estimativa.</p> <p>e) Obbligo di trasmissione all'Organo di Controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune.</p> <p>f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori di cui all'art. 2629 C.C.</p>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>- Realizzazione di operazioni di fusione/scissione e o riduzione di capitale in violazione alle norme di legge poste a tutela dei creditori sociali. - Aumento e riduzione del capitale sociale in modo fittizio, al fine procurare una lesione all'integrità del capitale sociale.</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2 BASSO</p>	<p>a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. b) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. c) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. d) Controllo da parte della Società di Revisione, in sede di predisposizione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Semestrale, della corrispondenza e veridicità fra le poste iscritte in bilancio e le scritture contabili aziendali, con particolare riferimento ai valori di bilancio soggetti a valutazione estimativa. e) Obbligo di trasmissione all'Organo di Controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune.</p>			
---	--	--	--	----------	----------	---------------------------	--	--	--	--

							f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Formazione fittizia del capitale di cui all'art. 2632 C.C.	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Gestione delle entrate, spese e patrimonio	- Aumento del capitale sociale in modo fittizio, attraverso attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale. - Sottoscrizione reciproca di azioni o quote, intercorrente fra una o più Società del Gruppo. - Sovrastima rilevante dei conferimenti di beni in natura, crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, in violazione delle norme societarie specifiche previste dal C.C., generando potenzialmente una lesione	1	2	2 BASSO	a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. b) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. c) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. d) Controllo da parte della Società di Revisione, in sede di predisposizione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Semestrale, della corrispondenza e veridicità fra le poste iscritte in bilancio e le scritture contabili aziendali, con particolare riferimento ai valori di bilancio soggetti a valutazione estimativa. e) Obbligo di trasmissione all'Organo di Controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o			

			all'integrità del capitale sociale.				dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Corruzione tra privati di cui all'art. 2635, comma 3, C.C.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si	Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Mancanza di criteri nell'assegnazione e di utilizzo degli immobili della Società. - Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella gestione delle richieste.	1	3	3 BASSO	a) Osservanza del "Regolamento per la concessione di contributi e di sponsorizzazioni". b) Obbligo di adeguata motivazione all'atto di assunzione del provvedimento durante il procedimento di assegnazione nel caso di utilizzo di impianti, strutte, locali ed immobili di proprietà della Società. c) Obbligo di adeguata motivazione all'atto di assunzione del provvedimento di concessione nel caso in cui siano conferiti abbonamenti e/o titoli di viaggio a titolo gratuito e/o scontato e/o autorizzazione all'utilizzo gratuito del servizio pubblico di trasporto su gomma o su metro. d) Segregazione delle funzioni autorizzatorie e concessorie del provvedimento. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			

	<p>applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis, comma 1, C.C.</p>	<p>mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.								
Corruzione tra privati di cui all'art. 2635, comma 3, C.C.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa	Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato il destinatario	- Valutazione estimativa sottostimata rispetto al valore commerciale dell'immobile sia ai fini della vendita sia ai fini del calcolo del canone di locazione. - Valutazione non congrua rispetto al valore commerciale dell'immobile. - Adozione di modalità, tempistiche e criteri di scelta del contraente che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione. - Assenza dei presupposti per la concessione della misura.	1	3	3 BASSO	a) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria, inerente alla quantificazione del valore reale dell'immobile ai fini del perfezionamento della vendita o della locazione dell'immobile, nelle more della stipulazione del contratto. b) Obbligo di adeguata istruttoria all'atto dell'assunzione del mandato di pagamento, al fine di verificare: i requisiti e presupposti relativi ai pagamenti dovuti, il presupposto e la motivazione che legittimano il pagamento e/o il rimborso, idonea documentazione istruttoria/probatoria, anche per quel che attiene al rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva. c) Delibera autorizzatoria da parte dell'Organo Amministrativo della Società, con riferimento a vendite o locazioni di beni aziendali di rilevante entità economica. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime		

	<p>pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati</p>						<p>(o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis, comma 1, C.C.</p>	<p>regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.								
Corruzione tra privati di cui all'art. 2635, comma 3, C.C.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è	Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Pagamenti non dovuti. - Mancata verifica dei presupposti/ motivazione che legittimano il pagamento/ rimborso. - Mancata e/o insufficiente documentazione istruttoria/ probatoria. - Pagamenti in violazione della normativa in materia di regolarità contributiva.	1	3	3 BASSO	a) Obbligo di adeguata istruttoria all'atto dell'assunzione del mandato di pagamento, al fine di verificare: i requisiti e presupposti relativi ai pagamenti dovuti, il presupposto e la motivazione che legittimano il pagamento e/o il rimborso, idonea documentazione istruttoria/ probatoria, anche per quel che attiene al rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva. b) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria all'atto dell'assunzione del provvedimento di concessione nel caso in cui siano conferiti contributi e benefici economici a privati. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.		

	<p>commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis, comma 1, C.C.</p>	<p>italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.								
Corruzione tra privati di cui all'art. 2635, comma 3, C.C.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi	Affidamento contratti pubblicitari	- Definizione di un corrispettivo eccessivo. - Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente. - Ripetute stipulazioni di contratti in favore di soggetti offerenti una prestazione contrattuale caratterizzata da sconti e riduzioni di prezzo fortemente al ribasso delle normali condizioni di mercato.	1	3	3 BASSO	a) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con i terzi interessati alla stipula di contratti pubblicitari o di decorazione dei mezzi di trasporto gestiti dalla Società. b) Presenza di più soggetti per ogni procedimento che si concluda con la determinazione del corrispettivo per le attività richieste in modo da poterne verificare la congruità rispetto all'oggetto del contratto stesso. c) Presenza di più soggetti per ogni procedimento di affidamento che si concluda con l'individuazione e la successiva gestione dei rapporti con il cliente. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.		

	<p>nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis, comma 1, C.C.</p>	<p>Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.								
Corruzione tra privati di cui all'art. 2635, comma 3, C.C.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito	Gestione iniziative commerciali o marketing con soggetti terzi	- Mancata o inesatta esecuzione di quanto previsto nei rapporti con i terzi, con l'obiettivo di attribuire loro agevolazioni o vantaggi impropri. - Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con l'offerente e contraente. - Ripetute stipulazioni di contratti in favore di soggetti offerenti una prestazione contrattuale caratterizzata da sconti e riduzioni di prezzo fortemente al ribasso delle normali condizioni di mercato.	1	3	3 BASSO	a) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti competenti a rappresentare la Società nei rapporti con i soggetti terzi per la definizione di una iniziativa commerciale. b) Segregazione delle funzioni competenti per l'autorizzazione e la gestione della collaborazione. c) Ogni proposta di collaborazione deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.		

	<p>organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis, comma 1, C.C.</p>	<p>europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.									
Corruzione tra privati di cui all'art. 2635, comma 3, C.C.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della	Gestione pratiche risarcimento danni	- Induzione a transigere una controversia ad oggetto sinistri dovuti alla circolazione degli automezzi aziendali in cambio di denaro o altra utilità, col pretesto di escludere una denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa. - Scarsa trasparenza nelle transazioni.	1	3	3 BASSO	<p>a) Conferimento del mandato di incarico a soggetti previamente autorizzati mediante identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con i soggetti danneggiati.</p> <p>b) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti danneggiati ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>c) Obbligo di relazione in capo ai soggetti preposti alla gestione del procedimento, illustrante gli esiti della procedura e di eventuali incontri con i soggetti danneggiati.</p> <p>d) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria, inerente alla quantificazione del valore reale del danno subito dal danneggiato ai fini del perfezionamento del contratto transattivo, nelle more della stipulazione del contratto, anche mediante l'ausilio di Consulenti esterni.</p> <p>e) Segregazione delle funzioni fra i soggetti deputati a legittimare l'avvio del processo</p>			

	<p>società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi</p>					<p>transattivo e coloro che siano deputati alla gestione ed esecuzione delle attività ivi considerate.</p> <p>f) Previsione di flussi informativi fra il responsabile del procedimento e i soggetti che intervengono in esso, garantenti la tracciabilità delle informazioni scambiate e il corretto adempimento delle varie fasi.</p> <p>g) Utilizzo di metodologie di pagamento adeguatamente trasparenti e tracciabili con riguardo ai proventi derivanti dall'esecuzione del contratto transattivo.</p> <p>h) Preliminare quantificazione e limitazione del mandato transattivo con riferimento alla somma massima suscettiva di pattuizione.</p> <p>i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis, comma 1, C.C.</p>	<p>tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.									
Corruzione tra privati di cui all'art. 2635, comma 3, C.C.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente	Gestione dei rapporti con i clienti privati per l'espletamento o degli obblighi relativi alla gestione e manutenzione e di veicoli privati	- Induzione posta in essere dal soggetto privato ai fini dell'emissione di un certificato di revisione del veicolo in assenza dei presupposti tecnici previsti dalla normativa di riferimento. -Induzione posta in essere dal privato finalizzata all'installazione o all'attuazione di pratiche manutentive vietate dalle norme tecniche di riferimento.	1	3	3 BASSO	a) Segregazione delle funzioni afferenti alla pianificazione ed attuazione delle attività di revisione/manutenzione mezzi. b) Segregazione delle funzioni intercorrenti fra i soggetti deputati alla predisposizione e definitiva approvazione del preventivo ad oggetto servizi di revisione/manutenzione mezzi. c) Predisposizione di preventivi afferenti al servizio di revisione/manutenzione mezzi mediante sistemi informatici garantenti adeguata tracciabilità ed autenticità dei contenuti informativi scambiati. d) Immissione e conservazione della documentazione afferente servizi di revisione/manutenzione mezzi mediante strumenti informatici garantenti adeguata integrità, autenticità e riservatezza dei contenuti informativi suddetti. e) Utilizzo di metodologie di pagamento adeguatamente tracciabili ai fini del pagamento del servizio di revisione/manutenzione mezzi. f) Obblighi di preliminare verifica afferente alla veridicità della documentazione fornita dal cliente ai fini dell'esecuzione della prestazione richiesta.			

	<p>privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in</p>						<p>g) Obblighi di preliminare verifica inerente all'omologazione del ricambio necessario ai fini dell'esecuzione della prestazione, ovvero della pertinenza tecnica della prestazione richiesta dal cliente.</p> <p>h) Verifica periodica della corrispondenza afferente agli interventi programmati ed eseguiti.</p> <p>i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

<p>Istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis, comma 1, C.C.</p>	<p>misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà,</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	qualora la sollecitazione non sia accettata.									
Illecita influenza sull'assemblea di cui all'art. 2636 C.C.	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti	- Induzione alla determinazione della maggioranza nelle sedute dell'Assemblea e/o /Organo Amministrativo verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari.	1	2	2 BASSO	<p>a) Rispetto delle norme civilistiche e statutarie afferenti al funzionamento dell'organo assembleare e dell'Organo Amministrativo.</p> <p>b) Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti costituenti l'Assemblea dei Soci o partecipanti alla seduta dell'Organo Amministrativo dell'ordine del giorno e relative proposte di delibera, il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione.</p> <p>c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
Aggiotaggio di cui all'art. 2637 C.C.	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una	Gestione comunicazioni al pubblico, comunicati stampa societari	- Diffusione di notizie false, esagerate, tendenziose, ovvero incomplete, mediante comunicati stampa pubblicati all'interno di strumenti e portali telematici di dominio della Società, ovvero all'interno di	1	2	2 BASSO	<p>a) Sistema di deleghe in materia.</p> <p>b) Rispetto del Codice Etico.</p> <p>c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	<p>richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>		<p>riviste, quotidiani o altri mezzi stampa di diffusione fra il pubblico, suscettive di manipolare artificiosamente il valore di mercato di strumenti finanziari non negoziati all'interno di mercati regolamentati, con particolare riferimento a quote o azioni di società non quotate.</p>							
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'art. 2638, comma 1, e comma 2, C.C.</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>- Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e delle eventuali verifiche ispettive previste dalla normativa di riferimento.</p>	1	2	2 BASSO	<p>a) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti competenti a rappresentare la Società nei rapporti con i soggetti terzi. b) Verifica della documentazione predisposta durante i controlli, verifiche ed ispezioni e tracciabilità delle richieste ricevute e delle risposte fornite dai soggetti responsabili. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	<p>confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente e ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.									
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'art. 2638, comma 1, e comma 2, C.C.	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso la Società da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate. - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società da parte	1	2	2 BASSO	a) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti competenti a rappresentare la Società nei rapporti con i soggetti terzi. b) Verifica della documentazione predisposta durante i controlli, verifiche ed ispezioni e tracciabilità delle richieste ricevute e delle risposte fornite dai soggetti responsabili. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			

	<p>vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La</p>		<p>dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate. - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente e ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p>									
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'art. 2638, comma 1, e comma 2, C.C.</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per</p>	<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>- Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso le sedi della Società.</p> <p>- Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società.</p>	1	2	2 BASSO	<p>a) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti competenti a rappresentare la Società nei rapporti con i soggetti terzi.</p> <p>b) Verifica della documentazione predisposta durante i controlli, verifiche ed ispezioni e tracciabilità delle richieste ricevute e delle risposte fornite dai soggetti responsabili.</p> <p>c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C.</p>			

	<p>legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la</p>		<p>- Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli presso la/le Società del Gruppo nella gestione dei rapporti con le Forze dell'Ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.) o altre Autorità pubbliche (Ministeri, Autorità Vigilanza, etc. in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni.</p> <p>- Induzione ad ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati.</p> <p>- Induzione a certificare</p>				<p>con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente e ne ostacolano le funzioni.</p>		<p>l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate. - Induzione in errore circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati, relativi alla gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggi o alla/e Società, da parte delle Autorità competenti in ambito previdenziale, assistenziale e di lavoro.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p>									
<p>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale di cui all'art. 27</p>	<p>I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>- Inserimento all'interno delle relazioni o comunicazioni di cui al D.Lgs. 39/2010 da parte dell'Organo di Revisione, di informazioni materialmente o ideologicamente</p>	1	2	2 BASSO	<p>a) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. b) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione</p>			

<p>D.Lgs. 39/2010</p>	<p>della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto previsto dal comma 1 è</p>	<p>false inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. - Omessa indicazione all'interno delle relazioni e comunicazioni previste dal D.Lgs. 39/2010 di irregolarità contabili, violazioni normative od eventuali fattispecie di reato riscontrate dall'Organo di Revisione in pendenza dell'incarico.</p>				<p>dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. c) Controllo da parte della Società di Revisione, in sede di predisposizione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Semestrale, della corrispondenza e veridicità fra le poste iscritte in bilancio e le scritture contabili aziendali, con particolare riferimento ai valori di bilancio soggetti a valutazione estimativa. d) Messa a disposizione dell'Organo Amministrativo della <i>opinion</i> della Società di Revisione. e) Sottoscrizione da parte dell'Amministratore Unico della c.d. lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla Società di Revisione per il rilascio della relativa <i>opinion</i>. La lettera deve essere altresì siglata dal dirigente dell'Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio di Brescia Mobilità e messa a disposizione dell'Organo Amministrativo. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
------------------------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--

	<p>commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.</p> <p>La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su un **valore "basso" (compreso, quindi, tra 2 e 3)** la Società, in ragione dei Protocolli Generali e dei Protocolli Specifici indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, mantenuto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del "rischio accettabile" rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.



ALLEGATO 6 – REATI-PRESUPPOSTO DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il presente Allegato 6 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001 – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. *“In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.*

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha inserito un apposito presidio preventivo finalizzato ad attenuare l'incidenza all'interno del luogo di lavoro dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il modello previsto dal legislatore, in analogia al sistema prevenzionistico di cui al Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81, e ss.mm.ii. recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* (il **“D.Lgs. 81/2008”**), è anch'esso fondato sulla *“valutazione del rischio”*, i cui tratti essenziali dell'adempimento richiesto vengono qui identificati:

- una rilevazione corretta e completa delle situazioni di rischio di reato;
- la predisposizione di misure, e, in particolare, di regole di comportamento idonee a fronteggiare i rischi individuati;
- la capacità di adeguamento delle valutazioni e delle conseguenti misure al mutare delle situazioni;
- l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, rubricato *“Modelli di organizzazione e gestione”*, introduce una nuova tipologia di *“compliance programs”* finalizzata a presidiare e monitorare le fattispecie di rischio in oggetto ed i cui contenuti sono cumulativi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 prevede, infatti, che il Modello adottato ed efficacemente attuato ha efficacia esimente, qualora venga assicurato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, a differenza di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, non prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza che vigili sul funzionamento e sulla corretta osservanza del Modello. Per far fronte a tale lacuna normativa si potrebbe ipotizzare, in chiave ermeneutica, che il rapporto sistematico tra la normativa sulla responsabilità degli Enti e quella della sicurezza sul lavoro muove dalla premessa che la seconda tende a definire, per i profili prima considerati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, i contenuti generali stabiliti dalla prima. Pertanto, qualora l'Ente decida di dotarsi di un Modello diretto a prevenire anche i reati colposi di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, *“la normativa generale di riferimento sarà – in quanto compatibile – quella prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, integrata dalla disposizione speciale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008”*. Ne discende che, anche in tale specifico contesto di rischio, il sistema dei controlli dovrà strutturarsi con cadenze secondo le quali la vigilanza sul funzionamento e sull'adeguatezza del Modello, così come il suo aggiornamento, dovranno essere di competenza dell'Organismo di Vigilanza, destinatario di obblighi di informazione da parte del Datore di Lavoro e dei suoi delegati, in considerazione del carattere fortemente specialistico della materia antinfortunistica, mediante la strutturazione di adeguati Flussi Informativi. Anche in questa circostanza, l'onere probatorio per guadagnare l'esimente incombe, per quanto concerne i reati posti in essere dai Soggetti Apicali, sull'Ente, il quale dovrà dimostrare la conformità formale e sostanziale del Modello in aderenza al combinato disposto dei contenuti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, a meno che il Modello stesso, in forza del comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, risulti essere conforme, per le parti corrispondenti, ai contenuti delle linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007 – sostituiti dalle norme UNI ISO 45001: 2018, *“Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso”*, – vigendo, in tal senso, una presunzione di conformità del modello statuita *ex lege*. La previsione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 pone in evidenza gli aspetti cruciali che differenziano il Modello da un mero *“Documento di Valutazione dei Rischi”* (D.V.R). Il Modello deve infatti prevedere, anche secondo la natura e le dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta:

- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Evidenziati i caratteri peculiari che caratterizzano il Modello in tema di salute e sicurezza sul lavoro, mirante a minimizzare l'insorgenza delle fattispecie di reato di cui agli artt. 589 e 590 C.P., ai fini di una corretta progettazione del precitato sistema prevenzionistico, si rende necessario prevedere necessariamente quanto segue:

- individuazione di adeguati Flussi Informativi verso l'O.d.V., da parte del Datore di Lavoro, del RSPP, del Medico Competente e dei delegati interni, in tema di mutamento della sfera di rischio afferente alla tematica della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nel caso di ripetute violazioni delle norme cautelari contenute nel Modello e di novità normative afferenti la materia;

- previsione di adeguati flussi informativi dall'O.d.V. in favore del Datore di Lavoro, del RSPP, del Medico Competente e dei delegati interni, a seguito di rilevate criticità afferenti all'inidoneità del Modello a presidiare correttamente la specifica sfera di rischio, il suo mancato aggiornamento e persistenti violazioni del medesimo;
- *audit* periodici programmabili dall'O.d.V., ai fini della verifica delle condizioni di idoneità e aggiornamento del Modello;
- impostazione di un sistema disciplinare diretto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Come già esposto, il Modello deve prevedere idonei sistemi di controllo in merito alla sua attuazione ed al mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate: pertanto, il riesame e l'eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. L'impostazione di un piano di monitoraggio idoneo ed adeguato, si dovrebbe sviluppare in tal senso:

- programmazione temporale delle verifiche;
- attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- descrizione delle metodologie da seguire;
- modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

L'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001 ha introdotto un cambiamento radicale all'interno della materia della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, estendendo il perimetro della responsabilità penale in tale ambito – inizialmente calibrata esclusivamente sulle figure aziendali preposte alla gestione del rischio lavorativo – anche all'Ente, colpevole di non aver diligentemente predisposto un idoneo ed adeguato assetto organizzativo volto a minimizzare il rischio di realizzo:

- a) del delitto di "*Omicidio colposo*" ai sensi dell'art. 589 C.P.;
- b) del delitto di "*Lesioni personali colpose*" ai sensi dell'art. 590 C.P.

Ai fini della plausibilità del rimprovero all'Ente, è necessario che entrambe tali fattispecie risultino essere perfezionate in deroga alle norme riferibili alla salute, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008. In particolare, l'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei sopra riportati delitti, si applichino all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 (previsto dall'art. 589 C.P.)	1000	Min 258.000 Max 1.549.000
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (previsto dall'art. 589 C.P.)	Da 250 a 500	Min. 64.500 Max 774.500
Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	Da 100 a 250	Min 25.800 Max 387.250

(previsto dall'art. 590, comma 3, C.P.)		
<p>In relazione alla commissione del delitto ai sensi <u>dell'art. 589 del C.P., posto in essere con violazione della disposizione di cui all'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008</u> si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è suscettibile l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nelle ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, al quale si aggiunge l'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovvero la pubblicazione della sentenza a seguito dell'irrogazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.</p>		
<p>In relazione alla commissione del delitto ai sensi <u>dell'art. 589 del C.P., posto in essere con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</u> si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nell'ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, al quale si aggiunge l'applicazione dell'art. 18 D.Lgs. 231/2001, ovvero la pubblicazione della sentenza a seguito dell'irrogazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.</p>		
<p>In relazione alla commissione del delitto ai sensi <u>dell'art. 590, comma 3, del C.P., posto in essere con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</u> si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nell'ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, al quale si aggiunge l'applicazione dell'art. 18 D.Lgs. 231/2001, ovvero la pubblicazione della sentenza a seguito dell'irrogazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.</p>		

Analizzando la fisionomia dei Reati-Presupposto in oggetto, essi risultano essere delitti di evento a forma libera, ove le condotte penalmente rilevanti si sostanzierebbero nella morte o lesioni gravi o gravissime – ai sensi dell'art. 583 C.P. – patite dalla persona offesa nella loro forma aggravata, ossia nella misura in cui l'evento naturalistico considerato dalle norme – ai sensi degli artt. 590, comma 3 e 589, comma 2, del C.P. – sia dipeso causalmente dall'inosservanza e dalla violazione delle norme antinfortunistiche vigenti in materia, da parte di chiunque, internamente alla compagine aziendale, sia tenuto ad osservare e a far osservare le norme di prevenzione e protezione ivi considerate, ossia: il Datore di Lavoro, dirigenti, i preposti, il RSPP, il RLS, il Medico Competente, il lavoratore e chiunque abbia una delega di funzioni in materia, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008. Continuando nella disamina, la loro realizzazione può profilarsi sia in modalità **monosoggettiva** – attivamente mediante una violazione diretta del precetto penale, ovvero quale condotta omissiva posta in essere dal titolare di una posizione

di garanzia, reo di non essersi efficacemente ed adeguatamente attivato, al fine di interdire la realizzazione di uno specifico evento pregiudizievole, in forza di un obbligo giuridico impeditivo in tal senso – che in modalità **concorsuale**. Passando all'elemento soggettivo del reato, la norma alluderebbe ad una colpa specifica, consistente nella inosservanza e violazione di norme precauzionali cristallizzate espressamente *ante delictum*, volte ad impedire il verificarsi di taluni eventi dannosi, come previsto nell'art. 43 del C.P., là dove si prevede che il delitto “[...] è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. L'estrinsecazione della colpa, all'interno di questo contesto normativo, può formalizzarsi concretamente sia nella c.d. “*culpa in eligendo*”, nel caso in cui la plausibilità del rimprovero, in capo al Datore di Lavoro o di coloro investiti di specifici incarichi o deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ricade sull'omessa o imprudente valutazione dell'idoneità tecnico-professionale di collaboratori, apparecchiature, impianti ecc. e la cui condotta sia suscettibile di legarsi eziologicamente all'evento di reato concretizzatosi, oppure nella c.d. “*culpa in vigilando*”, ossia nella violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo da parte di soggetti aziendali titolari di una posizione di garanzia in materia, nei confronti di Soggetti Sottoposti a tale potere direttivo.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Società ha adottato e applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate:

- 1) definiti i ruoli e le competenze dei soggetti che operano nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) prevista la partecipazione ai corsi di aggiornamento definiti dalla normativa di settore, secondo i ruoli ricoperti, per il RSPP, il RLS, i dirigenti, i preposti e gli addetti all'emergenza, nonché per tutti i Dipendenti;
- 3) adempimento e rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, anche attraverso supporto di soggetti terzi per l'aggiornamento di settore;
- 4) predisposizione D.V.R. e D.U.V.R.I., con valutazione dei rischi interferenziali;
- 5) attività di controllo ad opera di soggetti terzi nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato, ivi compreso dall'Ente esterno di certificazione, e nell'ambito della normativa vigente in materia (come, a titolo esemplificativo, le attività soggette al controllo di prevenzione incendi);
- 6) individuazione di adeguati Flussi Informativi verso l'O.d.V., da parte del Datore di Lavoro, del RSPP e/o delegati sicurezza, del Medico Competente e dei delegati interni, come esplicitato nella “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia;
- 7) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia.

¹ Art. 2049 C.C. (“*Responsabilità dei padroni e dei committenti*”): “*I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti*”.



A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti", UNI EN ISO 14001:2015 "Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso", UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo "GBM Sistema SSL";
- macro processo "GBM Sinistri";
- macro processo "GBM Sistema Integrato";
- macro processo "GBM Sistema Privacy";
- macro processo "GBM Risorse Umane";
- macro processo "BT Desenzano";
- macro processo "BT Impianti";
- macro processo "BT Impianti fissi";
- macro processo "BT Magazzino";
- macro processo "BT Officina autorizzata";
- macro processo "BT Parco Autobus";
- macro processo "BT Servizi atipici";
- macro processo "BT Servizio TPL".

MISURE ANTICORRUZIONE

Le Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "direzione e coordinamento unitari" di tale società ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come indicate nel documento Allegato B (“MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001”). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento “Parte Generale” del Modello.

ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001 – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato-Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato-Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Omicidio colposo di cui all'art. 589 C.P., commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello	Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008	- Mancata/o predisposizione e/o adeguamento del D.V.R. e del D.U.V.R.I. - Mancata relazione sulla valutazione dei rischi e mancata indicazione dei criteri adottati ai fini di tale valutazione. - Mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei dispositivi di protezione individuale adottati a	2	3	6 MEDIO	a) Sistema di Gestione certificato ISO 45001:2018. b) Esecuzione della mappatura del rischio con la redazione del D.V.R. orientata secondo le specificità dell'attività presa in considerazione ed aggiornata costantemente, nonché del D.U.V.R.I. c) Documentazione dei compiti e delle responsabilità con riferimento alle figure specifiche previste nel D.Lgs. 81/2008, quali R.S.P.P., R.S.L., Medico Competente, addetti al primo soccorso, addetto emergenze, previa verifica del possesso in capo ai soggetti designati di idonea capacità professionale ai fini della copertura dell'incarico. d) Controlli/ verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo	1) Specificazione <i>budget</i> aziendale stanziato rispetto alla soddisfacente attuazione dei protocolli di sicurezza previsti dal D.V.R. da parte del RSPP (entro sei mesi).	1) Delegati per la sicurezza.	<i>Audit</i> da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.

	<p>Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008</p> <p>È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi</p>		<p>seguito della valutazione dei rischi.</p> <p>- Mancata redazione delle eventuali procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge.</p> <p>- Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.</p>				<p>le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

	<p>dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione e smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.									
<p>Omicidio colposo di cui all'art. 589 C.P., commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p>	<p>Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008</p>	<p>- Mancato stanziamento di un <i>budget</i> aziendale adeguato diretto alla soddisfacente attuazione dei protocolli di sicurezza previsti dal D.V.R., nonché lo storno o distrazione del medesimo per altre finalità aziendali.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Sistema di Gestione certificato ISO 45001:2018. b) Esecuzione della mappatura del rischio con la redazione del Documento D.V.R. orientata secondo le specificità dell'attività presa in considerazione ed aggiornata costantemente, nonché del D.U.V.R.I. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>	<p>1) Maggiore specificazione <i>budget</i> aziendale stanziato rispetto alla soddisfacente attuazione dei protocolli di sicurezza previsti dal D.V.R. da parte del RSPP (entro sei mesi).</p>	<p>1) Delegati per la sicurezza.</p>	<p><i>Audit</i> da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.</p>

	<p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.									
Omicidio Colposo di cui all'art. 589 C.P., commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o</p>	<p>Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento alla gestione delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi</p>	<p>- Gestione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi senza l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente.</p> <p>- Attività di manutenzione in contrasto con la frequenza e le modalità previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>- Mancata formazione specifica ai soggetti aziendali preposti alle attività di primo soccorso e lotta antincendio.</p>	2	3	6 MEDIO	<p>a) Sistema di Gestione certificato ISO 45001:2018.</p> <p>b) Esecuzione della mappatura del rischio con la redazione del Documento D.V.R. orientata secondo le specificità dell'attività presa in considerazione ed aggiornata costantemente, nonché del D.U.V.R.I.</p> <p>c) Documentazione dei compiti e delle responsabilità con riferimento alle figure specifiche previste nel D.Lgs. 81/2008, quali RSPP, e/o delegati sicurezza RSL, Medico Competente, addetti al primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio, previa verifica del possesso in capo ai soggetti designati di idonea capacità professionale ai fini della copertura dell'incarico.</p> <p>d) Controlli/verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia, anche ai fini del mantenimento delle certificazioni previste in materia.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o</p>	<p>1) Trasmissione in favore dell'O.d.V., previa richiesta formale, di documentazione a campione ai fini della verifica degli adempimenti richiesti dalla legge, con riferimento ai verbali di manutenzione delle apparecchiature di sicurezza previste dalla legge in materia di antincendio (Tempestivo).</p> <p>2) Obbligo di invio di documentazione a campione, previa richiesta formale da parte dell'O.d.V., riguardante la documentazione e relativi verbali formativi certificanti il corretto assolvimento degli obblighi di formazione con riferimento agli addetti al servizio di pronto soccorso e antincendio di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tempestivo).</p>	<p>1) RSPP e/o delegati per la sicurezza.</p>	<p>Audit da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.</p>

	<p>più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si</p>						<p>ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione e smaltimento di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 590, comma 3, C.P., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>Art. 590, comma 3, C.P. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.									
Omicidio Colposo di cui all'art. 589 C.P., commesso con violazione dell'art.55, comma 2, D.Lgs. 81/2008	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena</p>	Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008	<p>- Mancata identificazione delle nomine richieste ai sensi del titolo IV D.Lgs. 81/2008 afferente all'attività cantieristica (direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione).</p> <p>- Mancata predisposizione della documentazione obbligatoria di cui al titolo IV D.Lgs. 81/2008 afferente l'attività cantieristica (piano di sicurezza coordinato, piano operativo di sicurezza).</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Sistema di Gestione certificato ISO 45001:2018.</p> <p>b) Documentazione dei compiti e delle responsabilità con riferimento alle figure specifiche previste nel Titolo IV D.Lgs. 81/2008, quali il direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, previa verifica del possesso in capo ai soggetti designati di idonea capacità professionale ai fini della copertura dell'incarico.</p> <p>c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	<p>che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 590, comma 3, C.P., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Art. 590, comma 3, C.P. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	della reclusione da uno a tre anni.									
Omicidio Colposo di cui all'art. 589 C.P., commesso con violazione dell'art.55, comma 2, D.Lgs. 81/2008	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la</p>	Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008	<p>- Mancata comunicazione da parte del Medico Competente di condizioni patologiche riscontrate nel personale dipendente inabilitanti allo svolgimento delle mansioni lavorative oggetto di inquadramento contrattuale.</p> <p>- Mancato adeguamento delle attività lavorative nei confronti di personale dipendente inabile alle mansioni oggetto di inquadramento contrattuale, anche di carattere transitorio, laddove l'organico e le competenze del lavoratore lo consentano.</p>	2	3	6 MEDIO	<p>a) Sistema di Gestione certificato ISO 45001:2018.</p> <p>b) Esecuzione della mappatura del rischio con la redazione del Documento D.V.R. orientata secondo le specificità dell'attività presa in considerazione ed aggiornata costantemente, nonché del D.U.V.R.I.</p> <p>c) Documentazione dei compiti e delle responsabilità con riferimento al Medico Competente.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>	1) Trasmissione in favore dell'O.d.V., previa richiesta formale, di dati informativi in materia (Tempestivo).	1) RSPP e/o delegati per la sicurezza e/o Medico Competente.	<i>Audit</i> da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.

	<p>più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Lesioni colpose gravi</p>	<p>violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfera esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>Art. 590, comma 3, C.P.</p>									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>e gravissime di cui all'art. 590, comma 3, C.P., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Omicidio Colposo di cui all'art. 589 C.P., commesso con violazione dell'art.55, comma 2, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al</p>	<p>Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008</p>	<p>- Acquisto ed utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non aventi adeguati <i>standard</i> di fabbricazione e commercio previsti dalle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali, il cui <i>deficit</i> è suscettivo di determinare un pregiudizio all'efficacia preventiva dei medesimi.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6 MEDIO</p>	<p>a) Sistema di Gestione certificato ISO 45001:2018. b) Esecuzione della mappatura del rischio con la redazione del D.V.R. orientata secondo le specificità dell'attività presa in considerazione ed aggiornata costantemente, nonché del D.U.V.R.I. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>	<p>1) Trasmissione in favore dell'O.d.V. di documentazione a campione ai fini della verifica degli adempimenti richiesti dalla legge, anche con riferimento alla determina a contrarre ad oggetto l'acquisizione dei D.P.I. previsti dal D.V.R. (Tempestivo).</p>	<p>1) RSPP e/o Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti.</p>	<p><i>Audit</i> da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.</p>
---	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------------------------	--	---	--	--

	<p>triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 590, comma 3, C.P.,</p>	<p>31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione e smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>Art. 590, comma 3, C.P. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato **(i)** sia su un valore “basso” (compreso, quindi, tra 2 e 3) **(ii)** sia su un valore “medio” (compreso, quindi, tra 4 e 6), la Società, in ragione dei Protocolli Generali, dei Protocolli Specifici, nonché dei Protocolli Integrativi indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, rispettivamente, **(i)** mantenuto ad un livello accettabile **(ii)** nonché contenuto e ridotto ad un livello accettabile. Poiché l’identificazione del “rischio accettabile” rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.



ALLEGATO 7 REV. 1 – REATI-PRESUPPOSTO DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Il presente Allegato 7 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231 (*“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*) (il **“D.Lgs. 231/2007”**) detta disposizioni ai fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tenuto conto di tali finalità, il D.Lgs. 231/2007 prevede misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. L'art. 10 di tale D.Lgs. prevede che: *“1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. 4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche*



amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. 5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo. 6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

Nella nozione di “Pubbliche amministrazioni” di cui alla riportata norma, vi rientrano, secondo quanto previsto dalla lett. hh), dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 anche “[...] le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea [...]”. Tenuto conto, pertanto, di tale disposizione, la norma di cui all'art. 10 del D.Lgs. 231/2007 si applica anche alla Società.

In attuazione delle previsioni di cui al sopra riportato comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2007, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (“UIF”) ha adottato, in data 23.4.2018, apposite “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”, ove è previsto, tra l'altro, che le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un “gestore” quale soggetto delegato a valutare e ad effettuare le comunicazioni alla UIF.

In linea con tali premesse, l'articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti alla totalità dei reati di riciclaggio, qualora tali reati siano commessi nel loro interesse o al loro vantaggio dai Soggetti Apicali o dai Soggetti Sottoposti. In particolare, le fattispecie di reato di cui si fa riferimento sono:

- a) “Ricettazione” di cui all'art. 648 C.P.;
- b) “Riciclaggio” di cui all'art. 648-*bis* C.P.;
- c) “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” di cui all'art. 648-*ter* C.P.;
- d) “Autoriciclaggio” di cui all'art. 648-*ter*.1 C.P.

In particolare, l'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei sopra riportati delitti, si applichino all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Ricettazione (previsto dall'art. 648 C.P.)	Da 200 a 800	Min 51.600 Max 1.239.200
Riciclaggio (previsto dall'art. 648- <i>bis</i> C.P.)		

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (previsto dall'art. 648-ter C.P.) Autoriciclaggio (previsto dall'art. 648-ter.1 C.P.)		
Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.	Da 400 a 1000	Min 103.200 Max 1.549.000
<p>In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del C.P. si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente in ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, a cui si aggiunge l'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovvero sia la pubblicazione della sentenza a seguito dell'irrogazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.</p>		
<p>In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del Decreto 231.</p>		

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio dell'Ente vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività di impresa esercitata dall'Ente. Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta, ovvero l'attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa dei reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 C.P. siano pertinenti rispetto alla specifica attività dell'Ente, occorre pur sempre un accertamento concreto, caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio dell'Ente, come declinati dal Decreto 231. Relativamente alle singole fattispecie di reato, esse tendono a differenziarsi sotto diversi profili, soprattutto in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi del fatto tipico, pur avendo taluni elementi comuni, e, in particolare, la caratterizzazione di appartenere alla categoria dei c.d. reati "comuni" e della consapevolezza che l'autore del reato ha della provenienza illecita dell'oggetto del reato.

Il Decreto Legislativo 8.11.2021, n. 195 (il "D.Lgs. 195/2021"), sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, entrato in vigore il 15 dicembre 2021 e attuativo della direttiva UE 2018/1673, apporta delle modifiche al Codice Penale, consistenti nel riformulare parzialmente gli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1.



Il D.Lgs. 195/2021 amplia il novero delle fattispecie propedeutiche ai reati di reimpiego illecito delle risorse societarie: non rilevano più solo le fattispecie delittuose e, nel caso di “riciclaggio” e “autoriciclaggio”, dolose ma, ora, anche:

- a) le contravvenzioni, purché punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- b) i reati colposi, indipendentemente dall’entità del quadro sanzionatorio previsto.

Per quanto riguarda l’ipotesi *sub a*), la responsabilità dell’Ente potrebbe configurarsi a seguito di violazioni delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro. In questo caso, il riferimento normativo è dato dal Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii. (“il **D.Lgs. 81/2008**”) ma, a dire il vero, il D.Lgs. 81/2008, pur contemplando numerose fattispecie contravvenzionali, non ne riporta, ad oggi, alcuna che rientri nei limiti edittali *supra* riportati.

Più opportunamente, invece, è utile considerare quanto previsto dal Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152, e ss.mm.ii. (il “**D.Lgs. 152/2006**” o “**Codice dell’ambiente**”): sono diverse le contravvenzioni che superano, quanto alla pena detentiva dell’arresto, il limite di sei mesi nel minimo o di un anno nel massimo.

Ciò nonostante, non risulta la necessità di contemplare nuove aree di rischio con specifico riguardo alle fattispecie contravvenzionali disciplinate dal Codice dell’ambiente. Infatti, l’All. 10 del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (cui, a questo proposito, si rinvia) mappa accuratamente le possibili aree di rischio sul tema, definendo con precisione i relativi Protocolli Specifici e Integrativi volti a scongiurare il pericolo di commissione dei Reati-Presupposto contemplati dall’art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001, di rilievo per la Società, e scongiurando, di conseguenza, il rischio che da una condotta contravvenzionale in materia ambientale possa derivare un fatto riconducibile a un’ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Quanto poi all’ipotesi *sub b*), si estende ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio quanto già previsto dagli artt. 648 e 648-*ter* del Codice Penale, vale a dire la possibilità che la condotta criminosa idonea a generare utilità riciclabili possa essere di natura anche colposa.

Questo aspetto potrebbe rilevare particolarmente dato che, in conformità a consolidata giurisprudenza, le “utilità” che possono essere illecitamente reimpiegate (“riciclate”) possono consistere non solo in un vero e proprio provento ma anche in un semplice risparmio di spesa, che si traduce in un mancato decremento patrimoniale e, conseguentemente, in un’utilità di natura economica.

Il dato testuale dell’art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 rimane comunque invariato. Tuttavia, ad oggi, dato l’ampliamento della base normativa, è maggiore il rischio che si possa configurare uno dei reati considerati, idoneo ciascuno a fondare, in quanto Reato-Presupposto, un rimprovero all’Ente in termini di responsabilità amministrativa.

Con riguardo al delitto di ricettazione di cui all’art. 648 C.P. tale fattispecie risulta essere un reato a forma vincolata, dato che la norma incrimina l’acquisto, la ricezione o l’occultamento delle cose di provenienza illecita. Essa si consuma nel momento in cui è realizzata una delle condotte succitate, con la precisazione che l’accordo circa l’acquisto è altresì ricettazione consumata, a prescindere dalla futura consegna del bene; la ricezione è, infatti, una condotta a sé stante. Il denaro o la cosa oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, e questo vale per i delitti sia dolosi sia colposi (anche nella forma del tentativo). A sua volta la ricettazione può divenire il presupposto di una seguente ricettazione. La disposizione non richiede la consapevolezza degli estremi del delitto, potendosi arrestare alla plausibile contezza che la cosa provenga da un delitto. Sarà il giudice, in concreto, a valutare l’insieme delle circostanze fattuali in grado di indicare la consapevolezza del ricettatore in merito alla provenienza. In riferimento all’elemento soggettivo del reato, la norma tenderebbe a contemplare un’ipotesi di dolo specifico, in quanto la disposizione tenderebbe ad enfatizzare, ai fini della colpevolezza, il carattere finalistico della condotta concreta in forza dell’inciso “*al fine di*

procurare a sé o ad altri un profitto”, ove, tra gli “altri”, non va ricompreso l'autore del delitto presupposto poiché, in questo caso, potrebbe configurarsi il c.d. favoreggiamento reale.

Rispetto al delitto di ricettazione, il riciclaggio, previsto dall'art. 648-*bis* del D.Lgs. 231/2001, tenderebbe a differenziarsi sotto vari aspetti:

- sotto un profilo soggettivo, in quanto il delitto di ricettazione richiederebbe il dolo specifico finalizzato “*a procurare per sé o ad altri un profitto*”, mentre il riciclaggio presupporrebbe un dolo generico, caratterizzato dalla rappresentazione e volontà di determinare la dissimulazione della provenienza illecita dei beni oggetto di reato;
- sotto un profilo oggettivo, il delitto di ricettazione si consuma essenzialmente nell'acquisto o ricezione della *res* delittuosa, mentre nella fattispecie di riciclaggio ciò non basta, dovendosi necessariamente realizzare attività ulteriori – “*sostituzione*” o “*trasferimento*” di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa - volte a mascherare le tracce della provenienza delittuosa dei beni ricevuti.

Il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648-*ter* C.P., tenderebbe a discostarsi, invece, relativamente alle modalità di utilizzo di tali beni, ossia “*l'impiego*” della *res* di origine illecita in attività “*economiche o finanziarie*”.

Specifiche peculiarità riguardano il delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter.1* C.P. che, oltre ad avere un ambito oggettivo più esteso della fattispecie di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* C.P. – menzionando, in via suppletiva, anche “*l'impiego*” delle risorse criminose - ricomprende utilizzazioni delle medesime più estese rispetto alla fattispecie di cui all'art. 648-*ter* C.P. - tra cui anche attività “*imprenditoriali*” o “*speculative*”. Inoltre, la caratteristica della fattispecie in esame risiede nella considerazione che l'elemento specifico è la medesimezza fra l'autore del delitto non colposo dal quale discendono i frutti dell'attività delittuosa e colui che pone in essere l'attività di riciclaggio, nelle modalità prescritte dalla norma.

Alla luce di tale *excursus* normativo, ai fini della progettazione del Modello diretto a contenere i rischi afferenti i Reati-Presupposto sopracitati, le direttive generali osservabili riguarderebbero:

- la previsione di Protocolli preventivi all'affidamento del contratto diretti a verificare il *rating* di legalità posseduto dal concorrente con riferimento ai reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* C.P.;
- previsione, all'interno dei contratti, di clausole specifiche inerenti al rispetto e all'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2007, nonché della normativa aziendale in materia di antiriciclaggio;
- verifica preliminare di plausibilità economica e conformità legale, di operazioni societarie o scelte gestionali sottendenti ipotesi concrete di cristallizzazione della fattispecie di cui all'art. 648-*ter.1* C.P.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo, prevedendo specifiche misure che assicurino l'applicazione del principio di separazione e segregazione delle funzioni;
- i controlli devono essere documentati, prevedendo un sistema di *reporting* adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO



La Società ha adottato ed applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate.

Con riferimento all'Area Rischio "Contratti pubblici":

- 1) rispetto da parte della Società di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei contratti (in merito, si rinvia alle specifiche Aree Rischio indicate nel P.T.P.C.);
- 2) gestione delle risorse finanziarie e dei processi amministrativi della Società svolta nel rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure/Processi adottati da parte della Società medesima; in ogni caso, tali attività devono essere improntate ai seguenti principi minimi:
 - (i) la fatturazione attiva deve essere eseguita nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definite dal sistema di organizzazione interna della Società, dai contratti di servizio in essere e dalle procedure e regole stabilite;
 - (ii) gli incassi sono effettuati sulla base di strumenti di pagamento tracciabili e sono contabilizzati a cura dell'Ufficio competente; per gli incassi in contanti è necessario seguire le modalità previste dalle specifiche procedure aziendali di riferimento;
 - (iii) tutti i flussi finanziari della Società sono gestiti attraverso strumenti di pagamento tracciabili e conti correnti aperti dal personale titolare di apposita procura, utilizzando strumenti informatici che consentono procedure operative automatizzate e tracciabili;
 - (iv) i dirigenti e/o i responsabili delle aree competenti della Società devono adottare iniziative e strumenti atti al rispetto, laddove applicabile, della disciplina specifica in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nonché degli ulteriori strumenti di trasparenza e tracciabilità anche ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013;
 - (v) i dirigenti e/o i responsabili delle aree competenti della Società devono adottare iniziative e strumenti atti al puntuale rispetto della disciplina in materia di regolarità contributiva e fiscale;
 - (vi) i dirigenti e/o i responsabili e/o i soggetti comunque competenti della Società devono effettuare i pagamenti, a qualsiasi titolo, nel rispetto dei presupposti, dei principi di trasparenza, di motivazione, di tracciabilità e, comunque, nel rispetto della normativa in materia e delle procedure e/o dei regolamenti adottati dalla Società;
- 3) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013 – come interpretata dall'A.N.A.C. - e, in particolare, delle informazioni inerenti al Bilancio di Esercizio, ai pagamenti, con specificazione della tipologia di spesa sostenuta, l'indicazione di tempestività, l'ammontare complessivo dei debiti; attività di controllo e monitoraggio svolta dal R.P.C.T. in merito all'effettiva pubblicazione di tali informazioni ed attività di controllo svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 4) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario":

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni - come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013 - quali, ad esempio quelle attinenti ai beni immobili e alla gestione del patrimonio e quelle riguardanti i tempi di pagamento della Società;
- 2) obbligo di adeguata motivazione nei provvedimenti, quali, a titolo esemplificativo e secondo le possibili modalità di realizzazione del comportamento individuate:
 - all'atto dell'assunzione del provvedimento nel caso di mancato rispetto delle scadenze di pagamento;
 - all'atto della redazione della perizia di stima per ottenere una valutazione economica degli immobili al fine di valutarne il valore commerciale nel caso di acquisizione tramite locazione passiva o compravendita immobiliare;

- all'atto dell'assunzione del provvedimento di assegnazione sia nel procedimento di stima (valutazione del valore commerciale dell'immobile) e nel procedimento di scelta nel corso di un procedimento di alienazione, locazione o concessione di immobili;
 - all'atto dell'assunzione del provvedimento di concessione nel caso in cui siano concessi contributi e benefici economici a privati;
 - all'atto dell'assunzione del mandato di pagamento, al fine di verificarne i requisiti e presupposti (pagamenti effettivamente dovuti, verifica del presupposto e motivazione che legittimano il pagamento e/o rimborso, idonea documentazione istruttoria/probatoria), anche per quel che attiene al rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Affidamento di contratti pubblicitari":

- 1) presenza di più soggetti per ogni procedimento che si concluda con la determinazione del corrispettivo per le attività richieste in modo da poterne verificare la congruità rispetto all'oggetto del contratto stesso;
- 2) presenza di più soggetti per ogni procedimento di affidamento che si concluda con l'individuazione e la successiva gestione dei rapporti con il cliente;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione sponsorizzazioni e/o contributi":

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013, quali quelle previste per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati.
- 2) segregazione delle funzioni tra i soggetti competenti a ricevere la richiesta, i soggetti chiamati ad esprimersi in merito all'accoglimento della stessa ed i soggetti che si occupano della successiva attuazione, come da apposita regolamentazione adottata dalla Società;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione iniziative commerciali o marketing con soggetti terzi":

- 1) definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti competenti a rappresentare la Società nei rapporti con i soggetti terzi per la definizione di una iniziativa commerciale;
- 2) segregazione delle funzioni competenti per l'autorizzazione e la gestione della collaborazione;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali":

- 1) segregazione delle funzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo eventuali strumenti di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- 2) strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti prodotti per accedere a contribuzione e/o finanziamento, come la verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento;
- 3) individuazione dei soggetti che sono autorizzati a rappresentare la Società verso la Pubblica Amministrazione nazionale o straniera;
- 4) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio “Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizione della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazione in Joint Ventures/RTC)”:

- 1) individuazione delle funzioni autorizzate a rappresentare la Società verso la Pubblica Amministrazione;
- 2) definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti responsabili per la gestione dei rapporti iniziali con la Pubblica Amministrazione, prevista la possibilità di effettuare controlli al fine di verificare la regolarità e la legittimità delle richieste di informazioni avanzate dalla Società verso la P.A. o da rappresentanti di quest'ultima verso la Società;
- 3) segregazione delle funzioni titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione della stessa, previste forme di verifica della congruità dell'offerta;
- 4) in sede di definizione dell'offerta, previste misure di controllo (soprattutto garantendo la partecipazione di più soggetti al medesimo procedimento) al fine di evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti, che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza di condizioni o di requisiti per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico attraverso altre procedure, ovvero che determinino il rischio di contestazioni da parte di soggetti terzi o varianti in corso d'opera;
- 5) segregazione delle attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti;
- 6) nel caso in cui la Società si occupi di progetti speciali e necessiti di un *partner*, inteso come controparte contrattuale od un soggetto con il quale la Società forma una collaborazione contrattuale regolata, sono previsti alcuni presidi specifici:
 - le modalità di selezione del *partner* prescelto devono garantire una verifica dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
 - se è necessario, viene prevista una specifica procura per rappresentare la Società dinanzi alla P.A., indicandone le modalità ed i termini;
 - formalizzazione del contratto, prevedendo, all'atto del conferimento dell'incarico, la specifica accettazione del Codice Etico, del Modello e del P.T.P.C. ed i successivi aggiornamenti; è inoltre specificato che, nel caso in cui il soggetto violi le regole ed i principi di comportamento espressi in tali documenti, si potrà determinare la risoluzione immediata del contratto;
- 7) segregazione dell'attività di selezione e conferimento dell'incarico dall'attività di controllo sull'operato del Consulente o Collaboratore nonché da quella di valutazione delle sue *performance*;
- 8) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio “Gestione dei contratti di vendita e delle concessioni con Clienti Pubblici”: attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) al pagamento di imposte”:

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013 ed in particolare in materia di bilancio;
- 2) gestione delle risorse finanziarie e dei processi amministrativi della Società nel rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure adottate;

- 3) fatturazione attiva eseguita nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definite dal sistema di organizzazione interna della Società, dai contratti di servizio in essere e dalle procedure e regole fissate nei vari documenti societari;
- 4) gli incassi sono effettuati sulla base di strumenti di pagamento tracciabili e sono contabilizzati a cura dell'Ufficio competente; per gli incassi in contanti è necessario seguire le modalità previste dalle specifiche procedure aziendali di riferimento;
- 5) tutti i flussi finanziari della Società sono gestiti attraverso strumenti di pagamento tracciabili e conti correnti aperti dal personale titolare di apposita procura, utilizzando strumenti informatici che consentono procedure operative automatizzate e tracciabili;
- 6) i dirigenti e/o i responsabili delle aree competenti della Società devono adottare iniziative e strumenti atti al rispetto, laddove applicabile, della disciplina specifica in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- 7) i dirigenti e/o i responsabili delle aree competenti della Società devono adottare iniziative e strumenti atti al puntuale rispetto della disciplina in materia di regolarità contributiva e fiscale;
- 8) i dirigenti e/o i responsabili e/o i soggetti comunque competenti della Società devono effettuare i pagamenti, a qualsiasi titolo, nel rispetto dei presupposti, dei principi di trasparenza, di motivazione, di tracciabilità e comunque nel rispetto della normativa in materia e delle procedure e/o dei regolamenti adottati dalla Società;
- 9) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza, etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione dei rapporti con l'Organo di Revisione":

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013 e dall'A.N.A.C., inerenti ai titolari di incarichi di consulenza e collaborazione, tra i quali, come interpretato dall'A.N.A.C., vi rientrano sia l'Organo di Controllo sia l'Organo di Revisione;
- 2) segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione;
- 3) individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e delle modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi;
- 4) tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di attività in quest'area, sono previsti specifici flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- 5) garanzia della massima comunicazione tra i soggetti responsabili e le funzioni di direzione;
- 6) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza, etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo":

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013;
- 2) segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione;
- 3) individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e delle modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi;
- 4) tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di attività in quest'area, sono previsti specifici flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- 5) garanzia della massima comunicazione tra i soggetti responsabili e le funzioni di direzione;
- 6) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione dei rapporti con i Soci":

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013;



- 2) individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari;
- 3) tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di attività in quest'area, sono previsti specifici flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- 4) garanzia della massima comunicazione tra i soggetti responsabili e le funzioni di direzione;
- 5) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti", UNI EN ISO 14001:2015 "Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso", UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono tenuto conto dell'Area Rischio dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo "GBM Appalti" e relativi processi:
 - "GBM Appalti – Programmazione Appalti";
 - "GBM Appalti – Fornitori Qualificati";
 - "GBM Appalti – Appalti con affidamento diretto";
 - "GBM Appalti – Appalti con bando di gara";
 - "GBM Appalti – Autorizzazione Subappalto";
 - "GBM Appalti – Controllo Appalti";
- macro processo "GBM Risorse Finanziarie" e relativi processi:
 - "GBM Risorse Finanziarie – Bilancio di Esercizio";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Ciclo Passivo";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Ciclo Attivo";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Gestione delle risorse finanziarie e contabilità banche";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Controllo di Gestione";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Rapporti con broker e enti assicurativi";
- macro processo "GBM Segreteria Societaria";
- macro processo "GBM Legale";
- macro processo "GBM Servizio Informatico";
- macro processo "GBM Direzione";
- macro processo "GBM Sistema Integrato";
- macro processo "BT Magazzino" e relativo processo:
 - "BT Magazzino – Ricevimento e Immagazzinamento";
- macro processo "BT Officina Autorizzata" e relativi processi:



- “BT Officina Autorizzata – Revisione Veicoli”;
- “BT Officina Autorizzata – Manutenzione”;
- macro processo “BT Oggetti smarriti”;
- macro processo “BT Servizio TPL”.

MISURE DI OTTEMPERANZA AL D.LGS. 231/2007

Come anticipato nella “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia, nonché nella parte introduttiva al presente documento, le norme di cui al D.Lgs. 231/2007 – che dettano disposizioni ai fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - si applicano anche nei confronti della Società. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Società ha, quindi, individuato la Funzione Antiriciclaggio nell’ambito dell’Area Finanza, Amministrazione e Controllo di Gestione della Società, nominato il Responsabile di tale Funzione nonché anche il Gestore per le comunicazioni all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Società, individuando un soggetto in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza, per lo svolgimento dei compiti indicati dalla riportata norma e dalle altre disposizioni vigenti in materia, ivi compresi, tra gli altri, quelli di adozione di adeguate procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio negli ambiti indicati dalla normativa, di predisposizione di procedure interne di valutazione idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione delle segnalazioni stesse e l’omogeneità dei comportamenti. Inoltre, il Responsabile Antiriciclaggio, in collaborazione con le funzioni aziendali di controllo della Società, ha predisposto il “*Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*” e relativa “*Istruzione Operativa*” per l’“*Individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia di antiriciclaggio*”. Tali documenti sono stati adottati dalle Società del Gruppo.

MISURE ANTICORRUZIONE

Le Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a “*direzione e coordinamento unitari*” di tale società ai sensi dell’art. 2497-*bis* del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, come indicate nel documento Allegato B (“*MAPPATURA DELLE AREE*”).

SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001”). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento “Parte Generale” del Modello.

ART. 25-OCTIES D. LGS. 231/2001 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato- Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato- Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Ricettazione di cui all’art. 648 C.P.	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi	Gestione dei rapporti con i Clienti privati per l’espletamento degli obblighi relativi alla revisione e manutenzioni e di veicoli	- Acquisto ed approvvigionamento di componenti afferenti all’attività manutentiva di veicoli privati effettuato in favore di un operatore economico che non offra idonee garanzie circa la lecita provenienza dei beni oggetto del contratto.	1	3	3 BASSO	<ul style="list-style-type: none"> a) Utilizzo “Archiflow”. b) Utilizzo flusso “Gestione Ordini di Acquisto”. c) Utilizzo modulo “Albo Fornitori”. d) Previsione all’interno della determina a contrarre, ovvero all’interno dei capitolati speciali di oneri di specifiche clausole contrattuali atte a richiedere idonee garanzie professionali e morali afferenti al soggetto affidatario, con particolare riferimento all’assenza di condanne definitive afferenti ai reati di cui all’art. 25-octies D.Lgs. 231/2001. e) Predisposizione all’interno della determina a contrarre, ovvero all’interno del disciplinare di gara di specifiche clausole contrattuali afferenti all’obbligo, gravante sull’operatore economico, di palesare in sede di affidamento contrattuale eventuali vizi, ovvero un difetto di 			

	<p>dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti</p>						<p>titolarità del bene oggetto di fornitura, prestando idonea garanzia di evizione</p> <p>f) Preliminare verifica all'accettazione del bene in magazzino afferente all'integrità degli imballaggi e alla presenza di idonee etichette e diciture certificanti la provenienza del bene oggetto di affidamento.</p> <p>g) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>									
<p>Ricettazione di cui all'art. 648 C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro</p>	<p>Contratti pubblici</p>	<p>- Affidamento di contratto di fornitura ad oggetto approvvigionamenti di carburante destinato alla flotta di veicoli adibiti al trasporto pubblico su gomma in assenza di verifiche preliminari afferenti alla lecita provenienza del</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Previsione all'interno della determina a contrarre, ovvero all'interno dei capitolati speciali di oneri di specifiche clausole contrattuali atte a richiedere idonee garanzie professionali e morali afferenti al soggetto affidatario, con particolare riferimento all'assenza di condanne definitive afferenti ai reati di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 e) Predisposizione all'interno della determina a contrarre,</p>			

	<p>10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità,</p>		bene oggetto del contratto.				<p>ovvero all'interno del disciplinare di gara di specifiche clausole contrattuali afferenti all'obbligo, gravante sull'operatore economico, di palesare in sede di affidamento contrattuale eventuali vizi, ovvero un difetto di titolarità del bene oggetto di fornitura, prestando idonea garanzia di evizione</p> <p>f) Preliminare verifica all'accettazione del bene oggetto di fornitura alla conformità e coerenza dei documenti di trasporto con il disciplinare di gara.</p> <p>g) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	-----------------------------	--	--	--	---	--	--	--

	<p>si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>									
<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da</p>	<p>Contratti pubblici</p>	<p>- Affidamento di contratti a soggetti avente residenza, cittadinanza o sede del concorrente, situata in Paesi terzi ad alto rischio (Paesi non appartenenti alla UE, i cui</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Osservanza per ogni affidamento del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'Individuazione e comunicazione</p>			

	<p>ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione</p>		<p>ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo), la cui partecipazione alla gara, di significativo ammontare, avvenga con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.</p>				<p><i>operazioni sospette in materia antiriciclaggio".</i> e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.								
Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro	Contratti Pubblici	- Affidamento di contratti in favore di soggetti che rendono informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete, ovvero manifesta riluttanza a fornire informazioni, dati e documenti utili, in assenza di plausibili giustificazioni.	1	3	3 BASSO	<p>a) Utilizzo "Archiflow".</p> <p>b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto".</p> <p>c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori".</p> <p>d) Osservanza per ogni affidamento del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'Individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio".</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è</p>	<p>Contratti Pubblici</p>	<p>- Collegamento, da parte dell'affidatario, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale, ovvero con persone politicamente esposte, partecipando a bandi di gara di significativo ammontare attraverso modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Osservanza per ogni affidamento del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'Individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio". e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	----------------------------------	--	----------	----------	---------------------------	---	--	--	--

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>								
<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione</p>	<p>Contratti Pubblici.</p>	<p>- L'affidatario del contratto risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi, partecipando a bandi di gara di significativo ammontare</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Osservanza per ogni affidamento del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'Individuazione e comunicazione operazioni</p>		

	<p>della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel</p>		<p>attraverso modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.</p>				<p>sospette in materia antiriciclaggio". e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>								
<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro</p>	<p>Contratti Pubblici</p>	<p>- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Osservanza per ogni affidamento del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio". e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro,</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è</p>	<p>Contratti Pubblici</p>	<p>- Partecipazione a bandi di gara con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del concorrente o dall'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni. - Assenza di specifiche professionalità in capo al concorrente, relativamente a bandi di gara caratterizzati da elevata complessità tecnica o da significativo ammontare.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Osservanza per ogni affidamento del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio". e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	----------------------------------	---	----------	----------	---------------------------	---	--	--	--

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>									
<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione</p>	<p>Contratti Pubblici</p>	<p>- Partecipazioni a bandi di gara con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Osservanza per ogni affidamento del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'Individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio".</p>			

	<p>della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel</p>		<p>forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione. - Operazioni di aumento di capitale, trasformazioni, fusioni poste in essere dal concorrente ai fini della partecipazione al bando, i cui presupposti finanziari e giuridici risultino essere opachi e fumosi, soprattutto con riferimento alla provenienza dei conferimenti e finanziamenti ottenuti dal concorrente.</p>				<p>f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>								
<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro</p>	<p>Contratti Pubblici</p>	<p>- Partecipazione a bandi di gara mediante il ricorso del meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'aggiudicazione e dell'appalto, ovvero qualora</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Osservanza per ogni affidamento del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio". e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o</p>		<p>dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è</p>	<p>Contratti Pubblici</p>	<p>- Partecipazione a bandi di gara da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento o della gara, ovvero dalla successiva esecuzione, realizzino operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Osservanza per ogni affidamento del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio". e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	----------------------------------	--	----------	----------	---------------------------	---	--	--	--

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.								
Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione	Contratti Pubblici	- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio di attività di	1	3	3 BASSO	a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Osservanza per ogni affidamento del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'Individuazione e comunicazione operazioni		

	<p>della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel</p>		<p>acquisto di crediti, ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.</p>				<p>sospette in materia antiriciclaggio". e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>								
<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro</p>	<p>Contratti Pubblici</p>	<p>Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentement e revocata.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Osservanza per ogni affidamento del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'Individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio". e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è</p>	<p>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>- Alienazione, locazione o concessione di immobili societari mediante il perfezionamento di rapporti contrattuali in favore di soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio; 2. aventi strutturazioni societarie od organizzative qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; 3. aventi una <i>governance</i> societaria opaca e fumosa; 4. aventi partecipazioni societarie o interessi finanziari di incerta provenienza; 5. aventi ricevuto finanziamenti da istituti di credito o da soggetti terzi di dubbia integrità morale o professionale. 	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Osservanza per ogni alienazione, locazione o concessione di immobili societari del <i>“Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”</i> e relativa <i>“Istruzione Operativa per l’individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio”</i>.</p> <p>b) Obblighi in sede di stipula e conclusione del contratto di adeguata e puntuale istruttoria in merito all’ubicazione della sede sociale del soggetto, strutturazione del capitale sociale e provenienza, assetto organizzativo e <i>governance</i> societaria, analisi storica degli ultimi 5 anni dal perfezionamento del contratto inerente ad operazioni di aumento di capitale, operazioni di finanziamento e eventuali operazioni <i>M&A</i> poste in essere dalla controparte.</p> <p>c) Preventiva delibera dell’Organo Amministrativo avente ad oggetto le alienazioni o le concessioni di immobili di rilevante entità.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	---	---	----------	----------	---------------------------	---	--	--	--

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>									
<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione</p>	<p>Affidamento di contratti pubblicitari</p>	<p>Affidamento di contratti pubblicitari in favore di soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio; 2. aventi strutture societarie od organizzative qualificabili 	1	3	3 BASSO	<p>a) Osservanza in sede di stipulazione e conclusione di contratti pubblicitari e decorazione del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio".</p> <p>b) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o</p>			

	<p>della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel</p>		<p>come veicoli di interposizione patrimoniale; 3. aventi una <i>governance</i> societaria opaca e fumosa; 4. aventi partecipazioni societarie di dubbia o incerta provenienza; 5. aventi ricevuto finanziamenti da istituti di credito o da soggetti terzi di dubbia integrità morale o professionale.</p>				<p>ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>									
<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro</p>	<p>Gestione sponsorizzazioni e/o contributi</p>	<p>- Affidamento di sponsorizzazioni a favore di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati. - Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione e mediante il ricorso a sub-affidamenti.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Osservanza in sede di stipulazione e conclusione di contratti pubblicitari e decorazione del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'Individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio". b) Rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi e di sponsorizzazioni" adottato dalle Società del Gruppo. c) Osservanza del carattere vincolante della delibera dell'Organo Amministrativo di Brescia Mobilità ai fini dell'affidamento della sponsorizzazione. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Riciclaggio di cui all'art. 648-bis C.P.</p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è</p>	<p>Gestione iniziative commerciali o marketing con soggetti terzi</p>	<p>- Affidamento di contratti pubblicitari o intrattenimento di iniziative commerciali in favore di soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio; 2. aventi strutturazioni societarie od organizzative qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; 3. aventi una <i>governance</i> societaria opaca e fumosa; 4. aventi partecipazioni societarie di dubbia o incerta provenienza; 5. aventi ricevuto finanziamenti da istituti di credito o da soggetti terzi di dubbia integrità morale o professionale. 	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Osservanza in sede di stipula e conclusione di contratti aventi per oggetto iniziative <i>marketing</i> e commerciali del "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'Individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio", in quanto compatibile.</p> <p>b) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	---	----------	----------	---------------------------	---	--	--	--

<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter C.P.</p>	<p>commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>									
<p>Autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 C.P.</p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività</p>	<p>Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali</p>	<p>- Ottenimento di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali sulla base di una rappresentazione e distorsione della solidità economica, patrimoniale e finanziaria della</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Separazione delle funzioni dei soggetti preposti alla predisposizione e presentazione del bando, all'atto dell'assegnazione dei ruoli.</p> <p>b) Conferimento del mandato ai soggetti autorizzati previa identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici considerati.</p>			

	<p>economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel</p>		<p>Società dovuta all'impiego del prezzo, prodotto o profitto di reati non colposi posti in essere da esponenti aziendali apicali o subordinati, in operazioni di ricapitalizzazione, prestiti, finanziamenti o altre operazioni atte ad accrescere il capitale sociale o il patrimonio dell'Ente.</p>				<p>c) Verifica da parte del Responsabile dell'Area Finanza, Amministrazione C.d.G. e Antiriciclaggio e del dirigente competente della correttezza e veridicità delle informazioni contenute nel bando, antecedentemente alla presentazione del medesimo in favore dell'Ente Pubblico erogante.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-<i>bis</i>.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. si applica l'ultimo comma dell'art. 648.</p>									
<p>Autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 C.P.</p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da</p>	<p>Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazioni e a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizioni relative della documentazione (compresi</p>	<p>- Stipula di contratti con Enti Pubblici nazionali e sovranazionali sulla base di una rappresentazione e distorsione della solidità economica, patrimoniale e finanziaria della Società dovuta all'impiego del prezzo, prodotto o profitto di reati non colposi posti in essere da Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti, in operazioni di ricapitalizzazione e, aumento di</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Separazione delle funzioni dei soggetti preposti alla predisposizione e presentazione del bando, all'atto dell'assegnazione dei ruoli. b) Conferimento del mandato ai soggetti autorizzati previa identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici considerati. c) Verifica da parte del Responsabile dell'Area Finanza, Amministrazione C.d.G. e Antiriciclaggio e del dirigente competente della correttezza e veridicità delle informazioni contenute nel bando, antecedentemente alla presentazione del medesimo in favore dell'Ente Pubblico erogante.</p>			

	<p>ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o</p>	<p>eventuali casi di partecipazioni e in Joint Ventures/RTC)</p>	<p>capitale, prestiti, finanziamenti, ovvero altre modalità atte ad accrescere il capitale sociale o il patrimonio della Società. - Presentazione di offerte da parte della Società, in sede di procedure con pubblicazione del bando di gara ovvero per gare a procedura ristretta, particolarmente vantaggiose sotto il profilo economico, dovute all'impiego del prezzo, prodotto o profitto di reati non colposi posti in essere da Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti, in operazioni di ricapitalizzazione, aumento di capitale, prestiti, finanziamenti, ovvero altre modalità atte ad accrescere il capitale sociale</p>				<p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>le finalità di cui all'art. 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità</p>		<p>o il patrimonio della Società.</p>							
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	provenienti dal delitto. si applica l'ultimo comma dell'art. 648.								
Autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 C.P.	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da	Gestione dei contratti di vendita e delle concessioni con Clienti Pubblici	- Stipula di contratti di vendita o di concessione con Clienti Pubblici mediante l'offerta di condizioni economiche particolarmente vantaggiose in favore del beneficiario, dovuta all'impiego del prezzo, prodotto o profitto di reati non colposi posti in essere da Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti, in operazioni di ricapitalizzazione e, aumento di capitale, prestiti, finanziamenti, ovvero altre modalità atte ad accrescere il capitale sociale o il patrimonio della Società.	1	3	3 BASSO	<p>a) Verifica preliminare, all'atto della stipulazione del contratto di vendita o della concessione con un Cliente Pubblico, circa la congruità dell'offerta economica avanzata dalla Società, al fine di evidenziare eventuali anomalie inerenti al reale valore di mercato del contratto.</p> <p>b) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		

	<p>euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. si applica l'ultimo comma dell'art. 648.</p>									
<p>Autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 C.P.</p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del</p>	<p>- Induzione in errore, mediante false comunicazioni</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto".</p>			

	<p>euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p>	<p>patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazioni afferenti la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione e di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) al pagamento di imposte</p>	<p>sociali, circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di beni costituenti prodotto o profitto di reato non colposo commessi da soggetti operanti all'interno della Società, durante la predisposizione della documentazione contabile e di bilancio, e di ogni altro documento equipollente.</p>				<p>c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". d) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. si applica l'ultimo comma dell'art. 648.</p>									
<p>Autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 C.P.</p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazioni afferenti la contabilità;</p>	<p>- Induzione in errore, mediante false comunicazioni sociali, circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, al fine di ostacolare l'identificazione di operazioni di impiego, sostituzione e</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Utilizzo "Archiflow". b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori" d) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	<p>finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p>	<p>(ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione e di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) al pagamento di imposte</p>	<p>trasferimento di beni o altre utilità derivanti dal compimento di delitti non colposi commessi da soggetti operanti all'interno della Società, mediante la stipulazione di contratti di servizio con altre Società del Gruppo, attraverso la costituzione di contabilità occulta, la predisposizione di riserve o conti correnti non autorizzati, ovvero l'apertura di mutui o finanziamenti con istituti bancari, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni costituenti prodotto o profitto del reato.</p>							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. si applica l'ultimo comma dell'art. 648.								
Autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 C.P.	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazioni afferente la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazioni	- Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società inerente alla rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici ed alla gestione amministrativa e contabile dei Fornitori e dei Clienti.	1	3	3 BASSO	<p>a) Utilizzo "Archiflow".</p> <p>b) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto".</p> <p>c) Utilizzo modulo "Albo Fornitori".</p> <p>d) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		

	<p>l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis.1.</p>	<p>e di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria (iv) al pagamento di imposte</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	si applica l'ultimo comma dell'art. 648.									
Autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 C.P.	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il	Gestione dei rapporti con l'Organo di Revisione	- Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dell'Organo di Revisione nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo.	1	3	3 BASSO	<p>a) Obblighi di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Organo di Revisione.</p> <p>b) Obbligo di trasmissione all'Organo di Revisione – con congruo anticipo – di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune.</p> <p>c) Garanzia, da parte del responsabile della funzione di riferimento, di completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti all'Organo di Revisione di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo a loro deputate al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento.</p> <p>d) Regolazione delle fasi di selezione della Società di Revisione e delle regole per mantenere l'indipendenza della medesima in pendenza del mandato.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o</p>			

	<p>fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al</p>						<p>ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. si applica l'ultimo comma dell'art. 648.</p>									
<p>Autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 C.P.</p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a</p>	<p>Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo</p>	<p>- Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei componenti</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Organo di Controllo. b) Obbligo di trasmissione all'Organo di Controllo – con</p>			

	<p>chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il</p>		<p>l'Organo di Controllo nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile occultando i documenti o attuando altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo.</p>				<p>congruo anticipo – di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune.</p> <p>c) Garanzia, da parte del responsabile della funzione di riferimento di completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti all'Organo di Controllo e la messa a disposizione agli stessi di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo a loro deputate al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. si applica l'ultimo comma dell'art. 648.</p>									
<p>Autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 C.P.</p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o</p>	<p>Gestione dei rapporti con i Soci</p>	<p>- Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge, occultando i documenti o attuando altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Obbligo di massima collaborazione e trasparenza nella gestione dei rapporti con il Socio Pubblico. b) La garanzia, da parte del responsabile della funzione di riferimento di completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti al Socio e la messa a disposizione agli stessi di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento.</p>			

	<p>speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene</p>		<p>controllo anche in concorso con altri soggetti.</p>				<p>c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. si applica l'ultimo comma dell'art. 648.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su un **valore "basso" (compreso, quindi, tra 2 e 3)** la Società, in ragione dei Protocolli Generali e dei Protocolli Specifici indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, mantenuto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del "rischio accettabile" rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.



ALLEGATO 8 – REATI-PRESUPPOSTO IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Il presente Allegato 8 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto in materia di violazione del diritto d'autore: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Legge 23.7.2009, n. 99 (“*Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”) ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo nel D.Lgs. 231/2001, tra i Reati-Presupposti, l'art. 25-novies rubricato “*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”, disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, e ss.mm.ii. (“*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”) (“**L. 633/1941**”). I Reati-Presupposto inseriti nel riportato art. 25-novies del Decreto non tendono ad essere fattispecie di reato di interesse esclusivo di imprese operanti nel settore *software*/audiovisivo, ma, al contrario, impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di un interesse economico che intendano contenere i rischi, l'esigenza di attuare specifiche misure e protocolli finalizzati a prevenire l'insorgenza dei reati ivi specificati. Tali Reati-Presupposto potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi dell'Ente, a prescindere da un eventuale impiego, a tal fine, di beni aziendali, quali, a titolo esemplificativo, gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi.

Con riferimento alle singole fattispecie di reato, esse possono essere così individuate:

- a)** delitto di cui all'art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, della L. 633/1941;
- b)** delitto di cui all'art. 171-bis della L. 633/1941;
- c)** delitto di cui all'art. 171-ter della L. 633/1941;
- d)** delitto di cui all'art. 171-septies della L. 633/1941;
- e)** delitto di cui all'art. 171-octies della L. 633/1941.

Quanto sopra premesso, l'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei sopra riportati reati, si applichino all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Delitto di cui all'art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, della L. 633/1941	Da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500

<p>Delitto di cui all'art. 171-<i>bis</i> della L. 633/1941</p> <p>Delitto di cui all'art. 171-<i>ter</i> della L. 633/1941</p> <p>Delitto di cui all'art. 171-<i>septies</i> della L. 633/1941</p> <p>Delitto di cui all'art. 171-<i>octies</i> della L. 633/1941</p>		
<p>In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'art. 25-<i>novies</i>, comma 1, D.Lgs. 231/2001, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nelle ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, nonché dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovvero la pubblicazione della sentenza a seguito dell'applicazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-<i>quinquies</i> della L. 633/1941.</p>		

Sin da subito, si evidenzia che le fattispecie dei delitti di cui agli artt. 171-*septies* e 171-*octies* della L. 633/1941 non rientrano nella specifica sfera di rischio della Società, in considerazione dell'oggetto del reato, il quale risulta in modo inequivoco alieno all'attività caratteristica posta in essere dalla Società.

Le fattispecie di reato in oggetto possono essere realizzate indipendentemente dal fatto che il soggetto agente rivesta una specifica qualifica soggettiva; potrebbe eventualmente trovare applicazione la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 11 del C.P., nel caso in cui la condotta criminosa sia stata realizzata mediante "abuso di autorità".

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001 possono essere raggruppate in **tre macro-aree** così suddivise:

- "tutela del diritto d'autore nell'utilizzo di software";
- "tutela del diritto d'autore e dei diritti tutelati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)";
- "commissione dei reati in ambito di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016".

Venendo all'analisi delle **singole fattispecie di Reato-Presupposto astrattamente applicabili al contesto aziendale della Società** si evidenzia quanto segue.

- i. La prima macro-area – afferente alla fattispecie di cui all'art. 171-*bis* della L. 633/1941 – riguarda la tutela del diritto d'autore nell'utilizzo di *software*, tutelato in quanto opere di ingegno. Ad esempio, la duplicazione di programmi informatici al di là delle licenze acquistate potrebbe essere rilevante sotto un duplice profilo: da un lato si potrebbe configurare un reato informatico e dall'altro lato una violazione del diritto d'autore. Tale Reato-Presupposto potrebbe essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, ad esempio, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.
- ii. La seconda macro-area – afferente alla fattispecie di cui all'art. 171-*ter* della L. 633/1941 – riguarda la tutela del diritto d'autore e dei diritti tutelati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), che potrebbe portare al compimento dei c.d. delitti di pirateria informatici. Ad esempio, la riproduzione negli spazi gestiti dalla Società o sul Sito di musica, *films* o programmi radiofonici, può configurare nella violazione del diritto d'autore e dei diritti tutelati dalla SIAE, nel caso in cui tali contenuti siano diffusi in deroga alle prescrizioni della normativa vigente. Anche in questo caso il reato potrebbe essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero diffuse opere tutelate dalla SIAE che richiedono il pagamento di tasse o contributi al fine di risparmiare sulle relative licenze ed autorizzazioni.
- iii. La terza macro-area – afferente alla fattispecie di cui all'art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), e comma 3, della L. 633/1941 – riguarda la commissione del reato *ivi* considerato nelle more di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016, anche mediante specifiche tipologie di affidamento, tra cui: acquisto di sistemi caratterizzati da diritti di proprietà industriale, affidamento attività di progettazione e/o acquisto di progetti di opere pubbliche ai sensi del D.Lgs. 50/2016, concorso di progettazione (artt. 152 e ss. del D.Lgs. 50/2016), concorso di idee (art. 156 del D.Lgs. 50/2016), partenariato per l'innovazione (art. 65 del D.Lgs. 50/2016), finanza di progetto (art. 183 del D.Lgs. 50/2016). A titolo esemplificativo, si potrebbe configurare una violazione del diritto d'autore qualora vengano posti a base di gara, nelle procedure di affidamento sopra citate, elementi progettuali protetti dal diritto d'autore, quali i disegni e le opere dell'architettura, nonché i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, per prevenire il compimento dei Reati-Presupposto in oggetto, anche eventualmente senza l'utilizzo di specifici beni aziendali, è necessario che:

- siano formulati inviti generali al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- siano elaborate clausole riferite all'osservanza, anche da parte di terzi contraenti, delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- sia vietato l'impiego, per finalità aziendali, di beni tutelati da diritti acquisiti in elusione dei relativi obblighi o, comunque, con modalità difformi da quelle previste dal titolare e prevedere principi etici dedicati all'argomento.

Per la prevenzione dei Reati-Presupposto mediante l'utilizzo di beni aziendali – quali, a titolo esemplificativo, fotocopiatrici, *computer*, *smartphone*, utilizzo del Sito – è necessario che:

- sia vietato l'impiego di beni aziendali al fine di attuare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore, quale che sia il vantaggio perseguito;
- siano controllati i mezzi di comunicazione interni ed esterni all'Ente in grado di diffondere opere protette.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE



La Società ha adottato e applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, il P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio dei Reati-Presupposto in materia di violazione del diritto d'autore oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate:

- 1) definiti i ruoli e le competenze dei soggetti che possono operare sul sistema informatico aziendale;
- 2) nomina dei soggetti delegati ad operare sul sistema informatico aziendale;
- 3) procedure e regole aziendali per i Dipendenti;
- 4) utilizzo di credenziali personali per l'utilizzo degli strumenti informatici forniti ai Dipendenti;
- 5) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.;
- 6) ulteriori Protocolli Generali di presidio del rischio di Reati-Presupposto informatici e trattamento illecito di dati nel caso in cui il Reato-Presupposto in materia di violazione del diritto d'autore sia commesso attraverso l'utilizzo di un sistema informatico;
- 7) verifica, acquisto e corretto utilizzo delle licenze per l'utilizzo di *software*;
- 8) inserimento di clausole inerenti al rispetto del diritto d'autore, ove necessario.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "*Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti*", UNI EN ISO 14001:2015 "*Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso*", UNI ISO 45001:2018 "*Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso*", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono, tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo "*GBM Servizio Informatico*" e relativi processi:
 - "*GBM Servizio Informatico – Sistemi Informativi*";
 - "*GBM Servizio Informatico – Networking*";
 - "*GBM Servizio Informatico – Reti Pubbliche*";
 - "*GBM Servizio Informatico – Help Desk*";
 - "*GBM Servizio Informatico – Riparazioni*";
- macro processo "*GBM Comunicazione*" e relativi processi:
 - "*GBM Comunicazione – Attività di comunicazione*";
 - "*GBM Comunicazione – Attività di Customer Care*";
 - "*GBM Comunicazione – Info Point*";
- macro processo "*GBM Sistema Privacy*" e relativo processo:
 - "*GBM Sistema Privacy – Valutazione Trattamento dei dati personali*";
- macro processo "*GBM Appalti*";
- macro processo "*GMB Direzione*";



- macro processo “GMB Legale”;
- macro processo “GBM Sistema Integrato”.

MISURE ANTICORRUZIONE

Le Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto in materia di violazione del diritto d'autore oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "*direzione e coordinamento unitari*" di tale società ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto compiuti in violazione del diritto d'autore, come indicate nel documento Allegato B (“*MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001*”). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento “*Parte Generale*” del Modello:

ART. 25-NOVIES D. LGS. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato-Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato-Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	P	G	R P	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>

<p>Art. 171- bis della L. 633/1941</p>	<p>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o</p>	<p>Gestione sistema informatico</p>	<p>- Utilizzo degli strumenti informatici aziendali al fine comunicare informazioni/ notizie coperte da segretezza, ovvero coperte da <i>copyright</i> o altro diritto d'autore.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6 MEDIO</p>	<p>a) Rispetto del “<i>Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica</i>”. b) Rispetto del “<i>Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali</i>” adottato dalla Società. c) Rispetto della procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>. d) Rispetto delle disposizioni del Servizio Informatico Aziendale esternalizzate. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. f) Misure specifiche di cui all'All. 2 “<i>Parte Speciale</i>” Modello inerente ai Delitti Informatici e trattamento illecito di dati.</p>	<p>1) Formazione specifica del personale aziendale preposto quotidianamente all'utilizzo di strumenti informatici sulle tematiche afferenti la <i>cybersecurity</i>, secondo criteri di approfondimento calibrati in base alla posizione gerarchica e sfera di competenza – (secondo Piano Formazione).</p>	<p>1) Dirigente e/o Responsabil e Area Personale.</p>	<p><i>Audit</i>, con cadenza annuale, ufficio <i>Internal Auditing</i>.</p>
---	---	--	--	-----------------	-----------------	-----------------------	---	---	--	---

	<p>l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.									
Art. 171- bis della L. 633/1941	Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in	Gestione sistema informatico	- Acquisizione, Installazione e utilizzo di software o altri contenuti digitali non contrassegnati SIAE e/o protetti da proprietà intellettuale (licenze di utilizzo). - Duplicazione non consentita di	2	3	6 MEDIO	a) Rispetto del “ <i>Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica</i> ”. b) Rispetto del “ <i>Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali</i> ” adottato dalla Società. c) Rispetto della procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i> .	1) Formazione specifica del personale aziendale preposto quotidianamente all'utilizzo di strumenti informatici sulle tematiche afferenti la <i>cybersecurity</i> , secondo criteri di approfondimento calibrati in base alla posizione gerarchica e sfera di competenza – (secondo Piano Formazione) .	1) Dirigente e/o Responsabil e Area Personale.	<i>Audit</i> , con cadenza annuale, ufficio <i>Internal Auditing</i> .

	<p>locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è</p>		<p>programmi originali.</p>				<p>d) Rispetto delle disposizioni del Servizio Informatico Aziendale esternalizzate. e) Obbligo in sede di predisposizione della determina a contrarre ad oggetto l'acquisizione di <i>software</i> o altri contenuti digitali serventi al funzionamento del Sistema Informatico Aziendale, di specifiche clausole contrattuali afferenti al possesso dei beni medesimi di idonee licenze d'uso rilasciate legalmente dal produttore. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. g) Misure specifiche di cui all'All. 2 "<i>Parte Speciale</i>" Modello inerente ai Delitti Informatici e trattamento illecito di dati.</p>			
--	---	--	-----------------------------	--	--	--	---	--	--	--

	<p>di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.									
Art. 171-ter L. 633/1941	È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,	Gestione iniziative commerciali o marketing con soggetti terzi	- Diffusione all'interno di piattaforme telematiche o siti web di dominio della Società, ovvero mediante l'utilizzo di sistemi audiovisivi o radiofonici situati presso impianti e/o mezzi per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto, di musica, <i>films</i> o programmi radiofonici in violazione delle norme di cui alla L. 633/1941.	2	3	6 MEDIO	a) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti competenti a rappresentare la Società nei rapporti con i soggetti terzi per la definizione di una iniziativa commerciale o <i>marketing</i> . b) Segregazione delle funzioni competenti per l'autorizzazione e la gestione della collaborazione. c) Preventiva autorizzazione da parte della Direzione Generale avallante l'instaurazione del rapporto commerciale. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. e) Misure specifiche di cui all'All. 2 "Parte Speciale" Modello inerente ai Delitti Informatici e trattamento illecito di dati.	1) Obbligo di puntuale ed adeguata istruttoria all'atto della stipulazione di contratti commerciali con terzi soggetti ad oggetto la radio o video diffusione di opere musicali, filmografiche o programmi radiofonici su vetture, treni o stazioni di sosta usufruibili dall'utenza, circa il possesso in capo al contraente suddetto delle apposite licenze od autorizzazioni SIAE atte alla diffusione dell'opera fra il pubblico, nonché di una valutazione soggettiva afferente il <i>rating</i> di legalità posseduto dal contraente circa i delitti di cui alla L. 633/1941 – Tempestivo .	1) Responsabili e Area Customer Care e Comunicazione - Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti.	<i>Audit</i> , con cadenza annuale, ufficio <i>Internal Auditing</i> .

	<p>nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente e a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.									
Art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, della L. 633/1941	Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette	Contratti Pubblici (Procedura con bando di gara - Affidamento diretto e procedura negoziata)	- Sviluppo di un progetto di fattibilità tecnica e di un progetto definitivo, ponendo a base gara, ai fini dell'affidamento del progetto esecutivo, aspetti progettuali legati a disegni ed opere dell'architettura coperti dalla legge sul diritto d'autore di cui alla L. 633/1941, anche ricorrendo all'istituto giuridico della "finanza di progetto" di cui all'art. 183 del D.Lgs. 50/2016.	2	3	6 MEDIO	<p>a) Utilizzo SAP.</p> <p>b) Utilizzo "Archiflow".</p> <p>c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto".</p> <p>d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori".</p> <p>e) Rispetto delle norme D.Lgs. 50/2016 e norme L. 633/1941.</p> <p>f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p> <p>g) Misure specifiche di cui all'All. 2 "Parte Speciale" Modello inerente ai Delitti Informatici e trattamento illecito di dati.</p>	<p>1) Formazione specifica del personale aziendale preposto quotidianamente all'utilizzo di strumenti informatici sulle tematiche afferenti la <i>cybersecurity</i>, secondo criteri di approfondimento calibrati in base alla posizione gerarchica e sfera di competenza – (secondo Piano Formazione).</p>	<p>1) Dirigente e/o Responsabil e Area Personale.</p>	<p><i>Audit</i>, con cadenza annuale, ufficio <i>Internal Auditing</i>.</p>

	<p>in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni</p>		<p>-Aggiudicazione e stipulazione di contratti pubblici mediante le modalità di affidamento del concorso di progettazione o del concorso di idee, ponendo a base gara aspetti progettuali legati a disegni ed opere dell'architettura coperti dalla legge sul diritto d'autore.</p> <p>- Aggiudicazione e stipulazione di contratti pubblici di fornitura e servizi, anche mediante le modalità di affidamento del partenariato per l'innovazione, ponendo a base gara elementi progettuali afferenti programmi macchina nella loro interezza, ovvero singole stringhe di uno o più programmi</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;</p> <p>f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o</p>		<p>differenti, in violazione delle norme di cui alla L. 633/1941.</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	(due a dieci milioni di lire).									
Art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, della L. 633/1941	Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti	Assistenza tecnica ad Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali/altre società partecipate pubbliche	- Sfruttamento illegittimo di opere d'ingegno coperte dal diritto d'autore in sede di sviluppo, per conto di altre amministrazioni titolari del diritto, di progetti di fattibilità tecnica o definitivi ad oggetto l'affidamento di lavori di cui al D.Lgs. 50/2016; - Sfruttamento illegittimo di opere d'ingegno coperte dal diritto d'autore in sede di predisposizione, per conto di altre amministrazioni titolari del diritto, di bandi di gara o talune fasi di esso ad oggetto l'affidamento di contratti di servizi o forniture di cui al D.Lgs. 50/2016.	2	3	6 MEDIO	a) Preventiva identificazione ed autorizzazione dei soggetti deputati alla gestione dell'attività di consulenza, nonché dei relativi rapporti con l'Ente pubblico beneficiante, all'atto del conferimento dell'incarico. b) Conferimento del mandato ai soggetti autorizzati previa identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli Enti pubblici considerati. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. d) Misure specifiche di cui all'All. 2 "Parte Speciale" Modello inerente ai Delitti Informatici e trattamento illecito di dati.	1) Formazione specifica del personale aziendale preposto quotidianamente all'utilizzo di strumenti informatici sulle tematiche afferenti la <i>cybersecurity</i> , secondo criteri di approfondimento calibrati in base alla posizione gerarchica e sfera di competenza – (secondo Piano Formazione) .	1) Dirigente e/o Responsabile Area Personale.	<i>Audit</i> , con cadenza annuale, ufficio <i>Internal Auditing</i> .

	<p>telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;</p> <p>f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma,</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione,</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su un **valore "medio" (compreso, quindi, tra 4 e 6)** la Società, in ragione dei Protocolli Generali, dei Protocolli Specifici, nonché dei Protocolli Integrativi indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, contenuto e ridotto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del



“rischio accettabile” rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.



ALLEGATO 9 - REATI-PRESUPPOSTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il presente Allegato 9 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'art. 25-decies è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 4, comma 1, della Legge 3.8.2009, n. 116 (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 7.7.2011, n. 121 (*“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”*).

Con riferimento alla norma, la stessa contempla **un'unica fattispecie di delitto prevista dall'art. 377-bis del C.P.** rubricata *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*, il cui trattamento sanzionatorio in capo all'Ente, può essere così riassunto:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (previsto dall'art. 377-bis C.P.)	Da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500

In relazione al fatto tipico, la condotta descritta dall'art. 377-bis del C.P. incrimina il soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. Quanto al risultato cui deve tendere la condotta si possono distinguere un evento *lato sensu* psicologico (l'induzione) ed un evento processuale, che segna l'effettivo momento consumativo del reato e che si realizza con il silenzio o la falsa dichiarazione della persona chiamata davanti all'Autorità Giudiziaria. L'evento si presenta, quindi, come il risultato di una fattispecie complessa, che non si esaurisce nella mera induzione del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, ma che richiede che tale soggetto si presenti effettivamente davanti all'Autorità Giudiziaria e, innanzi ad essa, ottemperi alla condotta illecita indotta con violenza o



minaccia o con la promessa o offerta di denaro o altra utilità, provocando così la contaminazione processuale. La previsione di cui all'art. 377-bis del C.P. è contrassegnata dalla realizzazione dell'evento costituito dall'induzione del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci: l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità assumono il valore di proposta che, solo se accettata integra il momento penalmente rilevante. Alla luce di tale breve *excursus* normativo, ai fini della progettazione del Modello tendente a minimizzare la rischiosità succitata, le direttive osservabili possono essere così individuate:

- limitazione e preventiva identificazione dei soggetti competenti ad intrattenere rapporti con i legali o consulenti tecnici di parte, in pendenza di un procedimento penale in cui sia parte la Società o una propria soggettività interna;
- sistema di deleghe in materia;
- utilizzo di sistemi di comunicazione e pagamento adeguatamente tracciabili.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Società ha adottato e applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, il P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio dei Reati-Presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate:

- 1) sono definiti i ruoli e le competenze dei soggetti che possono intrattenere rapporti con i legali o consulenti tecnici di parte, in pendenza di un procedimento penale, in cui sia parte la Società o una propria soggettività interna;
- 2) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "*Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti*", UNI EN ISO 14001:2015 "*Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso*", UNI ISO 45001:2018 "*Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso*", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono, tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo "*GBM Direzione*";
- macro processo "*GBM Legale*" e relativi processi:
 - "*GBM Legale – Supporto Legale*";
 - "*GBM Legale – Gestione Contratti*";
- macro processo "*GBM Risorse Umane*";
- macro processo "*GBM Sinistri*";



- macro processo “GBM Comunicazione”;
- macro processo “GBM Sistema Privacy”;
- macro processo “GBM Sistema Integrato”;
- macro processo “GBM Risorse Finanziarie”.

MISURE ANTICORRUZIONE

Le Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione del Reato-Presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "*direzione e coordinamento unitari*" di tale società ai sensi dell'art. 2497-*bis* del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, come indicate nel documento Allegato B (“*MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001*”). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento “*Parte Generale*” del Modello:

ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato-Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato-Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>

<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377- bis C.P.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>Gestione contenzioso extragiudiziale e giudiziale (transattivo) relativa alla corretta esecuzione di contratti/ concessioni</p>	<p>Induzione a favorire la Società o una propria soggettività interna, apicale o dipendente, indagata, imputata o incolpata in un procedimento penale, mediante dazione o promessa di denaro ovvero violenza o minaccia, attuata nei confronti di persona informata sui fatti, un testimone o persona imputata in un procedimento connesso o collegato, antecedentemente all'audizione procedimentale o processuale del medesimo, affinché lo stesso deponga il falso o rinunci al diritto al silenzio</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2 BASSO</p>	<p>a) Collegialità nella gestione delle pratiche giudiziarie. b) Sistema di deleghe. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	---	--	----------	----------	---------------------------	--	--	--	--



			garantito <i>lege.</i>	ex						
--	--	--	---------------------------	----	--	--	--	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su un **valore “basso” (compreso, quindi, tra 2 e 3)** la Società, in ragione dei Protocolli Generali e dei Protocolli Specifici indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, mantenuto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del “rischio accettabile” rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.

ALLEGATO 10 – REATI-PRESUPPOSTO AMBIENTALI

Il presente Allegato 10 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto ambientali: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001 – REATI AMBIENTALI

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:*
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- b) per i reati di cui all'articolo 256:*
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*
- c) per i reati di cui all'articolo 257:*
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 260¹, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*

¹ L'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies del C.P.

- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il legislatore, tramite il D.Lgs. 7.7.2011, n. 121 (“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”), emanato in attuazione della Direttiva 2008/99/CE del 19.11.2008, sulla tutela penale dell'ambiente, ha provveduto ad estendere la responsabilità amministrativa dell'Ente anche per i Reati-Presupposto ambientali. I punti cardine della disciplina europea sulla tutela dell'ambiente sono tre:

- l'incriminazione di gravi violazioni, dannose, o almeno, concretamente pericolose per l'ambiente;
- la commissione di reati con dolo o grave negligenza;
- la previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività.

Il legislatore italiano ha provveduto a dare attuazione a tali obblighi mediante una riforma che rispecchia solamente in parte l'impulso proveniente dall'Unione Europea. Anzitutto, dei Reati-Presupposto ambientali – previsti dalla disciplina discendente dal D.Lgs. 231/2001 – solo alcuni sono concepiti come reati di danno o di pericolo concreto – come, ad esempio, l'art. 452-bis C.P. “*Inquinamento ambientale*” – mentre altri incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto – come, ad esempio, l'art. 137 del Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152 (“*Norme in materia ambientale*”) (il “**D.Lgs. 152/2006**”) il cui elemento oggettivo è ravvisabile nello scarico di acque reflue industriali senza e/o in violazione di autorizzazione apposita, ovvero superando i limiti tabellari fissati dal legislatore – disattendendo parzialmente le indicazioni fornite dal legislatore europeo.

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 contempla le seguenti fattispecie di reato:

- a) “*Inquinamento ambientale*” di cui all'art. 452-bis C.P.;
- b) “*Disastro ambientale*” di cui all'art. 452-quater C.P.;
- c) “*Delitti colposi contro l'ambiente*” di cui all'art. 452-quinquies C.P.;
- d) “*Circostanze aggravanti*”, quando l'associazione di cui agli artt. 416 e 416-bis sia finalizzata alla realizzazione dei delitti previsti dal Titolo VI-bis C.P. di cui all'art. 452-octies C.P.;
- e) “*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*” di cui all'art. 452-sexies C.P.;
- f) “*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*” di cui all'art. 727-bis C.P.;
- g) “*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*” di cui all'art. 733-bis C.P.;
- h) “*Sanzioni penali*” di cui all'art. 137 del D.Lgs. 152/2006;
 - effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, ai sensi del comma 3;
 - effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, qualora vengano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, con riferimento alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del comma 5 primo periodo;
 - scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente, ai sensi del comma 13;
 - apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del comma 2;
 - effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, di cui al comma 5 secondo periodo;
 - inosservanza dei divieti di scarico previsti dall'art. 103 (“*Scarichi sul suolo*”) e 104 (“*Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*”) di cui al D.Lgs. 152/2006, previsto dal comma 11;
- i) “*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*” di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, di cui al comma 1, lettera a);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del comma 6, primo periodo;
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, di cui al comma 1, lettera b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di cui al comma 3, primo periodo;
 - attività non consentita di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006, di cui al comma 5;
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi di cui al comma 3, secondo periodo;
- j) “Bonifica dei siti” di cui all'art. 257 del D.Lgs. 152/2006:
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio di sostanze non pericolose senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e ss. del D.Lgs. 152/2006, di cui al comma 1;
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio di sostanze pericolose senza provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e ss. del D.Lgs. 152/2006, di cui al comma 2;
- k) “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” di cui all'art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006;
- l) “Traffico illecito di rifiuti” di cui all'art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
- m) “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” di cui all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 **Articolo abrogato dal D.Lgs. 1.3.2018, n. 21, (“Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera g), della legge 23 giugno 2017, n. 103”). Contestualmente, il medesimo D.Lgs. 21/2018 ha introdotto, nell'impianto del C.P., nel Titolo VI-bis del Libro II, al Capo III, il reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” di cui all'art. 452-quaterdecies C.P.²;**
- n) “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” di cui all'art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 (**Reato-presupposto sostanzialmente abrogato a seguito della soppressione del sistema S.I.S.T.R.I., in forza del D.L. 135/2018, come in seguito specificato**):
- colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e colui che inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, di cui al comma 6;

² Art. 452-quaterdecies C.P. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti): “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”

- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, di cui al comma 7, secondo periodo;
 - colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, di cui al comma 7, terzo periodo;
 - il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, di cui al comma 8, primo periodo;
 - il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, di cui al comma 8, primo periodo “*Sanzioni*” previste nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità previsti dell’aria dalla vigente normativa, di cui all’art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
- o) “*Sanzioni*” previste nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità previsti dell’aria dalla vigente normativa, di cui all’art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
- p) reati previsti dalla Legge 7.2.1992, n. 150 (“*Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica*”):
- importazione, esportazione, trasporto, utilizzo, commercio e detenzione, etc., in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, di specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni, di cui all’art. 1, comma 1;
 - recidiva dei reati di cui all’art. 1, comma 1, prevista dall’art. 1, comma 2;
 - importazione, esportazione, trasporto, utilizzo, commercio e detenzione, etc., in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, di specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni, di cui all’art. 2, comma 1;
 - recidiva dei reati di cui all’art. 2, comma 1, prevista dall’art. 2, comma 2;
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica, di cui all’art. 6, comma 4;
 - acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, di cui all’art. 3-*bis* comma 1;
- q) “*Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive*” di cui all’art. 3, comma 6, della L. 28.12.1993, n. 549 (“*Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente*”) (“**L. 549/1993**”);
- r) reati previsti dal D.Lgs. 6.11.2007, n. 202 (“*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*”) (“**D.Lgs. 202/2007**”):
- “*Inquinamento colposo*” di cui all’art. 9, commi 1 e 2;
 - “*Inquinamento doloso*” di cui all’art. 8, comma 1 e 2.

In particolare, l'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei sopra riportati delitti, si applichino all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452- <i>bis</i> C.P.)	Da 250 a 600	Min 64.500 Max 929.400
Disastro ambientale (previsto dall'art. 452- <i>quater</i> C.P.)	Da 400 a 800	Min 103.200 Max 1.239.200
Delitti colposi contro l'ambiente (previsto dall'art. 452- <i>quinquies</i> C.P.)	Da 200 a 500	Min 51.600 Max 774.500
Circostanze aggravanti (previsto dall'art. 452- <i>octies</i> C.P.), quando l'associazione di cui agli artt. 416 e 416- <i>bis</i> sia finalizzata alla realizzazione dei delitti previsti dal Titolo VI- <i>bis</i> C.P.	Da 300 a 1000	Min 77.400 Max 1.549.000
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (previsto dall'art. 452- <i>sexies</i> C.P.)	Da 250 a 600	Min 64.500 Max 929.400
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (previsto dall'art. 727- <i>bis</i> C.P.)	Da 100 a 250	Min. 25.800 Max 387.250
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (previsto dall'art. 733- <i>bis</i> C.P.)	Da 150 a 250	Min. 38.700 Max 387.250
Effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose		

<p>comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, (previsto dall'art. 137, comma 3, D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, qualora vengano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, con riferimento alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (previsto dall'art. 137, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (previsto dall'art. 137, comma 13, del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700 Max 387.250</p>
<p>Apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che</p>		

<p>l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (previsto dall'art. 137, comma 2, del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 D.Lgs. 152/2006 (previsto dall'art. 137, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Inosservanza dei divieti di scarico previsti dall'art. 103 (“Scarichi sul suolo”) e 104 (“Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee”) di cui al D.Lgs. 152/2006 (previsto dall'art. 137, comma 11, del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 200 a 300</p>	<p>Min. 51.600 Max 464.700</p>
<p>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D.Lgs. 152/2006 (previsto dall'art. 256, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 (previsto dall'art. 256, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 100 a 250</p>	<p>Min. 25.800 Max 387.250</p>

<p>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (previsto dall'art. 256, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (previsto dall'art. 256, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Attività non consentita di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 (previsto dall'art. 256, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700 Max 387.250</p>
<p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (previsto dall'art. 256, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 200 a 300</p>	<p>Min. 51.600 Max 464.700</p>
<p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio di sostanze non pericolose senza provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e ss. del D.Lgs. 152/2006 (previsto dall'art. 257, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 100 a 250</p>	<p>Min. 25.800 Max 387.250</p>

<p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio di sostanze pericolose senza provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e ss del D.Lgs. 152/2006 (previsto dall'art. 257, comma 2, del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700 Max 387.250</p>
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700 Max 387.250</p>
<p>Traffico illecito di rifiuti (previsto dall'art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700 Max 387.250</p>
<p>Colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (previsto dall'art. 260-<i>bis</i>, comma 6, del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (previsto dall'art. 260-<i>bis</i> comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700 Max 387.250</p>

<p>Colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (previsto dall'art. 260-bis, comma 7, terzo periodo del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (previsto dall'art. 260-bis, comma 8, primo periodo del D.Lgs. 152/2006)</p>		
<p>Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (previsto dall'art. 260-bis, comma 8, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006)</p>	Da 200 a 300	Min. 51.600 Max 464.700
<p>Sanzioni previste nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità previsti dell'aria dalla vigente normativa (previsto dall'art 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)</p>	Da 100 a 250	Min. 25.800 Max 387.250
<p>Importazione, esportazione, trasporto, utilizzo, commercio e detenzione, etc., in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, di specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (previsto dall'art. 1, comma 1, L. 150/1992)</p>	Da 100 a 250	Min. 25.800 Max 387.250

<p>Importazione, esportazione, trasporto, utilizzo, commercio e detenzione, etc., in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, di specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni (previsto dall'art. 2, comma 1, L. 150/1992)</p> <p>Recidiva dei reati di cui all'art. 2, comma 1 (previsto dall'art. 2, comma 2, L. 150/1992)</p> <p>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (previsto dall'art. 6, comma 4, L. 150/1992)</p>		
<p>Recidiva dei reati di cui all'art. 1, comma 1, (previsto dall'art. 1, comma 2, della L. 150/1992)</p>	Da 150 a 250	Min. 38.700 Max 387.250
<p>Acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, se la pena prevista non è superiore nel massimo ad un anno di reclusione (previsto dall'art. 3-bis, comma 1, della L. 150/1992)</p>	Da 100 a 250	Min. 25.800 Max 387.250
<p>Acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, se la</p>	Da 150 a 250	Min. 38.700 Max 387.250

<p>pena prevista non è superiore nel massimo a due anni di reclusione (previsto dall'art. 3-bis, comma 1, della L. 150/1992)</p>		
<p>Acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, se la pena prevista non è superiore nel massimo a tre anni di reclusione (previsto dall'art. 3-bis, comma 1, della L. 150/1992)</p>	<p>Da 200 a 300</p>	<p>Min. 51.600 Max 464.700</p>
<p>Acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, se la pena prevista è superiore nel massimo a tre anni di reclusione (previsto dall'art. 3-bis, comma 1, della L. 150/1992)</p>	<p>Da 300 a 500</p>	<p>Min. 77.400 Max 774.500</p>
<p>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 549/1993)</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700 Max 387.250</p>
<p>Inquinamento colposo ad opera del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 202/2007 (previsto dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 202/2007)</p>	<p>Da 100 a 250</p>	<p>Min. 25.800 Max 387.250</p>

<p>Inquinamento doloso ad opera del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 202/2007 (previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 202/2007)</p> <p>Nei casi in cui la violazione di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 202/2007 provochi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (previsto dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 202/2007)</p>	<p>Da 150 a 250</p>	<p>Min. 38.700 Max 387.250</p>
<p>Nei casi in cui la violazione di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 202/2007 provochi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, (previsto dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 202/2007)</p>	<p>Da 200 a 300</p>	<p>Min. 51.600 Max 464.700</p>
<p>Le sanzioni previste dall'art. 25-<i>undecies</i>, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 231/2001 – reati di cui al D.Lgs. 152/2006 - sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.</p>		
<p>Nei casi di condanna per i delitti di “Inquinamento ambientale” e “Disastro ambientale”, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le seguenti sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nel caso del reato di “Inquinamento ambientale” le sanzioni interdittive sono applicate per un periodo non superiore ad un anno.</p> <p>In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente in ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, nonché dell'art. 18 D.Lgs. 231/2001, ovverosia la pubblicazione della sentenza a seguito dell'applicazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.</p>		

Nei casi di condanna per i delitti indicati al **comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c)**, si applicano le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente in ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, nonché dell'art. 18 D.Lgs. 231/2001, ovvero la pubblicazione della sentenza a seguito dell'applicazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui **all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006** e **all'art. 8 del D.Lgs. 202/2007**, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

Le fattispecie criminose previste dal Decreto 231 possono essere alternativamente **delittuose o contravvenzionali**. La natura contravvenzionale della fattispecie di reato si può desumere dalla tipologia di sanzioni irrogabili, arresto e ammenda, in luogo dell'ergastolo, reclusione e della multa, espressive, invece, della natura delittuosa della condotta, ai sensi dell'art. 17 C.P. Sul piano della disciplina, dalla qualificazione contravvenzionale discende l'indifferenza, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, tra dolo e colpa. La punibilità delle contravvenzioni per dolo o colpa, dunque, non esige l'esistenza di una previsione espressa, a differenza di quanto accade per i delitti, richiedendo che la condotta sia obbligatoriamente cosciente e volontaria, ai sensi dell'art. 42, ultimo comma, C.P., ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge contemplanti fattispecie colpose. Con riferimento alle ipotesi delittuose, le fattispecie contemplate tenderebbero ad assumere una connotazione dolosa o colposa (art. 452-*quinquies* C.P.). Per quanto riguarda le ipotesi dolose, il dolo risulterebbe essere generico, la cui intensità tenderebbe a variare fra ipotesi di dolo intenzionale, diretto, ammettendo anche la forma eventuale. In considerazione delle fattispecie colpose, le disposizioni alluderebbero ad una **colpa specifica**, consistente nella inosservanza e violazione di norme precauzionali cristallizzate espressamente *ante delictum*, volte ad impedire il verificarsi di taluni eventi dannosi, come previsto nell'art. 43 C.P., là dove si prevede che il delitto "[...] è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". L'estrinsecazione della colpa, all'interno di questo contesto normativo, può formalizzarsi concretamente sia nella c.d. "*culpa in eligendo*", nel caso in cui la plausibilità del rimprovero, in capo al soggetto agente, ricade sull'omessa o imprudente valutazione dell'idoneità tecnico-professionale di collaboratori, apparecchiature, impianti, fornitori ecc., la cui condotta sia suscettibile di legarsi eziologicamente all'evento di reato concretizzatosi, oppure nella c.d. "*culpa in vigilando*", ossia nella violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo da parte di soggetti aziendali titolari di una posizione di garanzia in materia, nei confronti di soggetti sottoposti a tale potere direttivo. Infine tali fattispecie di Reato-Presupposto tenderebbero avere una caratterizzazione comune, il cui perfezionamento prescinde dal fatto che il soggetto agente ricopra una specifica qualifica, la cui modalità realizzativa può avvenire sia in forma **monosoggettiva** – attivamente mediante una violazione diretta del precetto penale, ovvero *ex art. 40, comma 2, C.P.* quale condotta omissiva posta in essere dal titolare di una posizione di garanzia, reo di non essersi efficacemente ed adeguatamente attivato al fine di interdire la realizzazione di uno specifico evento pregiudizievole, in forza di un obbligo giuridico impeditivo in tal senso – che in modalità **concorsuale** *ex art. 110 C.P. e ss.*

Sin da subito si precisa che le fattispecie di cui all'art 25-undecies D.Lgs. 231/2001 non tenderebbero a trovare integrale applicazione all'interno della Società, il cui novero si ridurrebbe alle sole fattispecie di cui:

- **all'art. 452-bis C.P.;**

- all'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 del D.Lgs. 152/2006;
- all'art. 256, commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006;
- all'art. 257, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- all'art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006;
- all'art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
- all'art. 279, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- al reato di cui all'art. 3, comma 6, della L. 549/1993.

Ciò premesso, le limitate fattispecie di reato astrattamente configurabili sarebbero riconducibili alle seguenti ipotesi:

- I. **“Inquinamento ambientale”**, prevista dall'art. 452-bis C.P. Pur essendo l'oggetto sociale limitato principalmente al servizio relativo al trasporto di persone su gomma, la gestione di impianti deputati allo scarico di acque reflue, l'esistenza di cisterne interrato contenenti liquidi pericolosi e la sovrintendenza di un impianto termico aziendale potrebbero configurare potenzialmente la realizzazione del reato oggetto di analisi, nonostante il rischio sia alquanto contenuto, in considerazione dei sistemi preventivi già in essere e del carattere particolarmente contenuto e limitato delle suddette attività di rischio. Con riferimento al fatto tipico, la norma tenderebbe a punire *“chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili”* agli elementi oggettivi identificati dalla norma – delle acque o dell'aria, porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o biodiversità, anche agraria, ecc. –.
- II. Fattispecie contravvenzionali previste **dall'art. 137 D.Lgs. 152/2006** aventi ad oggetto l'apertura di nuovi impianti o lo scarico di acque reflue industriali senza e/o in violazione di autorizzazione apposita, ovvero superando i limiti tabellari fissati dal legislatore, con riferimento anche ai divieti di scarico di cui agli artt. 103 e 104 D.Lgs. 152/2006, le cui sostanze, con riferimento allo specifico contesto societario, non tenderebbero ad avere una caratterizzazione pericolosa secondo quanto disposto dalla normativa ambientale vigente.
- III. **“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”**, prevista dall'art. 256, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, diretta a punire tutte quelle condotte concrete di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in violazione delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Con riferimento a tale specifica fattispecie di reato, pur essendo l'oggetto dell'illecito estraneo all'attività caratteristica della Società, una sua potenziale realizzazione potrebbe identificarsi in via concorsuale, nel caso in cui la stessa affidi il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento della propria attività produttiva a soggetti sprovvisti dei requisiti richiesti dalla norma.
- IV. **“Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi”**, prevista dall'art. 256, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006 tendente a punire condotte poste in essere con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 D.Lgs. 152/2006, mediante un rinvio al d.P.R. 254/2003, con riguardo al deposito e alla gestione di rifiuti pericolosi in ambito sanitario. Con specifico riguardo all'ambito aziendale, essendo la Società dotata di una propria infermeria interna, la fattispecie di rischio ivi considerata riguarderebbe una scorretta gestione del “deposito temporaneo” di rifiuti sanitari pericolosi, tra cui “taglienti e pungenti” utilizzati dal personale sanitario competente nella somministrazione di vaccini ed altri trattamenti farmaceutici previsti dal D.V.R. L'attività di “deposito temporaneo” consisterebbe nel raggruppamento per categorie omogenee dei rifiuti effettuato nel luogo in cui gli stessi sono prodotti,

nel rispetto delle norme tecniche imposte dalle vigenti normative, effettuato prima della “raccolta” (intesa come partenza) dal luogo di produzione degli stessi. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute, in locali adeguati, non accessibili all’utenza, quotidianamente puliti e disinfettati. Con riguardo ai medicinali scaduti o non più utilizzabili, esclusi quelli citotossici e citostatici e le sostanze stupefacenti e psicotrope, definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del d.P.R. 254/2003, sono rifiuti non pericolosi classificati con i codici CER 180109 e 180208 che devono essere inviati a smaltimento in impianti di incenerimento.

- V. “**Bonifica dei siti**”, prevista dall’art. 257, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, tendente a punire una condotta omissiva ovvero di inadempimento, totale o parziale, delle attività di bonifica dei siti inquinati mediante sostanze pericolose, in deroga al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss del D.Lgs. 152/2006. Presupposto indefettibile della contravvenzione consiste in una fattispecie di “*inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee*” a seguito del superamento delle soglie di rischio tipizzate dalla legge o da provvedimenti amministrativi.
- VI. “**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**”, prevista dall’art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006. Tale fattispecie di Reato-Presupposto tenderebbe a punire condotte delittuose di cui all’art. 483 C.P. (“*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*”) nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto di un rifiuto classificato non pericoloso.
- VII. Il “**Traffico illecito di rifiuti**” è previsto dall’art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006, che disciplina l’ipotesi di traffico illecito di rifiuti, assoggettandola a sanzione penale, attraverso un rinvio al Regolamento (CEE) del 1° febbraio 1993, n. 259 – oggi Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 abrogante il precedente Regolamento (CEE) n. 259/93 – per la determinazione del contenuto della fattispecie sanzionata. La fattispecie criminosa ricorre qualora si proceda a spedizioni senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario; ovvero quando la spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o effettuata con il consenso di tali autorità ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; ovvero quando la spedizione non sia concretamente specificata nel documento di accompagnamento o comporti uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali; oppure, infine, quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all’interno degli Stati membri. Pur essendo il *business* aziendale diversificato dall’attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, tale fattispecie potrebbe profilarsi in modalità concorsuale col soggetto deputato al trasporto, nel caso in cui le attività predette siano causalmente suscettive a favorire la realizzazione dell’illecito penale.
- VIII. Sanzioni previste dal **comma 5 dell’art. 279 D.Lgs. 152/2006**, nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità previsti dell’aria dalla vigente normativa.
- IX. “**Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive**” di cui all’art. 3, comma 6, della L. 549/1993, tendente a punire condotte dirette alla produzione, al consumo, all’importazione, all’esportazione, alla detenzione, alla commercializzazione delle sostanze lesive dell’ozono, di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge.

Discorso a parte merita l’analisi della fattispecie di reato di cui all’art. 260-*bis*, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 152/2006. Infatti, con l’art. 6 del Decreto-Legge 14.12.2018 n. 135, convertito in L. 11.2.2019, n. 12, **è stato soppresso definitivamente il sistema “Sistr”** – il sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti –, con obbligo in capo a tutti i soggetti tenuti alla gestione e smaltimento di rifiuti all’attuazione degli adempimenti previgenti alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 – quali, a titolo esemplificativo, la tenuta registro carico scarico, formulari di identificazione ecc. – al D.Lgs. 152/2006, poi abrogate dal D.L. 135/2018, per la parte relativa alla previsione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Tale abrogazione ha dato luogo anche a conseguenze applicative sul piano della disciplina di

cui al D.Lgs. 231/2001, la cui portata prescrittiva renderebbe di fatto inapplicabile la previsione stabilita dall'art. 25-*undecies*, comma 2, lettera g), stante la soppressione del sistema Sistri. La previsione di un illecito amministrativo che vede la sua genesi delittuosa nella realizzazione di reati aventi una strutturazione colposa porrebbe dei problemi di adeguamento rispetto ai requisiti oggettivi dell'illecito amministrativo contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, ossia nell'interesse e a vantaggio. Nei reati dolosi – costituenti la maggior parte delle ipotesi di Reato-Presupposto – la loro connotazione tenderebbe a diversificarsi. L'interesse verrebbe identificato con la condotta delittuosa della persona fisica sotto un profilo soggettivo-finalistico, la cui verifica concreta è effettuata nel momento dell'azione, ossia del contesto temporale in cui si è svolta, mentre il vantaggio avrebbe una rilevanza *ex post*, ossia sondabile diacronicamente al fatto, consistente nel complesso di benefici – soprattutto di carattere patrimoniale – discendenti dalla realizzazione del reato. Nei Reati-Presupposto colposi, tali requisiti, pur rimanendo invariati nella forma, subirebbero un adattamento sostanziale. In entrambe le ipotesi, il nucleo del rimprovero all'Ente resta comunque identico, ossia quello di un'inadeguatezza organizzativa che si sostanzierebbe nel non aver assunto ragionevolmente in carico la possibilità di un esito criminoso di un segmento dell'attività d'impresa, prospettando una sorta di "colpa" in ambedue le fattispecie. Però, con specifico riferimento ai reati colposi, occorre poi verificare se la colpa della persona fisica derivi dalla mancanza di un'adeguata organizzazione prevenzionistica, se cioè la regolamentazione funzionale dell'Ente abbia oggettivamente favorito tale condotta colposa. **È pertanto ipotizzabile che l'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme di natura cautelare – nel caso in specie quelle di cui al D.Lgs. 152/2006 – si concretizzi in un contenimento dei costi aziendali suscettibile di essere qualificato *ex post* come vantaggio, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità³, che ha ravvisato che, nei reati colposi, il criterio di collegamento fra Ente ed illecito va rapportato non all'evento delittuoso, bensì alla violazione delle regole cautelari che hanno reso possibile la commissione del reato.** Solo la mancata realizzazione dei presidi preventivi – volti a prevenire eventi pregiudicanti il bene "ambiente" aventi rilevanza penale – può risolversi nell'interesse o vantaggio dell'Ente, ossia nel senso di lucrare un risparmio dei costi di gestione, mentre l'evento lesivo – di per sé controproducente per l'azienda – verrebbe ascritto all'Ente medesimo per il fatto di essere conseguenza della violazione delle regole cautelari atte a minimizzare la realizzazione dell'evento dannoso; in tale prospettiva, il finalismo della condotta si armonizza con la non volontarietà dell'evento, quale caratteristica normativa degli illeciti colposi. Tale premessa è rilevante ai fini della valutazione del c.d. "rischio accettabile", il quale tenderebbe ad estrinsecarsi in modo differente rispetto ai reati dolosi incentrati sull'elusione fraudolenta del Modello, portando a ritenere che la soglia di rischio accettabile sia rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello medesimo.

Alla luce di tale *excursus* normativo, ai fini della progettazione del Modello diretto a contenere i rischi afferenti ai reati sopracitati, le direttive generali osservabili riguarderebbero:

- la previsione generale dell'osservanza delle procedure specifiche predisposte dalla Società afferenti alla gestione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia, per quanto di competenza;
- la preliminare verifica di idonee garanzie di professionalità e onorabilità imputabili ai soggetti affidatari di contratti ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società, nonché attività manutentive degli impianti di raffreddamento aziendali;
- previsione di Flussi Informativi verso l'O.d.V. riguardanti la documentazione ad oggetto l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività manutentive inerenti agli impianti di raffreddamento aziendali.

In ultimo, ai fini di una corretta impostazione del Modello afferente alla specifica Area Rischio, le componenti principali dell'assetto preventivo devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo, prevedendo specifiche misure che assicurino l'applicazione del principio di separazione e segregazione delle funzioni;

³ Cass. S.U., 18 settembre 2014, n. 38343



- i controlli devono essere documentati, prevedendo un sistema di *reporting* adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO AMBIENTALI

La Società ha adottato e applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto ambientali oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate:

- 1) partecipazione a programmi di formazione ed aggiornamento in ambito ambientale per tutti i soggetti chiamati ad operare in tale Area Rischio;
- 2) definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti chiamati ad operare in ambito ambientale;
- 3) individuazione dei soggetti in possesso delle competenze idonee ad operare in tale ambito e a rappresentare la Società verso soggetti esterni;
- 4) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza, etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "*Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti*", UNI EN ISO 14001:2015 "*Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso*", UNI ISO 45001:2018 "*Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso*", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono, tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai reati ambientali, i seguenti processi ed istruzioni operative, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo "*GBM Sistema Ambientale*" e relativi processi:
 - "*GBM Sistema Ambientale - Analisi degli aspetti/impatti ambientali*"
 - "*GBM Sistema Ambientale - Gestione rifiuti*"
- macro processo "*GBM Sistema Integrato*" e relativi processi:
 - "*GBM Sistema Integrato - Gestione della Documentazione*";
 - "*GBM Sistema Integrato - Monitoraggi*";
 - "*GBM Sistema Integrato - Non Conformità*";
 - "*GBM Sistema Integrato - Soddisfazione del Cliente*";
 - "*GBM Sistema Integrato - Conformità Normativa e Legislativa*";
 - "*GBM Sistema Integrato - Emergenze*";
- macro processo "*BT Impianti*" e relativi processi:
 - "*BT Impianti - Installazione*";
 - "*BT Impianti - Manutenzione*";
- macro processo "*BT Impianti fissi*" e relativi processi:
 - "*BT Impianti Fissi - Installazione e Sostituzione*";



- “BT Impianti Fissi - Servizi Vari”:
- macro processo “BT Desenzano” e relativi processi:
 - “BT Desenzano - Attività Varie”;
 - “BT Desenzano - Erogazione del Servizio”;
 - “BT Desenzano - Pulizia Lavaggio e Rifornamento”;
- macro processo “BT Officina autorizzata” e relativi processi:
 - “BT Officina Autorizzata - Revisione Veicoli”;
 - “BT Officina Autorizzata - Manutenzione”;
- macro processo “BT Parco autobus” e relativi processi:
 - “BT Parco Autobus - Pratiche Operative Parco Mezzi”;
 - “BT Parco Autobus - Manutenzione”;
 - “BT Parco Autobus - Lavaggio Pulizia Rimessaggio e Rifornamento”.

MISURE ANTICORRUZIONE

Le Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto ambientali oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a “*direzione e coordinamento unitari*” di tale società ai sensi dell'art. 2497-*bis* del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto ambientali, come indicate nel documento Allegato B (“*MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001*”). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento “*Parte Generale*” del Modello:

<u>ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/2001 – REATI AMBIENTALI</u>
--

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato- Presupposto</u>	<u>Area sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato- Presupposto possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis C.P.	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,	Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006	- Mancata adozione da parte della Società, nei processi produttivi e nella gestione degli interventi manutentivi, di adempimenti necessari riguardanti attrezzature aziendali contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico (registro annotazione perdite, attività di manutenzione a cura di ditte autorizzate ecc.) tali da determinare un pregiudizio significativo e misurabile all'ambiente. - Sversamento di acque reflue industriali superiore ai limiti	2	3	6 MEDIO	a) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015. b) Richiesto l'adempimento ed il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, anche attraverso supporto di soggetti terzi per l'aggiornamento di settore. c) Applicazione delle procedure di smaltimento rifiuti predisposte dalla Società. d) Pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 195/2005. e) Attivato sistema di controllo periodico di conformità normativa. f) Controlli e verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. g) Previsione all'interno della determina a contrarre ad oggetto l'affidamento di servizi deputati alla manutenzione di impianti industriali potenzialmente inquinanti, di specifiche clausole afferenti all'affidatario inerenti al possesso di idonei ed adeguati	1) Trasmissione della documentazione afferente alla gestione e raccolta dei rifiuti, gestione delle acque reflue e impianti termici aziendali, previa richiesta formale avanzata dall'O.d.V., ai fini di un controllo a campione della medesima – Tempestivo .	1) Responsabil e Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza.	<i>Audit</i> , da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.

	ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.		fissati dalla legge o di quelli prescritti da apposite autorizzazioni, tale da determinare un pregiudizio significativo e misurabile all'ambiente. - Smaltimento di rifiuti liquidi o solubili in deroga alle procedure aziendali e normative vigenti in materia, tale da determinare un pregiudizio significativo e misurabile all'ambiente.				requisiti di professionalità e onorabilità. h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Apertura, effettuazione, gestione di impianti di acque reflue ed inosservanza dei divieti di scarico ai sensi dell'art. 137 commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione	Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006	- Sversamento di acque reflue industriali superiore ai limiti fissati dalla legge o di quelli prescritti da apposite autorizzazioni. - Scarico di acque reflue industriali in deroga alle condizioni previste dagli artt. 103 e 104	2	3	6 MEDIO	a) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015. b) Richiesto l'adempimento ed il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, anche attraverso supporto di soggetti terzi per l'aggiornamento di settore. c) Mappatura e costante aggiornamento degli aspetti ambientali e loro effetti con riferimento ad attività aziendali impattanti sul bene ambiente. d) Applicazione delle procedure di smaltimento	1) Trasmissione della documentazione afferente alla gestione degli impianti di acque reflue aziendali, previa richiesta formale avanzata dall'O.d.V., ai fini di un controllo a campione della medesima - Tempestivo.	1) Responsabil e Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza.	<i>Audit</i> , da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.

	<p>sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di</p>	<p>D.Lgs. 152/2006.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apertura di impianti di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione. -Predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche circa la qualità dei rifiuti. 				<p>rifiuti predisposte dalla Società.</p> <ul style="list-style-type: none"> e) Pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 195/2005. f) Attivato sistema di controllo periodico di conformità normativa. g) Controlli e verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. i) Caratterizzazione rifiuti effettuata per mezzo di analisi richieste a laboratorio accreditato individuato a seguito di procedura di aggiudicazione. 			
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>punito con la pena di cui al comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.									
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. 152/2006	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:	Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006	- Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio rifiuti presso i locali utilizzati dalla Società e conferimento rifiuti a terzi.	2	2	4 MEDIO	<p>a) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015.</p> <p>b) Richiesto l'adempimento ed il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, anche attraverso supporto di soggetti terzi per l'aggiornamento di settore.</p> <p>c) Mappatura e costante aggiornamento degli aspetti ambientali e loro effetti con riferimento ad attività aziendali impattanti sul bene ambiente.</p> <p>d) Applicazione delle procedure di smaltimento rifiuti predisposte dalla Società.</p> <p>e) Pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 195/2005.</p> <p>f) Attivato sistema di controllo periodico di conformità normativa.</p>	1) Trasmissione della documentazione afferente alla gestione e raccolta dei rifiuti, previa richiesta formale avanzata dall'O.d.V., ai fini di un controllo a campione della medesima – Tempestivo.	1) Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza.	<i>Audit</i> , da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.

	<p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una</p>					<p>g) Controlli e verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>h) Apposizione all'interno della determina a contrarre riguardante l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti di specifiche clausole afferenti al possesso da parte del soggetto affidatario delle relative autorizzazioni e comunicazioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività, nonché specifiche prescrizioni contrattuali riguardanti requisiti di onorabilità e professionalità del soggetto medesimo.</p> <p>i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p>									
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'art. 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 152/2006</p>	<p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,</p>	<p>Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006</p>	<p>- Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio rifiuti</p>	2	2	4 MEDIO	<p>a) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015. b) Richiesto l'adempimento ed il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, anche attraverso supporto di soggetti terzi per l'aggiornamento di settore. c) Mappatura e costante aggiornamento degli aspetti</p>	<p>1) Trasmissione della documentazione afferente alla gestione e raccolta dei rifiuti, previa richiesta formale avanzata dall'O.d.V., ai fini di un controllo a campione della medesima – Tempestivo.</p>	<p>1)Responsabil e Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza.</p>	<p><i>Audit</i>, da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.</p>

	<p>commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui</p>	<p>presso i locali utilizzati dalla Società e conferimento rifiuti a terzi ad oggetto rifiuti sanitari pericolosi.</p>				<p>ambientali e loro effetti con riferimento ad attività aziendali impattanti sul bene ambiente.</p> <p>d) Applicazione delle procedure di smaltimento rifiuti predisposte dalla Società.</p> <p>e) Pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 195/2005.</p> <p>e) Attivato sistema di controllo periodico di conformità normativa.</p> <p>f) Controlli e verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>g) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>all'articolo 192, commi 1 e 2. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233,</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	articoli 233, 234, 235 e 236.									
Bonifica dei siti di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena	Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006	- Sversamento di acque reflue industriali superiore ai limiti fissati dalla legge o di quelli prescritti da apposite autorizzazioni, tale da determinare un pregiudizio significativo e misurabile all'ambiente. - Smaltimento di rifiuti liquidi o solubili in deroga alle procedure aziendali e normative vigenti in materia, tale da determinare un pregiudizio significativo e misurabile all'ambiente. - Omessa o insufficiente attività manutentiva agli impianti aziendali deputati allo stoccaggio di sostanze	2	2	4 MEDIO	<p>a) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015.</p> <p>b) Richiesto l'adempimento ed il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, anche attraverso supporto di soggetti terzi per l'aggiornamento di settore.</p> <p>c) Mappatura e costante aggiornamento degli aspetti ambientali e loro effetti con riferimento ad attività aziendali impattanti sul bene ambiente.</p> <p>d) Applicazione delle procedure di smaltimento rifiuti predisposte dalla Società.</p> <p>e) Pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 195/2005.</p> <p>f) Attivato sistema di controllo periodico di conformità normativa.</p> <p>g) Controlli e verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>h) Previsione all'interno della determina a contrarre ad oggetto l'affidamento di servizi deputati alla manutenzione di impianti industriali potenzialmente inquinanti, di specifiche clausole afferenti</p>	1) Trasmissione della documentazione afferente alla gestione e raccolta dei rifiuti, previa richiesta formale avanzata dall'O.d.V., ai fini di un controllo a campione della medesima – Tempestivo.	1)Responsabil e Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza.	<i>Audit</i> , da parte del R.P.C.T. e con cadenza annuale.

	<p>dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti</p>		<p>pericolose ed inquinanti il sottosuolo.</p>				<p>l'affidatario inerenti al possesso di idonei ed adeguati requisiti di professionalità e onorabilità. i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.									
Violazione degli obblighi di comunicazione, e, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006	I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a	Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006	- Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio presso i locali utilizzati dalla Società e conferimento rifiuti a terzi, tra cui il mancato rispetto degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsti dalla normativa. - Redazione ed utilizzo di false certificazioni analitiche sulla caratterizzazione e dei rifiuti.	2	2	4 MEDIO	<p>a) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015.</p> <p>b) Richiesto l'adempimento ed il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, anche attraverso supporto di soggetti terzi per l'aggiornamento di settore.</p> <p>c) Mappatura e costante aggiornamento degli aspetti ambientali e loro effetti con riferimento ad attività aziendali impattanti sul bene ambiente.</p> <p>d) Applicazione delle procedure di smaltimento rifiuti predisposte dalla Società.</p> <p>e) Pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 195/2005.</p> <p>f) Attivato sistema di controllo periodico di conformità normativa.</p> <p>g) Controlli e verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste</p>	1) Trasmissione della documentazione afferente alla gestione e raccolta dei rifiuti, previa richiesta formale avanzata dall'O.d.V., ai fini di un controllo a campione della medesima – Tempestivo.	1)Responsabil e Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza.	<i>Audit</i> , da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.

	<p>centosessanta euro. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità</p>						<p>dalla normativa vigente in materia. h) Redazione di un certificato di analisi rifiuti mediante sistemi informatici garantenti adeguata, disponibilità, riservatezza, integrità e tracciabilità dei contenuti. i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>durante il trasporto. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.</p> <p>I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>cinquemila euro a ventimila euro. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	aumentata fino al triplo.									
Traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006	Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai	Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006	- Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio rifiuti presso i locali utilizzati dalla Società e conferimento rifiuti a terzi.	2	2	4 MEDIO	<p>a) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015.</p> <p>b) Richiesto l'adempimento ed il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, anche attraverso supporto di soggetti terzi per l'aggiornamento di settore</p> <p>c) Mappatura e costante aggiornamento degli aspetti ambientali e loro effetti con riferimento ad attività aziendali impattanti sul bene ambiente.</p> <p>d) Applicazione delle procedure di smaltimento rifiuti predisposte dalla Società.</p> <p>e) Pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 195/2005.</p> <p>f) Attivato sistema di controllo periodico di conformità normativa.</p> <p>g) Controlli e verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>h) Apposizione all'interno della determina a contrarre riguardante l'affidamento</p>	1) Trasmissione della documentazione afferente alla gestione e raccolta dei rifiuti, previa richiesta formale avanzata dall'O.d.V., ai fini di un controllo a campione della medesima – Tempestivo.	1)Responsabil e Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza.	<i>Audit</i> , da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.

	sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.						del servizio di smaltimento rifiuti di specifiche clausole afferenti al possesso da parte del soggetto affidatario delle relative autorizzazioni e comunicazioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività, nonché specifiche prescrizioni contrattuali riguardanti requisiti di onorabilità e professionalità del soggetto medesimo. i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori di qualità previsti dell'aria dalla vigente normativa di cui all'art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006	Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione	Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006	- Mancata adozione da parte della Società, nei processi produttivi e nella gestione degli interventi manutentivi, di adempimenti necessari riguardanti attrezzature aziendali contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico (registro annotazione	2	2	4 MEDIO	a) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015. b) Richiesto l'adempimento ed il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, anche attraverso supporto di soggetti terzi per l'aggiornamento di settore. c) Mappatura e costante aggiornamento degli aspetti ambientali e loro effetti con riferimento ad attività aziendali impattanti sul bene ambiente. d) Applicazione delle procedure di smaltimento rifiuti predisposte dalla Società. e) Pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in	1) Trasmissione della documentazione afferente alla gestione di impianti industriali emittenti gas lesivi dell'ozono atmosferico, previa richiesta formale avanzata dall'O.d.V., ai fini di un controllo a campione della medesima – Tempestivo.	1)Responsabil e Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza.	Audit, da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.

	<p>scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di</p>		<p>perdite, attività di manutenzione a cura di ditte autorizzate ecc.). - Apertura di impianti di scarico di vapori o gas in atmosfera senza la prescritta autorizzazione o in disaccordo rispetto alle prescrizioni della stessa. -Predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche circa la qualità delle emissioni prodotte.</p>				<p>materia, principalmente dal D.Lgs. 195/2005. f) Attivato sistema di controllo periodico di conformità normativa. g) Controlli e verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. h) Previsione all'interno della determina a contrarre ad oggetto l'affidamento di servizi deputati alla manutenzione di impianti industriali potenzialmente inquinanti, di specifiche clausole afferenti l'affidatario inerenti al possesso di idonei ed adeguati requisiti di professionalità e onorabilità. i) Rilascio di una copia conforme all'originale della dichiarazione "F-gas" da parte della ditta manuttrice ad oggetto la certificazione del quantitativo delle emissioni gassose prodotte dall'impianto aziendale, al fine di verificare il corretto assolvimento dell'obbligo e la correttezza dei dati inseriti. l) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p> <p>Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo,</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>all'articolo 273-bis, comma 6. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.</p> <p>Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.</p> <p>Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	essere è sempre disposta in caso di recidiva.									
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui all'art. 3, comma 6, L. 549/1993	La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del	Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006	- Mancata adozione da parte della Società, nei processi produttivi e nella gestione degli interventi manutentivi, di adempimenti necessari riguardanti attrezzature aziendali contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico (registro annotazione perdite, attività di manutenzione a cura di ditte autorizzate ecc.).	2	2	4 MEDIO	<p>a) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015.</p> <p>b) Richiesto l'adempimento ed il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, anche attraverso supporto di soggetti terzi per l'aggiornamento di settore.</p> <p>c) Mappatura e costante aggiornamento degli aspetti ambientali e loro effetti con riferimento ad attività aziendali impattanti sul bene ambiente.</p> <p>d) Applicazione delle procedure di smaltimento rifiuti predisposte dalla Società.</p> <p>e) Pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 195/2005.</p> <p>f) Attivato sistema di controllo periodico di conformità normativa.</p> <p>g) Controlli e verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>h) Previsione all'interno della determina a contrarre ad oggetto l'affidamento di servizi deputati alla manutenzione di impianti industriali potenzialmente inquinanti, di specifiche clausole afferenti</p>	1) Trasmissione della documentazione afferente alla gestione di impianti industriali emittenti gas lesivi dell'ozono stratosferico, previa richiesta formale avanzata dall'O.d.V., ai fini di un controllo a campione della medesima – Tempestivo.	1)Responsabil e Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza.	Audit, da parte del R.P.C.T. con cadenza annuale.

	<p>commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse</p>					<p>l'affidatario inerenti al possesso di idonei ed adeguati requisiti di professionalità e onorabilità.</p> <p>i) Rilascio di una copia conforme all'originale della dichiarazione "F-gas" da parte della ditta manuttrice ad oggetto la certificazione del quantitativo delle emissioni gassose prodotte dall'impianto aziendale, al fine di verificare il corretto assolvimento dell'obbligo e la correttezza dei dati inseriti.</p> <p>l) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>idrofluorocarburi (HFC)]. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. e. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su **un valore “medio” (compreso, quindi, tra 4 e 6)**, la Società, in ragione dei Protocolli Generali, dei Protocolli Specifici, nonché dei Protocolli Integrativi indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, contenuto e ridotto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del “rischio accettabile” rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.



ALLEGATO 11 – REATI-PRESUPPOSTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il presente Allegato 11 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto con l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16.7.2012, n. 109 (*“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*). Con l'art. 30, comma 4, della Legge 17.10.2017, n. 161 (*“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*), il legislatore italiano ha provveduto ad introdurre nell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 i nuovi Reati-Presupposto, disciplinati all'art. 12 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (*“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*) (il **“D.Lgs. 286/1998”**), riguardanti i casi in cui un soggetto promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato ovvero di un altro Stato nel quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Con riferimento alle singole fattispecie di reato, esse possono essere così individuate:

- a) delitto di *“Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”* di cui all'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998;
- b) delitto di *“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”* di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 286/1998.

In particolare, l'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei sopra riportati delitti, si applichino all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
-----------------------	--------------------	-----------------

<p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (previsto dall'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998)</p>	<p>Da 100 a 200</p>	<p>Min 25.800 Max 309.800 (“[...] si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.”)</p>
<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine con particolare riferimento al soggetto che promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ricorrendo alle ipotesi e per le finalità espressamente previste. (previsto dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 286/1998)</p>	<p>Da 400 a 1000</p>	<p>Min. 103.200 Max 1.549.000</p>
<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine con particolare riferimento al soggetto che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del medesimo art. 12 del D.Lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.Lgs. 286/1998. (previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998)</p>	<p>Da 100 a 200</p>	<p>Min. 25.800 Max 309.800</p>
<p>In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 286/1998, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs.</p>		

231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nelle ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, nonché dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovverosia la pubblicazione della sentenza a seguito dell'applicazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.

Sin da subito, si evidenzia che le fattispecie dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 286/1998 non rientrano nella specifica sfera di rischio della Società, in considerazione dell'oggetto del reato, il quale risulta di remota realizzazione rispetto all'attività caratteristica posta in essere dalla Società.

La fattispecie di cui all'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998 è, al contrario, suscettiva di trovare potenziale configurazione all'interno del contesto societario, con riferimento all'ambito dell'acquisizione delle risorse umane – sia con un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato sia con un contratto di somministrazione – ed all'ambito del conferimento di incarichi di collaborazione.

In considerazione della singola fattispecie di reato in esame, essa tenderebbe ad assumere una connotazione propria, in quanto il precetto giuridico contenuto nella norma può essere violato dal soggetto che riveste la qualifica di “datore di lavoro”, mediante l'instaurazione di un contratto di lavoro e/o di collaborazione con soggetti privi di regolare permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, che sia stato revocato o annullato, ai sensi del D.Lgs. 286/1998. La modalità realizzativa di tale fattispecie di reato può avvenire sia in modalità monosoggettiva sia concorsuale ai sensi degli artt. 110 e ss. C.P. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, tale fattispecie di reato tenderebbe a contemplare un'ipotesi di dolo generico, la cui intensità può variare dalla forma del dolo intenzionale, del dolo diretto, potendosi ammettere anche l'ipotesi di dolo eventuale, ossia nell'accettazione del rischio da parte del datore di lavoro dell'incerta regolarità del lavoratore extracomunitario, la cui scelta è quella di voler comunque porre in essere la condotta delittuosa, al fine di non rinunciare ai benefici della medesima.

Con riferimento alla specifica Area Rischio inerente all'“Acquisizione delle risorse umane” - relativamente ad attività finalizzate al perfezionamento di un contratto di lavoro - si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si potrebbe astrattamente configurare qualora la Società usufruisse indebitamente della prestazione lavorativa erogata da soggetti privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, sia stato revocato o annullato, ai sensi del citato D.Lgs. 286/1998. Nonostante l'area risulti essere fortemente vincolata da rigide fonti normative disciplinanti le modalità di accesso e di selezione del personale, tra cui la normativa speciale contenuta nel Regio Decreto 8.1.1931, n. 148 (“*Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione*”) - che richiede il possesso della cittadinanza italiana quale requisito essenziale per l'accesso all'impiego del rapporto di lavoro del personale addetto alle aziende di trasporto - eventuali potenziali margini realizzativi della condotta *ivi* considerata tenderebbero ad interessare l'Ente nelle ipotesi di conferimento di incarichi di collaborazione o di utilizzo di manodopera somministrata sprovvista di idoneo titolo di soggiorno, nella misura in cui la Società abbia tratto un vantaggio economico dal perfezionamento della fattispecie di reato. Nel caso di utilizzo di manodopera somministrata, la fattispecie si potrebbe realizzare in concorso con il soggetto somministratore ai sensi degli artt. 110 e ss. C.P., il cui accesso alla mansione, ovviamente, non sia coperto dall'applicazione del Regio Decreto 8.1.1931, n. 148.



PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La Società ha adottato ed applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate:

Con riferimento all'Area Rischio "Acquisizione delle risorse umane":

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013;
- 2) rispetto del "*Regolamento per il reclutamento del personale di Brescia Trasporti S.p.A.*", che disciplina l'*iter* procedurale per l'assunzione del personale, precisando i criteri di valutazione utilizzati e le modalità di gestione e controllo delle informazioni inerenti ai candidati e, nello specifico:
 - sono stati definiti i compiti delle Aree aziendali deputate alla gestione ed al controllo delle risorse umane;
 - è stata prevista la tracciabilità della documentazione utilizzata durante l'*iter* procedurale;
 - sono stati individuati i requisiti di ordine generale che il candidato deve possedere e dichiarare all'atto della presentazione della domanda di ammissione;
 - è stata richiesta l'adozione di provvedimenti con adeguata e puntuale istruttoria e motivazione rispetto alle motivazioni che hanno portato alla loro adozione. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti inerenti alla scelta della tipologia del contratto, a quelli inerenti alle fasi di selezione, valutazione o nel caso di progressione di carriera o economica;
 - è stata richiesta ai soggetti chiamati a svolgere determinati incarichi, quali i commissari per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale, la compilazione di dichiarazioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità nel momento dell'assunzione di un determinato ruolo;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Contratti pubblici": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Conferimento incarichi di collaborazione":

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013;
- 2) rispetto del "*Regolamento di Brescia Trasporti S.p.A. per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni*", per quanto applicabile;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "*Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti*", UNI EN ISO 14001:2015 "*Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso*", UNI ISO 45001:2018 "*Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso*", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello,



cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono, tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo “GBM Risorse Umane” e relativi processi:
 - “GBM Risorse Umane - Selezione del Personale”;
 - “GBM Risorse Umane - Amministrazione del Personale”;
 - “GBM Risorse Umane - Normativa del Lavoro”;
 - “GBM Risorse Umane - Relazioni Industriali e Sindacali”;
 - “GBM Risorse Umane - Formazione del Personale”;
 - “GBM Risorse Umane - Sviluppo del Personale”;
- macro processo “GBM Appalti”;
- macro processo “GBM Direzione”;
- macro processo “GBM Sistema Privacy”.

MISURE ANTICORRUZIONE

Le Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a “*direzione e coordinamento unitari*” di tale società ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione Reati-Presupposto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, come indicate nel documento Allegato B (“*MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001*”). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento “*Parte Generale*” del Modello:

ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato- Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato- Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da	Acquisizione delle risorse umane	Predisposizione di bandi per il reclutamento di personale dipendente in violazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" adottato dalla Società con particolare riferimento ai requisiti di ordine generale che il candidato deve possedere e dichiarare all'atto della presentazione della domanda di ammissione.	1	2	2 BASSO	<ul style="list-style-type: none"> a) Rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale" adottato dalla Società e della normativa vigente in materia. b) Rispetto del Codice Etico; c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. 			

	<p>un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>									
<p>Delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998</p>	<p>Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia</p>	<p>Contratti pubblici (con riferimento alla sottoscrizione e di contratti di somministrazione di lavoro)</p>	<p>- Utilizzo fraudolento di personale dipendente somministrato, nel caso in cui il lavoratore dipendente extracomunitario sia privo del permesso di soggiorno, ovvero il cui</p>	1	2	2 BASSO	<p>a) Verifiche in sede di affidamento dei contratti di somministrazione del rispetto delle norme in questione. b) Rispetto del Codice Etico. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	<p>scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di</p>		<p>permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, sia stato revocato o annullato, ai sensi del D.Lgs. 286/1998.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.									
Delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori	Conferimento incarichi di collaborazioni e	Utilizzo fraudolento di Collaboratori, nel caso in cui il lavoratore dipendente extracomunitario sia privo del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, sia stato revocato o annullato, ai sensi del D.Lgs. 286/1998.	1	2	2 BASSO	a) Osservanza del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni" adottato dalla Società per quanto applicabile. b) Rispetto del Codice Etico. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			

	<p>occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su un valore “basso” (compreso, quindi, tra 2 e 3) la Società, in ragione dei Protocolli Generali e dei Protocolli Specifici indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, mantenuto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del “rischio accettabile” rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.

ALLEGATO 12 – REATI-PRESUPPOSTO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Il presente Allegato 12 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto di razzismo e xenofobia: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 25-TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001 – RAZZISMO E XENOFOBIA

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654¹ si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Razzismo e xenofobia”, è stato introdotto dall'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”); in tal modo il legislatore italiano ha elevato a Reato-Presupposto la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 13.10.1975, n. 654 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966”) (“L. 654/1975”), punendo la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione, in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Tuttavia, l'art. 3, comma 3-bis, della L. 654/1975, è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 1.3.2018, n. 21 (“Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”) (“D.Lgs. 21/2018”). Contestualmente, il medesimo D.Lgs. 21/2018 ha introdotto, nell'impianto del C.P., nel Titolo XII del Libro II, al Capo III, una nuova sezione, denominata “Sezione I-bis - Dei delitti contro l'eguaglianza”, nel quale sono disciplinati gli artt. 604-bis e 604-ter. L'art. 604-bis C.P. è dedicato alla “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.²

¹ L'art. 3 della L. 654/1975 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 21/2018. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 21/2018, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis del C.P.

² Art. 604-bis C.P. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da

L'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 21/2018 (*“Disposizioni di coordinamento”*), al fine di coordinare da un lato l'abrogazione dell'art. 3, comma 3-*bis*, della L. 654/1975 e, dall'altro lato, la contestuale introduzione nel C.P. della fattispecie prevista dall'art. 604-*bis*, prevede che: *“[...] i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale [...]”*, garantendo in tal modo continuità sistematica alla coerenza della fattispecie di cui all'art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001.

Ciò premesso, il richiamo all'art. 3, comma 3-*bis*, della L. 654/1975, presente nell'art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001, è da intendersi riferito all'art. 604-*bis* C.P.; si prevede che, in relazione alla commissione di tale delitto, si applichino all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (previsto dall'art. 604- <i>bis</i> C.P.)	Da 200 a 800	Min 51.600 Max 1.239.200
In relazione alla commissione del Reato-Presupposto di cui all'art. 25- <i>terdecies</i> D.Lgs. 231/2001, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nelle ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, nonché dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovvero la pubblicazione della sentenza a seguito dell'applicazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale. Inoltre, ai sensi dell'art. 25- <i>terdecies</i> , comma 3, del D.Lgs. 231/2001, se l'Ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.		

Con riferimento alla singola fattispecie di reato ai sensi dell'art. 604-*bis* C.P., tale norma tenderebbe ad essere caratterizzata da una pluralità di condotte delittuose di intensità e gravità crescente in tal modo identificate:

- 1) la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi [comma 1, lett. a)];
- 2) l'istigazione a commettere o la commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi [comma 1, lett. b)];

due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

- 3) il secondo comma dell'art. 604-*bis* C.P. prevede il divieto di costituzione di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punendo, altresì, chi vi partecipa o chi promuove o dirige tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;
- 4) il terzo comma dell'art. 604-*bis* C.P. prevede l'ipotesi in cui la propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla discriminazione e all'odio razziale, siano commessi in modo tale da determinare un concreto pericolo di diffusione di ideologie basate sulla negazione, in tutto o in parte, ovvero sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Il bene giuridico sotteso alla fattispecie di cui all'art. 604-*bis* C.P. tenderebbe ad identificarsi con l'esigenza di tutela contro azioni discriminatorie dirette e fondate sulla razza, l'origine etnica o la religione di ciascun individuo, quale diritto fondamentale ed inalienabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Nello specifico, per condotta discriminatoria s'intende ogni azione volta alla distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, colore, ascendenza o origine etnica, che ha lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica. Con riferimento alla singola ipotesi delittuosa, tale fattispecie tenderebbe ad avere una caratterizzazione comune, la cui concreta realizzabilità prescinde dal possesso del soggetto agente di una qualifica specifica, trovando eventualmente applicazione la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 11 C.P. Per quanto invece attiene al profilo dell'elemento soggettivo, la norma contemplerebbe un'ipotesi di dolo generico la cui intensità tenderebbe ad oscillare fra la forma del dolo intenzionale a quello del dolo diretto, escludendo la fattispecie del dolo eventuale, la cui realizzabilità può avvenire sia in forma monosoggettiva che concorsuale ai sensi degli artt. 110 C.P. e ss.

Alla luce di tale breve *excursus* normativo, ai fini della progettazione del Modello diretto a minimizzare la rischiosità succitata, le direttive osservabili possono essere così individuate:

- la formalizzazione di *policy* generali da parte della Società dirette alla sensibilizzazione della tematica in oggetto in ambito aziendale;
- la previsione di misure generali dirette verificare e prevenire sintomatologie discriminatorie all'interno di procedure concorsuali o altre procedure di selezione dirette al reclutamento di personale, ovvero nella disciplina del rapporto di lavoro.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo, prevedendo specifiche misure che assicurino l'applicazione del principio di separazione e segregazione delle funzioni;
- i controlli devono essere documentati, prevedendo un sistema di *reporting* adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

La norma di cui all'art. 604-*bis* C.P. non troverebbe integrale applicazione per la Società, potendosi ritenere estremamente marginale il rischio di perfezionamento delle condotte di cui ai sopra indicati nn. 2), 3) e 4), in virtù delle *policy* generali già adottate dalla Società sulla tematica discriminatoria, nonché dell'esistenza di misure preventive adeguatamente efficaci, di per sé sufficienti a scongiurare la loro potenziale realizzazione.

La rilevanza della fattispecie in esame sarebbe limitata alla sola ipotesi di cui al sopra indicato punto 1), corrispondente a quanto previsto dalla lett. a), del comma 1, dell'art. 604-*bis* C.P., nella misura in cui vengano poste in essere condotte da parte di "[...] chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi" all'interno delle specifiche Aree Rischio del reclutamento di personale dipendente, del conferimento di incarichi di collaborazione esterni, della gestione dei contributi e sponsorizzazioni e delle attività legate alla comunicazione esterna e *social media*, secondo quanto rappresentato nel prosieguo.



PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La Società ha adottato ed applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di razzismo e xenofobia, oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate.

Con riferimento all'Area Rischio "Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane":

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013;
- 2) rispetto del *"Regolamento per il reclutamento del personale di Brescia Trasporti S.p.A."*, che disciplina l'iter procedurale per l'assunzione del personale, precisando i criteri di valutazione utilizzati e le modalità di gestione e controllo delle informazioni inerenti ai candidati e, nello specifico:
 - sono stati definiti i compiti delle Aree Aziendali deputate alla gestione ed al controllo delle risorse umane;
 - è stata prevista la tracciabilità della documentazione utilizzata durante l'iter procedurale;
 - è stata richiesta l'adozione di provvedimenti con adeguata e puntuale istruttoria e motivazione rispetto alle motivazioni che hanno portato alla loro adozione. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti inerenti alla scelta della tipologia del contratto, a quelli inerenti alle fasi di selezione, valutazione o nel caso di progressione di carriera o economica;
 - è stata richiesta ai soggetti chiamati a svolgere determinati incarichi, quali i commissari per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale, la compilazione di dichiarazioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità nel momento dell'assunzione di un determinato ruolo;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Conferimento incarichi di collaborazione":

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013;
- 2) rispetto del *"Regolamento di Brescia Trasporti S.p.A. per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni"*;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione sponsorizzazioni e/o contributi":

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013;
- 2) rispetto del *"Regolamento per la concessione di contributi e di sponsorizzazioni"*, <<Addendum n. 1 al *"Regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni"* e *"Linee Guida per la concessione del supporto in comunicazione"*;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Gestione comunicazioni al pubblico, comunicati stampa societari": attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella *"Parte Generale"* del Modello, cui si rinvia.



A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti", UNI EN ISO 14001:2015 "Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso", UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono, tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai reati di razzismo e xenofobia, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo "GBM Risorse Umane" e relativi processi:
 - "GBM Risorse Umane - Selezione del Personale";
 - "GBM Risorse Umane - Amministrazione del Personale";
 - "GBM Risorse Umane - Normativa del Lavoro";
 - "GBM Risorse Umane - Relazioni Industriali e Sindacali";
 - "GBM Risorse Umane - Formazione del Personale";
 - "GBM Risorse Umane - Sviluppo de Personale";
- macro processo "GBM Comunicazione" e relativi processi:
 - "GBM Comunicazione - Attività di comunicazione";
 - "GBM Comunicazioni - Attività di Customer Care";
 - "GBM Comunicazioni - Info Point";
- macro processo "GBM Servizio Informatico";
- macro processo "GBM Sistema privacy";
- macro processo "GBM Direzione";
- macro processo "GBM Legale".

MISURE ANTICORRUZIONE

Alcune Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di razzismo e xenofobia oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "*direzione e coordinamento unitari*" di tale società ai sensi dell'art. 2497-*bis* del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di razzismo e xenofobia, come indicate nel documento Allegato B (“MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001”). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento “Parte Generale” del Modello.

<u>ART. 25-TERDECIES D. LGS. 231/2001 - RAZZISMO E XENOFOBIA</u>										
<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato-Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato-Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa di cui all'art. 604-bis C.P.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,	Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane	- Inserimento all'interno di bandi concorsuali o procedure di reclutamento del personale di clausole o criteri di selezione discriminatori, con particolare riferimento a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.	1	3	3 BASSO	a) Osservanza del “Regolamento per il reclutamento del personale” adottato dalla Società e della normativa vigente in materia. b) Rispetto del Codice Etico. c) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione nella fase di predisposizione ed esecuzione di un bando concorsuale o altra idonea procedura consentita dalla legge finalizzata all'assunzione di personale. d) Predisposizione di criteri di selezione e valutazione dei candidati sufficientemente specifici, oggettivi, e legati alle effettive esigenze societarie e coerenti con le caratteristiche richieste per il ruolo da ricoprire in sede di predisposizione del			

	<p>nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o</p>						<p>bando concorsuale finalizzato all'assunzione di personale. e) Verifica circa la coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati nell'esecuzione di una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di personale. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.								
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa di cui all'art. 604-bis C.P.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette	Conferimento incarichi di collaborazioni e	- Conferimento di incarico di collaborazione esterno ad oggetto una prestazione professionale utilizzando criteri di scelta discriminatori, con particolare riferimento a motivi legati alla nazionalità del professionista.	1	3	3 BASSO	a) Osservanza del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni" adottato dalla Società. b) Obbligo, all'atto del conferimento dell'incarico, della specifica accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del P.T.P.C. in capo al soggetto affidatario dell'incarico. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.		

	<p>violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa di cui all'art. 604 bis C.P.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione,</p>	<p>Gestione sponsorizzazioni e/o contributi</p>	<p>- Affidamento di sponsorizzazioni in favore di soggetti collettivi aventi principi e finalità associative dal carattere discriminatorio, con riferimento a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi e di sponsorizzazioni", <<Addendum n. 1 al "Regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni" e "Linee Guida per la concessione del supporto in comunicazione". b) Osservanza del carattere vincolante della delibera del C.d.A. di Brescia Mobilità ai fini dell'affidamento della sponsorizzazione. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	---	----------	----------	---------------------------	--	--	--	--

	<p>associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>									
<p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa di cui all'art. 604 bis C.P.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi</p>	<p>Gestione comunicazioni al pubblico, comunicati stampa societari</p>	<p>- Emissione di comunicati stampa societari, ovvero contenuti afferenti a siti <i>Web</i> e apparati <i>social media</i> di dominio della Società, avente</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Rispetto del Codice Etico e deleghe societarie in materia. b) Collegialità nella definizione dei contenuti dei comunicati stampa. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	<p>propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o</p>		<p>contenuto discriminatorio, con particolare riferimento a motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su un **valore "basso" (compreso, quindi, tra 2 e 3)** la Società, in ragione dei Protocolli Generali e dei Protocolli Specifici indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, mantenuto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del "rischio accettabile" rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.



ALLEGATO 13 – REATI-PRESUPPOSTO TRIBUTARI

Il presente Allegato 13 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto tributari: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001 – REATI TRIBUTARI

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”) (il “**D.L. 124/2019**”), convertito in Legge 19.12.2019, n. 157 (“**L. 157/2019**”), in recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (“*“Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*”), con l’inserimento nel D.Lgs. 231/2001 del riportato art. 25-quinquiesdecies, ha integrato il novero dei Reati-Presupposto con alcuni reati tributari.

Successivamente, il D.Lgs. 14.7.2020, n. 75 (“*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*”) ha esteso, con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa e penale degli Enti alle c.d. maxi-frodi I.V.A. e ne prevede la punibilità anche per il solo tentativo, purché l’evasione superi i 10 milioni di Euro.

Il novero dei Reati-Presupposto previsto dall’art. art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede:

- a) il delitto di “*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*”, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2-*bis*, del D.Lgs. 74/2000;
- b) il delitto di “*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 74/2000;
- c) il delitto di “*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2-*bis*, del D.Lgs. 74/2000;
- d) il delitto di “*Occultamento o distruzione di documenti contabili*” ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 74/2000;
- e) il delitto di “*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*” ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000;
- f) il delitto di “*Dichiarazione infedele*” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 **(se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro);**
- g) il delitto di “*Omessa dichiarazione*” ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 **(se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro);**
- h) il delitto di “*Indebita compensazione*” ai sensi dell’art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 **(se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro).**

La modifica legislativa in argomento non è solo limitata all’estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 anche ai reati tributari, in quanto la stessa ha provveduto ad agire sulla fisionomia di talune fattispecie delittuose, soprattutto fraudolente, provvedendo ad un aumento dei *range* edittali di pena per talune di esse, nonché modificando il regime delle soglie di punibilità, determinandone un abbassamento, in via esclusiva, a quegli illeciti contemplanti tale strutturazione.

In particolare, l’art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei sopra riportati reati, si applichino all’Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000)	Da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall’art. 2, comma 2- <i>bis</i> , D.Lgs. 74/2000)	Da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall’art.3 D.lgs. 74/2000)	Da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall’art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000)	Da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'art. 8, comma 2- <i>bis</i> , D.Lgs. 74/2000)	Da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'art. 10 D.Lgs. 74/2000)	Da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'art. 11 D.Lgs. 74/2000)	Da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Dichiarazione infedele, se tale delitto è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro (previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000)	Da 100 a 300	Min 25.800 Max 464.700
Omessa dichiarazione, se tale delitto è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro (previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000)	Da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Indebita compensazione, se tale delitto è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro (previsto dall'art. 10- <i>quater</i> del D.Lgs. 74/2000)	Da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Se in seguito alla commissione dei delitti indicati l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.		
Nei casi previsti dai commi 1, 1- <i>bis</i> e 2 dell'art. 25- <i>quinquiesdecies</i> del D.Lgs. 231/2001 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. medesimo, ossia: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. A tale regime si aggiunge l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente		

nel commissariamento giudiziale dell'Ente nelle ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, nonché dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovvero la pubblicazione della sentenza a seguito dell'applicazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.

Sin da subito si evidenzia che la fattispecie di reato di cui al comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 non pare rientrare nella specifica sfera di rischio della Società, in considerazione dello specifico contesto aziendale stante l'entità rilevante della soglia di punibilità prevista dalla norma nonché l'assenza di rapporti contrattuali, di qualsivoglia natura, con partner transfrontalieri.

Venendo all'analisi delle **singole fattispecie di Reato-Presupposto astrattamente applicabili al contesto aziendale della Società** si evidenzia quanto segue.

- i. In merito al delitto di ***“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*** di cui all'art. 2, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 74/2000, da un punto di vista sostanziale, la strutturazione del reato è rimasta inalterata, nonostante la modifica del regime delle soglie di punibilità prevista dalla riforma; il delitto ivi contemplato, ai fini di una sua qualificazione giuridica, prescinde dall'integrazione di qualsivoglia soglia quantitativa e si sostanzia nella mera presentazione di una dichiarazione rilevante ai fini del pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nella quale vengono esposti elementi passivi fittizi; l'unica soglia quantitativa contemplata dalla norma tenderebbe ad assurgere a circostanza attenuante speciale, prevedendo una calmierazione della pena nel caso in cui la quantificazione degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a Euro centomila (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, in luogo di quanto previsto dal medesimo art. 2, comma 1, da quattro a otto anni di reclusione), nonché fungendo a discrimine dell'entità della sanzione pecuniaria amministrativa irrogabile nei confronti dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In riferimento all'oggetto del reato, la norma tenderebbe ad alludere alle sole dichiarazioni rilevanti ai fini del pagamento delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, la cui riforma attuata dal legislatore, mediante il Decreto Legislativo 24.9.2015, n. 158 (il **“D.Lgs. 158/2015”**), ha provveduto all'eliminazione dell'aggettivo *“annuali”* riferito alle medesime, con la conseguenza che assumeranno rilevanza anche le dichiarazioni c.d. “straordinarie” (presentate in occasione di eventi anomali riguardanti il contribuente, es. liquidazione, trasformazione, ecc.), nonché quelle presentate *una tantum* (es. quelle di inizio, variazione e cessazione attività, previste dall'art. 35 del d.P.R. 633/1972). Quanto al soggetto attivo, si è in presenza di un reato proprio, che può essere commesso solo dal contribuente che sottoscrive e presenta la dichiarazione fiscale, la cui modalità realizzativa può essere sia monosoggettiva sia plurisoggettiva eventuale, ossia mediante il concorso di un terzo *extraneus* che materialmente o moralmente contribuisca causalmente alla consumazione del delitto. Per quanto riguarda la modalità attuativa del reato, la fattispecie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 risulta essere a struttura “bifasica”, articolandosi distintamente nell'utilizzazione di documentazione fiscale ideologicamente falsa e nella presentazione di una dichiarazione indicante gli elementi passivi fittizi. Il concetto di “utilizzazione”, evocato dalla norma, può assurgere, oltre che nella registrazione di documenti fiscali posti nelle scritture contabili obbligatorie, anche nella semplice detenzione degli stessi a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Mentre il concetto di “detenzione” dovrebbe essere inteso in senso ampio, rientrandovi qualsiasi situazione di disponibilità diretta o indiretta del documento che consenta al contribuente di giovarsene, indipendentemente dal fatto che la conservazione sia regolare, ossia aderente alla disciplina fiscale. In riferimento alla consumazione del reato, l'utilizzazione del documento deve accompagnare l'indicazione degli elementi passivi contenuti nella dichiarazione in luogo della sua presentazione, momento quest'ultimo identificante il *tempus commissi delicti* del reato, ove la dichiarazione, uscendo dalla sfera del contribuente, assumerebbe rilevanza a fini fiscali. Secondo autorevole giurisprudenza di legittimità, *“il delitto ha una connotazione istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione, con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione si configura come ante factum meramente strumentale e*

*prodromico per la realizzazione dell'illecito*¹. In relazione all'elemento soggettivo del reato, la norma ex art. 2 del D.Lgs. 74/2000 tenderebbe a richiamare una fattispecie di dolo specifico, postulando la condotta del reo al "*fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto*", la cui intensità sarebbe ricompresa tra la figura del dolo intenzionale e quella del dolo diretto, potendosi escludere la rilevanza del dolo eventuale. L'idoneità della condotta a raggiungere lo scopo "evasivo"² perseguito dalla norma risulterebbe essere integrata nel momento in cui la condotta posta in essere dal reo abbia quantomeno esposto il bene giuridico tutelato ad una situazione di pericolo concreto, rappresentato, quest'ultimo, dall'interesse dello Stato alla corretta percezione dei tributi. Infine, viene introdotta la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario. Ciò significa che il reato può estinguersi (evitando così la condanna) attraverso l'integrale pagamento del debito tributario (comprendente anche le eventuali sanzioni amministrative concretamente irrogate) a seguito di ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.

- ii. In merito al **delitto di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"** di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000, tale fattispecie delittuosa tenderebbe a contemplare un'ipotesi di frode fiscale residuale rispetto alla precedente fattispecie di cui all'art. 2 del medesimo D.Lgs., che abbraccia ipotesi delittuose caratterizzate da maggiore artificiosità. La fattispecie in esame - oltre alle modifiche apportate dal D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019, limitate per lo più ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio ed alla previsione della causa di non punibilità del reato a seguito dell'integrale pagamento del debito tributario - è quella che ha subito le principali innovazioni ad opera del D.Lgs. 158/2015, che, in sostanza, l'ha integralmente riscritta. A seguito del citato intervento normativo, la sfera applicativa di tale fattispecie di reato risulta essere notevolmente ampliata, sia da un punto di vista dei soggetti attivi sia in relazione al fatto tipico. Anteriormente alla riforma operata dal D.Lgs. 158/2015, tale reato tendeva a presentare una soggettività ristretta rispetto alle altre ipotesi delittuose contemplate dal D.Lgs. 74/2000, annoverando, tra gli elementi della condotta tipica, la "*falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie*", riducendo la platea dei potenziali soggetti attivi ai soli obbligati alla tenuta di tali scritture. Il venir meno di tale inciso ha determinato l'ampliamento della sfera dei soggetti legittimati ad integrare tale reato, potendo lo stesso essere realizzato da un qualsiasi soggetto rivestente la qualifica soggettiva di "contribuente", non perdendo, comunque, la caratterizzazione tipica di reato proprio. In riferimento al fatto tipico, in analogia al reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, la sua connotazione assume una strutturazione bifasica, in ossequio alla riforma introdotta dal D.Lgs. 158/2015, la quale ha soppresso il requisito della "*falsa rappresentazione nelle scritture contabili*", concentrando la condotta tipica entro la duplice dicotomia della condotta fraudolenta e della presentazione della dichiarazione, momento, quest'ultimo, coincidente con il *tempus commissi delicti* del reato. Nella nuova fattispecie di reato, la condotta in parola si arricchisce di modalità alternative di consumazione del reato, le quali risultano diversificate rispetto al mero impiego di "*mezzi fraudolenti*", consistenti nel perfezionamento di "*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*"³ e l'utilizzo di "*documenti falsi*"⁴, trasfigurando, in tal modo, il finalismo decettivo di tale fattispecie delittuosa, non più diretto ad ostacolare l'accertamento dei dati inseriti all'interno delle scritture contabili, bensì ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria circa la veridicità dei dati inseriti nella dichiarazione,

¹ Cass. S.U. del 25.10.2000, n. 27.

² Il concetto di "evasione" sarebbe riconducibile alla volontaria sottrazione del contribuente al pagamento del debito tributario, nonché anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.

³ Per quanto riguarda il concetto di "*operazioni oggettivamente simulate*", per esplicito orientamento della giurisprudenza, tale rientrerebbe nel più ampio significato di "*operazioni oggettivamente inesistenti*", ossia non realmente perfezionate in *rerum natura*. Nel caso dell'inesistenza giuridica (ovvero il c.d. negozio dissimulato), la fattispecie consisterebbe nel perfezionamento di un negozio giuridico di cui ne è attestato il compimento, ma diverso da quello realmente intercorso fra le parti. Mentre la fattispecie di "*operazioni soggettivamente simulate*" alluderebbe al perfezionamento di un'operazione i cui soggetti indicati nel documento fiscale non sono coloro fra i quali è realmente intercorsa l'operazione.

⁴ Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 D.Lgs. 74/2000, si chiarisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali siano stati registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria; condotte, quindi, riconducibili ad un concetto di falsità ideologica o materiale aventi rilevanza sul piano fiscale, poste in essere anteriormente o contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione, tendenti ad assumere una portata decettiva tale da indurre in errore l'amministrazione finanziaria o ad ostacolare il loro accertamento.

necessitando, quindi, il fatto tipico di un *quid pluris* rispetto alla condotta contemplata dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 in termini di capacità decettiva. La fattispecie in esame continua a prevedere, anche dopo la recente riforma, due soglie di punibilità, che debbono concorrere:

- a. la prima, prevista dalla lett. a), del comma 1, dell'art. 3 del D.Lgs. 74/2000, è relativa all'imposta evasa, che deve essere superiore, "[...] con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila";
- b. la seconda, contemplata alla lett. b) del comma medesimo, ha due oggetti, tra loro alternativi; essa prevede, infatti: *"l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila"*.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, l'orientamento maggioritario in dottrina e in giurisprudenza tenderebbe a ravvisare la sussistenza di un dolo generico, bastando la mera rappresentazione e volontà della generica evasione, costituendo le soglie di punibilità, prima contemplate, una mera condizione obiettiva di punibilità, la cui intensità sarebbe suscettiva di abbracciare anche ipotesi di dolo eventuale. Infine, particolare rilevanza, riguarda la disposizione di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 74/2000, la quale prevede che: *"chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8"*, riducendo in tal modo l'ordinaria portata applicativa dell'istituto del concorso di persone di cui all'art. 110 del C.P.

- iii. In merito al **delitto di "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 74/2000**, tale fattispecie tenderebbe ad essere speculare rispetto a quella contemplata dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, tendente a punire chiunque avesse fornito documentazione contabile o fiscale idonea a garantire la perpetrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini della configurazione del delitto, è necessaria la semplice emissione o rilascio di documentazione contabile o fiscale ideologicamente falsa, finalizzata a consentire l'evasione di non meglio identificati soggetti terzi utilizzatori, indipendentemente dal raggiungimento di specifiche soglie quantitative, la cui rilevanza è meramente limitata alla quantificazione della pena irrogata nei confronti della persona fisica e all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria potenzialmente irrogabile all'Ente, ai sensi della riforma attuata dal D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019. Per evitare l'esito paradossale secondo cui l'emissione o il rilascio di più documenti contabili in favore di uno o più soggetti possa determinare l'integrazione di più fattispecie di reato, il comma 2, dell'art. 8, del D.Lgs. 74/2000 ha previsto che "[...] l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato", dando tale inciso, quindi, all'illecito, una connotazione di reato eventualmente abituale, cioè come un reato che, pur suscettibile di essere consumato con una singola condotta, rimane unico anche laddove le condotte in cui lo stesso si sostanzia vengano ripetute nel tempo. In riferimento ai soggetti attivi, si è in presenza di un reato comune, in quanto la sua realizzazione prescinde da una specifica posizione soggettiva rivestita dal soggetto agente, ossia indipendentemente dallo *status* di contribuente.
- iv. In merito al **delitto di "Occultamento o distruzione di documenti contabili" ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 74/2000**, la particolarità del reato risiede nel bene giuridico tutelato dalla norma, non più identificabile nell'interesse dell'Erario alla corretta percezione dei tributi, bensì a tutela del bene riferibile alla trasparenza fiscale, ossia nell'interesse dell'amministrazione finanziaria ad evitare che vengano frapposti ostacoli all'accertamento dei presupposti e della quantificazione del debito d'imposta. Per quanto riguarda i soggetti attivi, esso può essere qualificato come un reato comune, la cui qualificazione concreta del medesimo prescinde dal fatto che il soggetto agente ricopra una particolare qualifica soggettiva, in quanto la finalità criminogena della fattispecie è quella di *"evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto"* ovvero di *"consentire l'evasione a terzi"*, potendo, quindi, la condotta essere posta in essere anche da un soggetto "non contribuente". Tale ultimo aspetto tenderebbe ad incidere anche in relazione all'elemento soggettivo del reato, potendo lo stesso essere qualificabile entro una fattispecie di dolo specifico, enfatizzando la norma un finalismo criminoso orientato verso l'evasione delle

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché al fine di favorire l'altrui evasione, oscillando l'intensità del dolo nella duplice forma del dolo diretto e del dolo intenzionale, accompagnato da un dolo generico per la punibilità del fatto, vale a dire la consapevolezza di distruggere o occultare le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Venendo alla condotta tipica, il reato risulta perfezionato nel caso in cui il soggetto agente ponga in essere condotte di occultamento o distruzione, anche solamente in parte, delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in forza della normativa fiscale e da disposizioni di altro genere (commerciali, previdenziali, ecc.). Mentre "distruggere" significa eliminare fisicamente il supporto materiale che incorpora la scrittura o, comunque, alterarlo, rendendo di fatto i suoi contenuti non intelligibili, "occultare" significa nascondere materialmente la documentazione, sottraendola all'esame dei soggetti abilitati a svolgere attività di accertamento in materia tributaria. Ma, in considerazione del tenore letterale della norma, il mero perfezionamento di condotte di distruzione o di occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, non basta a qualificare concretamente il reato, abbisognando la condotta di un *quid pluris* "in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari", trattandosi anch'esso di un elemento essenziale del reato, esprimente un requisito di lesività concreta al bene giuridico tutelato dalla norma penale.

- v. In merito al **delitto di "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 74/2000**, la connotazione di tale reato, in analogia con le precedenti fattispecie, sarebbe ascrivibile all'interno dei reati di pericolo concreto, ove l'offensività della condotta al bene giuridico tutelato dalla norma assume rilevanza nel momento in cui la garanzia patrimoniale (rappresentata dai beni del soggetto obbligato), posta a tutela del pagamento del debito tributario, venga fortemente scemata, con conseguente messa in pericolo dell'interesse dell'Erario al soddisfacimento del credito tributario in modalità coattiva. Il delitto in esame, quindi, è posto a tutela dell'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere fruttuosamente all'esercizio della funzione esecutiva esercitabile dall'amministrazione finanziaria sul patrimonio del contribuente, nel caso in cui lo stesso venga meno all'assolvimento regolare degli obblighi tributari posti a suo carico. In riferimento ai soggetti attivi, si è in presenza di un reato proprio, la cui consumazione, quindi, presuppone una qualifica soggettiva specifica, e, nel caso in specie, quella di contribuente (in riferimento alle sole imposte sui redditi o sul valore aggiunto). La condotta incriminata dall'art. 11 è quella di chi "*aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva*". Il fatto tipico, quindi, risulterebbe essere scomponibile in una duplice direzione, ove, da un lato, la norma alluderebbe ad una fattispecie simulatoria di atti di alienazione di beni del contribuente o esercitabili su altri beni, dall'altro, ad una pluralità di atti sussumibili sotto il concetto di "*altri atti fraudolenti*". In relazione alla prima ipotesi, la fattispecie simulatoria assumerebbe rilevanza, ai fini della qualificazione del fatto tipico, sia nella sua connotazione assoluta, ovvero nel caso in cui le parti del negozio giuridico appalesino esternamente una volontà, mirante al trasferimento della proprietà del bene, non corrispondente a quella realmente voluta, sia nella connotazione relativa, ovvero nel caso in cui le parti abbiano inteso concludere un negozio giuridico diverso da quello apparente, differente da un punto di vista oggettivo o soggettivo. Mentre, per quanto riguarda l'interpretazione del concetto di "*altri atti fraudolenti*", l'opinione dottrinale e giurisprudenziale maggiormente diffusa è quella di intendere in senso restrittivo la condotta, riferendola a fattispecie caratterizzate dall'utilizzazione di artifici, con le quali si prospetti una situazione diversa da quella reale, in modo tale da impedire che il procedimento di riscossione coattiva possa aggredire effettivamente i beni del debitore, sanzionando, quindi, condotte che appaiono in sostanza di sviamento della procedura di esecuzione coattiva. Ma, ai fini della qualificazione concreta del reato, le condotte succitate debbono essere idonee "*[...] a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva*", la cui valutazione richiede un giudizio di prognosi postuma, ossia che tenga conto delle circostanze generalmente riconoscibili dal soggetto agente, nonché di quelle eventualmente note al momento perfezionativo della condotta, ovviamente nel caso in cui sottrazione al pagamento del debito tributario superi le entità quantitative identificate *ex ante* dalla norma penale. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, la norma alluderebbe ad una fattispecie di dolo specifico, in quanto la condotta deve essere finalizzata alla sottrazione volontaria al pagamento del debito d'imposta, in riferimento ad un debito tributario preesistente alla condotta tipica, superante le soglie quantitative definite dalla norma. Infine, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 74/2000, la norma prevede una specifica ipotesi di falso del contribuente, nel caso in cui "*[...] al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini*

della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila”, finalizzata ad ottenere, per sé o per altri, un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, nell’ambito della procedura di transazione fiscale, ai sensi dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge sopra riportate, si applicano le seguenti **definizioni** di carattere generale applicabili a tutti i Reati-Presupposto tributari ivi previsti:

- a) "*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "*elementi attivi*" o "*elementi passivi*" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per "*dichiarazioni*" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, Enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "*fine di evadere le imposte*" e il "*fine di consentire l'evasione a terzi*" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore o rappresentante della Società, il "*fine di evadere le imposte*" ed il "*fine di sottrarsi al pagamento*" si intendono riferiti alla Società;
- f) per "*imposta evasa*" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "*mezzi fraudolenti*" si intendono condotte artificiali nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Alla luce di tale *excursus* normativo, ai fini della progettazione del Modello diretto a contenere i rischi afferenti ai delitti sopracitati, le direttive generali osservabili riguarderebbero:

- l'identificazione e la definizione dei ruoli e della sfera di competenza dei soggetti aziendali deputati alla gestione e all'attuazione dei processi aziendali riguardanti la gestione della contabilità, delle spese e del patrimonio;
- la definizione di *policy* generali da parte della Società con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari previsti *ex lege*;
- la definizione di protocolli atti a gestire e conservare la documentazione fiscale rilevante ai fini del calcolo dell'imposta;
- la definizione di protocolli generali riguardanti la gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche competenti in materia fiscale e finanziaria.



Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo, prevedendo specifiche misure che assicurino l'applicazione del principio di separazione e segregazione delle funzioni;
- i controlli devono essere documentati, prevedendo un sistema di *reporting* adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO TRIBUTARI

Quanto sopra premesso, la Società ha adottato e applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto tributari, oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate:

- 1) la gestione delle risorse finanziarie e dei processi amministrativi della Società deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure/processi adottati da parte della Società medesima; in ogni caso, tali attività devono essere improntate ai seguenti principi minimi:
 - (i) la fatturazione attiva deve essere eseguita nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definite dal sistema di organizzazione interna della Società, dai contratti di servizio in essere e dalle procedure e regole stabilite;
 - (ii) gli incassi sono effettuati sulla base di strumenti di pagamento tracciabili e sono contabilizzati a cura dell'Ufficio competente; per gli incassi in contanti è necessario seguire le modalità previste dalle specifiche procedure aziendali di riferimento;
 - (iii) tutti i flussi finanziari della Società sono gestiti attraverso strumenti di pagamento tracciabili e conti correnti aperti dal personale titolare di apposita procura, utilizzando strumenti informatici che consentono procedure operative automatizzate e tracciabili;
 - (iv) i dirigenti e/o i responsabili delle aree competenti della Società devono adottare iniziative e strumenti atti al rispetto, laddove applicabile, della disciplina specifica in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136 nonché degli ulteriori strumenti di trasparenza e tracciabilità anche ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013;
 - (v) i dirigenti e/o i responsabili delle aree competenti della Società devono adottare iniziative e strumenti atti al puntuale rispetto della disciplina in materia di regolarità contributiva e fiscale;
 - (vi) i dirigenti e/o i responsabili e/o i soggetti comunque competenti della Società devono effettuare i pagamenti, a qualsiasi titolo, nel rispetto dei presupposti, dei principi di trasparenza, di motivazione, di tracciabilità e, comunque, nel rispetto della normativa in materia e delle procedure e/o dei regolamenti adottati dalla Società;
- 2) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013 – come interpretata dall'A.N.A.C. - e, in particolare, delle informazioni inerenti al Bilancio di Esercizio, ai pagamenti, con specificazione della tipologia di spesa sostenuta, l'indicazione di tempestività, l'ammontare complessivo dei debiti; attività di controllo e monitoraggio svolta dal R.P.C.T. in merito all'effettiva pubblicazione di tali informazioni ed attività di controllo svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 3) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza, etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia.



A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti", UNI EN ISO 14001:2015 "Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso", UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono, tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai reati tributari, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo "GBM Risorse Finanziarie" e relativi processi:
 - "GBM Risorse Finanziarie – Bilancio di Esercizio";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Ciclo passivo";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Ciclo attivo";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Gestione delle risorse finanziarie e contabilità banche";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Controllo di gestione";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Rapporti con broker e enti assicurativi";
- macro processo "GBM Appalti";
- macro processo "GBM Sistema Integrato";
- macro processo "GBM Servizio Informatico";
- macro processo "GBM Direzione";
- macro processo "GBM Legale";
- macro processo "GBM Sistema privacy";
- macro processo "BT Magazzino" e relativo processo:
 - "BT Magazzino - Ricevimento e Immagazzinamento";
- macro processo "BT Officina autorizzata" e relativi processi:
 - "BT Officina autorizzata – Revisione Veicoli";
 - "BT Officina autorizzata – Manutenzione";
- macro processo "BT Parco autobus" e relativi processi:
 - "BT Parco Autobus – Pratiche Operative Parco Mezzi";
 - "BT Parco Autobus – Manutenzione";
 - "BT Parco Autobus – Lavaggio Pulizia Rimessaggio e Rifornimento";
- macro processo "BT Servizi atipici" e relativi processi:
 - "BT Servizi Atipici – Erogazione Servizio Gran Turismo";
 - "BT Servizi Atipici – Erogazione Servizio Urbano";
 - "BT Servizi Atipici – Erogazione Servizio Scolastico";
 - "BT Servizi Atipici – Erogazione Servizio Di Persone Diversamente Abili";
- macro processo "BT Servizio TPL" e relativi processi:
 - "BT Servizio TPL – Progettazione del Servizio";
 - "BT Servizio TPL – Piattaforma di Gestione del Servizio";
 - "BT Servizio TPL – Gestione Abilitazione Personale Viaggiante";
 - "BT Servizio TPL – Erogazione del Servizio";



- “BT Servizio TPL – Verifica Regolarità del Servizio”;
- “BT Servizio TPL – Verifica Titoli di Viaggio”;
- “BT Servizio TPL – Deviazioni”;
- macro processo “BT Titoli di Viaggio” e relativi processi:
 - “BT Titoli di Viaggio – Produzione”,
 - “BT Titoli di viaggio – vendita”;
 - “BT Titoli di viaggio – piani di rientro”.

MISURE ANTICORRUZIONE

Alcune Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto tributari oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "*direzione e coordinamento unitari*" di tale società ai sensi dell'art. 2497-*bis* del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. “*Parte Generale*” del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto tributari, come indicate nel documento Allegato B (“*MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001*”). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento “*Parte Generale*” del Modello.

<u>ART. 25-QUINQUIESDECIES D. LGS. 231/2001 – REATI TRIBUTARI</u>										
<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato-Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato-Presupposto e possibili</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e</u>

			<u>finalità delittuose</u>						<u>relativa tempistica</u>
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000	È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a	Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane	Modificazione o alterazione fraudolenta della documentazione aziendale afferente alla gestione degli accantonamenti di quiescenza e previdenza, al fine di determinare un'indebita deduzione d'imposta in deroga ai contenuti di cui all'art. 105 d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.).	1	3	3 BASSO	<p>a) Segregazione delle funzioni fra i responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione afferenti alla gestione degli accantonamenti di quiescenza e previdenza.</p> <p>b) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili afferenti alla gestione degli accantonamenti di quiescenza e previdenza e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi.</p> <p>c) Obblighi di custodia e detenzione dei documenti contabili afferenti alla gestione degli accantonamenti di quiescenza e previdenza mediante modalità garantenti adeguati standard di integrità, disponibilità e riservatezza.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>		

	fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.									
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000	È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per	Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane	- Modificazione o alterazione fraudolenta della documentazione afferente alle spese per prestazioni di lavoro erogate dalla Società di cui all'art. 95 d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) al fine di determinare un'indebita deduzione d'imposta. - Modificazione o alterazione fraudolenta della documentazione afferente agli oneri di utilità sociale erogati in favore dei Dipendenti ai sensi dell'art. 100, comma 1, d.P.R. 917/1986	1	3	3 BASSO	a) Segregazione delle funzioni autorizzatorie e concessorie delle spese di cui agli artt. 95 e 100 d.P.R. 917/1986. b) Segregazione delle funzioni fra i responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione afferenti alla gestione delle spese di cui agli artt. 95 e 100 d.P.R. 917/1986. c) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia della documentazione afferente alla gestione delle spese di cui agli artt. 95 e 100 d.P.R. 917/1986 e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. d) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, nonché in favore degli altri organi di controllo interni, delle modalità di			

	operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.		(T.U.I.R.) al fine di determinare un'indebita deduzione d'imposta.				condivisione con gli stessi dei documenti contabili afferenti alla gestione delle spese di cui agli artt. 95 e 100 d.P.R. 917/1986. e) Obblighi di custodia e detenzione dei documenti contabili afferenti alla gestione delle spese di cui agli artt. 95 e 100 d.P.R. 917/1986 mediante modalità garantenti adeguati standard di integrità, disponibilità e riservatezza. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000	È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazioni afferente la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e	- Induzione in errore circa la veridicità e la provenienza della documentazione contabile obbligatoria o detenuta a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, inerente alla classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi finanziari ed	2	3	6 MEDIO	a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori." e) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. f) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi.	1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i> , al <i>reporting</i> , alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – Entro 6 mesi dall'adozione del Modello. 2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – Tempestivo.	1) Direttore Generale 2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio 3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.	<i>Audit</i> , da parte dell' <i>Internal Auditing</i> , con cadenza annuale.

	<p>imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>comunicazioni i concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione e di dichiarazioni e comunicazioni i concernenti la materia tributaria; (iv) al pagamento di imposte</p>	<p>economici, anche discendenti da contratti di servizio in essere con le Società del Gruppo o altri contratti di diritto privato o di diritto pubblico, nonché alla gestione amministrativa e contabile dei Fornitori e dei Clienti, ai fini dell'assolvimento o degli obblighi contributivi ad oggetto imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>				<p>g) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. h) Divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica Fornitori/Clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del Fornitori/Clienti e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento. i) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia. j) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>	<p>3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – Tempestivo.</p>		
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni</p>	<p>È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento:</p>	<p>- Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società inerente alla rilevazione,</p>	2	3	6 MEDIO	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di</p>	<p>1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga</p>	<p>1) Direttore Generale 2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio.</p>	<p><i>Audit</i>, da parte dell'<i>Internal Auditing</i>, con cadenza annuale.</p>

<p>inesistenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>(i) all'emissione di documentazioni afferente la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) al pagamento di imposte.</p>	<p>classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi finanziari ed economici, nonché alla gestione amministrativa e contabile dei Fornitori e dei Clienti, al fine di simulare detrazioni, oneri deducibili o rimborsi in luogo del pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>				<p>redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. f) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. g) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. h) Divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica Fornitori/Clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del Fornitore/Cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento. i) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia j) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime</p>	<p>l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – <u>Entro 6 mesi dall'adozione del Modello.</u> 2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – <u>Tempestivo.</u> 3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – <u>Tempestivo.</u></p>	<p>3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							(o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000	È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazioni afferente la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione e di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) al pagamento di imposte.	- Pagamenti non dovuti. - Mancata verifica dei presupposti/motivazione che legittimano il pagamento/rimborso. - Mancata e/o insufficiente documentazione istruttoria/probatória.	2	3	6 MEDIO	a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. f) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. g) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. h) Divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica Fornitori/Clienti a	1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i> , al <i>reporting</i> , alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – Entro 6 mesi dall'adozione del Modello. 2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – Tempestivo. 3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – Tempestivo.	1) Direttore Generale 2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio. 3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.	<i>Audit</i> , da parte dell' <i>Internal Audit</i> , con cadenza annuale.

	fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.						sistema, la piena corrispondenza tra il nome del Fornitore/Cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento. i) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia. j) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000	È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri	Gestione dei rapporti con l'Organo di Revisione	- Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dell'Organo di Revisione nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo.	2	3	6 MEDIO	a) Obblighi di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Organo di Revisione. b) Obbligo di trasmissione all'Organo di Revisione, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune. c) Regolamentazione delle fasi di selezione della Società di Revisione e delle regole per mantenere l'indipendenza della medesima in pendenza del mandato. d) Rispetto delle misure specifiche prevista nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.	1) Comunicazione all'O.d.V. di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, all'Organo di Revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del Bilancio – Tempestivo.	1) Dirigente e/o Responsabile Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio.	<i>Audit</i> , da parte dell' <i>Internal Auditing</i> , con cadenza annuale.

	documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.									
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000	È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni	Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo	- Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei componenti l'Organo di Controllo nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	2	3	6 MEDIO	a) Obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Organo di Controllo. b) Obbligo di trasmissione all'Organo di Controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C.	1) Comunicazione all'O.d.V. di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, all'Organo di Controllo – <u>Tempestivo.</u>	1) Dirigente e/o Responsabile Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio.	<i>Audit</i> , da parte dell' <i>Internal Auditing</i> , con cadenza annuale.

	<p>relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>		<p>amministrativo e contabile occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo.</p>				<p>con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di</p>	<p>È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore</p>	<p>Gestione dei rapporti con i Soci</p>	<p>- Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli</p>	2	3	6 MEDIO	<p>a) Obbligo di massima collaborazione e trasparenza nella gestione dei rapporti con il Socio Pubblico. b) Rispetto Regolamento Controlli Interni c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime</p>	<p>1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici</p>	<p>1) Direttore Generale. 2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio.</p>	<p><i>Audit</i>, da parte dell'<i>Internal Auditing</i>, con cadenza annuale.</p>

<p>cui all'art. 2, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>		<p>stessi riservate dalla legge, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri soggetti.</p>				<p>(o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>	<p>aziendali nei confronti del rischio fiscale – <u>Entro 6 mesi dall'adozione del Modello.</u> 2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – <u>Tempestivo.</u> 3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – <u>Tempestivo.</u></p>	<p>3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane</p>	<p>- Esecuzione fittizia delle spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) al fine di determinare un'indebita deduzione d'imposta. - Simulazione degli oneri di utilità sociale erogati in favore dei Dipendenti ai sensi dell'art. 100, comma 1, d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) al fine di determinare un'indebita deduzione d'imposta.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6 MEDIO</p>	<p>a) Segregazione delle funzioni autorizzatorie e concessorie delle spese di cui agli artt. 95 e 100 d.P.R. 917/1986. b) Segregazione delle funzioni fra i responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione afferenti alla gestione delle spese di cui agli artt. 95 e 100 d.P.R. 917/1986. c) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia della documentazione afferente alla gestione delle spese di cui agli artt. 95 e 100 d.P.R. 917/1986 e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. d) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, nonché in favore degli altri organi di controllo interni, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti contabili afferenti alla gestione delle spese di cui agli artt. 95 e 100 d.P.R. 917/1986. e) Obblighi di custodia e detenzione dei documenti contabili afferenti alla gestione delle spese di cui agli artt. 95 e 100 d.P.R. 917/1986 mediante modalità garantenti adeguati standard di integrità, disponibilità e riservatezza.</p>	<p>1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – Entro 6 mesi dall'adozione del Modello. 2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – Tempestivo. 3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – Tempestivo.</p>	<p>1) Direttore Generale. 2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio. 3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	<p><i>Audit</i>, da parte dell'<i>Internal Auditing</i>, con cadenza annuale.</p>
--	---	---	--	----------	----------	--------------------	--	--	--	---

	<p>quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>					<p>f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Conferimento di incarichi di collaborazioni e</p>	<p>- Conferimento fittizio di incarico di collaborazione esterna in assenza dei presupposti di professionalità e di effettiva esigenza aziendale previsti ai sensi del <i>“Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni”</i> adottato dalla Società al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto. - Mancata verifica <i>ex post</i> della sussistenza dei presupposti legittimanti l'affidamento, in corso di esecuzione dell'incarico.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Osservanza del <i>“Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni”</i> adottato dalla Società. b) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria con riferimento alle reali esigenze aziendali giustificanti il conferimento dell'incarico, anche per quanto attiene all'individuazione dei corrispettivi. c) Obbligo di adeguata e puntuale istruttoria con riferimento ai criteri di serietà, professionalità e competenza del consulente e del professionista titolare dell'incarico. d) Obbligo, all'atto del conferimento dell'incarico, della specifica accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del P.T.P.C e successivi aggiornamenti in capo al soggetto titolare dell'incarico. e) Obbligo di liquidazione degli onorari sulla base dell'attività svolta in modo da valutare la conformità e congruità della prestazione svolta. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	---	---	----------	----------	--------------------	---	--	--	--

<p>quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Contratti Pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)</p>	<p>- Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di simulare un onere di spesa riferibile ad un affidamento diretto o un micro-affidamento fittizio. - Redazione di progetti approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. - Alterazione della documentazione inerente all'affidamento del contratto sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto" d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria con riferimento agli elementi essenziali del contratto ed elementi progettuali dell'affidamento. f) Segregazione delle funzioni inerenti i responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. g) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. h) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, nonché in favore degli organi di controllo interni, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. i) Divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata,</p>			
--	---	--	---	----------	----------	--------------------	--	--	--	--

	<p>quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>					<p>dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica Fornitori/Clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del Fornitore/Cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento. l) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia. m) Utilizzo di sistemi informatici diretti alla gestione e conservazione degli atti di gara garantenti adeguate garanzie di integrità, disponibilità e riservatezza dei dati contenuti. n) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Contratti Pubblici (Subappalto ed esecuzione)</p>	<p>- Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza dei presupposti normativi al fine di determinare un onere fittizio di spesa. - Alterazione o omessa contabilizzazione e dei proventi derivanti da contratti, anche pluriennali, ad oggetto fornitura di beni o servizi in modo non conforme allo stato di avanzamento dell'esecuzione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria con riferimento alle condizioni legittimanti variazioni in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016. f) Segregazione delle funzioni inerenti i responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. g) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. h) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, nonché in favore degli organi di controllo interni, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. i) Divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata,</p>			
--	---	---	--	----------	----------	--------------------	--	--	--	--

	<p>quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>					<p>dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica Fornitori/Clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del Fornitore/Cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento. l) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia. m) Utilizzo di sistemi informatici diretti alla gestione e conservazione degli atti di gara garantenti adeguate garanzie di integrità, disponibilità e riservatezza dei dati contenuti. n) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>- Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al reale valore commerciale dell'immobile, al fine di evadere le imposte sui redditi mediante plusvalenze fittizie. - Simulazione di un contratto di vendita o di locazione, al fine di evadere imposte sui redditi.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria, inerente la quantificazione del valore reale dell'immobile ai fini del perfezionamento della vendita o della locazione dell'immobile, nelle more della stipulazione del contratto. b) Obbligo di adeguata istruttoria all'atto dell'assunzione del mandato di pagamento, al fine di verificare: i requisiti e presupposti relativi ai pagamenti dovuti, il presupposto e la motivazione che legittimano il pagamento e/o il rimborso, idonea documentazione istruttoria/probatoria, anche per quel che attiene al rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva. c) Delibera autorizzatoria da parte dell'Organo Amministrativo della Società, con riferimento a vendite o locazioni di beni aziendali di rilevante entità economica. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	---	---	----------	----------	--------------------	--	--	--	--

<p>quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazioni afferenti la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) al pagamento di imposte.</p>	<p>- Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società inerente alla rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici, anche relativi a oneri di spesa artatamente simulati derivanti da contratti di servizio, effettivi o fittizi, intercorrenti con le Società del Gruppo o altri contratti di diritto privato o di diritto pubblico, al fine di simulare detrazioni, oneri deducibili o rimborsi in luogo del pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6 MEDIO</p>	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. f) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. g) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. h) Divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica Fornitori/Clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del Fornitore/Cliente e l'intestazione del conto su cui</p>	<p>1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – Entro 6 mesi dall'adozione del Modello. 2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – Tempestivo. 3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – Tempestivo.</p>	<p>1) Direttore Generale. 2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio. 3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	<p><i>Audit</i>, da parte dell'<i>Internal Auditing</i>, con cadenza annuale.</p>
--	---	--	--	----------	----------	---------------------------	---	--	--	---

<p>quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>						<p>far pervenire/da cui accettare il pagamento.</p> <p>i) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia.</p> <p>j) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazioni afferenti la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) al pagamento di imposte.</p>	<p>- Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società inerente alla rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi finanziari ed economici, nonché alla gestione amministrativa e contabile dei Fornitori e dei Clienti, al fine di simulare detrazioni, oneri deducibili o rimborsi in luogo del pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6 MEDIO</p>	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. f) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. g) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. h) Divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica Fornitori/Clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del Fornitore/Cliente e l'intestazione del conto su cui</p>	<p>1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – Entro 6 mesi dall'adozione del Modello. 2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – Tempestivo. 3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – Tempestivo.</p>	<p>1) Direttore Generale. 2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio. 3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	<p><i>Audit</i>, da parte dell'<i>Internal Auditing</i>, con cadenza annuale.</p>
--	---	--	---	----------	----------	---------------------------	---	--	--	---

<p>quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>						<p>far pervenire/da cui accettare il pagamento.</p> <p>i) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia.</p> <p>j) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazioni afferenti la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) al pagamento di imposte.</p>	<p>- Pagamenti non dovuti. - Mancata verifica dei presupposti/ motivazione che legittimano il pagamento/ rimborso. - Mancata e/o insufficiente documentazione istruttoria/ probatoria.</p>	2	3	6 MEDIO	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. f) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. g) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. h) Divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/ denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica Fornitori/Clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del Fornitore/Cliente e l'intestazione del conto su cui</p>	<p>1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – Entro 6 mesi dall'adozione del Modello. 2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – Tempestivo. 3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – Tempestivo.</p>	<p>1) Direttore Generale. 2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio. 3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	<p><i>Audit</i>, da parte dell'<i>Internal Auditing</i>, con cadenza annuale.</p>
--	---	--	--	---	---	------------	--	--	--	---

	<p>quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>					<p>far pervenire/da cui accettare il pagamento. i) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia. j) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Gestione dei rapporti con l'Organo di Revisione</p>	<p>- Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dell'Organo di Revisione nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6 MEDIO</p>	<p>a) Obblighi di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Organo di Revisione. b) Obbligo di trasmissione all'Organo di Revisione, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune. c) Regolamentazione delle fasi di selezione della Società di Revisione e delle regole per mantenere l'indipendenza della medesima in pendenza del mandato. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>	<p>1) Comunicazione all'O.d.V. di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla Società di Revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.</p>	<p>1) Dirigente e/o Responsabile Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio.</p>	<p><i>Audit</i>, da parte dell'<i>Internal Auditing</i>, con cadenza annuale.</p>
--	---	---	---	----------	----------	--------------------	---	--	--	---

<p>quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo</p>	<p>- Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei componenti l'Organo di Controllo nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6 MEDIO</p>	<p>a) Obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Organo di Controllo. b) Obbligo di trasmissione all'Organo di Controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o di obiettivi e/o direttive del Comune. c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>	<p>1) Comunicazione all'O.d.V. di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, all'Organo di Controllo – Tempestivo.</p>	<p>1) Dirigente e/o Responsabile Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio.</p>	<p><i>Audit</i>, da parte dell'<i>Internal Auditing</i>, con cadenza annuale.</p>
--	---	---	--	----------	----------	--------------------	--	--	---	---

<p>quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>									
Dichiarazione fraudolenta mediante altri	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è	Gestione dei rapporti con i Soci	- Impedimento o comunque ostacolo allo	2	3	6 MEDIO	a) Obbligo di massima collaborazione e trasparenza	1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno	1) Direttore Generale.	<i>Audit</i> , da parte dell' <i>Internal Audit</i> , con

<p>artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate o oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p>		<p>svolgimento dell'attività dei Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri soggetti.</p>				<p>nella gestione dei rapporti con il Socio Pubblico. b) Rispetto Regolamento Controlli Interni c) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>	<p>della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – <u>Entro 6 mesi dall'adozione del Modello.</u> 2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – <u>Tempestivo.</u> 3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – <u>Tempestivo.</u></p>	<p>2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio. 3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	<p>cadenza annuale.</p>
---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	-------------------------

	<p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila , ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Gestione contenzioso extragiudiziale e giudiziale (transattivo) relativa alla corretta esecuzione di contratti/concessioni</p>	<p>- Alterazione fraudolenta o simulazione di accordi transattivi con Fornitori o contraenti al fine di ridurre in modo fraudolento l'imponibile I.V.A. o I.R.E.S. - Alterazione fraudolenta o simulazione di accordi transattivi con soggetti terzi al fine di ottenere sopravvenienze attive fittizie da porre in deduzione in deroga ai contenuti di cui all'art. 88 d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) riguardanti indennità conseguite a titolo di risarcimento danno.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Segregazione delle funzioni per i soggetti responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale ed in quella giudiziale. b) Previste efficaci e celeri modalità per la trasmissione della contestazione dai soggetti che la ricevono a quelli che si occupano della gestione, ed una relazione illustrativa delle circostanze di fatto sulla cui base si poggia la contestazione stessa. c) Tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di attività in quest'area, sono previsti specifici flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento. d) Previste specifiche linee di <i>reporting</i> tra i soggetti responsabili della gestione della contestazione e la Direzione Societaria, in particolar modo per quanto attiene allo stato della vertenza e le possibilità e termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa. e) Previsto che il ricorso sia basato su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dai soggetti titolari di un'apposita procura e</p>			
--	---	--	---	----------	----------	--------------------	--	--	--	--

	<p>quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>					<p>delega <i>ad litem</i>, che contempli il potere di conciliazione o transigere la controversia. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Gestione sponsorizzazioni e/o contributi</p>	<p>- Erogazione di sponsorizzazioni fittizie al fine di ottenere un'indebita deduzione d'imposta in deroga ai contenuti di cui all'art. 105 d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.).</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni". b) Segregazione delle funzioni tra i soggetti competenti a ricevere la richiesta, i soggetti chiamati ad esprimersi in merito all'accoglimento della stessa ed i soggetti che si occupano della successiva attuazione. c) Adozione da parte del Responsabile <i>Customer Care</i> e Comunicazione di sistemi che garantiscano l'identificazione degli utenti che intervengono nella gestione dell'affidamento del contratto pubblico, al fine di individuare i diversi livelli di responsabilità. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	---	----------	----------	--------------------	---	--	--	--

<p>quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Rapporti Infragruppo</p>	<p>- Stipulazione di contratti di servizio fittizi con altre Società del Gruppo, al fine di ridurre in modo arbitrario l'imponibile. - Simulazione di proventi ed oneri derivanti dall'esecuzione di contratti di servizio con altre Società del Gruppo, al fine di ridurre in modo arbitrario l'imponibile.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Segregazione delle funzioni autorizzatorie e di stipulazione di contratti di servizi infragruppo. b) Segregazione delle funzioni fra i responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione afferenti a contratti di servizi infragruppo. c) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia della documentazione afferente a contratti di servizi infragruppo e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. d) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, nonché in favore degli altri organi di controllo interni, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti contabili afferenti a contratti di servizi infragruppo. e) Obblighi di custodia e detenzione dei documenti contabili afferenti a contratti di servizi infragruppo mediante modalità garantenti adeguati standard di integrità, disponibilità e riservatezza. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	------------------------------------	--	----------	----------	---------------------------	---	--	--	--

<p>quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo</p>	<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazioni afferenti la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) al pagamento di imposte</p>	<p>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. f) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. g) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. h) Divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica Fornitori/Clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del Fornitore/Cliente e l'intestazione del conto su cui</p>			
--	--	---	--	----------	----------	---------------------------	---	--	--	--

	d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.						far pervenire/da cui accettare il pagamento. i) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia. j) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazioni afferente la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia	- Occultamento e distruzione in tutto o in parte, di scritture contabili obbligatorie, nonché avente valore probatorio dinanzi alle Autorità Finanziarie.	2	3	6 MEDIO	a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione. f) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi. g) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari. h) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia. i) Conservazione sostitutiva fatturazione attiva e passiva, mediante adeguato sistema di backup del dato.	1) Completo adeguamento agli obblighi di gestione e conservazione documentale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 – attività in corso alla data di adozione del Modello.	1) Responsabile per la Transizione Digitale - Responsabile per la Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici.	Audit, da parte dell'Internal Auditing, con cadenza annuale.

		tributaria; (iv) al pagamento di imposte					j) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. 74/2000	È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio con particolare riferimento: (i) all'emissione di documentazioni afferente la contabilità; (ii) alla predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iii) alla presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) al pagamento di imposte	- Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui beni della Società o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.	2	3	6 MEDIO	<p>a) Obbligo di adeguata motivazione ed istruttoria, inerente alla quantificazione del valore reale dell'immobile ai fini del perfezionamento della vendita o della concessione dell'immobile.</p> <p>b) Utilizzo di sistemi di pagamento che assicurano adeguata trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari ad oggetto vendite o concessioni di beni aziendali in favore di terzi soggetti, anche pubblici.</p> <p>c) Delibera autorizzatoria da parte dell'Organo Amministrativo della Società, con riferimento a vendite o concessioni di beni aziendali di rilevante entità economica.</p> <p>d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>	<p>1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – Entro 6 mesi dall'adozione del Modello.</p> <p>2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – Tempestivo.</p> <p>3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – Tempestivo.</p>	<p>1) Direttore Generale.</p> <p>2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio.</p> <p>3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	<i>Audit</i> , da parte dell' <i>Internal Auditing</i> , con cadenza annuale.

<p>superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare	Gestione pratiche di risarcimento danni	- Alterazione fraudolenta o simulazione di accordi transattivi con soggetti danneggiati al fine di ridurre in modo fraudolento l'imponibile I.V.A. o I.R.E.S. - Alterazione fraudolenta o simulazione di accordi transattivi con soggetti terzi al fine di ottenere sopravvenienze attive fittizie da porre in deduzione in deroga ai contenuti di cui all'art. 88 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) riguardanti indennità conseguite a titolo di risarcimento danno.	1	3	3 BASSO	<p>a) Segregazione delle funzioni per i soggetti responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale ed in quella giudiziale.</p> <p>b) Previste efficaci e celeri modalità per la trasmissione della contestazione dai soggetti che la ricevono a quelli che si occupano della gestione, ed una relazione illustrativa delle circostanze di fatto sulla cui base si poggia la contestazione stessa.</p> <p>c) Tra i soggetti coinvolti nell'esercizio di attività in quest'area, sono previsti specifici flussi informativi in modo da garantire la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.</p> <p>d) Previste specifiche linee di <i>reporting</i> tra i soggetti responsabili della gestione della contestazione e la Direzione Societaria, in particolar modo per quanto attiene allo stato della vertenza e le possibilità e termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa.</p> <p>e) Previsto che il ricorso sia basato su parametri oggettivi e</p>		

	<p>inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è</p>					<p>che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dai soggetti titolari di un'apposita procura e delega <i>ad litem</i>, che contempli il potere di conciliazione o transigere la controversia.</p> <p>f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	inferiori a quelli reali.									
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare	Gestione dei rapporti con i Clienti privati per l'espletamento degli obblighi relativi alla revisione e manutenzione di veicoli	- Simulazione di oneri o proventi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione/manutenzione automezzi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	2	3	6 MEDIO	<p>a) Segregazione delle funzioni afferenti alla pianificazione ed attuazione delle attività di revisione/manutenzione mezzi.</p> <p>b) Segregazione delle funzioni intercorrenti fra i soggetti deputati alla predisposizione e definitiva approvazione del preventivo ad oggetto servizi di revisione/manutenzione mezzi.</p> <p>c) Predisposizione ed invio di preventivi afferenti al servizio di revisione/manutenzione mezzi mediante sistemi informatici garantenti adeguata tracciabilità ed autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>d) Immissione e conservazione della documentazione afferente servizi di revisione/manutenzione mezzi mediante strumenti informatici garantenti adeguata integrità, autenticità e riservatezza dei contenuti informativi suddetti.</p> <p>e) Utilizzo di metodologie di pagamento adeguatamente tracciabili ai fini del pagamento del servizio di revisione/manutenzione mezzi.</p> <p>f) Obblighi di preliminare verifica afferente alla veridicità della documentazione fornita dal Cliente ai fini dell'esecuzione della prestazione richiesta.</p>	<p>1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – Entro 6 mesi dall'adozione del Modello.</p> <p>2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – Tempestivo.</p> <p>3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – Tempestivo.</p>	<p>1) Direttore Generale.</p> <p>2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio.</p> <p>3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	<i>Audit</i> , da parte dell' <i>Internal Auditing</i> , con cadenza annuale.

	<p>inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è</p>					<p>g) Obblighi di preliminare verifica inerente all'omologazione del ricambio necessario ai fini dell'esecuzione della prestazione, ovvero della pertinenza tecnica della prestazione richiesta dal Cliente.</p> <p>h) Verifica periodica della corrispondenza afferente agli interventi programmati ed eseguiti.</p> <p>i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

<p>superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	inferiori a quelli reali.									
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare	Attività di verifica dei titoli di viaggio e gestione delle sanzioni amministrative	- Simulazione di proventi derivanti dall'attività di accertamento dei titoli di viaggio al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	2	3	6 MEDIO	<p>a) Obbligo di adeguata motivazione in sede di redazione del verbale di sanzione da parte del soggetto verificatore, circa i presupposti di fatto e di legge che hanno portato all'irrogazione della sanzione nei confronti del trasgressore, nonché dell'importo monetario della stessa.</p> <p>b) Divieto assoluto da parte del personale verificatore di palesare al potenziale trasgressore forme di oblazione della sanzione differenti rispetto a quelle previste dalla L. 689/81.</p> <p>c) Verifica da parte dell'Ufficio competente della Società, nei casi di contestazione, circa la legittimità dei presupposti giustificanti l'irrogazione della sanzione elevata dal verificatore nei confronti del trasgressore, in base ai contenuti del verbale di sanzione consegnato a fine turno.</p> <p>d) Obbligo di verifica da parte dell'Ufficio competente della Società circa la congruità economica della sanzione elevata nei confronti del trasgressore.</p> <p>e) Segregazione delle funzioni afferenti all'accertamento,</p>	<p>1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – Entro 6 mesi dall'adozione del Modello.</p> <p>2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – Tempestivo.</p> <p>3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – Tempestivo.</p>	<p>1) Direttore Generale.</p> <p>2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio.</p> <p>3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	<i>Audit</i> , da parte dell' <i>Internal Auditing</i> , con cadenza annuale.

	<p>inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è</p>					<p>riscossione e versamento delle somme ingiunte a titolo di sanzione.</p> <p>f) Definizione dei ruoli e delle competenze dei soggetti responsabili del procedimento diretto alla riscossione della sanzione, prevedendo la possibilità di effettuare controlli al fine di verificare la regolarità e la legittimità delle richieste avanzate nei confronti del trasgressore, anche inerenti le modalità e tipologie di saldo del credito.</p> <p>g) Previsione di flussi che garantiscano la massima collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento fra i soggetti preposti alla riscossione delle somme ingiunte a titolo di sanzione.</p> <p>h) Obbligo di utilizzo di strumenti informatici garantenti adeguata tracciabilità ed autenticità dei contributi informativi scambiati, ad oggetto comunicazioni e notifiche perfezionate nei confronti del trasgressore in pendenza del procedimento di riscossione della sanzione elevata.</p> <p>i) Segregazione delle funzioni afferenti soggetti preposti alla scelta ed attuazione dei piani di rientro ad oggetto somme di denaro ingiunte a titolo di sanzione.</p> <p>l) Preliminare verifica, da parte dell'Ufficio competente della Società circa i presupposti per</p>			
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi</p>					<p>la concessione di piani di rientro. m) Previsione di modalità di pagamento adeguatamente tracciabili ai fini del saldo della sanzione, qualora la stessa non sia stata contestualmente onorata all'atto della contestazione. n) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	inferiori a quelli reali.									
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od	Acquisizione Servizi Atipici	- Simulazione di oneri e proventi derivanti dall'acquisizione di Servizi Atipici al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	2	3	6 MEDIO	<p>a) Utilizzo SAP.</p> <p>b) Utilizzo "Archiflow".</p> <p>c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto".</p> <p>d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori".</p> <p>e) Segregazione delle funzioni fra i soggetti deputati alla predisposizione del preventivo di spesa e autorizzazione all'accettazione del servizio.</p> <p>f) Utilizzo di strumenti informatici garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi afferenti rapporti preliminari all'istituzione del rapporto contrattuale col Cliente.</p> <p>g) Utilizzo di strumenti informatici garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi inerenti documenti relativi alla movimentazione dei veicoli e la registrazione del servizio.</p> <p>h) Segregazione delle funzioni afferenti i responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione.</p> <p>i) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi.</p> <p>l) Individuazione dei soggetti responsabili della</p>	<p>1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – Entro 6 mesi dall'adozione del Modello.</p> <p>2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – Tempestivo.</p> <p>3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – Tempestivo.</p>	<p>1) Direttore Generale.</p> <p>2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio.</p> <p>3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	<i>Audit</i> , da parte dell' <i>Internal Auditing</i> , con cadenza annuale.

	<p>elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila , ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento</p>					<p>comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari.</p> <p>m) Divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/ denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica Fornitori/Clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del Fornitore/Cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento.</p> <p>n) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia.</p> <p>o) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000</p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione e finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,</p>	<p>Gestione vendita e rendicontazione titoli di viaggio e abbonamenti</p>	<p>- Simulazione di oneri proventi derivanti dall'acquisizione di Servizi Atipici al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6 MEDIO</p>	<p>a) Utilizzo "SEME". b) Utilizzo "Sistema di bigliettazione". c) Preventiva identificazione e verifica <i>ex post</i> dei soggetti incaricati allo svolgimento di attività manutentive afferenti sistemi di bigliettazione automatici, con obbligo di visto della relazione d'intervento. d) Verifica da parte dell'Ufficio competente, antecedentemente alla registrazione della posta all'interno delle scritture contabili, della corrispondenza afferente le somme versate a titolo di acquisto del titolo di viaggio e i biglietti consegnati, in caso di vendita del titolo in vettura. e) Gestione e conservazione informatica afferente la documentazione relativa alla vendita dei titoli di viaggio e gestione/rinnovo abbonamenti in favore di grossisti e rivenditori autorizzati (nota di consegna, fattura di pagamento). f) Verifica informatica, antecedente alla predisposizione della documentazione contabile afferente al calcolo d'imposta, del prospetto riepilogativo dei titoli venduti e abbonamenti sottoscritti/rinnovati, verificando la corrispondenza fra le somme incassate, i titoli venduti e gli abbonamenti sottoscritti/rinnovati.</p>	<p>1) Specificazione della complessiva strategia fiscale, che illustri il grado di impegno della direzione in relazione alle decisioni di <i>tax planning</i>, al <i>reporting</i>, alle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte e che esponga l'atteggiamento dei vertici aziendali nei confronti del rischio fiscale – Entro 6 mesi dall'adozione del Modello. 2) Previsione di un visto di conformità della documentazione trasmessa al soggetto preposto al calcolo dell'imposta – Tempestivo. 3) Previsione di un visto di conformità da parte del soggetto preposto al calcolo dell'imposta a garanzia della veridicità dei contenuti della dichiarazione presentata ai fini della liquidazione dell'imposta, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri deducibili e detraibili – Tempestivo.</p>	<p>1) Direttore Generale. 2) Dirigente Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. e Antiriciclaggio. 3) Soggetto interno e/o esterno incaricato dell'attività di calcolo imposta.</p>	<p><i>Audit</i>, da parte dell'<i>Internal Auditing</i>, con cadenza annuale.</p>
--	---	--	--	----------	----------	--------------------	--	--	--	---

	<p>quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o</p>					<p>g) Segregazione delle funzioni responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione.</p> <p>h) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati del controllo degli stessi.</p> <p>i) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci della Società, delle modalità di condivisione con gli stessi dei documenti societari.</p> <p>l) Divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica Fornitori/Clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del Fornitore/Cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento.</p> <p>m) Tracciabilità pagamenti ai sensi della normativa in materia.</p> <p>n) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>					<p>con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato **(i)** sia su un valore “basso” (compreso, quindi, tra 2 e 3) **(ii)** sia su un valore “medio” (compreso, quindi, tra 4 e 6), la Società, in ragione dei Protocolli Generali, dei Protocolli Specifici, nonché dei Protocolli Integrativi indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, rispettivamente, **(i)** mantenuto ad un livello accettabile **(ii)** nonché contenuto e ridotto ad un livello accettabile. Poiché l’identificazione del “rischio accettabile” rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.



ALLEGATO 14 - PROTOCOLLO SPECIALE GESTIONE EMERGENZA SARS COV-2

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nel 2020, il dirimpente dilagare della pandemia generata dalla diffusione a livello globale dell'agente patogeno denominato SARS COV-2, causante l'infezione virulenta "COroNa Virus Disease 19" ("**Covid-19**"), oltre ad aver generato pesanti conseguenze socio-sanitarie, ha impattato fortemente anche nelle organizzazioni lavorative, avendo dovuto il Datore di Lavoro adottare protocolli preventivi atti a contenere il contagio del virus all'interno dei locali lavorativi, in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all'art. 2087 C.C. nonché ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, a titolo di esimente di responsabilità in favore dell'Ente, è richiesto anche l'aggiornamento e l'adeguamento del Modello, poiché la diffusione della pandemia, avendo determinato un ampliamento della sfera di rischio all'interno del contesto aziendale, richiede la predisposizione di misure preventive volte a contenere le specifiche rischiosità discendenti dalla diffusione della pandemia.

Come di seguito precisato, i rischi che si possono configurare a causa della pandemia possono essere di vario genere.

Il **rischio biologico** - uno dei primari fattori di rischio discendente dalla diffusione della pandemia da SARS COV-2 - può derivare dalla diffusione del virus all'interno dei luoghi di lavoro, attraverso contatto diretto o indiretto con potenziali vettori patogeni da parte del personale interno o esterno. Ai fini di un'adeguata strutturazione di un sistema preventivo volto al contenimento di un rischio biologico inerente alla diffusione di uno specifico agente patogeno, è necessario analizzare l'eziologia infettiva e le conseguenze cliniche del fenomeno patologico.

La corretta gestione del rischio biologico deve essere affrontata non solo ai sensi delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, ma anche con riferimento ai contenuti del D.Lgs. 231/2001, in quanto l'assenza o l'inadeguatezza di misure preventive, volte a mitigare il rischio di contagio all'interno dei locali aziendali, potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 ("*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*"); tale addebito di responsabilità nei confronti dell'Ente è plausibile qualora le fattispecie di reato - inerente all'omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - siano state attuate nell'interesse e vantaggio dell'Ente in un contesto di colpa d'organizzazione. Secondo autorevole giurisprudenza¹, tale ipotesi tenderebbe a realizzarsi nel momento in cui il Datore di Lavoro decidesse di stornare, ovvero ridurre il *budget* aziendale imputato alla sicurezza, salute e igiene sul luogo di lavoro, al fine di ottenere un indebito vantaggio economico in termini di riduzione o abbattimento dei costi prima citati, nonché in caso di mancata sospensione delle attività produttive in circostanze di picco pandemico, ponendo in tal modo in essere una violazione delle regole cautelari presidiate dalle norme previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 - artt. 589 e 590 C.P. - nel momento in cui i protocolli preventivi in ambito di sicurezza, salute ed igiene sul luogo di lavoro risultino essere inadeguati a presidiare in modo soddisfacente la specifica sfera di rischio. In virtù di tale analisi, ai fini della progettazione di un adeguato presidio prevenzionistico ex Decreto 231, è possibile tracciare, in via preliminare, le caratteristiche generali che tale assetto debba possedere, in concerto con la legislazione emergenziale nazionale e regionale, nonché delle linee guida contenute nel "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" siglato fra il Governo e le Parti Sociali.

Il **rischio ambientale** potrebbe essere legato allo scorretto smaltimento di rifiuti considerati a potenziale rischio infettivo dalla normativa ambientale, soprattutto in pendenza della pandemia. Premesso che l'attività produttiva della Società è estranea a qualsivoglia prestazione di carattere sanitario, è necessario analizzare la categorizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) -prescritti per la prevenzione della diffusione del contagio all'interno dei locali di lavoro, quale eventuale rifiuto speciale a potenziale rischio infettivo e la relativa modalità di smaltimento.

¹ Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343

L'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 classifica i rifiuti secondo l'origine in: rifiuti urbani – come identificati dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo D.Lgs. 152/2006 - o come rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Un altro elemento da considerare è l'individuazione dello specifico codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) da assegnare al rifiuto. Ai fini di tale assegnazione si deve fare riferimento alla fonte, ossia al processo che lo genera o, laddove ciò non sia possibile, alla funzione che questo aveva prima che il detentore se ne disfacesse.

Il **rischio di delitti contro l'industria ed il commercio** si potrebbe configurare poiché l'esigenza di reperire un numero considerevole di DPI per fronteggiare la diffusione del contagio da Covid-19 ha portato ad un aumento di richiesta di tale materiale sul mercato, portando, in alcuni casi, allo svolgimento di attività illecite: si pensi, a titolo esemplificativo, al rialzo non giustificato dei prezzi di vendita con manovre speculative sul mercato, alla frode commerciale, alla vendita di prodotti con segni mendaci e/o con certificazioni di conformità false, alla crescita di *black market* per i farmaci. Tali ipotesi, oltre a riguardare specifici reati societari (tra cui "l'aggiotaggio" ai sensi dell'art. 501 C.P., "*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio*"), tenderebbero a riferirsi principalmente alle fattispecie di cui agli artt. 25-bis e 25-bis.1. del Decreto 231 (rispettivamente, "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" e "*Delitti contro l'industria e il commercio*"), nonché dei reati di cui agli artt. 473 e 474 C.P. (rispettivamente, "*Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*" e "*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*"). Tali ipotesi potrebbero astrattamente configurarsi nel contesto societario in sede di affidamento di contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, aventi ad oggetto l'approvvigionamento di DPI contraffatti, oppure avente origine, provenienza, qualità, marchio o segni distintivi diversi da quelli pattuiti. Al fine di mitigare tale potenziale rischio, le direttive generali caratterizzanti tale sistema preventivo possono riguardare sia una verifica preventiva delle caratteristiche soggettive del soggetto affidatario sia l'introduzione, tra le clausole contrattuali, soprattutto inerenti ai capitolati speciali d'appalto, di specifici riferimenti in merito alle certificazioni e marchi di qualità richiesti dalla legge nazionale, europea ed internazionale che devono essere possedute dal bene oggetto dell'acquisto.

Il **rischio di reati societari e reati tributari** potrebbe configurarsi nel caso in cui l'esigenza di liquidità che attanaglia le imprese - quale conseguenza della diffusione della pandemia da SARS COV-2 - possa favorire la diffusione di rendiconti finanziari non veritieri e/o situazioni contabili non corrispondenti alle norme sulla contabilità, l'effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, l'iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l'uso di documenti falsi allo scopo di ottenere dagli istituti bancari finanziamenti garantiti dalle istituzioni. Di fronte a tali eventualità, è necessario provvedere a verificare l'adeguatezza delle misure preventive ex Decreto 231 con riferimento specifico ai Reati-Presupposto di cui agli artt. 25-ter ("*Reati Societari*") e 25-quinquiesdecies ("*Reati Tributari*"). **Relativamente a tali specifiche Aree Rischio, rinviando a quanto previsto nei singoli allegati al Modello inerenti a tali Reati-Presupposto, con particolare riferimento ai Protocolli Generali, Specifici ed Integrativi in essi previsti, nonché alle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. e tenuto conto della disciplina pubblicistica applicabile al contesto societario, pare non ravvisare la necessità di prevedere ulteriori presidi rispetto a quanto già previsto nei richiamati documenti.**

Il **rischio di delitti contro la Pubblica Amministrazione** potrebbe configurarsi in quanto, nell'attuale contesto di emergenza, le occasioni di contatto con vari Enti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Ministero del Lavoro, le Regioni, le Prefetture, le Forze di Polizia, INPS, Ispettorato del Lavoro, ATS, etc.) tendono ad avvenire con maggiore frequenza rispetto ad una situazione di normalità. Ciò può accadere, ad esempio, nel caso in cui si proceda alla richiesta di ammortizzatori sociali o alla richiesta di finanziamenti concessi con la garanzia dello Stato ai sensi del D.L. 8.4.2020, n. 23 (c.d. "*D.L. Liquidità*"): in tale caso, infatti, potrebbe essere contestato all'impresa l'illecito amministrativo qualora venga commesso il reato di indebita percezione di erogazioni. Così come sono ipotizzabili situazioni di rischio di fenomeni corruttivi qualora, ad esempio, vengano effettuate verifiche ispettive sulla corretta adozione ed attuazione delle misure previste dal citato "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*". Di fronte a tali eventualità, è necessario verificare l'adeguatezza dei presidi previsti nel Modello, con specifico riferimento alla prevenzione della commissione dei Reati-Presupposto di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 (rispettivamente "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o*



dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"). Per far fronte all'emergenza Covid-19, il Governo è intervenuto attraverso numerosi decreti. Tra i provvedimenti in materia di lavoro si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

I Dipendenti della Società hanno potuto beneficiare delle erogazioni monetarie discendenti dal Fondo d'Integrazione Salariale (F.I.S.) consistente in un'integrazione salariale prevista per i Datori di Lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo d'Integrazione Salariale citato ed erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori, anche somministrati. Tale fattore, da un punto di vista criminogeno, potrebbe favorire il perfezionamento di fattispecie di reato di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001, con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 640-bis C.P. ("Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"), nel momento in cui la Società, mediante false attestazioni o altri mezzi fraudolenti, utilizza fittiziamente la forza lavoro sospesa temporaneamente dal servizio, utilizzando le erogazioni distribuite dal fondo F.I.S. a titolo di retribuzione, al fine di ottenere un rilevante vantaggio economico. Di fronte a tale possibile scenario, le linee progettuali di contenimento di tale rischio dovrebbero tendere a rendere trasparenti e cristallini i rapporti fra la Società e l'Ente Pubblico erogante, nonché della previsione di un sistema di controllo interno atto a verificare la preventiva veridicità della documentazione prodotta ai fini dell'ottenimento del contributo previdenziale ivi considerato. **Relativamente a tali specifiche Aree Rischio, rinviando a quanto previsto nei singoli allegati al Modello inerenti a tali Reati-Presupposto di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 - con particolare riferimento ai Protocolli Generali, Specifici ed Integrativi in essi previsti, nonché alle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. - pare di non ravvisarsi, nel contesto societario, la necessità di prevedere ulteriori presidi rispetto a quanto già previsto nei richiamati documenti.**

Maggiore attenzione, invece, merita l'analisi della configurabilità dei Reati-Presupposto di cui all'art. 24 del Decreto 231 nel contesto dell'emergenza sanitaria, in quanto, proprio in ragione di tale emergenza, si sono configurate nuove modalità di realizzazione di tali reati.

INDIVIDUAZIONE DEI REATI-PRESUPPOSTO

Sulla scorta dell'analisi dei rischi effettuata, è possibile procedere all'individuazione delle singole fattispecie di Reato-Presupposto suscettive di interessare la Società ai sensi del Decreto 231, quale conseguenza della diffusione della pandemia da SARS COV-2.

<p style="text-align: center;"><u>Art. 24</u> Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 25-bis</u> Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 25-bis. 1.</u> Delitti contro l'industria e il commercio</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 25-septies</u> Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p>
<p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</p> <p>d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>	<p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore</p>

<p>interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>		<p>a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>
<p><u>FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO APPLICABILI</u></p>	<p><u>FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO APPLICABILI</u></p>	<p><u>FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO APPLICABILI</u></p>	<p><u>FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO APPLICABILI</u></p>
<p><u>Art. 640-bis C.P.</u> <u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</u> La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee</p>	<p><u>Art. 473 C.P.</u> <u>Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</u> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a</p>	<p><u>Art. 517 C.P.</u> <u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con</p>	<p><u>Art. 589 C.P.</u> <u>Omicidio colposo</u> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte</p>

	<p>tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p> <p><u>Art. 517-ter C.P.</u> <u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u></p> <p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p><u>590 C.P.</u> <u>Lesioni personali colpose</u></p> <p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è</p>
--	--	---	---

			<p><i>richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i></p> <p><i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</i></p>
--	--	--	---

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO

All'esito dell'analisi dei rischi sopracitata, nonché in considerazione delle singole fattispecie di Reato-Presupposto suscettive di realizzazione all'interno dello specifico contesto organizzativo della Società - quale conseguenza della diffusione della pandemia da SARS COV-2 - è possibile procedere all'individuazione delle singole Aree Rischio entro cui potenzialmente potrebbero concretizzarsi le fattispecie di reato succitate. Esse possono essere così individuate:

- acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane;
- contratti pubblici;
- richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali;
- adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

PRINCIPALI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA ADOTTATE DALLE COMPETENTI AUTORITÀ PUBBLICHE NAZIONALI E REGIONALI

Le misure urgenti emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono in continua evoluzione, tenuto conto del progredire del fenomeno epidemico.

Di seguito, si elencano i principali interventi normativi emanati nel corso dell'emergenza e fino alla data di approvazione del presente documento.

(i) **Atti emanati dal Governo:**

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 13;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020 “*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, con Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2020 “*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”
- Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41;

- Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2020 *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- Decreto-Legge 30 aprile 2020, n. 28 *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70;
- Decreto-Legge 10 maggio 2020, n. 30 *“Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72;
- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito con modificazioni dalla Legge n. 74 del 14 Luglio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020, *“Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52 *“Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”*;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

- Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”; convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111 “*Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 “*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149 “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori bis)*”;

- Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori ter)”;
- Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori quater)”;
- Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
- Ordinanza del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte”.

(ii) Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia:

- Ordinanza n. 514 di Regione Lombardia 21 Marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”;
- Ordinanza n. 515 di Regione Lombardia 22 Marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020”;
- Ordinanza n. 517 di Regione Lombardia 23 Marzo 2020, recante “Modifica dell'Ordinanza n. 515 del 22/03/2020”;
- Ordinanza n. 521 di Regione Lombardia 4 Aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;
- Ordinanza n. 522 di Regione Lombardia 6 Aprile 2020, recante “Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
- Ordinanza n. 528 di Regione Lombardia 11 Aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;
- Ordinanza n. 532 di Regione Lombardia 24 Aprile 2020, recante “Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
- Ordinanza n. 537 di Regione Lombardia 30 Aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;
- Ordinanza n. 538 di Regione Lombardia 30 Aprile 2020, recante “Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel settore del trasporto passeggeri”;

- Ordinanza n. 539 di Regione Lombardia 3 Maggio 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*”;
- Ordinanza n. 541 di Regione Lombardia 7 Maggio 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*”;
- Ordinanza n. 547 di Regione Lombardia 17 Maggio 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*”;
- Ordinanza n. 555 di Regione Lombardia 29 Maggio 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*”;
- Ordinanza n. 563di Regione Lombardia 6 Giugno 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*”;
- Ordinanza n. 566 di Regione Lombardia 12 Giugno 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 569 di Regione Lombardia 19 Giugno 2020, recante “*Cessazione anticipata dell'efficacia dell'ordinanza n. 538 del 30/04/2020 “ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 nel settore del trasporto passeggeri”*”;
- Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia 29 Giugno 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 579 di Regione Lombardia 10 Luglio 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 580 di Regione Lombardia 14 Luglio 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 590 di Regione Lombardia 31 Luglio 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 596 di Regione Lombardia 13 Agosto 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;

- Ordinanza n. 597 di Regione Lombardia 15 Agosto 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 599 di Regione Lombardia 3 settembre 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 604 di Regione Lombardia 10 Settembre 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 609 di Regione Lombardia 17 Settembre 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 610 di Regione Lombardia 19 Settembre 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 619 di Regione Lombardia 19 Settembre 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 620 di Regione Lombardia 19 Settembre 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 623 di Regione Lombardia 19 settembre 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 624 di Regione Lombardia 27 ottobre 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”;
- Ordinanza n. 649 di Regione Lombardia 9 dicembre 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Ai fini della predisposizione di una corretta analisi del contesto interno, è necessario provvedere alla valutazione del sistema di controlli preventivi interni già in essere presso la Società (c.d. “*gap analysis*”) rispondente all'esigenza di verificare se il medesimo rispetti i requisiti di cui all'art. 6 del Decreto; tale analisi è svolta verificando i presidi, Protocolli, Processi, procedure e, comunque, tutti i controlli già presenti in un determinato comparto aziendale, con riferimento all'incidenza



della potenzialità del rischio-reato all'interno di ciascuna area considerata sensibile. Nell'eventualità in cui il sistema dei controlli già previsti non sia sufficiente a mitigare il verificarsi di un potenziale rischio reato, è necessario prevedere ulteriori misure preventive, a complemento del sistema.

La Società, al fine di garantire una gestione integrata del fenomeno pandemico, ha istituito una Unità di Crisi interna costituita dal Direttore Generale, dal RSPP, dai delegati per la sicurezza e dal dirigente dell'Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali di Brescia Mobilità, con funzioni di coordinamento, promozione e monitoraggio integrato della *compliance* interna in conformità alla normativa emergenziale volta al contrasto della diffusione della pandemia da Covid-19.

Con specifico riguardo alla gestione del rischio biologico, la Società ha predisposto una integrazione del D.V.R., aggiornata con lo scenario Covid-19 e l'inserimento delle relative misure di contenimento del contagio e di quelle di protezione dei lavoratori adottate e con l'emissione di un'integrazione della valutazione del rischio biologico con il documento denominato "*Valutazione rischio biologico: allegato Protocollo condiviso*".

La Società ha inoltre adottato ed attuato una serie di misure di protezione in favore dei lavoratori, tra cui la dotazione di DPI per il personale – con conseguente obbligo di utilizzo all'interno del luogo di lavoro come prescritto dalle norme nazionali e regionali, esteso nei confronti di chiunque acceda ai locali aziendali – la sanificazione degli ambienti di lavoro, il posizionamento di strumenti di sanificazione in varie aree della sede della Società, lo scaglionamento degli orari di accesso alla sala mensa, il distanziamento tra i tavoli della mensa stessa. Tra le misure più rilevanti è stata predisposto l'obbligo di rilevazione della temperatura corporea per coloro che entrano nelle sedi aziendali (sia Dipendenti sia esterni) e, nel solo caso in un cui la temperatura corporea del Dipendente sia superiore a 37,5°, tale informazione viene registrata per giustificare il mancato ingresso e la sua assenza, in aderenza alle FAQ diffuse dall'Autorità Garante della protezione dei dati personali, la quale preclude una registrazione del dato biometrico suddetto, nel caso in cui il medesimo valore sia inferiore a tale soglia. Nell'evolversi dell'andamento dalla pandemia, sono state inoltre implementate altre misure che hanno portato anche alla riduzione di quelle attività che avrebbero comportato occasioni di contatto tra i Dipendenti – sia tra di loro sia con terzi – anche attraverso l'attuazione ed utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal Dipendente presso il proprio domicilio o in modalità a distanza, provvedendo, soprattutto nella fase acuta della pandemia, alla sospensione delle attività localizzate in reparti aziendali non indispensabili alla produzione, nonché incentivando l'utilizzo, da parte dei Dipendenti, di ferie e congedi retribuiti.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO INERENTI ALLA POTENZIALE DIFFUSIONE DEL COVID-19

La Società ha adottato ed applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto inerenti alla potenziale diffusione del Covid-19, oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate.

Con riferimento all'Area Rischio "Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008":

- 1) definiti i ruoli e le competenze dei soggetti che operano nell'ambito della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2) prevista la partecipazione ai corsi di aggiornamento definiti dalla normativa di settore, secondo i ruoli ricoperti, per RSPP, per RLS, dirigenti, preposti ed addetti all'emergenza, nonché per tutti i Dipendenti;
- 3) adempimento e rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, anche attraverso supporto di soggetti terzi per l'aggiornamento di settore;
- 4) predisposizione D.V.R. e D.U.V.R.I., con valutazione dei rischi interferenziali;
- 5) attività di controllo ad opera di soggetti terzi nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato, ivi compreso dall'Ente esterno di Certificazione, e nell'ambito della normativa vigente in materia (come, a titolo esemplificativo, le attività soggette al controllo di prevenzione incendi);



- 6) individuazione di adeguati Flussi Informativi verso l'O.d.V. da parte del Datore di Lavoro, del RSPP e/o delegati per la sicurezza, del Medico Competente e dei delegati interni, come esplicitato nella "Parte Generale" del Modello;
- 7) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane": adeguata sorveglianza circa il corretto esercizio del potere disciplinare/sanzionatorio ai sensi della normativa vigente in materia, anche derivante dai C.C.N.L. e dalla Contrattazione Integrativa applicabile al contesto aziendale, e nel rispetto del "*Codice Disciplinare di Brescia Trasporti S.p.A.*" in caso di infrazioni poste in essere dal personale interno ad oggetto Protocolli aziendali diretti al contenimento della pandemia da Covid-19.

Con riferimento all'Area Rischio "Contratti pubblici":

- 1) rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 per la selezione degli affidatari, anche per quanto attiene al possesso ed alla comprova dei requisiti di ordine morale;
- 2) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 50/2016, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, per quanto attiene alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere, servizi e forniture;
- 3) deleghe di sottoscrizione affidamenti contratti pubblici;
- 4) l'Area aziendale richiedente la fornitura deve provvedere, attraverso la formalizzazione della determina a contrarre e della relativa richiesta di acquisto a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa;
- 5) tracciabilità dell'*iter* della procedura di gara;
- 6) rispetto del Codice Etico in ordine ai comportamenti da tenere nei rapporti con gli affidatari di contratti pubblici;
- 7) rispetto del Codice Etico in merito agli obblighi di segretezza della documentazione di gara;
- 8) richiesta una adeguata e puntuale istruttoria e motivazione all'atto di adozione dei provvedimenti di scelta contraente, quali, a titolo esemplificativo, in sedi di:
 - programmazione;
 - scelta procedura, sistema di affidamento e tipologia contrattuale;
 - pubblicazione di gara;
 - se derogato il termine minimo per la stipula del contratto;
 - valutazione dell'anomalia;
 - autotutela;
- 9) nomina di soggetti quali responsabili del procedimento solo se in possesso di requisiti di indipendenza e professionalità;
- 10) verifica, in sede di nomina, del possesso, da parte del soggetto che verrà nominato, del possesso di tutti i requisiti secondo l'incarico chiamato a svolgere dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia;
- 11) verifica, nel corso dell'incarico, del mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa e disciplina vigente ed applicabile in materia e dichiarati all'atto della nomina;
- 12) richiesta al soggetto incaricato, all'atto del conferimento dell'incarico, della specifica accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e P.T.P.C.;
- 13) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza etc.

Con riferimento all'Area Rischio "Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali":

- 1) segregazione delle funzioni responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo eventuali strumenti di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- 2) strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti prodotti per accedere a contribuzione e/o finanziamento, come la verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento;
- 3) individuazione dei soggetti che sono autorizzati a rappresentare la Società verso la P.A. nazionale o straniera;
- 4) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Organismo di Vigilanza, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "*Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti*", UNI EN ISO 14001:2015 "*Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso*", UNI ISO 45001:2018 "*Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso*", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono, tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai Reati-Pre-supposto concernenti la potenziale diffusione del Covid-19, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo "*GBM Sistema Salute e Sicurezza sul lavoro (SSL)*" e relativi processi:
 - "*GBM Sistema SSL – Valutazione dei Rischi*";
 - "*GBM Sistema SSL – Infortuni / Quasi infortuni*";
 - "*GBM Sistema SSL – Sorveglianza Sanitaria*";
- macro processo "*GBM Appalti*" e relativi processi:
 - "*GBM Appalti – Programmazione Appalti*";
 - "*GBM Appalti – Fornitori Qualificati*";
 - "*GBM Appalti – Appalti con affidamento diretto*";
 - "*GBM Appalti – Appalti con bando di gara*";
 - "*GBM Appalti – Autorizzazione subappalto*";
 - "*GBM Appalti – Controllo Appalti*";
- macro processo "*GBM Risorse Finanziarie*" e relativi processi:
 - "*GBM Risorse Finanziarie – Bilancio di Esercizio*";
 - "*GBM Risorse Finanziarie – Ciclo passivo*";
 - "*GBM Risorse Finanziarie – Ciclo attivo*";
 - "*GBM Risorse Finanziarie – Gestione delle risorse finanziarie e contabilità banche*";
 - "*GBM Risorse Finanziarie – Controllo di gestione*";



- “GBM Risorse Finanziarie – Rapporti con broker e enti assicurativi”;
- macro processo “GBM Sistema Privacy”;
- macro processo “GBM Direzione”;
- macro processo “GBM Sistema Integrato”.

La Società ha inoltre adottato le principali **Comunicazioni e Disposizioni di Servizio**. Di seguito, si elencano i principali atti adottati dalla Società nel corso dell'emergenza e fino alla data di approvazione del presente documento.

- Comunicazione di Servizio: emergenza Coronavirus del 24/02/2020;
- Comunicazione di Servizio: emergenza Coronavirus – integrazione n. 1 del 24/02/2020;
- Comunicazione di Servizio: emergenza Coronavirus (cda 3) del 26/02/2020;
- Comunicazione di Servizio: emergenza Coronavirus – integrazione n. 4 del 02/03/2020;
- Disposizioni di Servizio: variazioni orari fruizione mensa del 02/03/2020;
- Disposizioni di Servizio: precauzioni per gestione emergenza coronavirus del 10/03/2020;
- Disposizioni di servizio n. 7 del 16 marzo 2020 per gestione emergenza Covid-19: Aggiornamento protocollo comportamentale per i dipendenti;
- Disposizioni di servizio n. 8 del 17 marzo 2020 per gestione emergenza Covid-19: Le regole degli spostamenti da e per il luogo di lavoro;
- Disposizioni di servizio n. 9 del 24 marzo 2020: Nuove regole per gli spostamenti da e per il luogo di lavoro;
- Disposizioni di servizio n. 10 del 31 marzo 2020: Regole per i casi di rientro al lavoro al termine di malattia;
- Comunicazione di servizio n. 11: Attivazione fondo bilaterale di solidarietà per riduzione prestazione lavorativa per Covid-19 del 01/04/2020;
- Comunicazione di servizio del 06/04/2020;
- Disposizioni di servizio n. 12 emergenza Coronavirus del 14/04/2020: Obbligo utilizzo dispositivi di protezione;
- Comunicazione di servizio del 25/08/2020: Smart Working;
- Disposizioni di servizio n. 13 emergenza Coronavirus del 16/4/2020 protocollo comportamentale e segnalazione situazioni di potenziale contagio;
- Comunicazione di servizio n. 14 emergenza Coronavirus del 16/4/2020: utilizzo aree comuni;
- Disposizioni di servizio n. 15 emergenza Coronavirus del 28/4/2020: accesso sedi aziendali e controllo della temperatura;
- Disposizioni di servizio n. 16 emergenza Coronavirus del 29/4/2020: lavoratori cosiddetti “fragili” e rientro in caso di malattia Covid 19;
- Disposizioni di servizio n. 17 emergenza Coronavirus del 15/5/2020: nuove disposizioni accesso sedi aziendali e controllo della temperatura;
- Disposizioni di servizio n. 18 emergenza Coronavirus del 10/6/2020: effettuazione test sierologici in ambiente di lavoro ex DGR 3131/2020;
- Disposizioni di servizio n. 19 emergenza Coronavirus del 25/6/2020: accesso sedi aziendali e disposizioni per controllo della temperatura;
- Disposizioni di servizio n. 20 emergenza Coronavirus del 1/7/2020: utilizzo impianto raffrescamento;
- Disposizioni di servizio n. 21 emergenza Coronavirus del 20/7/2020: utilizzo spogliatoi;
- Disposizioni di servizio n. 22 emergenza Coronavirus del 19/8/2020: rientro da paesi a rischio o con obbligo di test preventivo;
- Disposizioni di servizio n. 23 emergenza Coronavirus del 08/10/2020: Rispetto misure anti-Covid;
- Disposizioni di servizio n. 24 emergenza Coronavirus del 19/10/2020: Comunicazioni al Medico Competente, chiarimenti uso mascherine e vetture;
- Disposizioni di servizio n. 25 emergenza Coronavirus del 19/10/2020: Gestione incontri e riunioni;
- Comunicazione di servizio del 22/10/2020: Ordinanza su limitazioni agli spostamenti in orario notturno;

- Disposizione di servizio n. 26 emergenza Coronavirus del 5/11/2020: DPCM 3/11/2020 limitazioni per Regione Lombardia;
- Disposizione di servizio n. 27 emergenza Coronavirus del 6/11/2020: effettuazione test sierologici in ambiente di lavoro ex DGR 3131/2020;
- Disposizione di servizio n. 28 emergenza Coronavirus del 7/12/2020: gestione incontri e riunioni.

MISURE ANTICORRUZIONE

Alcune Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto inerenti alla potenziale diffusione del Covid-19 oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "*direzione e coordinamento unitari*" di tale società ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto inerenti alla potenziale diffusione del Covid-19, come indicate nel documento Allegato B ("*MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001*"). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento "*Parte Generale*" del Modello.

<u>ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001 – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</u>										
<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato-Presupposto</u>	<u>Area sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato-Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Omicidio Colposo di cui all'art. 589	Chiunque cagiona per colpa la morte di	Adempimenti in materia di salute e	- Mancato adeguamento del D.V.R.	1	3	3 BASSO	a) Sistema di Gestione certificato ISO 45001:2018.			

<p>C.P., commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008</p>	<p>una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni</p>	<p>sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008</p>	<p>diretto al contenimento della pandemia da Covid-19. - Mancata relazione sulla valutazione dei rischi e mancata indicazione dei criteri adottati per detta valutazione, con specifico riferimento alla sfera di rischio generata dalla diffusione della pandemia da Covid-19. - Mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei DPI adottati a seguito della valutazione dei rischi, con riferimento al contenimento della pandemia da Covid-19. - Mancata redazione delle procedure preventive (anche diagnostiche suggerite dal Medico</p>				<p>b) Esecuzione della mappatura del rischio con la redazione del D.V.R. orientata secondo le specificità dell'attività presa in considerazione ed aggiornata costantemente, nonché del D.U.V.R.I. c) Documentazione dei compiti e delle responsabilità con riferimento alle figure specifiche previste nel D.Lgs. 81/2008, quali R.S.P.P., R.S.L., Medico Competente, addetti al primo soccorso, addetto emergenze, previa verifica del possesso in capo ai soggetti designati di idonea capacità professionale ai fini della copertura dell'incarico. e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. f) Controlli/verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. g) Osservanza delle direttive e degli obblighi di legge emanati dalle autorità pubbliche competenti, dirette al contenimento della pandemia da Covid-19, recepiti da apposito Protocollo aziendale.</p>			
---	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--

	<p>commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da</p>		<p>Competente) e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge diretti al contenimento e alla prevenzione del contagio da parte dell'agente patogeno SARS COV-2, tra cui specifici Protocolli diretti a gestire l'accesso e la viabilità ai locali aziendali da parte di personale interno o esterno all'organigramma aziendale, nonché adeguate procedure di sanificazione dei locali.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione e smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	inferiore a 200 uomini-giorno.									
Omicidio Colposo di cui all'art. 589 C.P., commesso con violazione dell'art.55, comma 2, D.Lgs. 81/2008	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di</p>	Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008	<p>- Mancata individuazione delle soggettività aziendali aventi anamnesi clinica compromessa esposti ad un rischio di contagio maggiore da SARS COV-2, nonché condotte negligenti con riguardo all'attività di sorveglianza sanitaria in deroga alle prescrizioni dettate dalle autorità sanitarie competenti.</p> <p>- Mancato allontanamento dal luogo di lavoro di soggetti interni o esterni all'organigramma aziendale affetto da sintomi tipici da infezione Covid-19.</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Sistema di Gestione certificato ISO 45001:2018.</p> <p>b) Esecuzione della mappatura del rischio con la redazione del D.V.R. orientata secondo le specificità dell'attività presa in considerazione ed aggiornata costantemente, nonché del D.U.V.R.I.</p> <p>c) Documentazione dei compiti e delle responsabilità con riferimento alle figure specifiche previste nel D.Lgs. 81/2008, quali R.S.P.P., R.S.L., Medico Competente, addetti al primo soccorso, addetto emergenze, previa verifica del possesso in capo ai soggetti designati di idonea capacità professionale ai fini della copertura dell'incarico.</p> <p>e) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p> <p>f) Controlli/verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>g) Osservanza delle direttive e degli obblighi di legge emanati dalle Autorità Pubbliche competenti, dirette al</p>			

	<p>lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione</p>						<p>contenimento della pandemia da Covid-19, recepiti da apposito Protocollo aziendale. h) Screening diagnostico in capo al Medico Competente al fine di identificare, in base all'informativa afferente all'anamnesi patologica del Dipendente comunicata in sede di visite del lavoro in ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, soggettività aziendali esposte ad un rischio di contagio maggiore da SARS COV-2.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione e smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 590, comma 3, C.P., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>Art. 590, comma 3, C.P. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Omicidio Colposo di cui all'art. 589 C.P., commesso con violazione dell'art.55, comma 2, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe</p>	<p>Contratti Pubblici</p>	<p>- Acquisto ed utilizzo di D.P.I. non aventi adeguati <i>standard</i> di fabbricazione e commercio previsti dalle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali, diretti al contenimento della pandemia da Covid-19, il cui <i>deficit</i> pregiudica l'efficacia preventiva del presidio.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3 BASSO</p>	<p>a) Sistema di Gestione certificato ISO 45001:2018. b) Esecuzione della mappatura del rischio con la redazione del D.V.R. orientata secondo le specificità dell'attività presa in considerazione ed aggiornata costantemente, nonché del D.U.V.R.I. c) Documentazione dei compiti e delle responsabilità con riferimento alle figure specifiche previste nel D.Lgs. 81/2008, quali R.S.P.P., R.S.L., Medico Competente, addetti al primo soccorso, addetto emergenze, previa verifica del possesso in capo ai soggetti designati di idonea capacità professionale ai fini della copertura dell'incarico. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. e) Controlli/verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. f) Osservanza delle direttive e degli obblighi di legge emanati dalle Autorità Pubbliche competenti, dirette al contenimento della pandemia da Covid-19, recepiti da apposito Protocollo aziendale.</p>			
---	---	----------------------------------	--	----------	----------	---------------------------	---	--	--	--

	<p>infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1,</p>						<p>g) Verifica preliminare all'accettazione in magazzino del bene oggetto del contratto, con specifico riguardo all'integrità degli imballaggi, alla verifica della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazioni, nonché dell'integrità e presenza delle etichette previste dalla legge.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 590, comma 3, C.P., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>Art. 590, comma 3, C.P. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>								
<p>Omicidio Colposo di cui all'art. 589 C.P., commesso con violazione</p>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p>	<p>Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti</p>	<p>- Mancato adeguamento della documentazione obbligatoria di cui al titolo IV D.Lgs. 81/2008 afferente</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Sistema di Gestione certificato ISO 45001:2018. b) Esecuzione della mappatura del rischio con la redazione del D.V.R. orientata secondo le specificità dell'attività presa in considerazione ed aggiornata</p>		

<p>dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può</p>	<p>previsti dal D.Lgs. 81/2008</p>	<p>all'attività cantieristica (piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza) alla normativa emergenziale diretta alla gestione dell'emergenza Covid-19.</p>				<p>costantemente, nonché del D.U.V.R.I., del Piano di sicurezza e coordinamento e degli eventuali POS. c) Documentazione dei compiti e delle responsabilità con riferimento alle figure specifiche previste nel D.Lgs. 81/2008, quali R.S.P.P., R.S.L., Medico Competente, addetti al primo soccorso, addetto emergenze, previa verifica del possesso in capo ai soggetti designati di idonea capacità professionale ai fini della copertura dell'incarico. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. e) Obblighi di verifica in capo agli organi e soggetti competenti inerenti la nomina e redazione della documentazione necessaria prevista dal Titolo IV D.Lgs. 81/2008, anche da parte dell'impresa appaltatrice. f) Osservanza delle direttive e degli obblighi di legge emanati dalle autorità pubbliche competenti, dirette al contenimento della pandemia da Covid-19, recepiti da apposito Protocollo aziendale.</p>			
---	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--

	<p>superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008</p> <p>È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Lesioni colpose gravi</p>	<p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>Art. 590, comma 3, C.P.</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>e gravissime di cui all'art. 590, comma 3, C.P., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>									
<p>Omicidio Colposo di cui all'art. 589 C.P., commesso con violazione dell'art.55, comma 2, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è</p>	<p>Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008</p>	<p>- Omissione degli obblighi informativi ad oggetto direttive comportamentali generali, igieniche, di gestione degli orari di lavoro e delle relative modalità di accesso e transito nei locali lavorativi, in deroga alle</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Sistema di Gestione certificato ISO 45001:2018. b) Esecuzione della mappatura del rischio con la redazione del D.V.R. orientata secondo le specificità dell'attività presa in considerazione ed aggiornata costantemente, nonché del D.U.V.R.I. c) Documentazione dei compiti e delle responsabilità con riferimento alle figure specifiche previste nel D.Lgs. 81/2008, quali R.S.P.P., R.S.L., Medico Competente,</p>			

	<p>della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 È punito con l'arresto da tre a</p>		<p>indicazioni fornite dalle autorità competenti deputate alla gestione della pandemia da SARS COV-2.</p>				<p>addetti al primo soccorso, addetto emergenze, previa verifica del possesso in capo ai soggetti designati di idonea capacità professionale ai fini della copertura dell'incarico. d) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate. e) Controlli/verifiche da parte del personale direttamente interessato e qualificato secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. f) Osservanza delle direttive e degli obblighi di legge emanati dalle autorità pubbliche competenti, dirette al contenimento della pandemia da Covid-19, recepiti da apposito Protocollo aziendale.</p>			
--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--

	<p>sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 590, comma 3, C.P., commesso con violazione delle norme</p>	<p>attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>Art. 590, comma 3, C.P. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.									
Omicidio Colposo di cui all'art. 589 C.P., commesso con violazione dell'art.55, comma 2, D.Lgs. 81/2008	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per	Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane	- Mancato utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, con riferimento soprattutto a soggettività aziendali aventi un quadro clinico compromesso. - Mancata adozione di un piano di turnazione adeguato finalizzato a ridurre situazioni	1	3	3 BASSO	a) Osservanza ed applicazione delle prescrizioni contenute all'interno della legislazione emergenziale, nazionale e regionale, volta al contenimento della pandemia da Covid-19, recepiti da apposito Protocollo aziendale. b) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			

	<p>la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro: a) per la violazione</p>		<p>di assembramenti eccessivi, nonché di gestione adeguata degli spazi lavorativi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata sospensione delle attività afferenti a reparti aziendali non indispensabili alla produzione, ricorrendo in alternativa all'utilizzo di modalità di lavoro agile. - Impedimento o ostacolo alla fruizione di ferie e i congedi retribuiti per i Dipendenti, il ricorso ad ammortizzatori sociali o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva volti al contenimento della pandemia da Covid-19. - Mancata gestione degli spostamenti interni, delle riunioni, eventi interni e 							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.</p> <p>Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1,</p>		<p>formazione, in deroga alle prescrizioni dettate dalle autorità competenti.</p> <p>- Mancata gestione degli spazi comuni in deroga alle prescrizioni dettate dalle autorità competenti.</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>Lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 590, comma 3, C.P., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008</p>	<p>lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>Art. 590, comma 3, C.P. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ART. 25-bis D.LGS. 231/2001 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato- Presupposto</u>	<u>Area sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato- Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di cui all'art. 473 C.P.	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza	Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)	- Mancata predisposizione all'interno della determina a contrarre ad oggetto la fornitura dei D.P.I. previsti dal D.V.R. ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19, di specifiche clausole contrattuali	1	3	3 BASSO	a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". f) Formalizzazione della richiesta di acquisto a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa. g) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del			

	<p>essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a</p>		<p>riguardanti il possesso dei beni medesimi di marchi e segni distintivi legalmente registrati ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprietà industriale".</p>				<p>capitolato del bando di gara, delle Funzioni aziendali che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino in merito alla condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando.</p> <p>h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.								
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di cui all'art. 473 C.P.	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre	Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)	- Affidamento ed esecuzione di un contratto ad oggetto la fornitura dei D.P.I. previsti dal D.V.R. diretti al contenimento della pandemia da Covid-19, i cui beni oggetto di affidamento siano sprovvisti di marchi e segni distintivi, ovvero palesemente contraffatti, in deroga ai contenuti di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprietà industriale".	1	3	3 BASSO	<ul style="list-style-type: none"> a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". f) Formalizzazione della richiesta di acquisto a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa. g) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni aziendali che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino in merito alla condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando. 		

	<p>anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali</p>						<p>h) Verifica preliminare all'accettazione in magazzino del bene oggetto del contratto, con specifico riguardo all'integrità degli imballaggi, alla verifica della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazioni, nonché dell'integrità e presenza delle etichette previste dalla legge.</p> <p>i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ART. 25-bis. 1 D.LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato- Presupposto</u>	<u>Area sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato- Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 C.P.	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto	Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)	- Mancata predisposizione all'interno della determina a contrarre ad oggetto la fornitura dei D.P.I. previsti dal D.V.R. diretti al contenimento della pandemia da Covid-19, di specifiche clausole contrattuali riguardanti il possesso dei beni medesimi di apposite certificazioni tecniche previste	1	2	2 BASSO	<ul style="list-style-type: none"> a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". f) Formalizzazione della richiesta di acquisto a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa. g) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni aziendali che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino in merito alla 			

	come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.		dalla normativa nazionale, europea ed internazionale.				condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando. h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 C.P.	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.	Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)	- Affidamento ed esecuzione di un contratto ad oggetto la fornitura dei D.P.I. previsti dal D.V.R. diretti al contenimento della pandemia da Covid-19, i cui beni oggetto di affidamento siano sprovvisti di apposite certificazioni tecniche previste dalla normativa nazionale, europea ed internazionale.	1	2	2 BASSO	a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". f) Formalizzazione della richiesta di acquisto a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa. g) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni aziendali che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino in merito alla condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando. h) Verifica preliminare all'accettazione in magazzino del bene oggetto del contratto, con specifico riguardo all'integrità degli imballaggi, alla verifica della loro provenienza e di eventuali			

							<p>marchi di qualità o certificazioni, nonché dell'integrità e presenza delle etichette previste dalla legge.</p> <p>i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
<p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter C.P.</p>	<p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,</p>	<p>Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)</p>	<p>- Mancata predisposizione all'interno della determina a contrarre ad oggetto la fornitura dei D.P.I. previsti dal D.V.R. ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19, di specifiche clausole contrattuali riguardanti il possesso dei beni medesimi di marchi e segni legalmente registrati ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprietà industriale"</p>	1	2	2 BASSO	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". f) Formalizzazione della richiesta di acquisto a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa. g) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino in merito alla condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando. h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			

	<p>introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter C.P.</p>	<p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i</p>	<p>Contratti pubblici (Affidamento diretto e procedura negoziata)</p>	<p>- Affidamento ed esecuzione di un contratto ad oggetto la fornitura dei D.P.I. previsti dal D.V.R. diretti al contenimento della pandemia da Covid-19, i cui beni oggetto di affidamento siano sprovvisti di marchi e segni distintivi, ovvero palesemente contraffatti, in deroga ai contenuti di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprietà industriale".</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2 BASSO</p>	<p>a) Utilizzo SAP. b) Utilizzo "Archiflow". c) Utilizzo flusso "Gestione Ordini di Acquisto". d) Utilizzo modulo "Albo Fornitori". e) Utilizzo procedura "Determina a contrarre". f) Formalizzazione della richiesta di acquisto a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa. g) Coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, delle Funzioni aziendali che richiedono la fornitura/il servizio, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino in merito alla condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando. h) Verifica preliminare all'accettazione in magazzino del bene oggetto del contratto, con specifico riguardo all'integrità degli imballaggi, alla verifica della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazioni, nonché dell'integrità e presenza delle etichette previste dalla legge. i) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
---	---	--	---	----------	----------	---------------------------	--	--	--	--

	<p>beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ART. 24 D. LGS. 231/2001 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato- Presupposto</u>	<u>Area sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato- Presupposto e possibili</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e</u>
--------------	---	-----------------------	---	----------	----------	------------	-----------------------------	---	---	---

			<u>finalità delittuose</u>						<u>relativa tempistica</u>
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis C.P.	La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali	- Utilizzo fraudolento del fondo F.I.S. da parte del Datore di Lavoro, mediante l'impiego della forza lavoro temporaneamente esonerata dall'attività lavorativa, erogando al lavoratore, anche somministrato, a titolo di retribuzione, entità finanziarie accinte dal fondo medesimo.	1	3	3 BASSO	<p>a) Preventiva identificazione ed autorizzazione dei soggetti deputati alla predisposizione e presentazione del bando, nonché dei relativi rapporti con l'Ente pubblico affidante, all'atto del conferimento dell'incarico.</p> <p>b) Separazione delle funzioni dei soggetti preposti alla predisposizione e presentazione del bando, all'atto dell'assegnazione dei ruoli.</p> <p>c) Conferimento del mandato ai soggetti autorizzati previa identificazione della sfera di competenza spettante a ciascuno, nonché dei limiti dello stesso, nella gestione dei rapporti con gli Enti pubblici considerati.</p> <p>d) Utilizzo di strumenti informatici nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici ivi considerati garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi scambiati.</p> <p>e) Verifica da parte del dirigente competente della correttezza e veridicità delle informazioni contenute nel bando, antecedentemente alla presentazione del medesimo in</p>		



							favore dell'Ente pubblico erogante. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su un **valore "basso" (compreso, quindi, tra 2 e 3)** la Società, in ragione dei Protocolli Generali e dei Protocolli Specifici, indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, mantenuto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del "rischio accettabile" rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.

ALLEGATO 15 – REATI-PRESUPPOSTO DI CONTRABBANDO

Il presente Allegato 15 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto in materia di contrabbando: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

ART. 25-SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001 – CONTRABBANDO

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le recenti modifiche apportate dal legislatore al D.Lgs. 231/2001 - mediante il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva “P.I.F.” relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale) attraverso il Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75 - hanno determinato l’introduzione, all’interno del catalogo dei Reati-Presupposto ex D.Lgs. 231/2001, dell’art. 25- *sexiesdecies*, estendendo, quindi, il novero dei reati 231 ad alcuni istituti di diritto doganale, quale il “contrabbando”, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (“*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*”) (il “**d.P.R. 43/1973**”). La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel citato d.P.R. 43/1973, alla cui base vi sono i c.d. “*diritti doganali*”, tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Si tratta “*delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l’impone*”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi non facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea) ai sensi dell’art. 34 d.P.R. 43/1973.

I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell’Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario, mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere *ex lege* basandosi sulle quotidiane operazioni doganali. All’art. 34 del d.P.R. 43/1973, nel novero dei diritti doganali, è possibile individuare il c.d. “*diritto di confine*”: “[...] *i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato*”. Nel d.P.R. 43/1973, agli artt. 36 e ss., sono individuati i presupposti che danno origine al delitto di “*contrabbando*”, inteso come la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine, la cui fattispecie, ampiamente intesa, tenderebbe essere oggetto di sanzione penale ai sensi degli artt. 282 e ss. del d.P.R. 43/1973. La materia anzidetta è stata oggetto di depenalizzazione ad opera del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, rubricato “*Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67*”, per cui il sistema sanzionatorio, attualmente inteso, prevede la sola sanzione amministrativa pecuniaria per le fattispecie di illecito previste dal d.P.R. 43/1973, ad eccezione della condotta di cui all’art. 295 (“*Circostanze aggravanti del contrabbando*”) contemplante, quale trattamento sanzionatorio ulteriore alla pena pecuniaria, una reclusione da tre a cinque anni.

Nonostante la sopravvenienza di tale riforma, alla luce di taluni orientamenti dottrinali tendenti a considerare non rilevante l’intervenuta depenalizzazione in forza della successiva emanazione della Direttiva (UE) 2017/1371, in linea con un approccio progettuale particolarmente rigoroso adottato in sede redazionale, la scelta



è stata quella di includere nel Modello le fattispecie di illecito previste dal d.P.R. 43/1973, selezionando le uniche che tendano, potenzialmente, a realizzarsi in considerazione dello specifico contesto societario.

Con riferimento alle singole fattispecie di illecito, tali possono essere in tal modo identificate:

- a) illecito di “*Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali*” ai sensi dell’art. 282 d.P.R. 43/1973;
- b) illecito di “*Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine*” ai sensi dell’art. 283 d.P.R. 43/1973;
- c) illecito di “*Contrabbando nel movimento marittimo delle merci*” ai sensi dell’art. 284 d.P.R. 43/1973;
- d) illecito di “*Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea*” ai sensi dell’art. 285 d.P.R. 43/1973;
- e) illecito di “*Contrabbando nelle zone extra-doganali*” ai sensi dell’art. 286 d.P.R. 43/1973;
- f) illecito di “*Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali*” ai sensi dell’art. 287 d.P.R. 43/1973;
- g) illecito di “*Contrabbando nei depositi doganali*” ai sensi dell’art. 288 d.P.R. 43/1973;
- h) illecito di “*Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione*” ai sensi dell’art. 289 d.P.R. 43/1973;
- i) illecito di “*Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti*” ai sensi dell’art. 290 d.P.R. 43/1973;
- j) illecito di “*Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea*” ai sensi dell’art. 291 d.P.R. 43/1973;
- k) illecito di “*Contrabbando di tabacchi lavorati esteri*” ai sensi dell’art. 291-bis d.P.R. 43/1973;
- l) illecito di “*Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri*” ai sensi dell’art. 291-ter d.P.R. 43/1973;
- m) illecito di “*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*” ai sensi dell’art. 291-quater d.P.R. 43/1973;
- n) illecito di “*Altri casi di contrabbando*” ai sensi dell’art. 292 d.P.R. 43/1973;
- o) illecito di “*Equiparazione del delitto tentato a quello consumato*” ai sensi dell’art. 293 d.P.R. 43/1973;
- p) illecito di “*Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato*” ai sensi dell’art. 294 d.P.R. 43/1973;
- q) illecito di “*Circostanze aggravanti del contrabbando*” ai sensi dell’art. 295 d.P.R. 43/1973.

Con riferimento, invece, al trattamento sanzionatorio, si può evincere quanto segue:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (previsto dall’art. 282 d.P.R. 43/1973)		
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (previsto dall’art. 283 d.P.R. 43/1973)		
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (previsto dall’art. 284 d.P.R. 43/1973)		

<p>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (previsto dall'art. 285 d.P.R. 43/1973)</p> <p>Contrabbando nelle zone extra-doganali (previsto dall'art. 286 d.P.R. 43/1973)</p> <p>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (previsto dall'art. 287 d.P.R. 43/1973)</p> <p>Contrabbando nei depositi doganali (previsto dall'art. 288 d.P.R. 43/1973)</p> <p>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (previsto dall'art. 289 d.P.R. 43/1973)</p> <p>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (previsto dall'art. 290 d.P.R. 43/1973)</p> <p>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (previsto dall'art. 291 d.P.R. 43/1973)</p> <p>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (previsto dall'art. 291-<i>bis</i> d.P.R. 43/1973)</p> <p>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (previsto dall'art. 291-<i>ter</i> d.P.R. 43/1973)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (previsto dall'art. 291-<i>quater</i> d.P.R. 43/1973)</p> <p>Altri casi di contrabbando</p>	<p>Da 100 a 200</p>	<p>Min 25.800 Max 309.800</p>
---	---------------------	-------------------------------

<p>(previsto dall'art. 292 d.P.R. 43/1973)</p> <p>Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (previsto dall'art. 293 d.P.R. 43/1973)</p> <p>Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (previsto dall'art. 294 d.P.R. 43/1973)</p> <p>Circostanze aggravanti del contrabbando (previsto dall'art. 295 d.P.R. 43/1973)</p>		
<p>Nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila Euro</p>	<p>Da 100 a 400</p>	<p>Min. 25.800 Max 619.600</p>
<p>In relazione alla commissione del Reato-Presupposto di cui all'art. 25-sexdecies D.Lgs. 231/2001, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>In alternativa è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente nelle ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, nonché dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovvero la pubblicazione della sentenza a seguito dell'applicazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.</p>		

Con riferimento allo specifico contesto societario, la fattispecie di illecito tendente potenzialmente a realizzarsi sarebbe identificabile nella condotta di cui all'art. 287 del d.P.R. 43/1973 rubricata "Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali". Le attività sensibili sarebbero riferibili e limitate agli approvvigionamenti di carburante – effettuati in uno Stato extraeuropeo, es. Svizzera – relativi alla conduzione della flotta di autoveicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di Gran Turismo, nel caso in cui la Società "dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione", in deroga alle prescrizioni contenute nel Reg. (UE) 2009/1186 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali riguardanti i carburanti dei veicoli a motore, ai sensi degli artt. 107 e ss.

Alla luce di tale breve *excursus* normativo, ai fini della progettazione del Modello diretto a minimizzare la rischiosità succitata, le direttive osservabili possono essere così individuate:



- tracciamento delle operazioni afferenti alla gestione del servizio di Gran Turismo;
- attività di controllo e monitoraggio delle spese afferenti ai rifornimenti di carburante dei mezzi adibiti al servizio di Gran Turismo.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo, prevedendo specifiche misure che assicurino l'applicazione del principio di separazione e segregazione delle funzioni;
- i controlli devono essere documentati, prevedendo un sistema di *reporting* adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO DI CONTRABBANDO

La Società ha adottato ed applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio dei Reati-Presupposto di contrabbando, oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate:

- 1) pubblicazione sul Sito di tutte le informazioni come richiesto dalla normativa in materia, principalmente dal D.Lgs. 33/2013;
- 2) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'*Internal Auditing*, l'Ente di Certificazione, l'Organismo di Vigilanza etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "*Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti*", UNI EN ISO 14001:2015 "*Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso*", UNI ISO 45001:2018 "*Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso*", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia. Nello specifico, tra i vari processi, particolare rilevanza assumono, tenuto conto dell'Area Rischio inerente ai reati in materia di contrabbando, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo "*BT Servizi Atipici*";
- macro processo "*BT Parco Autobus*".

MISURE ANTICORRUZIONE

Alcune Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di contrabbando oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "direzione e coordinamento unitari" di tale società ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di contrabbando, come indicate nel documento Allegato B ("MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001"). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento "Parte Generale" del Modello.

<u>ART. 25-SEXIESDECIES D. LGS. 231/2001 – CONTRABBANDO</u>										
<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato- Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato- Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali di cui all'art. 287 d.P.R. 43/1973	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale	Acquisizione Gestione Servizi Gran Turismo	- Attività di approvvigionamento di carburante attuata in uno Stato extraeuropeo al fine di eludere le franchigie disposte dal Reg. (UE) 2009/1186 ai sensi degli artt. 107 e ss.	1	3	3 BASSO	a) Utilizzo di strumenti informatici garantenti adeguata tracciabilità e autenticità dei contenuti informativi relativi alla movimentazione dei veicoli e la registrazione del servizio. b) Segregazione delle funzioni afferenti ai responsabili delle attività di redazione dei documenti contabili e delle attività di controllo e revisione riguardanti le spese ed i proventi afferenti servizi di Gran Turismo. c) Individuazione dei soggetti responsabili della custodia			

	<p>fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p>					<p>delle scritture contabili e modalità con le quali mettere tali documenti a disposizione dei soggetti incaricati al controllo.</p> <p>d) Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso i Soci, nonché delle modalità di condivisione con gli Stessi dei documenti societari afferenti alla contabilizzazione dei fatti gestionali riguardanti servizi di Gran Turismo</p> <p>e) Utilizzo di sistemi di pagamento adeguatamente tracciabili afferenti ai rifornimenti di carburante dei mezzi adibiti a servizi di Gran Turismo, nel caso in cui il distributore sia un soggetto diverso dalla Società.</p> <p>f) Indicazione all'interno del foglio di viaggio dei rifornimenti carburante effettuati presso distributori diversi dalla Società.</p> <p>g) Controllo e visto afferente alla veridicità della documentazione prodotta al termine del servizio da parte del Responsabile dei servizi Atipici, con particolare riguardo all'adeguatezza del carburante consumato per lo svolgimento del servizio.</p> <p>h) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime</p>			
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--



							(o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato su un **valore "basso" (compreso, quindi, tra 2 e 3)** la Società, in ragione dei Protocolli Generali e dei Protocolli Specifici indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, mantenuto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del "rischio accettabile" rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.

ALLEGATO 16 – REATI-PRESUPPOSTO DI INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI; DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI NONCHÉ FRODE INFORMATICA

Il presente Allegato 16 si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei processi sensibili concernenti i Reati-Presupposto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti nonché frode informatica: si tratta di taluni reati, di cui alla norma appresso testualmente riportata.

ART. 25-OCTIES.1 DEL D.LGS. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Decreto Legislativo 8.11.2021, n. 184, e ss.mm.ii. [“Attuazione della direttiva 2019/713/UE concernente la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”, che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI (il “D.Lgs. 184/2021”)] detta disposizioni ai fini di prevenzione e contrasto delle condotte fraudolente relative agli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. La direttiva europea, a cui il D.Lgs. 184/2021 dà attuazione, mira ad aumentare la sicurezza e la fiducia degli utenti del mercato digitale e a contrastare, in questo contesto, le attività illecite da parte della criminalità organizzata. L'interesse del Legislatore europeo nasce dalla consapevolezza del carattere spesso transnazionale dei fatti ritenuti rilevanti, con conseguente necessità di armonizzare la disciplina sanzionatoria dei sistemi giuridici dei diversi Stati membri. Il D.Lgs. 184/2021 si compone di sei articoli, due dei quali particolarmente rilevanti per ciò che attiene ai MOG. L'art. 2 di tale provvedimento normativo introduce importanti modifiche al Codice Penale. Il comma 1, lett. a), riguarda l'art. 493-ter, ora rubricato “*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”. Tale fattispecie incriminatrice vede un deciso ampliamento del suo oggetto materiale: non vengono più punite, come da precedente formulazione, solo le condotte aventi ad oggetto “*carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi*” ma, ben più in generale, “*ogni altro strumento di*

pagamento diverso dai contanti". La conseguenza che ne deriva è un altrettanto deciso ampliamento dell'area della punibilità: la condotta criminosa non è più punibile solo qualora abbia ad oggetto carte di credito e di pagamento, ma anche, appunto, quando riguardi l'utilizzo, in generale, di mezzi di pagamento immateriali. L'ampliamento dell'oggetto materiale della fattispecie impone di valutare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, a carico del soggetto agente che si sia reso responsabile di un indebito utilizzo di uno strumento di pagamento, inteso secondo l'odierna accezione di significato, prima del 14.12.2021, data di entrata in vigore del D.Lgs. 184/2021.

In un'ipotesi di questo tipo, si farà applicazione di quanto previsto dall'art. 2, quarto comma, del Codice Penale, in tema di successione di leggi penali nel tempo, che stabilisce che *"se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"*; ne deriverebbe l'impossibilità di muovere all'Ente un rimprovero in termini di responsabilità amministrativa da Reato-Presupposto.

Per esigenze di chiarezza espositiva, si specifica che la portata letterale dell'espressione *"strumento di pagamento diverso dai contanti"* viene esplicitata dallo stesso D.Lgs. 184/2021; all'art. 1, esso viene definito come *"dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali"*.

La lett. b) dell'art. 2 del D.Lgs. 184/2021 determina l'inserimento all'interno del Codice Penale del nuovo art. 493-*quater*, rubricato *"Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"*.

L'art. 493-*quater* afferma: *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. 2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto"*.

Si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti i mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il neo-introdotta art. 493-*quater* punisce chi, animato da dolo specifico, destina la detenzione o la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti alla commissione di reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. L'elemento soggettivo richiesto dalla norma, necessario ai fini della configurazione della fattispecie, si sostanzia nella coscienza e volontà di fare uso di tali apparecchiature, o di far sì che altri ne facciano uso, proprio avendo come obiettivo il compimento di tali reati.

Stante la lettera normativa, sembra che non debba considerarsi penalmente rilevante il mero possesso degli oggetti o *software* considerati, qualora non vi sia il fine di impiegarli per compiere (o per consentire ad altri di compiere) reati in materia di mezzi di pagamento.

Naturalmente, anche l'art. 493-*quater* non potrà trovare applicazione qualora la condotta considerata, astrattamente rilevante, abbia avuto luogo prima del 14.12.2021, per le medesime motivazioni *supra* riportate.

La lett. c), dell'art. 2 del D.Lgs. 184/2021 emenda, infine, l'art. 640-*ter* del Codice Penale, rubricato *"Frode informatica"*: il relativo secondo comma si arricchisce di una nuova circostanza aggravante, qualora il fatto posto in essere produca *"un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"*. È proprio questa nuova circostanza che deve sussistere affinché si possa affermare la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001.

Si noti che la frode informatica risulta già considerata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, lì però rilevando solo se commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea, indipendentemente dalla sussistenza o meno della citata circostanza aggravante. Invece, dato il nuovo contesto dato dall'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001, la frode informatica può rilevare da Reato-Presupposto, nella forma aggravata, anche in caso di danno cagionato a privato.

Il D.Lgs. 184/2021, con l'art. 3, modifica il D.Lgs. 231/2001, che si arricchisce del nuovo art. 25-*octies*.1, rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*". Tale articolo prevede che: "1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.* 2. *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.* 3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*"

Secondo quanto disposto dall'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità dell'Ente si configura declinandosi in tre diverse ipotesi: la prima riguarda la commissione del reato di cui all'art. 493-*ter* Codice Penale; la seconda accomuna dal punto di vista sanzionatorio, espresso in quote, i reati di cui agli artt. 493-*quater* e 640-*ter* del Codice Penale; la terza, in via residuale, si assicura di non lasciare prive di tutela situazioni nelle quali sia commesso "*ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti*".

Quanto ai rapporti tra gli artt. 493-*ter* e 640-*ter* del Codice Penale, è fondamentale tracciare in modo preciso la linea di confine tra le due fattispecie, atteso che la sanzione amministrativa a carico dell'Ente sarebbe ben diversa a seconda che l'Autorità Giudiziaria competente decidesse di ricondurre il caso concreto all'una o all'altra previsione. Nel prosieguo della trattazione, verranno svolte più precise considerazioni in merito agli elementi utili a distinguere l'una ipotesi dall'altra.

Procedendo nella disamina dell'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001, si rileva l'ipotesi particolare di commissione "*di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale*", è necessaria una distinzione, a seconda che per il delitto che si profili in concreto sia prevista la reclusione inferiore ovvero non inferiore ai dieci anni. Dall'esatto inquadramento della fattispecie dipende il corretto calcolo delle quote eventualmente applicabili all'Ente.

Entrando nel merito, il comma 2 dell'art. 25-*octies*.1 individua il presupposto della responsabilità della persona giuridica non attraverso il richiamo a specifiche e ben individuate figure di reato (come normalmente accade) ma facendo invece riferimento a categorie criminose generali. Non soltanto il Legislatore considera i reati contro la fede pubblica e quelli contro il patrimonio (categorie già piuttosto ampie) ma addirittura, spingendosi oltre, riconosce come valido fondamento della responsabilità dell'Ente "*ogni altro delitto che comunque offende il patrimonio*".

La tecnica di far ricorso a formule tanto ampie trova la sua *ratio* nella necessità di ridurre al minimo il rischio di vuoti di tutela, in modo anche da rendere la norma in qualche modo malleabile e più facilmente adattabile alle particolarità del caso concreto che, volta per volta, verrebbe sottoposto all'attenzione dell'interprete.

Data la clausola di salvezza iniziale ("*Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente*"), tale previsione rileverà solo se, appunto, il delitto in questione non faccia già parte del catalogo dei Reati-Presupposto rinvenibili nel variegato tessuto del D.Lgs. 231/2001.

L'ipotesi che si configuri un delitto "*che comunque offende il patrimonio*" può considerarsi residuale. È difficile, infatti, pensare a un delitto non già facente parte del catalogo dei Reati-Presupposto e non già riconducibile ai Titoli VII e XIII del Codice Penale. A titolo esemplificativo, un'ipotesi potrebbe ravvisarsi in caso di peculato

quando il fatto venga commesso attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e non offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea, situazione quest'ultima già contemplata dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

In linea con tali premesse, l'articolo 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti. Le fattispecie di reato di cui si fa riferimento sono:

- a) *"Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"* di cui all'art. 493-*ter* del C.P.;
- b) *"Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"* di cui all'art. 493-*quater* C.P.;
- c) *"Frode informatica"* di cui all'art. 640-*ter* C.P.

L'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in relazione alla commissione dei sopra riportati delitti, si applichino all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Descrizione del reato	Valore delle quote	Importo in Euro
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (previsto dall'art. 493- <i>ter</i> C.P.)	Da 300 a 800	Min 77.400 Max 1.239.200
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (previsto dall'art. 493- <i>quater</i> C.P.) Frode informatica (previsto dall'art. 640- <i>ter</i> C.P.)	Sino a 500	Min 25.800 Max 774.500
Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni	Sino a 500	Min 25.800 Max 774.500

<p>Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione</p>	<p>Da 300 a 800</p>	<p>Min 77.400 Max 1.239.200</p>
<p>In caso di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25-<i>octies</i>.1 del D.Lgs. 231/2001, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. In alternativa, è prevista l'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, consistente nel commissariamento dell'Ente in ipotesi di svolgimento di un pubblico servizio, a cui si aggiunge l'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, ovverosia la pubblicazione della sentenza a seguito dell'irrogazione di misure interdittive disposte in sede giudiziale.</p>		

Le fattispecie delittuose in questione, essendo qualificabili come reati "comuni", possono essere realizzate da chiunque; in altre parole, significa che la norma non richiede che il soggetto attivo del reato rivesta una qualifica o presenti una caratteristica soggettiva particolare. Rispetto al delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la frode informatica, prevista dall'art. 640-*ter* del Codice Penale, si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo. Il delitto di "*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" di cui all'art. 493-*ter* del Codice Penale, non sempre si distingue in maniera netta dal delitto di "*Frode informatica*" di cui all'art. 640-*ter* del Codice Penale. La giurisprudenza di legittimità, anche in tempi recenti, ha avuto modo di esprimersi sul punto. In sostanza, "*nell'ipotesi in cui si penetri abusivamente nel sistema informatico bancario e si effettuino illecite operazioni di trasferimento fondi servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso captato fraudolentemente in precedenza è configurabile il reato di cui all'art. 640-*ter* Codice Penale. Mentre, per il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato si ricade nel reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 493-*ter* Codice Penale*" (Cass. penale, sez. II, n. 30480/2019). Specifiche peculiarità permettono poi di distinguere il reato di "*Frode informatica*", art. 640-*ter* del Codice Penale, dal reato di "*Truffa*", art. 640 del Codice Penale. Infatti, "*A differenza del reato di truffa, nel caso della frode informatica l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo, di cui manca l'induzione in errore, ma il sistema informatico di pertinenza della stessa persona offesa che viene manipolato al fine di ottenere una penetrazione abusiva*" (Cass. penale, sez. II, n. 48553/2018).

Atteso che l'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001 porta la rubrica "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*", induce a ritenere che è lo stesso Legislatore ad indirizzare, nell'aggiornamento dei Modelli 231, verso quelle **aree organizzative dell'ente (e processi di lavoro e specifiche funzioni aziendali) che si occupano di gestire, controllare e monitorare gli strumenti di pagamento diversi dal contante.**



Non è, insomma, involontaria l'allocazione della nuova disposizione in contiguità con l'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001, considerato che anche questa **norma è sostanzialmente rivolta alla gestione, controllo e monitoraggio dei flussi patrimoniali e finanziari, previa definizione degli opportuni presidi preventivi (protocolli, procedure, istruzioni operative e azioni analoghe) che afferiscono alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento (in entrata o in uscita) e dei movimenti monetari.**

Tenuto conto dei Reati-Presupposto sopracitati, le Aree Rischio sono le seguenti:

1. **Area Rischio “Gestione trasporto pubblico locale mediante bus”;**
2. **Area Rischio “Gestione abbonamenti TPL *on-line*”;**
3. **Area Rischio “Gestione abbonamenti *on-line* con Pago PA”;**
4. **Area Rischio “Gestione titoli e abbonamenti TPL”.**

Alla luce del sopra esposto *excursus* normativo, ai fini della progettazione del Modello diretto a contenere i rischi afferenti ai Reati-Presupposto sopracitati, le direttive generali osservabili riguarderebbero:

- la definizione di ruoli e competenze dei soggetti che possono operare sul sistema informatico aziendale;
- la definizione di ruoli e competenze dei soggetti addetti alla gestione, al controllo e al monitoraggio dei flussi patrimoniali e finanziari che afferiscono alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento (in entrata o in uscita) e dei movimenti monetari;
- la previsione di Protocolli aventi ad oggetto le modalità di transazione dei pagamenti elettronici, tali da escludere la possibilità di manomissioni da parte degli operatori di cassa addetti al pagamento dei titoli di sosta e di trasporto da parte degli utenti del servizio pubblico in gestione alla Società;
- collegamento dei sistemi di POS telematicamente, direttamente ed esclusivamente, con i server dell'*acquirer* senza possibilità per gli operatori della Società di intervenire su tali sistemi.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo, prevedendo specifiche misure che assicurino l'applicazione del principio di separazione e segregazione delle funzioni;
- i controlli devono essere documentati.

PROTOCOLLI GENERALI DI PRESIDIO DEL RISCHIO DEI REATI-PRESUPPOSTO DI INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI; DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI NONCHÉ FRODE INFORMATICA

La Società ha adottato ed applicato misure e/o regole aziendali e/o comportamentali [già disciplinate in appositi documenti aziendali (in particolare, P.T.P.C. e documenti ivi richiamati) cui si rinvia] che afferiscono anche alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto oggetto del presente documento, come di seguito sintetizzate:



- 1) definiti i ruoli e le competenze dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi tecnologici e dei servizi gestione parcheggi;
- 2) definiti i ruoli e le competenze dei soggetti che possono operare sul sistema informatico aziendale;
- 3) procedure e regole aziendali per i Dipendenti che operano negli ambiti inerenti all'applicazione di transazioni con pagamenti elettronici;
- 4) utilizzo credenziali personali per l'utilizzo degli strumenti informatici;
- 5) attività di controllo ad opera di soggetti interni e/o esterni, quali il R.P.C.T., l'Internal Auditing, Ente di Certificazione, Organismo di Vigilanza, etc.

La Società ha, inoltre, adottato varie regolamentazioni aziendali, alcune delle quali attengono anche alle Aree Rischio in esame, delle quali si è trattato nella "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia.

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti", UNI EN ISO 14001:2015 "Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso", UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso", a fine 2017, le Società del Gruppo hanno avviato un percorso di revisione del Sistema di Gestione Integrato, di cui si è trattato nella "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia.

Nello specifico, particolare rilevanza assumono, tenuto conto delle Aree di Rischio sopra indicate, i seguenti processi, per i cui contenuti di merito si rinvia alla documentazione agli atti della Società:

- macro processo "GBM Servizio Informatico" e relativi processi:
 - "GBM Servizio Informatico – Sistemi Informativi";
 - "GBM Servizio Informatico – Networking";
 - "GBM Servizio Informatico – Reti Pubbliche";
 - "GBM Servizio Informatico – Help Desk";
 - "GBM Servizio Informatico – Riparazioni";
- macro processo "GBM Sistema privacy" e relativo processo:
 - "GBM Sistema privacy – Valutazione Trattamento dei dati personali";
- macro processo "GBM Processo – Gestione Sistema Integrato";
- macro processo "GBM Comunicazione";
- macro processo "GBM Direzione";
- macro processo "GBM Risorse Finanziarie" e relativi processi:
 - "GBM Risorse Finanziarie – Bilancio di Esercizio";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Ciclo Passivo";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Ciclo Attivo";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Gestione delle risorse finanziarie e contabilità banche";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Controllo di Gestione";
 - "GBM Risorse Finanziarie – Rapporti con broker e enti assicurativi".

Tenuto conto, inoltre, di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, si rinvia:



- all'Allegato 2 al Modello concernente i "REATI-PRESUPPOSTO INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI";
- all'Allegato 5 al Modello concernente i "REATI-PRESUPPOSTO SOCIETARI".

MISURE IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 82/2005

Come anticipato nella "Parte Generale" del Modello, cui si rinvia, le norme di cui al D.Lgs. 82/2005 si applicano anche nei confronti della Società. L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 prevede che la finalità del D.Lgs. medesimo sia quella di assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e di far sì che i destinatari di tale normativa si organizzino ed agiscano a tale fine, utilizzando, con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'art. 6-ter del D.Lgs. 82/2005 prevede che, al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, è stato istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 82/2005, la Società ha provveduto a dotarsi di un proprio domicilio digitale e ad effettuare la registrazione sull'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni). L'art. 17 del D.Lgs. 82/2005 ("Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale") prevede che ogni soggetto tenuto all'applicazione delle norme di cui al medesimo D.Lgs. individui un unico ufficio dirigenziale generale al quale affidare la transizione alla modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 82/2005, la Società ha individuato un Responsabile per la Transizione Digitale, cui affidare lo svolgimento dei compiti indicati dalla citata normativa. Inoltre, tenuto conto dell'organizzazione aziendale e delle indicazioni normative, la Società ha costituito un gruppo di lavoro – a staff del Direttore Generale – presieduto dal nominato Responsabile, composto da personale in possesso delle necessarie competenze nei vari settori e dedicato allo svolgimento delle attività sia per l'attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 82/2005 sia per l'attuazione della transizione alla modalità operativa digitale ed ai conseguenti processi di riorganizzazione aziendale. Come anticipato nella "Parte Generale" del Modello, nel percorso di attuazione delle misure di cui al D.Lgs. 82/2005, si è reso necessario procedere all'individuazione ed alla nomina di altre importanti funzioni, tenuto conto dell'organizzazione documentale della Società ed in forza della specifica normativa in materia; nello specifico, la Società ha individuato un Responsabile per la Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici per lo svolgimento delle attività di cui alla sopracitata normativa. Considerato, inoltre, che la sopra citata normativa prevede l'obbligo, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni spettanti al Responsabile per la Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici, di nominare un vicario, la Società ha valutato di individuare e nominare un soggetto, in possesso di competenze tecniche complementari a quelle del Responsabile medesimo, per tale ruolo e per entrambe le funzioni. Tenuto infine conto dell'organizzazione aziendale, delle articolate e settoriali incombenze spettanti al Responsabile per la Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici, la Società ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro, presieduto da tale Responsabile, composto da professionalità in possesso delle necessarie competenze, nei vari settori, specificatamente dedicato allo svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. 82/2005 e ai dd.PP.CC.MM. del 3.12.2003, sia pur nei limiti di quanto applicabile alla Società medesima.

MISURE ANTICORRUZIONE

Le Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto oggetto del presente documento sono oggetto anche di misure anticorruzione di cui al P.T.P.C. adottato dalla Società, cui si rinvia.

CONTROLLI DEL COMUNE

Metro Brescia è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da Brescia Mobilità (società *in house* del Comune, sottoposta al controllo analogo, al coordinamento e alla direzione di tale Pubblica Amministrazione) ed è soggetta a "*direzione e coordinamento unitari*" di tale società ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile. Per ciò che interessa il presente documento, assumono particolare importanza, tra gli altri, i provvedimenti adottati da tale Amministrazione e di cui al paragrafo 1.10. "*Parte Generale*" del Modello, cui si rinvia per economia espositiva.

TABELLA DEL RISCHIO E DEI PROTOCOLLI SPECIFICI

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del rischio inerente alle Aree Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati-Presupposto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti nonché frode informatica, come indicate nel documento Allegato B ("*MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI A RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001*"). In merito alla valutazione del rischio si rinvia al documento "*Parte Generale*" del Modello.

<u>ART. 25-OCTIES.1 D. LGS. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI</u>										
<u>Reato</u>	<u>Contenuto del Reato Presupposto</u>	<u>Area Sensibile</u>	<u>Modalità di commissione del Reato Presupposto e possibili finalità delittuose</u>	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>R P</u>	<u>Protocolli Specifici</u>	<u>Protocolli Integrativi e relativa tempistica di attuazione</u>	<u>Responsabili attuazione Protocolli Integrativi</u>	<u>Attività di monitoraggio attuazione Protocolli Integrativi e relativa tempistica</u>
Indebito utilizzo e falsificazione e di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493-ter C.P.	Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero	Gestione trasporto pubblico locale mediante bus	Indebito utilizzo o falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o di mezzi di pagamento immateriali degli utenti TPL bus. -	1	3	3 BASSO	a) Rispetto del " <i>Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali</i> " adottato dalla Società. b) Rispetto del " <i>Piano Triennale per l'informatica del Gruppo Brescia Mobilità relativamente ai servizi, ai sistemi ed ai processi informatici di dominio del gruppo Brescia Mobilità e</i>	Formalizzazione della specifica procedura operativa applicata (dettagliata su modalità di transazione, aspetti tecnici, criticità e rimedi) dalle funzioni societarie competenti – <u>Entro il 30.11.2023.</u>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti	<i>Audit</i> , con cadenza annuale, da parte dell'ufficio anticorruzione

	<p>qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o</p>		<p>Possesso, cessione o acquisizione di carte di credito o di pagamento o di mezzi di pagamento immateriali o di documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p>				<p>gestiti da Brescia mobilità S.p.A. (2022-2024)".</p> <p>c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>.</p> <p>d) Rispetto degli obblighi permanenti di corretta custodia e conservazione delle <i>password</i> abilitanti l'accesso a sistemi informatici aziendali, <i>database</i> e ogni altro sistema di salvataggio dati nei confronti di soggettività aziendali titolari di <i>password</i>.</p> <p>e) Rispetto dei ruoli e delle competenze dei soggetti addetti alla gestione, al controllo e al monitoraggio dei flussi patrimoniali e finanziari che afferiscono alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari;</p> <p>f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>									
<p>Indebito utilizzo e falsificazioni e di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493-ter C.P.</p>	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento,</p>	<p>Gestione abbonamenti TPL on-line</p>	<p>Indebito utilizzo o falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o di mezzi di pagamento immateriali degli utenti per acquisto</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società.</p> <p>b) Rispetto del "Piano Triennale per l'informatica del Gruppo Brescia Mobilità relativamente ai servizi, ai sistemi ed ai processi informatici di dominio del</p>	<p>Formalizzazione della specifica procedura operativa applicata (dettagliata su modalità di transazione, aspetti tecnici, criticità e rimedi) dalle funzioni societarie competenti – Entro il <u>30.11.2023</u>.</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>	<p>Audit, con cadenza annuale, da parte dell'ufficio anticorruzione</p>

	<p>ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce</p>		<p>abbonamenti TPL <i>on-line</i>. - Possesso, cessione o acquisizione di carte di credito o di pagamento o di mezzi di pagamento immateriali o di documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p>				<p><i>gruppo Brescia Mobilità e gestiti da Brescia mobilità S.p.A. (2022-2024)</i>”.</p> <p>c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>.</p> <p>d) Rispetto degli obblighi permanenti di corretta custodia e conservazione delle <i>password</i> abilitanti l'accesso a sistemi informatici aziendali, <i>database</i> e ogni altro sistema di salvataggio dati nei confronti di soggettività aziendali titolari di <i>password</i>.</p> <p>e) Rispetto dei ruoli e delle competenze dei soggetti addetti alla gestione, al controllo e al monitoraggio dei flussi patrimoniali e finanziari che afferiscono alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari;</p> <p>f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

	<p>tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>									
<p>Indebito utilizzo e falsificazioni e strumenti di pagamento diversi dai contanti, di</p>	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte</p>	<p>Gestione abbonamenti on-line con Pago PA</p>	<p>Indebito utilizzo o falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o di mezzi di pagamento immateriali degli</p>	1	3	3 BASSO	<p>a) Rispetto del "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali" adottato dalla Società.</p> <p>b) Rispetto del "Piano Triennale per l'informatica del Gruppo Brescia Mobilità relativamente ai servizi, ai</p>	<p>Formalizzazione della specifica procedura operativa applicata (dettagliata su modalità di transazione, aspetti tecnici, criticità e rimedi) dalle funzioni societarie</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>	<p>Audit, con cadenza annuale, da parte dell'ufficio anticorruzione</p>

<p>cui all'art. 493-ter C.P.</p>	<p>di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero</p>		<p>utenti per acquisto <i>on-line</i> con Pago PA.</p> <p>-</p> <p>Possesso, cessione o acquisizione di carte di credito o di pagamento o di mezzi di pagamento immateriali o di documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p>				<p><i>sistemi ed ai processi informatici di dominio del gruppo Brescia Mobilità e gestiti da Brescia mobilità S.p.A. (2022-2024)".</i></p> <p>c) Rispetto discipline specifiche per adesione a Pago PA.</p> <p>d) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>.</p> <p>e) Rispetto degli obblighi permanenti di corretta custodia e conservazione delle <i>password</i> abilitanti l'accesso a sistemi informatici aziendali, <i>database</i> e ogni altro sistema di salvataggio dati nei confronti di soggettività aziendali titolari di <i>password</i>.</p> <p>f) Rispetto dei ruoli e delle competenze dei soggetti addetti alla gestione, al controllo e al monitoraggio dei flussi patrimoniali e finanziari che afferiscono alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari;</p> <p>g) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>	<p>competenti – <u>Entro il 30.11.2023.</u></p>		
---	---	--	---	--	--	--	---	---	--	--

	<p>possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>									
<p>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne</p>	<p>Gestione titoli e abbonamenti TPL</p>	<p>Detenzione e diffusione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti</p>	2	3	6 MEDIO	<p>a) Rispetto del “Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali” adottato dalla Società. b) Rispetto del “Piano Triennale per l'informatica del</p>	<p>Formalizzazione della specifica procedura operativa applicata (dettagliata su modalità di transazione, aspetti tecnici, criticità e rimedi)</p>	<p>Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>	<p><i>Audit</i>, con cadenza annuale, da parte dell'ufficio anticorruzione</p>

<p>programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493-quater C.P.</p>	<p>uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo</p>		<p>a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti da parte degli utenti acquirenti titoli e abbonamenti TPL.</p> <p>-</p> <p>Possesso, cessione o acquisizione di carte di credito o di pagamento o di mezzi di pagamento immateriali o di documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p>				<p><i>Gruppo Brescia Mobilità relativamente ai servizi, ai sistemi ed ai processi informatici di dominio del gruppo Brescia Mobilità e gestiti da Brescia mobilità S.p.A. (2022-2024)".</i></p> <p>c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>.</p> <p>d) Rispetto degli obblighi permanenti di corretta custodia e conservazione delle <i>password</i> abilitanti l'accesso a sistemi informatici aziendali, <i>database</i> e ogni altro sistema di salvataggio dati nei confronti di soggettività aziendali titolari di <i>password</i>.</p> <p>e) Rispetto dei ruoli e delle competenze dei soggetti addetti alla gestione, al controllo e al monitoraggio dei flussi patrimoniali e finanziari che afferiscono alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari;</p> <p>f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>	<p>dalle funzioni societarie competenti – <u>Entro il 30.11.2023.</u></p>		
---	---	--	---	--	--	--	--	---	--	--

	<p>scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.									
Frode informatica, di cui all'art. 640-ter C.P.	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro	Gestione titoli e abbonamenti TPL	Alterazione funzionamento sistema informatico o telematico al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti da parte degli utenti acquirenti titoli e abbonamenti TPL.	2	3	6 MEDIO	<p>a) Rispetto del “Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali” adottato dalla Società.</p> <p>b) Rispetto del “Piano Triennale per l'informatica del Gruppo Brescia Mobilità relativamente ai servizi, ai sistemi ed ai processi informatici di dominio del gruppo Brescia Mobilità e gestiti da Brescia mobilità S.p.A. (2022-2024)”.</p> <p>c) Rispetto procedura per la richiesta di chiarimenti/ informazioni/ autorizzazioni da parte dei singoli utenti all'Area Aziendale competente: sistema <i>Service Desk</i>.</p> <p>d) Rispetto degli obblighi permanenti di corretta custodia e conservazione delle <i>password</i> abilitanti l'accesso a sistemi informatici aziendali, <i>database</i> e ogni altro sistema di salvataggio dati nei confronti di soggettività aziendali titolari di <i>password</i>.</p>	Formalizzazione della specifica procedura operativa applicata (dettagliata su modalità di transazione, aspetti tecnici, criticità e rimedi) dalle funzioni societarie competenti – <u>Entro il 30.11.2023.</u>	Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti	<i>Audit</i> , con cadenza annuale, da parte dell'ufficio anticorruzione

	<p>51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito</p>						<p>e) Rispetto dei ruoli e delle competenze dei soggetti addetti alla gestione, al controllo e al monitoraggio dei flussi patrimoniali e finanziari che afferiscono alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari. f) Rispetto delle misure specifiche previste nel P.T.P.C. con riferimento alle medesime (o ad alcune) Aree Rischio ivi considerate.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	<p>utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCHIO ACCETTABILE

Con riferimento ai valori inerenti al rischio potenziale in corrispondenza delle singole attività a rischio, come risultanti dalla precedente tabella, tenuto conto che il rischio si è attestato **(i)** sia su un **valore “basso” (compreso, quindi, tra 2 e 3)** **(ii)** sia su **un valore “medio” (compreso, quindi, tra 4 e 6)**, la Società, in ragione dei Protocolli Generali, dei Protocolli Specifici, nonché dei Protocolli Integrativi indicati nel presente documento, ritiene che il rischio potenziale sia, in tal modo, rispettivamente, **(i)** mantenuto ad un livello accettabile **(ii)** nonché contenuto e ridotto ad un livello accettabile. Poiché l'identificazione del “rischio accettabile”



rappresenta una soglia effettiva che consente di limitare ragionevolmente la quantità e la qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, la Società ritiene che il Modello garantisca di non poter essere eluso se non fraudolentemente.